E2E COMPANY ENERGY S.p.A.

Codice Etico

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2025

E2E COMPANY ENERGY

Indice

Premessa e ambito di applicazione 4

Capitolo 1 - Introduzione 5

1.1. *Mission* 5

1.2. Diffusione del Codice Etico e formazione 5

Capitolo 2 - Principi Generali 6

2.1. Legalità 6

2.2. Imparzialità ed equità 6

2.3. Integrità 6

2.4. Rispetto dei lavoratori 7

2.5. Tutela della *diversity* 7

2.6. Collaborazione, valorizzazione e benessere del personale 8

2.7. Libertà di associazione e negoziazione collettiva 9

2.8. Tutela della salute e sicurezza sul lavoro 9

2.9. Tutela dell'ambiente 9

2.10. Correttezza e trasparenza contabile 10

2.11. Antiriciclaggio e gestione dei flussi finanziari 10

2.12. Adempimenti tributari 11

2.13. Tutela del patrimonio sociale 11

2.14. Conflitto di interessi 12

2.15. Prevenzione della corruzione 13

2.16. Concorrenza leale 13

2.17. Riservatezza delle informazioni 14

2.18. Chiarezza nelle comunicazioni 14

2.19. Proprietà intellettuale e industriale 14

2.20. Contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo 15

Capitolo 3 - Principi di Condotta 16

3.1. Rapporti con il personale 16

3.1.1. Abuso di sostanze alcoliche o di sostanze stupefacenti 17

3.1.2. Diligenza e buona fede 17

Sede Legale: Piazzale Smargiassi, 8 66054 Vasto (CH) - Sede Operativa: Via della Bufalotta, 374 00139 Roma (RM) Cap. Soc. € 1.754.260,00 i.v. - P. IVA nr. 02436320697

3.1.3. Beni aziendali e strumenti informatici 17
3.1.4. Tutela della *privacy* 17
3.2. Rapporti con le parti correlate 18
3.3. Rapporti con i fornitori 18
3.4. Rapporti con i clienti 18
3.5. Rapporti con la Pubblica Amministrazione 19
3.6. Rapporti con partiti politici e organizzazioni sindacali 19
3.7. Rapporti con altri *stakeholder* 20
Capitolo 4 – Violazioni 21
Disposizioni finali 22

Premessa e ambito di applicazione

Improntiamo la nostra attività d'impresa ai valori della legalità, trasparenza, integrità, affidabilità, correttezza, centralità della persona e onestà, nel rispetto degli interessi di tutti i soggetti che entrino in contatto con noi.

Il Codice Etico contempla i principi generali a cui ci ispiriamo e i principi di condotta ai quali ci conformiamo nei rapporti con gli *stakeholder*.

Il Codice Etico è vincolante per i Destinatari[1]. In particolare, sono Destinatari del Codice Etico:

1) i Soci e gli Organi Sociali (Organo Gestorio, Assemblea dei Soci e Organo di Controllo);
2) i Dipendenti, ossia coloro che svolgono un'attività lavorativa per la Società in virtù di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo;
3) i Collaboratori, ossia i soggetti diversi dai Dipendenti che – a qualsiasi titolo – intrattengono con la Società rapporti di collaborazione, eseguendo attività intellettuali o manuali nel quadro di un rapporto unitario e continuativo con la Società;
4) i Terzi, ossia i soggetti che non fanno parte della Società e con i quali la medesima si rapporta nello svolgimento della propria attività d'impresa. Tra questi sono ricompresi i fornitori di beni e servizi, i clienti e più in generale ogni controparte contrattuale.

I principi generali e i principi di comportamento del Codice devono guidare l'operato di tutti i Destinatari, che hanno la responsabilità di conoscerne e rispettarne i contenuti.

Inoltre, i principi generali di legalità, imparzialità e onestà, integrità, rispetto dei lavoratori, tutela dell'ambiente e della pubblica incolumità, prevenzione della corruzione, contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo – enucleati nel capitolo 2 – rappresentano valori etici fondamentali condivisi a livello internazionale.

Il Codice Etico rappresenta parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato da E2E COMPANY ENERGY S.p.A. in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 231/2001 al fine di prevenire il rischio che l'esercizio della propria attività d'impresa diventi occasione per la commissione di illeciti, con particolare attenzione a quelli richiamati nel Decreto. Il convincimento di agire a vantaggio o nell'interesse della Società non potrà in nessun caso legittimare o giustificare, neanche parzialmente, l'adozione di condotte e comportamenti in contrasto con i principi del Codice. Il Codice prevale, infatti, su qualsiasi disposizione aziendale contenuta in istruzioni, regolamenti, protocolli o procedure, eventualmente confliggenti con i suoi valori.

La Società condanna fermamente la commissione di reati come mezzo per il raggiungimento del proprio oggetto sociale. La commissione di un reato, ancorché apparentemente posto in essere a vantaggio della Società, non può mai considerarsi espressione dell'interesse di E2E COMPANY ENERGY S.p.A..

[1] Per le definizioni si rinvia alla Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Capitolo 1 - Introduzione

Sommario: **1.1.** Mission; **1.2.** Diffusione del Codice Etico e formazione.

1.1. *Mission*

In E2E COMPANY ENERGY S.p.A. ci occupiamo di offrire prodotti e servizi energetici in grado di rispondere alle nuove esigenze dei consumatori. La nostra *mission* è massimizzare l'impatto positivo del nostro lavoro, migliorando la vita dei nostri clienti, aiutando il nostro personale a crescere in un ambiente rispettoso e stimolante, e creando esternalità positive per la società in generale.

1.2. Diffusione del Codice Etico e formazione

Intendiamo garantire al Codice la massima diffusione nei confronti di tutti i Destinatari, mediante apposite attività di comunicazione.

In particolare, pubblichiamo il Codice sul nostro sito internet e sulle piattaforme aziendali. Inoltre, richiediamo ai Destinatari di prendere visione dei principi generali e dei principi di condotta adottati con il Codice, e di accettarli attraverso apposite clausole contrattuali o moduli dichiarativi.

Infine, ciascun Responsabile promuove la conoscenza delle regole e dei principi riportati nel Codice fra tutti i Dipendenti e i Collaboratori, assicurandone – assieme all'Organismo di Vigilanza – la corretta interpretazione e comprensione.

Monitoriamo periodicamente il grado di diffusione del Codice e la sua osservanza in concreto da parte di tutti i Destinatari, adottando opportune azioni correttive qualora necessario. L'Organismo di Vigilanza verifica il grado di effettiva conoscenza e attuazione del Codice, in collaborazione con i Responsabili, anche attraverso apposite iniziative informative e formative, e si pone, dunque, quale principale interlocutore a fronte di dubbi interpretativi e applicativi dei principi e dei valori espressi.

E2E COMPANY ENERGY

Capitolo 2 - Principi Generali

Sommario: **2.1.** Legalità; **2.2.** Imparzialità ed equità; **2.3.** Integrità; **2.4.** Rispetto dei lavoratori; **2.5.** Tutela della *diversity*; **2.6.** Collaborazione, valorizzazione e responsabilizzazione del personale; **2.7.** Libertà di associazione e negoziazione collettiva; **2.8.** Tutela della salute e sicurezza sul lavoro; **2.9.** Tutela dell'ambiente e della pubblica incolumità; **2.10.** Correttezza e trasparenza contabile; **2.11.** Antiriciclaggio e gestione dei flussi finanziari; **2.12.** Adempimenti tributari; **2.13.** Tutela del patrimonio sociale; **2.14.** Conflitto di interessi; **2.15.** Prevenzione della corruzione; **2.16.** Concorrenza leale; **2.17.** Riservatezza delle informazioni; **2.18.** Chiarezza nelle comunicazioni; **2.19.** Proprietà intellettuale ed industriale; **2.20.** Contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo.

2.1. Legalità

Richiediamo a tutti i Destinatari il rispetto della normativa vigente e, ove applicabili, delle norme di deontologia professionale. Non tolleriamo infrazioni, anche se in ipotesi attuate nella convinzione di agire nell'interesse o a vantaggio della Società, senza alcuna eccezione.

In caso di dubbi circa la normativa applicabile, ogni Destinatario può rivolgersi al proprio Responsabile per ottenere chiarimenti.

2.2. Imparzialità ed equità

Nell'esercizio della nostra attività, e in particolare nei rapporti con i Dipendenti e con i Collaboratori, siamo equi e imparziali. Di conseguenza:

- Non tolleriamo alcun tipo di discriminazione in base all'età, al sesso, allo stato civile, all'orientamento sessuale, allo stato di salute, all'etnia, alla nazionalità, alle condizioni economico-sociali, alle opinioni politiche o sindacali o alle credenze religiose del proprio interlocutore.

- Allo stesso modo, tali elementi non possono comportare alcun tipo di privilegio o favore.

- Rinneghiamo qualsiasi forma di favoritismo, nepotismo o clientelismo: tutti i processi di selezione e valutazione, non solo dei Dipendenti ma anche dei Collaboratori e dei Terzi, contemplano criteri quanto più possibile oggettivi, trasparenti e condivisi.

2.3. Integrità

Ogni rapporto intrattenuto dalla Società con qualsiasi interlocutore, pubblico o privato, è improntato a criteri di correttezza, trasparenza, integrità e lealtà, che non possono essere violati sulla base dell'erronea convinzione di agire nell'interesse della Società o di farle conseguire un vantaggio. In particolare:

- I nostri rapporti con i Terzi sono improntati a responsabilità, chiarezza e onestà, ed è fermamente esclusa la possibilità di avanzare pretese indebite nei confronti degli stessi.

- Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i nostri processi decisionali rispondono sempre a criteri di chiarezza, trasparenza e completezza.

2.4. Rispetto dei lavoratori

La nostra azione si ispira ai principi descritti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite e nelle norme internazionali emanate dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Condanniamo fermamente qualsiasi forma di sfruttamento del lavoratore. In particolare:

- Vietiamo ogni comportamento che possa essere considerato anche lontanamente strumentale a porre il lavoratore in una situazione di asservimento.

- Non tolleriamo che nessuno sfrutti il proprio ruolo per pretendere favori personali o qualsiasi altra condotta non riconducibile al rapporto in essere con la Società, o comunque non contemplata dall'organizzazione aziendale, dalla normativa ed eventualmente dalla contrattazione collettiva di riferimento.

- Vietiamo qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione – nonché di sanzione disciplinare – per chi abbia respinto simili richieste.

- Rifiutiamo il lavoro minorile, infantile o irregolare: ogni rapporto di lavoro o di collaborazione, di qualsiasi natura, deve essere correttamente inquadrato nell'ambito di un regolare contratto.

- Vietiamo e sanzioniamo, senza alcuna eccezione, qualsiasi tipo di violenza fisica o morale, molestia (anche solo psicologica), ingiuria o abuso, e, più in generale, qualsiasi forma di lesione della dignità del lavoratore, da chiunque realizzata.

2.5. Tutela della *diversity*

In E2E COMPANY ENERGY S.p.A. crediamo che valorizzare le differenze, e incoraggiare l'accoglienza e l'inclusione sui luoghi di lavoro di chi rappresenta nuovi mondi, culture e identità, sia un'enorme opportunità. Promuoviamo ed esaltiamo la diversità come valore da proteggere, con determinazione e coraggio. In forza di queste convinzioni:

- Ricerchiamo e selezioniamo il nostro personale secondo criteri oggettivi e improntati ai principi di equità, trasparenza e pari opportunità.

- Assicuriamo le stesse opportunità di accesso e di crescita professionale a tutti i lavoratori e lavoratrici, eliminando ogni possibilità di discriminazione riconducibile al genere, all'orientamento sessuale, alla disabilità, all'età, all'origine etnica o sociale.

- Ci impegniamo a finanziare iniziative o a elargire borse di studio per promuovere la *gender equality* e l'accesso alla carriera da parte di persone appartenenti a minoranze.

2.6. Collaborazione, valorizzazione e benessere del personale

Le persone rappresentano il vero valore aggiunto di E2E COMPANY ENERGY S.p.A.: per questo riconosciamo l'importanza fondamentale del contributo professionale e umano fornito da ciascuno all'azienda. La nostra filosofia è di:

- Incoraggiare e promuovere lo sviluppo di sinergie, stimolando Organi Sociali, Dipendenti e Collaboratori a mantenere un clima di reciproco rispetto, di condivisione delle esperienze, di scambio e confronto di idee.

- Riconoscere la centralità della formazione, promuovendo e finanziando – anche mediante appositi corsi – l'acquisizione di maggiori e più specifiche competenze e professionalità da parte del nostro personale.

- Riconoscere la dignità e il valore di tutte le persone con le quali la Società si relaziona e collabora, valorizzandone l'autonomia, l'indipendenza e la capacità di assumersi responsabilità.

- Creare le condizioni per un maggiore benessere del personale, rendendo ciascuno di noi partecipe del cambiamento e orgoglioso di avere una parte attiva e costante nella crescita aziendale.

Il nostro primario obiettivo è valorizzare il lavoro e l'impegno delle persone, nella consapevolezza che lo sviluppo professionale dei nostri Dipendenti e Collaboratori è un elemento fondamentale per la crescita dell'azienda.

I compiti e le funzioni sono assegnati valorizzando le peculiarità personali e le competenze, considerando le aspirazioni e il profilo lavorativo di ognuno. I livelli di remunerazione individuali sono diversamente articolati sulla base del ruolo, del talento, della professionalità, del livello di esperienza maturato e dei risultati conseguiti, misurati in base a criteri oggettivi. La Società stabilisce e aggiorna l'entità delle retribuzioni secondo criteri equi, trasparenti e condivisi, nel rispetto delle norme di legge e, ove applicabile, della contrattazione collettiva.

Ci impegniamo a tutelare la salute e il benessere mentale dei Dipendenti e dei loro familiari, anche attraverso iniziative di finanziamento e rimborso delle spese riconducibili a prestazioni psicologiche o psicoterapeutiche.

Non intratteniamo alcun tipo di relazione, economica o commerciale, con chi non assicuri adeguata tutela all'integrità personale dei propri lavoratori.

2.7. Libertà di associazione e negoziazione collettiva

Al personale della Società sono garantiti, senza distinzioni e limitazioni diverse da quelle tassativamente previste dalla legge, il diritto associativo, di appartenenza sindacale e di contrattazione collettiva. L'esercizio di tali diritti non può essere oggetto di discriminazione, ritorsione o penalizzazione, né essere ostacolato o scoraggiato in alcun modo, salve le limitazioni specificamente previste dalla legge.
Riconosciamo e salvaguardiamo l'attività prestata dai rappresentanti dei lavoratori, affinché tale funzione possa essere svolta senza alcun indebito condizionamento.

2.8. Tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Garantiamo la massima priorità alla tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei Destinatari, provvedendo alla valutazione e alla gestione di tutti i rischi. La Società:

- Dedica tutte le risorse opportune e necessarie affinché gli ambienti di lavoro e, in generale, tutti gli immobili comunque gestiti dalla Società nell'esercizio della propria attività, siano sicuri e salubri.

- Promuove proattivamente una solida cultura della sicurezza, anche mediante appositi programmi di formazione, in modo da fornire a tutto il personale piena consapevolezza dei possibili rischi derivanti dalle rispettive attività lavorative.

- Richiede ai Dipendenti e ai Collaboratori di partecipare attivamente alla prevenzione dei rischi per la salute e l'incolumità, adottando in ogni momento comportamenti responsabili e contribuendo con segnalazioni, suggerimenti e proposte, a migliorare le condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'adozione di comportamenti incoscienti non può mai rientrare nell'interesse della Società, e l'erroneo convincimento di agire a vantaggio della stessa non può mai legittimare l'assunzione di condotte imprudenti.

La Società individua gli addetti alla sicurezza e alla gestione delle emergenze sui luoghi di lavoro con scrupolosa attenzione, selezionando, sia all'interno sia all'esterno della Società, chi garantisce i più elevati *standard* di qualità.

2.9. Tutela dell'ambiente

Ci impegniamo a salvaguardare l'ambiente e a ottimizzare l'uso delle risorse. Perseguiamo l'obiettivo di minimizzare il nostro impatto sull'ecosistema e sulle risorse naturali, ispirando la nostra attività ai principi di precauzione e di prevenzione, nonché ai principi espressi dalla Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e lo Sviluppo delle Nazioni Unite.

Ciascuno dei Destinatari ha la responsabilità di contribuire a ridurre l'impatto ambientale dell'intera attività aziendale, a partire da piccoli gesti quotidiani. In particolare:

- Promuoviamo la diffusione di una spiccata sensibilità ambientale, incoraggiando iniziative per contrastare il cambiamento climatico e contribuendo attivamente alla salvaguardia dell'ecosistema, anche attraverso azioni finalizzate alla raccolta differenziata, al riciclo dei rifiuti e alla neutralizzazione delle emissioni inquinanti.

- Ci impegniamo a diffondere i messaggi chiave relativi alla salvaguardia ambientale, per rafforzare l'adesione di tutta l'azienda a una cultura della sostenibilità, nonché a lavorare con fornitori che a loro volta tengano in considerazione l'impatto ambientale dei loro prodotti e servizi.

2.10. Correttezza e trasparenza contabile

Garantiamo che i fatti di gestione siano rappresentati con precisione, esaustività e chiarezza nelle scritture contabili. I seguenti principi devono essere osservati:

- Ogni operazione e transazione deve essere autorizzata dalle funzioni competenti e dotata di un congruo supporto documentale, per poi essere correttamente registrata.

- In particolare, in ogni momento deve essere possibile ricostruire chi abbia proposto l'operazione, chi l'abbia autorizzata, chi ne abbia curato l'esecuzione e, infine, chi abbia supervisionato l'intero processo.

- La registrazione deve inoltre garantire l'archiviazione senza che ne sia possibile la successiva modifica, se non con apposita evidenza.

- Le scritture contabili devono essere redatte alla stregua dei principi – nazionali e internazionali – di correttezza, trasparenza, prudenza, completezza e accuratezza.

Invitiamo chiunque sia a conoscenza di eventuali omissioni, errori, falsificazioni delle scritture o delle registrazioni contabili a informarne tempestivamente l'Organismo di Vigilanza. L'attività di controllo o di revisione, spettante ai Soci, agli Organi Sociali e agli altri soggetti a ciò titolati, non deve essere ostacolata o rallentata in alcun modo.

2.11. Antiriciclaggio e gestione dei flussi finanziari

Operiamo nel rispetto delle disposizioni valutarie e della normativa, nazionale e internazionale, in tema di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché delle prescrizioni dettate dalle autorità competenti. In conformità a questa mission:

- Nell'instaurare relazioni economiche, commerciali o finanziarie, o comunque nello stipulare un contratto, verifichiamo in via preventiva – mediante le informazioni disponibili – la reputazione della controparte, salvo che si tratti di un soggetto istituzionale o la cui

onorabilità costituisca fatto notorio.

- Proibiamo, senza alcuna eccezione, la ricezione di fondi o l'acquisto di beni che si sappia essere (o si abbia ragionevole motivo di ritenere) provento di attività illecite.

- Esigiamo che tutti i pagamenti e i trasferimenti di fondi, da parte o a favore della Società, avvengano unicamente attraverso gli intermediari autorizzati e, dunque, siano rigorosamente tracciati. Il ricorso al denaro contante o ad altri mezzi di pagamento al portatore è ammesso unicamente per spese di modesta entità.

- Richiediamo che tutte le transazioni finanziarie siano opportunamente autorizzate dalle competenti funzioni, per poi essere accuratamente registrate nelle scritture obbligatorie. In particolare, i pagamenti effettuati devono sempre essere diretti ai soggetti risultanti dal contratto, dalla lettera d'incarico o dall'ordine. È fatto tassativo divieto di eseguire pagamenti a favore di soggetti diversi da coloro che abbiano svolto le prestazioni contrattualmente previste, salvo che ciò non sia dovuto a motivate circostanze riferite dalla controparte.

- Esigiamo che i corrispettivi o, comunque, le somme a qualsiasi titolo corrisposte, siano proporzionati alle prestazioni effettivamente ricevute, tenendo in considerazione le condizioni di mercato.

Infine, E2E COMPANY ENERGY S.p.A. assicura che ogni tipo di sovvenzione, contributo, finanziamento o erogazione – comunque denominato e ricevuto da qualsiasi istituzione o ente, pubblico o privato – sia impiegato conformemente alle finalità per cui è stato ottenuto.

2.12. Adempimenti tributari

Rinneghiamo l'evasione e l'elusione fiscale quali modalità di auto-finanziamento dell'attività d'impresa, considerando tali pratiche distorsive della concorrenza ed eticamente riprovevoli. Allo stesso modo, non ci presteremo in alcun modo a essere strumento per l'evasione a beneficio dei Soci, degli Organi Sociali o di Terzi. A tal fine, la Società predispone le proprie dichiarazioni fiscali con completezza e tempestività, anche grazie all'ausilio di Consulenti, garantendo il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie.

Nel caso in cui la Società, nonostante il supporto di Consulenti, versi in dubbio sulla natura evasiva o elusiva di una determinata operazione, non potrà darvi corso prima di aver avanzato interpello tributario e di aver ottenuto esito positivo.

2.13. Tutela del patrimonio sociale

Gli Organi Sociali, i Dipendenti e i Collaboratori contribuiscono alla tutela dell'integrità del patrimonio sociale, astenendosi dal realizzare operazioni discordanti rispetto all'oggetto sociale o ad assumere iniziative devianti dagli scopi previsti dalla legge e dallo Statuto. A tal fine, sono tenuti

a operare diligentemente per la tutela dei beni aziendali, custodendo e conservando le risorse eventualmente loro affidate e utilizzandole conformemente all'interesse della Società.

2.14. Conflitto di interessi

I Soci, gli Organi Sociali, i Dipendenti e i Collaboratori devono assicurare che ogni decisione aziendale, assunta nel proprio ambito di attività, sia presa nell'interesse E2E COMPANY ENERGY S.p.A.

A tale scopo, la Società identifica i criteri applicativi da adottare per la corretta valutazione e gestione delle situazioni in cui sussista un potenziale conflitto tra un interesse personale del Destinatario e quello della Società.

Per esempio, potrebbero determinare un conflitto di interessi le situazioni in cui un Destinatario, o un familiare di un Destinatario, siano al contempo:

- Un potenziale beneficiario di una donazione, di una *scholarship* o di altri benefici che la Società intende elargire, se il Destinatario è coinvolto con poteri decisionali nel processo di selezione o di valutazione del potenziale beneficiario.

- Un fornitore della Società, se il Destinatario è coinvolto con poteri decisionali (anche in modo occasionale, ad esempio in attività di rendicontazione) nel processo di selezione o di gestione del fornitore.

- Un potenziale Dipendente o Collaboratore, se il Destinatario è coinvolto con poteri decisionali nel processo di recruiting.

- Un esponente di una pubblica autorità che si rapporta con E2E COMPANY ENERGY S.p.A., se il Destinatario è coinvolto con poteri decisionali nei rapporti con tale autorità.

Più in generale, è una situazione di potenziale conflitto di interessi qualsiasi ipotesi in cui esistano specifiche ragioni che potrebbero indurre il Destinatario a perseguire un proprio interesse, sacrificando o mettendo in secondo piano il primario interesse di E2E COMPANY ENERGY S.p.A.

Laddove si presenti un potenziale conflitto di interessi, il Destinatario interessato da tale situazione è tenuto a dichiarare al Responsabile di Funzione l'esistenza di interessi personali particolari – anche solo potenziali – nell'esecuzione di una determinata attività o nell'assunzione di una decisione.

Se l'interesse particolare del Destinatario è concretamente idoneo a interferire, anche solo parzialmente, con l'interesse della Società, il Destinatario interessato deve anche astenersi dal compiere la relativa operazione o dall'assumere la decisione. In tal caso, deve essere informato l'Organismo di Vigilanza.

I Terzi, prima di accettare qualsiasi incarico, rendono nota alla Società l'eventuale esistenza di una situazione di conflitto d'interessi, anche solo potenziale e/o parziale e, nel corso del rapporto, devono comunicare tempestivamente l'insorgere di potenziali situazioni di conflitto d'interesse.

Il compimento di operazioni a favore di società collegate o controllate e in generale di parti correlate è ammissibile, sempre che la Società benefici di vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento societario.

2.15. Prevenzione della corruzione

Ci ispiriamo ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e della Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, e adottiamo gli opportuni presidi organizzativi in grado di prevenire, concretamente, qualsiasi fenomeno potenzialmente corruttivo. A tal fine:

- Vietiamo la corresponsione, l'offerta o la promessa a Terzi, siano essi soggetti pubblici o privati, di denaro, doni o favori, indipendentemente dallo scopo perseguito.

- Vietiamo l'accettazione di offerte o promesse di denaro o di qualsiasi altro tipo di utilità da parte di Terzi.

È tuttavia permesso offrire e/o accettare doni che rientrino nei consueti usi di ospitalità e cortesia commerciale (come gli omaggi), o comunque giustificati da particolari ricorrenze, sempre che siano di modico valore e frequenza ragionevole.

Tali cortesie non devono mai essere condizionate all'ottenimento di indebiti vantaggi – di qualsiasi natura – per la Società, né costituire una forma di ricompensa per averli precedentemente ottenuti. In particolare, le spese di rappresentanza sono ammesse purché ordinarie e ragionevoli, tali da non compromettere la reputazione o l'integrità delle parti coinvolte, né essere interpretabili come dirette a ottenere vantaggi impropri. In ogni caso, tali spese devono essere appositamente autorizzate dalle funzioni competenti e dettagliatamente rendicontate.

La Società ammette donazioni e atti di liberalità, da realizzarsi solo per finalità di alto valore sociale, culturale o di ricerca scientifica. In ogni caso, il beneficiario della donazione deve essere di comprovata onorabilità e l'atto di liberalità deve essere rendicontato e accompagnato da documentazione giustificativa.

2.16. Concorrenza leale

Ci ispiriamo ai principi di lealtà e correttezza nella concorrenza, rifiutando ogni forma di abuso, collusione o prevaricazione. Non tolleriamo alcuna condotta dei Destinatari che si riveli scorretta, abusiva o illegale e volta a danneggiare i propri concorrenti o, comunque, a conseguire vantaggi indebiti a danno dei medesimi. L'erronea convinzione di agire a vantaggio o nell'interesse della Società non potrà mai giustificare tali iniziative.

2.17. Riservatezza delle informazioni

I Destinatari devono assicurare la riservatezza delle informazioni e dei dati relativi a E2E COMPANY ENERGY S.p.A. che non siano di pubblico dominio e di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto in essere con la Società. I Destinatari possono utilizzare tali informazioni soltanto per svolgere le funzioni o le attività in relazione alle quali sono state comunicate, evitandone la diffusione in assenza di specifica autorizzazione della Società, salvo che per adempiere a eventuali obblighi di legge.

Riteniamo di primaria importanza tutelare la riservatezza delle informazioni, dei dati e delle notizie acquisite nel corso della nostra attività, assicurando che il relativo trattamento avvenga secondo le modalità previste dalla legge e soltanto per le finalità specificamente connesse all'attività aziendale e, ove richiesto dalla normativa, previo consenso dell'interessato.

2.18. Chiarezza nelle comunicazioni

L'attività di comunicazione realizzata dalla Società, in ogni sua manifestazione, deve essere conforme alla normativa vigente e alle regole di buona condotta professionale, oltre che chiara, tempestiva, completa e veritiera, e condotta nel rispetto della proprietà intellettuale e industriale altrui. Ci assicuriamo che tutte le comunicazioni, sia interne che esterne, siano redatte in modo preciso e puntuale, vietando la comunicazione o la diffusione di notizie, dati o informazioni false, tendenziose o comunque suscettibili di indurre in errore i Destinatari.

Nel tutelare il diritto all'informazione dei vari *stakeholder*, la Società deve necessariamente operare un previo bilanciamento con il diritto di riservatezza e, in ogni caso, garantire la salvaguardia del segreto e della proprietà industriale. La Società prevede che i rapporti con i mezzi di informazione – quali stampa, televisione e gli altri mezzi di comunicazione di massa – siano tenuti esclusivamente dalle funzioni preposte o da persone appositamente autorizzate.

Di conseguenza, i Dipendenti e i Collaboratori non autorizzati devono astenersi dal rendere dichiarazioni, anche se sollecitati dall'esterno, in nome e per conto della Società.

2.19. Proprietà intellettuale e industriale

Uno dei beni fondamentali di E2E COMPANY ENERGY S.p.A. è il suo patrimonio di *know-how* e di diritti di proprietà intellettuale, frutto dell'esperienza e della ricerca condotta fin dalla costituzione della Società.

Nello svolgimento della nostra attività garantiamo che non siano commercializzati prodotti lesivi della proprietà intellettuale e industriale altrui.

2.20. Contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo

Non intratteniamo alcun rapporto, neppure indiretto o per interposta persona, con soggetti che si abbia anche solo ragionevole motivo di sospettare facciano parte o svolgano attività di supporto, in qualsiasi forma, a favore di organizzazioni e associazioni criminali, sovversive o terroristiche di qualsiasi natura.

Per tali s'intendono, tra le altre, quelle di stampo mafioso, quelle dedite al traffico e allo sfruttamento di esseri umani o allo sfruttamento del lavoro minorile, al traffico di sostanze stupefacenti nonché al compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo.

Capitolo 3 - Principi di Condotta

Sommario: **3.1.** Rapporti con il personale; **3.1.1.** Abuso di sostanze alcoliche o di sostanze stupefacenti; **3.1.2.** Diligenza e buona fede; **3.1.3.** Beni aziendali e strumenti informatici; **3.1.4.** Tutela della privacy; **3.2.** Rapporti con le parti correlate; **3.3.** Rapporti con i fornitori; **3.4.** Rapporti con i clienti; **3.5.** Rapporti con la Pubblica Amministrazione; **3.6.** Rapporti con partiti politici ed organizzazioni sindacali; **3.7.** Rapporti con altri *stakeholder*.

3.1. Rapporti con il personale

La nostra attività d'impresa è improntata al massimo rispetto della persona. Ci impegniamo a mantenere un ambiente di lavoro stimolante e dignitoso, in cui ognuno possa sviluppare la propria personalità e professionalità.

Crediamo fortemente nel merito individuale e nel valore aggiunto derivante dal lavoro di squadra. Disconosciamo qualunque forma di favoritismo, nepotismo o clientelismo, e promuoviamo, anche mediante apposite attività formative, l'acquisizione da parte di ciascuno di nuove specifiche competenze e professionalità.

Garantiamo a tutti i lavoratori pari opportunità di lavoro e un trattamento retributivo congruo ed equo, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità.

Ogni Dipendente o Collaboratore che ritenga di essere stato vittima di qualsivoglia forma di sfruttamento deve informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza ed eventualmente il Responsabile di riferimento. La Società tutela chi abbia lamentato in buona fede abusi di qualsiasi genere, oppure ne abbia segnalato l'accadimento, da qualunque atto ritorsivo o discriminatorio.

Nell'attività di selezione dei nostri Dipendenti e Collaboratori, procediamo all'assunzione solo quando le caratteristiche attitudinali e professionali del candidato coincidano con il profilo ricercato e siano in linea con le effettive aspettative e necessità aziendali. Per ogni nuova assunzione, il nostro obiettivo è assicurarsi le migliori competenze esistenti sul mercato del lavoro. Di conseguenza, valutiamo attentamente le capacità professionali e psico-attitudinali del candidato, limitandoci a richiedere le sole informazioni necessarie a tale scopo, sempre nel rispetto delle opinioni personali e della sfera privata.

E2E COMPANY ENERGY S.p.A. sostiene un'articolazione del lavoro che, mantenendo l'equilibrio organizzativo e preservando l'efficienza aziendale, sia compatibile con la gestione dello stato di maternità/paternità, e in generale con la cura dei figli e della famiglia.

3.1.1. Abuso di sostanze alcoliche o di sostanze stupefacenti

Per garantire la sicurezza e l'integrità psicofisica dei Destinatari, vietiamo di prestare servizio sotto gli effetti di abuso di alcol o di sostanze stupefacenti.

3.1.2. Diligenza e buona fede

Richiediamo un comportamento corretto e leale da parte dei Dipendenti e dei Collaboratori, ispirato al rispetto e alla collaborazione reciproca, improntato alla buona fede. Richiediamo a tutto il personale di rispettare gli obblighi assunti nei confronti della Società, assicurando una diligente e accurata esecuzione delle prestazioni richieste.

Invitiamo e incoraggiano tutto il personale a contribuire all'attività d'impresa con idee, iniziative e passione, aiutando con il proprio potenziale a raggiungere gli obiettivi aziendali.

3.1.3. Beni aziendali e strumenti informatici

I Dipendenti e i Collaboratori sono responsabili dei beni aziendali, materiali o immateriali, loro assegnati. Ognuno è tenuto a operare con diligenza, adoperando gli strumenti per esigenze di carattere lavorativo ed evitandone qualsiasi utilizzo non autorizzato o improprio.

Ciascuno è responsabile della protezione delle risorse affidategli e ha il dovere di informare tempestivamente le funzioni competenti in caso di eventi potenzialmente pregiudizievoli per la Società o dannosi per i Terzi.

E2E COMPANY ENERGY S.p.A. rispetta la proprietà intellettuale e industriale altrui. L'attivazione di nuovi *software* è soggetta all'autorizzazione delle competenti funzioni.

3.1.4. Tutela della *privacy*

Trattiamo le informazioni e i dati relativi ai Dipendenti e ai Collaboratori in linea con quanto previsto dalla disciplina normativa in materia di *privacy*. La relativa conservazione si protrae per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione delle finalità della raccolta. La Società informa puntualmente il proprio personale in merito:

a) alla natura dei dati personali che saranno oggetto di trattamento da parte della Società o, eventualmente, di Soggetti Terzi;
b) agli ambiti e alle finalità della eventuale comunicazione;
c) alle modalità di trattamento e ai tempi di conservazione.

3.2. Rapporti con le parti correlate

Garantiamo che le operazioni con società collegate o controllate, o comunque con parti correlate, siano realizzate secondo condizioni normali e di mercato, e, in ogni caso, per soddisfare reali esigenze della Società.

L'esistenza di un collegamento o controllo societario può giustificare il compimento di operazioni a favore di società collegate o controllate, o comunque di parti correlate, a patto che la Società benefici di vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento medesimo.

3.3. Rapporti con i fornitori

Nell'individuazione dei fornitori per l'approvvigionamento di beni e servizi miriamo alla ricerca della massima qualità. Il relativo processo di selezione è condotto con chiarezza e trasparenza, debitamente documentato in ogni sua fase. L'aggiudicazione deve avvenire esclusivamente sulla base di parametri di competenza, idoneità tecnico-professionale, competitività, efficienza, qualità, professionalità, esperienza, correttezza, reputazione e prezzo. Rinneghiamo qualsiasi favoritismo, nepotismo o clientelismo.
Proibiamo al nostro personale di sfruttare ipotetiche condizioni di asimmetria informativa rispetto alle controparti, o di avvantaggiarsi dell'eventuale loro debolezza economica o commerciale.

Nella selezione dei fornitori, la Società esegue – ove necessario – le opportune verifiche al fine di evitare relazioni con soggetti potenzialmente coinvolti in attività illecite o comunque privi dei necessari requisiti di serietà, affidabilità e professionalità. In particolare, la Società si astiene dall'instaurare rapporti con chi non intenda assicurare il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori o adotti procedure aziendali chiaramente non rispettose dell'ambiente e della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel caso in cui sia consentito ai fornitori l'impiego di attrezzature, risorse o beni della Società, gli stessi sono chiamati a operare con diligenza, adoperando gli strumenti per esigenze di carattere lavorativo ed evitandone qualsiasi utilizzo non autorizzato o improprio.
Tuteliamo i dati e le informazioni relativi ai fornitori, generati o acquisiti in virtù dei rapporti in essere con la Società. Adottiamo tutte le misure di sicurezza necessarie per evitare ogni trattamento illecito dei dati personali raccolti, nonché per impedire accessi non autorizzati agli archivi presso cui gli stessi sono custoditi.

3.4. Rapporti con i clienti

Perseguiamo la piena soddisfazione dei nostri clienti, al fine di creare e consolidare un rapporto ispirato ai valori della correttezza, professionalità, trasparenza, affidabilità e onestà, come declinati nel presente Codice. Per tale ragione, vietiamo e sanzioniamo qualsiasi comportamento del personale scorretto o diretto a ingannare i propri clienti, anche solo potenziali, ancorché realizzato nell'erroneo convincimento di perseguire l'interesse della Società.

Tuteliamo i dati e le informazioni relativi ai nostri clienti adottando tutte le misure di sicurezza necessarie per evitare ogni trattamento illecito dei dati personali raccolti e impedire accessi non autorizzati agli archivi aziendali.

3.5. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

I rapporti tra la Società e la Pubblica Amministrazione si ispirano alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge applicabili a livello nazionale e internazionale.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, tutto il personale della Società uniforma le proprie condotte ai canoni di leale collaborazione, trasparenza, correttezza e integrità.

Ci asteniamo dall'influenzare indebitamente i processi decisionali della controparte pubblica, così come dal richiedere illegittimi trattamenti preferenziali. Di conseguenza, vietiamo fermamente ai Destinatari – nell'esercizio della propria attività a favore o per conto della Società – di elargire qualsiasi forma di omaggio o beneficio, che ecceda le normali pratiche consuetudinarie o di cortesia, o che possa essere interpretata come rivolta ad ottenere indebiti trattamenti di favore a beneficio della Società. Omaggi di cortesia, sempre di modico valore e conformi alle consuetudini, sono ammessi soltanto in occasione di particolari ricorrenze e devono essere puntualmente rendicontati.

Qualora la Pubblica Amministrazione proceda ad attività d'indagine o di controllo, i Destinatari dovranno prestare la più ampia collaborazione, ottemperando tempestivamente a ogni legittima richiesta e astenendosi da:

a) fornire – o indurre altri a fornire – informazioni mendaci o reticenti;
b) alterare, occultare o distruggere documentazione della Società;
c) omettere o ritardare la trasmissione di eventuali informazioni richieste o dovute;
d) più in generale, dall'intralciare l'attività delle autorità.

I Destinatari che ricevano richieste da parte di Funzionari Pubblici di omaggi, altri benefici o trattamenti di favore, devono informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza ed eventualmente il Responsabile di Funzione.

Allo stesso modo, i Destinatari che ricevano offerte di favori o di benefici non in linea con i principi del Codice sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza ed eventualmente al Responsabile di Funzione.

3.6. Rapporti con partiti politici e organizzazioni sindacali

Non sosteniamo in alcun modo né eroghiamo alcun contributo, neppure indiretto, a partiti politici, movimenti, comitati, organizzazioni politiche e sindacali, anche straniere, né a loro membri, candidati o rappresentanti; viceversa, promuoviamo il dialogo con le organizzazioni sindacali e ne favoriamo l'adesione dei Dipendenti e dei Collaboratori, senza tuttavia esprimere alcuna indicazione o preferenza.

Ci asteniamo da qualsiasi contegno che possa influenzare, ostacolare o condizionare l'esercizio del diritto di voto.

3.7. Rapporti con altri *stakeholder*

La nostra comunicazione verso gli *stakeholder* è caratterizzata da completezza, trasparenza e chiarezza, nel rispetto del diritto all'informazione e previo bilanciamento con il diritto/dovere di riservatezza. Per tale ragione, la Società vieta senza eccezioni che siano divulgate notizie, informazioni, dati o commenti falsi, incompleti o tendenziosi.

Capitolo 4 – Violazioni

Il rispetto dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico è parte essenziale degli obblighi assunti dai Destinatari nei confronti della Società.

La violazione delle regole previste nel Codice integra un illecito disciplinare ed è soggetto a provvedimenti sanzionatori, secondo quanto previsto dal procedimento disciplinare contemplato dal Modello, in linea con la normativa vigente e la contrattazione collettiva eventualmente applicabile. Per quanto riguarda i membri degli Organi Sociali, la violazione delle norme del Codice può integrare giusta causa di revoca.

Infine, la violazione delle disposizioni del Codice può essere valutata quale grave inadempimento contrattuale, legittimando la Società a risolvere il relativo rapporto ai sensi dell'art. 1453 c.c., ferma sempre restando la facoltà di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

E2E COMPANY ENERGY

Disposizioni finali

Il Codice Etico è adottato con delibera dell'Organo Gestorio; all'Organo Gestorio spetta anche provvedere all'aggiornamento e alla modifica del Codice, su impulso dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza, unitamente ai Responsabili di Funzione, promuove e verifica l'osservanza dei principi previsti nel Codice, ne garantisce la corretta interpretazione e ne diffonde i contenuti all'interno e all'esterno della Società.

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare qualsiasi comportamento che possa integrare la violazione dei principi e delle regole del Codice, informandone immediatamente la Società mediante la procedura indicata nella Parte Generale del Modello.

La Società procede senza ritardo all'esame e alla valutazione delle segnalazioni, adottando ogni opportuna iniziativa al fine di verificarne la fondatezza. I segnalanti in buona fede sono tutelati contro qualunque forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione; nella gestione della segnalazione, la Società garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela delle persone accusate erroneamente o in mala fede. In merito alla gestione delle segnalazioni, si rimanda alla disciplina dettata dalla Parte Generale del Modello.

E2E COMPANY ENERGY S.P.A.
C.F. e P.IVA: 02436320697

E2E COMPANY ENERGY S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. n. 231/2001

Parte Generale

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2025

E2E COMPANY ENERGY

Indice

Definizioni 3

Introduzione 7

Capitolo 1 – Descrizione del quadro normativo 8

1.1. Responsabilità amministrativa degli enti 8

1.2. I presupposti della responsabilità degli enti 8

1.2.1. I Reati Presupposto 8

1.2.2. L'interesse o vantaggio dell'ente 9

1.2.3. Autori del reato: Soggetti Apicali e Soggetti Sottoposti 10

1.2.4. Reati commessi all'estero 10

1.3. Apparato sanzionatorio 11

1.3.1. Sanzioni pecuniarie 11

1.3.2. Sanzioni interdittive 11

1.3.3. Pubblicazione della sentenza 12

1.3.4. Confisca 12

1.4. Esclusione dalla responsabilità dell'ente 13

1.5. Il modello di organizzazione, gestione e controllo 13

1.5.1. Linee Guida delle associazioni di categoria 14

Capitolo 2 – Struttura Societaria 16

2.1. New Energy 16

2.2. Struttura organizzativa e ruoli 16

2.2.1. *Corporate Governance* 16

2.2.2. Articolazione aziendale 16

Capitolo 3 – Il Modello 17

3.1. Il progetto 17

3.2. Le funzioni e gli obiettivi del Modello 17

3.3. Le attività propedeutiche all'adozione del Modello 18

3.4. La struttura del Modello 18

3.4.1. L'assetto organizzativo della Società 19

3.4.2. I principi di controllo 19

3.4.3. Il sistema di gestione dei flussi finanziari 20

3.4.4. Principi e protocolli di prevenzione 20

Capitolo 4 – L'Organismo di Vigilanza 22

4.1. L'Organismo di Vigilanza 22

4.2. Principi generali relativi all'Organismo di Vigilanza 22

Sede Legale: Piazzale Smargiassi, 8 66054 Vasto (CH) - Sede Operativa: Via della Bufalotta, 374 00139 Roma (RM) Cap. Soc. € 1.754.260,00 i.v. - P. IVA nr. 02436320697

4.2.1. Nomina e cessazione dalla carica 22
4.2.2. Cause di ineleggibilità e decadenza dall'incarico 23
4.2.3. Rinuncia, sostituzione e revoca 23
4.2.4. Disciplina dell'Organismo di Vigilanza 23
4.2.5. Conflitti di interesse 24
4.2.6. Compenso e rimborso spese 24
4.2.7. Poteri di spesa 24
4.3. Funzioni dell'Organismo di Vigilanza 24
4.3.1. Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza 24
4.4. Flussi informativi di competenza dell'Organismo di Vigilanza 25
4.4.1. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza 26
4.4.2. Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza 26
4.5. Gestione delle informazioni 27
Capitolo 5 - Segnalazioni 28
5.1. Premessa 28
5.2. Canale interno 28
5.3. Canali esterni 31
5.4. Reporting 32
5.5. Divieto di ritorsioni o discriminazioni 33
Capitolo 6 - Codice Etico 35
6.1. Il Codice Etico 35
6.2. Finalità del Codice Etico 35
6.3. Struttura del Codice Etico 35
Capitolo 7 - Diffusione del Modello e formazione del personale 36
7.1. Premessa 36
7.2. Comunicazione 36
7.3. Formazione 36
Capitolo 8 - Sistema Disciplinare 38
8.1. Funzione del sistema disciplinare 38
8.2. Violazioni del Modello e relative sanzioni 38
8.3. Misure nei confronti dei Soggetti Apicali 39
8.3.1. Membri degli Organi Sociali 39
8.3.2. Dirigenti 40
8.4. Misure nei confronti dei Soggetti Sottoposti 40
8.5. Misure nei confronti dei Collaboratori e dei Terzi 40
8.6. Il procedimento disciplinare 41
Capitolo 9 - Aggiornamento del Modello 43

Definizioni

Assemblea: L'organo deliberativo delle società di capitali, formato dai Soci.

Attività Sensibile: Attività di E2E COMPANY ENERGY S.p.A. in cui sussiste il rischio, anche solo potenziale, di commissione di taluno dei Reati Presupposto richiamati dal D. Lgs. n. 231/01.

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore e applicato dalla Società.

Clausola 231: Clausola inclusa nei contratti predisposti e negoziati da E2E COMPANY ENERGY S.p.A., che disciplina *(i)* l'impegno della controparte a prendere visione del Modello adottato dalla Società, *(ii)* la dichiarazione di controparte di astenersi dal porre in essere comportamenti che possano integrare una violazione del Modello, nonché *(iii)* le conseguenze giuridiche in caso di violazione dello stesso.

Codice Etico o Codice: Parte integrante del Modello, il Codice contempla i principi generali cui la Società si ispira e le regole di condotta alle quali si conforma nell'esercizio della propria attività d'impresa e nell'interazione – a qualsiasi titolo – con i Soggetti Terzi.

Collaboratore: Ogni soggetto diverso da Dipendente che – a qualsiasi titolo – intrattiene con la Società un rapporto unitario e continuativo di collaborazione, eseguendo attività intellettuali o manuali.

Colpa di Organizzazione: Rimprovero di natura soggettiva mosso all'ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 in caso di commissione, nel proprio interesse o a proprio vantaggio e da parte di un esponente apicale o di un sottoposto, di un reato presupposto; ciò che si contesta all'ente è di non aver adottato un'adeguata regolamentazione interna (in particolare, sufficienti presidi organizzativi) tale da impedire che nello svolgimento della propria attività d'impresa si creasse occasione per la commissione di un Reato Presupposto.

Consulente: Qualunque fornitore di servizi, diverso dal Collaboratore, che offre – in ragione della propria competenza o qualifica – la propria attività di consulenza in nome e/o per conto – o comunque a favore – della Società in virtù di apposito mandato o di altro rapporto contrattuale (ad esempio, un contratto di prestazione d'opera intellettuale).

Corporate Governance: Insieme dei principi, delle istituzioni e dei meccanismi attraverso i quali si sviluppano le più importanti decisioni dell'impresa, necessari per il funzionamento della Società.

D. Lgs. n. 231/01 o Decreto: Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, che detta la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*".

Datore di Lavoro: Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il dipendente, che ha la responsabilità dell'organizzazione aziendale, esercitando i poteri decisionali e di spesa.

Delegato: Il soggetto delegato dal Datore di Lavoro, al quale sono attribuiti i poteri di organizzazione, gestione e controllo indicati nell'atto di delega.

Destinatario: Ogni soggetto a cui si applica il Modello. In particolare, sono Destinatari del Modello:

- i Soci e gli Organi Sociali;
- i Dipendenti;
- i Collaboratori;
- i Terzi.

Documento Valutazione Rischi o DVR: Documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza durante il lavoro e i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale conseguenti a tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Funzionario Pubblico: Qualsiasi Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p.

Incaricato di Pubblico Servizio: Soggetto che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio, da intendersi come un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, quindi regolamentata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi (ad esempio, un atto di concessione), ma caratterizzata dalla mancanza di poteri (autoritativi, certificativi e deliberativi) tipici di questa e dall'assenza di concorso alla formazione e alla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione (cfr. art. 358 c.p.).

Responsabile: Ogni responsabile delle funzioni aziendali, per come di volta in volta individuato dall'organigramma aziendale.

Linee Guida: Documenti di indirizzo redatti dalle principali associazioni di categoria per la costruzione dei modelli di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 rispetto al settore o *industry* di riferimento.

Medico Competente: Il medico che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi aziendali ed è competente a effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Modello: Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dall'art. 6 del D. Lgs. n. 231/01 adottato dalla Società.

Organismo di Vigilanza o OdV: Organismo interno dell'ente preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello. All'Organismo di Vigilanza spetta anche promuovere l'aggiornamento del Modello, indicando a tal fine all'Organo Gestorio gli interventi da adottare.

Organi Sociali: L'Organo Gestorio, l'Assemblea dei Soci e l'Organo di Controllo della Società.

Organo Gestorio: Il Consiglio di Amministrazione della Società.

Pubblica Amministrazione: Lo Stato e tutte le sue articolazioni, gli enti pubblici territoriali e gli altri enti pubblici non economici, nonché i soggetti che rientrano nella definizione di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio ai sensi, rispettivamente, degli artt. 357 e 358 c.p.

Pubblico Ufficiale: Ai fini del Decreto, è Pubblico Ufficiale:
(1) chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, disciplinata cioè da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione; è, dunque, Pubblico Ufficiale chi eserciti (anche in via non concorrente) poteri autoritativi, certificativi o deliberativi;
(2) chiunque agisca in qualità ufficiale nell'interesse o per conto di: (a) una Pubblica Amministrazione nazionale, regionale o locale, (b) un'agenzia, ufficio o organo dell'Unione Europea o di una Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, nazionale, regionale o locale, (c) un'impresa di proprietà, controllata o partecipata da una Pubblica Amministrazione italiana o straniera, (d) un'organizzazione pubblica internazionale, quali la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, le Nazioni Unite o l'Organizzazione Mondiale del Commercio, o (e) un partito politico, un membro di un partito politico o un candidato a una carica politica, italiano o straniero;
(3) i rappresentanti delle comunità locali, i quali, ai sensi delle leggi anti-corruzione e della giurisprudenza che ne deriva, sono assimilati ai Pubblici Ufficiali.

Reato Presupposto: Ipotesi di reato (sia delitti sia contravvenzioni), previste dal codice penale o da leggi speciali, specificamente richiamate dagli artt. 24 e ss. del D. Lgs. n. 231/01 o comunque rispetto alle quali è espressamente prevista la responsabilità dell'ente ai sensi del medesimo D. Lgs. n. 231/01.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o RSPP: Il soggetto designato dal Datore di Lavoro per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dei rischi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza o RLS: Il soggetto eletto o designato per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

***Risk Assessment*:** Metodologia di identificazione e analisi dei rischi presenti nell'esercizio di una determinata attività, nell'ambito della quale sono altresì individuate le criticità esistenti nel Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi (c.d. *gap analysis*), propedeutica alle successive attività di *risk management*.

Organo di Controllo: Organo che vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società nonché sul suo concreto funzionamento.

Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi: L'insieme di strumenti, strutture organizzative, norme e regole aziendali volte a consentire una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi aziendali, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, così come attraverso la strutturazione di adeguati flussi informativi volti a garantire la circolazione delle informazioni.

Socio: Soggetto che condivide il rischio d'impresa.

Società o New Energy: E2E COMPANY ENERGY S.p.A.

Soggetto Apicale: Persona che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto, riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione e controllo o di direzione dell'ente o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persona che esercita, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'ente.

Soggetto Sottoposto: Persona che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto, è sottoposta alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti Apicali.

Soggetto Terzo o Terzo: Ogni soggetto che non fa parte della Società, con cui la medesima si rapporta nello svolgimento della propria attività d'impresa. Tra questi sono ricompresi i fornitori di beni e servizi, i clienti e più in generale ogni controparte contrattuale.

Dipendente: Soggetto che svolge un'attività lavorativa per la Società in virtù di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Statuto: Documento che definisce le caratteristiche essenziali, nonché le principali norme di organizzazione e funzionamento della Società.

Statuto dei Lavoratori: Legge n. 300 del 20 maggio 1970.

Testo Unico dell'Ambiente: Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006.

Testo Unico della Finanza: Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.

Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro: Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

Introduzione

E2E COMPANY ENERGY S.p.A. ha deciso di dotarsi di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ritenendolo un elemento ormai imprescindibile per l'adeguatezza del proprio assetto organizzativo, amministrativo e contabile[1].

La Società considera il Modello un importante strumento per incrementare il livello di trasparenza nell'esercizio delle proprie attività e per sensibilizzare tutti i Destinatari che, a vario titolo, si interfacciano con New Energy, a tenere comportamenti corretti nel rispetto della legalità.

Consapevole della propria responsabilità sociale e anche al fine di tutelare la propria immagine e reputazione, New Energy richiede ai propri interlocutori di adottare comportamenti responsabili e virtuosi, rispettosi della legge e dei principi e dei valori etico-sociali cui la Società stessa si ispira, compendiati nel Modello.

Mediante la concreta attuazione e la diffusione del Modello, la Società intende impedire che la propria attività possa generare occasioni per la commissione di illeciti. In particolare, New Energy intende prevenire la commissione dei reati richiamati dal Decreto, anche grazie a un Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi che impedisca la realizzazione di comportamenti devianti. In tale ottica, la commissione di reati non è mai in linea con gli interessi di New Energy ed è, al contrario, sempre osteggiata e condannata dalla Società, anche laddove la stessa sembri poterne trarre – apparentemente – un beneficio o un vantaggio.

Il Modello presenta una suddivisione in Parte Generale e plurime Parti Speciali, tanti quanti sono i macro-processi sensibili individuati mediante l'attività di *Risk Assessment*. Completa il Modello il Codice Etico.

Il Modello è dotato di portata ampia e generalizzata, che coinvolge ogni aspetto dell'attività d'impresa, ed è rivolto a tutti i Destinatari.

[1] Ai sensi degli artt. 2086, comma secondo, 2381, comma terzo, e 2392 c.c.

E2E COMPANY ENERGY

Capitolo 1 – Descrizione del quadro normativo

1.1. Responsabilità amministrativa degli enti

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano l'istituto della responsabilità degli enti dipendente da reato. Ancorché qualificata *formalmente* come amministrativa, tale responsabilità presenta natura *sostanzialmente* penale in quanto:

- deriva dalla commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, di uno dei Reati Presupposto richiamati dal Decreto;
- si affianca alla responsabilità del proprio esponente persona fisica – Soggetto Apicale o Soggetto Sottoposto – che abbia commesso uno dei Reati Presupposto, pur restandone autonoma (potendo essere riconosciuta anche nel caso in cui l'autore del reato resti ignoto[2]);
- è accertata nell'ambito di un procedimento penale[3];
- contempla l'applicazione di sanzioni, pecuniarie e interdittive, particolarmente afflittive (fino all'interdizione dall'esercizio dell'attività), oltre alla confisca e alla pubblicazione della sentenza di condanna.

In particolare, gli enti possono essere chiamati a rispondere per i Reati Presupposto commessi – o anche solo tentati – da Soggetti Apicali[4] o da Soggetti Sottoposti[5]. La responsabilità degli enti è autonoma rispetto a quella della persona fisica che ha commesso il reato e si aggiunge a quest'ultima. L'impianto normativo previsto dal Decreto mira dunque a coinvolgere, nella repressione di determinati reati, gli enti nel cui interesse, o a vantaggio dei quali, sia stato commesso il Reato Presupposto, colpendone il patrimonio e la gestione in virtù di un'accertata Colpa di Organizzazione.

1.2. I presupposti della responsabilità degli enti

Per il riconoscimento della responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto, è necessaria la compresenza di diversi presupposti. In particolare, è necessario che:

a) sia stato commesso un Reato Presupposto, ossia un illecito penale richiamato nel testo del Decreto o per il quale sia prevista, da una diversa fonte normativa, la responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto medesimo;
b) il Reato Presupposto sia stato commesso *anche* nell'interesse, o a vantaggio, dell'ente;
c) l'autore del reato, o il concorrente, sia un Soggetto Apicale o un Soggetto Sottoposto, anche se non identificato.

1.2.1. I Reati Presupposto

Come anticipato, non qualsiasi illecito penale determina la responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto; a tal fine, deve trattarsi (alternativamente) di reati: (a) tassativamente richiamati nel Decreto stesso; oppure (b) previsti da una diversa fonte normativa che preveda esplicitamente la responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto.

[2] Cfr. art. 8 del Decreto.
[3] Cfr. art. 36 del Decreto.
[4] Cfr. art. 5, comma 1, lett. a), e art. 6 del Decreto.
[5] Cfr. art. 5, comma 1, lett. b), e art. 7 del Decreto.

Allo stato, le ipotesi di reato rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente possono essere ricomprese nelle seguenti categorie[6]:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis* del Decreto)
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto)
- Delitti di falso (falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) (art. 25-*bis* del Decreto)
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1 del Decreto)
- Reati societari (art. 25-*ter* del Decreto)
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* del Decreto)
- Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 del Decreto)
- Reati contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* del Decreto)
- Reati in materia di abusi di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto)
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto)
- Reati contro il patrimonio mediante frode (art. 25-*octies* del Decreto)
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1 del Decreto)
- Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25-*novies* del Decreto)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto)
- Reati transnazionali (art. 10 della legge n. 146 del 16 marzo 2006)
- Reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto)
- Impiego di cittadini di paesi extracomunitari (art. 25-*duodecies* del Decreto)
- Razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del Decreto)
- Frodi sportive (art. 25-*quaterdecies* del Decreto)
- Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto)
- Contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* del Decreto)
- Articolo 12 della legge n. 9 del 14 gennaio 2013[7]

1.2.2. L'interesse o vantaggio dell'ente

La sola realizzazione di un Reato Presupposto non è ancora sufficiente ai fini della responsabilità dell'ente; è necessario anche che il reato sia stato commesso nel suo interesse o vantaggio. In particolare:

- per interesse si intende la finalizzazione della condotta illecita verso il conseguimento di un'utilità, non necessariamente economica, a beneficio dell'ente; ai fini della responsabilità prevista dal Decreto, non è necessario che l'ente consegua effettivamente l'utilità perseguita;
- il vantaggio consiste nella concreta acquisizione di un'utilità apprezzabile sul piano economico da parte dell'ente.

[6] Per l'approfondita disamina dei singoli Reati Presupposto rilevanti per l'attività della Società si rinvia alle singole Parti Speciali.

[7] Trattasi di Reati Presupposto applicabili esclusivamente agli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva.

La responsabilità dell'ente sussiste anche se l'autore del reato abbia agito per soddisfare un interesse concorrente a quello dell'ente stesso: in altri termini, tale responsabilità è esclusa soltanto quando la persona fisica abbia commesso l'illecito *esclusivamente* nell'interesse proprio o di terzi[8].

1.2.3. Autori del reato: Soggetti Apicali e Soggetti Sottoposti

Infine, la responsabilità dell'ente sorge solo se il Reato Presupposto è stato commesso – anche in concorso – da soggetti allo stesso legati da un rapporto di immedesimazione organica o da un rapporto di lavoro. In particolare, determinano la responsabilità dell'ente i Reati Presupposto commessi:

- *«da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso»*[9] (Soggetti Apicali). Sono considerati apicali tutti i soggetti collocati al vertice dell'organizzazione aziendale, deputati a esprimere la volontà dell'ente nei rapporti esterni o ad adottare le scelte di politica d'impresa. Agli apicali è affidato un potere di gestione, rappresentanza, controllo e vigilanza dell'ente medesimo;
- *«da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali»*[10] (Soggetti Sottoposti).

A titolo esemplificativo, sono considerati apicali gli amministratori, i sindaci, i direttori generali; se dotati di autonomia finanziaria e funzionale, sono considerati apicali anche i preposti a sedi secondarie (direttori di stabilimento) e, in caso di organizzazione ripartita per divisioni, i direttori di divisione. Più in generale, sono apicali tutti i soggetti che, a prescindere da una valida e formale investitura[11], esercitino ruoli di gestione e controllo dell'ente in via continuativa e significativa.

Anche la categoria, ampia, dei Soggetti Sottoposti è individuata sulla base di un criterio funzionale: indipendentemente dalla qualifica formale e dalla natura del legame con l'ente, è tale chi debba rispondere al controllo, alla direzione o alla vigilanza di un Soggetto Apicale.

1.2.4. Reati commessi all'estero

Il Decreto prevede la possibilità di perseguire in Italia gli enti anche per reati commessi all'estero, al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo[12].

In particolare, può essere riconosciuta la responsabilità dell'ente per il reato commesso all'estero qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9, 10 del codice penale[13];

[8] Cfr. art. 5, comma 2, del Decreto.

[9] Cfr. art. 5, comma 1 lett. a), del Decreto.

[10] Cfr. art. 5, comma 1 lett. b), del Decreto.

[11] Il Decreto richiama il criterio funzionale descritto dall'art. 2639 c.c., che equipara – con particolare riferimento ai reati societari – al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile: (a) chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata; (b) chi, pur privo di regolare investitura, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

[12] Cfr. art. 4 del Decreto.

[13] In via di sintesi, tali articoli del codice penale prevedono la punibilità incondizionata di alcune tipologie di reati, commessi all'estero, che offendono interessi primari dello Stato italiano o beni di particolare importanza. Inoltre, per altre tipologie di reati, la punibilità in Italia è condizionata alla gravità del reato e/o alla presentazione di apposite istanze o richieste in tal senso, da parte del Ministro della Giustizia o della persona offesa dal reato.

- lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto non deve procedere in autonomia nel perseguire il reato;
- nei casi in cui la legge italiana prevede che la punizione dell'autore del reato sia subordinata alla richiesta del Ministro della Giustizia, la predetta richiesta deve essere formulata anche nei confronti dell'ente.

1.3. Apparato sanzionatorio

Una volta accertata la responsabilità dell'ente nell'ambito di un procedimento penale, il Decreto prevede una serie di sanzioni, di natura pecuniaria e/o interdittiva, cui si affiancano la confisca e la pubblicazione della sentenza di condanna[14].

1.3.1. Sanzioni pecuniarie

A fronte della commissione di un Reato Presupposto, accertata con sentenza di condanna, è sempre prevista l'irrogazione di una sanzione pecuniaria, determinata secondo un sistema di quote: anzitutto, per ciascun Reato Presupposto il Decreto prevede un certo numero di quote che possono essere inflitte all'ente condannato (in ogni caso, non inferiori a cento e non superiori a mille)[15]. A propria volta, ogni singola quota può variare tra un valore minimo (€ 258,00) e uno massimo (€ 1.549,00)[16].

In concreto, poi, il numero e il valore delle quote da comminare all'ente in caso di condanna sono stabiliti dal giudice penale sulla base delle indicazioni contemplate nel Decreto[17]. In particolare, il giudice determina il numero delle quote sulla base[18]: (a) della gravità del fatto; (b) del grado di responsabilità dell'ente; (c) dell'attività posta in essere dall'ente stesso per prevenire la commissione di ulteriori reati. L'entità della singola quota, invece, è definita in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, in modo da assicurare incisività alla sanzione.

Sono inoltre previste una serie di circostanze che possono ridurre la sanzione pecuniaria, come ad esempio i casi in cui:

- l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente ne abbia ricavato un vantaggio minimo o nullo;
- il danno cagionato dalla commissione del reato sia particolarmente tenue;
- l'ente abbia risarcito integralmente il danno e abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose cagionate attraverso la commissione reato, o quantomeno si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente abbia adottato e attuato, dopo la commissione del reato, un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.

1.3.2. Sanzioni interdittive

A differenza delle sanzioni pecuniarie, che sono sempre inflitte all'ente riconosciuto responsabile di un qualsiasi Reato Presupposto, le sanzioni interdittive possono essere applicate soltanto per quei Reati Presupposto che espressamente le prevedano[19]. Inoltre, il giudice può procedere a comminare una sanzione interdittiva solo quando:

[14] Cfr. art. 9 del Decreto.
[15] Cfr. art. 10, comma 2, del Decreto.
[16] Cfr. art. 10, comma 3, del Decreto.
[17] Cfr. art. 10 del Decreto.
[18] Cfr. art. 11 del Decreto.
[19] Cfr. art. 13 del Decreto.

a) a fronte di un Reato Presupposto commesso da un Soggetto Apicale – o da un Soggetto Sottoposto per via di gravi carenze organizzative – l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità; oppure
b) l'ente, già condannato in via definitiva ai sensi del Decreto per un illecito dipendente da reato, nell'arco dei successivi cinque anni ne abbia commesso un altro.

Viceversa, il giudice non può disporre una sanzione interdittiva quando l'ente:
1) abbia risarcito integralmente il danno e abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, o comunque si sia efficacemente adoperato in tal senso;
2) inoltre, abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l'adozione e l'attuazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
3) e, infine, abbia messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Ciò detto, il Decreto prevede numerose sanzioni interdittive, graduate secondo un livello di limitazione dell'attività dell'ente (e, quindi, afflittività) progressivamente maggiore. Si tratta, in particolare[20]:
- del divieto – anche in via definitiva – di pubblicizzare beni o servizi;
- dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli concessi;
- del divieto – anche in via definitiva – di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni che si siano rivelate funzionali alla commissione dell'illecito;
- dell'interdizione – anche definitiva – dall'esercizio dell'attività.

Tali sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, ossia prima che intervenga l'accertamento definitivo della responsabilità dell'ente[21]. A tal fine, è però necessaria la sussistenza:
- di gravi indizi di responsabilità dell'ente;
- del concreto pericolo di commissione di ulteriori illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

1.3.3. Pubblicazione della sentenza

Nel caso in cui nei confronti dell'ente riconosciuto responsabile sia stata applicata una sanzione interdittiva, il giudice dispone anche la pubblicazione della sentenza, una volta sola (per estratto o per intero), in uno o più giornali; allo stesso tempo, della sentenza è ordinata anche l'affissione nel comune dove l'ente ha la sede principale[22].

1.3.4. Confisca

Quando interviene una sentenza di condanna, è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, ad eccezione di quella parte che può essere restituita all'eventuale soggetto danneggiato dal reato e tutelando, in ogni caso, i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Nel caso in cui non sia possibile eseguire la confisca

[20] Cfr. art. 9 del Decreto.
[21] Cfr. artt. 45 e ss. del Decreto.
[22] Cfr. art. 18 del Decreto.

esattamente del prezzo o del profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente a questi[23].

1.4. Esclusione dalla responsabilità dell'ente

Secondo quanto previsto dal Decreto, pur a fronte della commissione di un Reato Presupposto l'ente potrebbe non incorre in responsabilità amministrativa in presenza di alcune condizioni, diverse a seconda dell'autore del reato. Difatti, se l'autore è un Soggetto Apicale, la responsabilità dell'ente potrebbe essere esclusa solo qualora lo stesso dimostri[24]:

- di avere, prima della commissione del reato, adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello in concreto verificatosi;
- di aver affidato ad un organismo della società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento (l'organismo di vigilanza);
- che l'autore del reato ha eluso fraudolentemente il modello;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

Viceversa, nel caso in cui l'autore del reato sia un Soggetto Sottoposto, l'ente sarà ritenuto responsabile solo se la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza – da parte dei Soggetti Apicali – degli obblighi di direzione e vigilanza sul sottoposto medesimo; in ogni caso, l'ente non sarà soggetto a sanzione nel caso in cui, prima del verificarsi del reato, avesse già adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello poi effettivamente verificatosi[25].

1.5. Il modello di organizzazione, gestione e controllo

Il Decreto prevede soltanto alcune indicazioni di massima su quale debba essere il contenuto minimo affinché il modello organizzativo possa essere ritenuto idoneo dall'autorità giudiziaria a prevenire i Reati Presupposto. In particolare, in base al Decreto, il modello deve[26]:

- individuare gli ambiti di attività dell'ente in cui possono essere commessi i Reati Presupposto (Attività Sensibili);
- prevedere specifici protocolli, diversamente calibrati in relazione ai reati da prevenire, che dettino una precisa disciplina della formazione e dell'attuazione delle decisioni dell'ente;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei Reati Presupposto;
- contemplare misure idonee, da un lato, a garantire lo svolgimento dell'attività dell'ente nel rispetto della normativa e, dall'altro, a scoprire ed eliminare (o quantomeno a gestire) tempestivamente situazioni di rischio;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

[23] Cfr. art. 19 del Decreto.
[24] Cfr. art. 6, comma 1, del Decreto.
[25] Cfr. art. 7 del Decreto.
[26] Cfr. art. 6, comma 2, del Decreto.

Inoltre, affinché il modello possa ritenersi efficacemente attuato, il Decreto richiede:

- che lo stesso sia periodicamente oggetto di verifica, ed eventualmente venga modificato e aggiornato laddove emergano significative violazioni delle prescrizioni, oppure intervengano mutamenti nell'organizzazione e nell'attività dell'ente[27];
- che le eventuali violazioni del modello siano puntualmente rilevate e sottoposte al sistema disciplinare.

1.5.1. Linee Guida delle associazioni di categoria

Come anticipato, il Decreto detta solo i requisiti minimi affinché un modello organizzativo possa essere ritenuto idoneo in sede processuale (e quindi elidere la responsabilità dell'ente), lasciando ai singoli enti interessati un'ampia autonomia nella definizione del relativo contenuto. A tale fine, è previsto che *«i modelli di organizzazione possono essere adottati [...] sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti»*[28].

Tra le Linee Guida formulate dalle varie associazioni di categoria per la realizzazione dei modelli organizzativi, senza dubbio rivestono particolare importanza quelle delineate da Confindustria e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, delle quali si è fatta applicazione nella redazione del presente Modello. Inoltre, si è fatto ricorso ai *"Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231"* redatti dal gruppo di lavoro multidisciplinare del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dell'Associazione Bancaria Italiana, del Consiglio Nazionale Forense nonché della stessa Confindustria.

Alla luce delle indicazioni fornite dalle predette Linee Guida, i passaggi essenziali per la realizzazione di un valido modello organizzativo sono:

1) l'identificazione puntuale dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale che consenta di evidenziare dove (ovvero in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità possano verificarsi fatti di reato previsti dal Decreto;
2) la progettazione di un adeguato Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, che consenta di contrastare efficacemente i rischi di reato identificati, eliminandoli o riducendoli a un livello accettabile, eventualmente rilevando l'opportunità di provvederne all'aggiornamento.

Una corretta gestione del rischio di reato richiede di valutarne, preliminarmente e mediante un'attenta attività di *Risk Assessment*, l'intensità, attraverso la sintesi di due distinti fattori: la probabilità di accadimento del reato e l'impatto dello stesso, in termini di conseguenze pregiudizievoli per l'ente e/o i Terzi. Tale processo valutativo deve essere realizzato con una certa continuità, o comunque con periodicità adeguata, in particolare nei momenti di riorganizzazione aziendale (ad esempio, modifiche nella *governance*, apertura di nuove sedi, inizio di nuove attività o mutamenti nelle modalità di svolgimento di quelle esistenti, fusioni, acquisizioni e altre operazioni straordinarie, ecc.).

Un adeguato Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi non richiede necessariamente l'eliminazione del rischio di reato (talvolta neppure realizzabile in concreto), ma può essere sufficiente il contenimento del rischio a un livello accettabile: è evidente, infatti, che i presidi di controllo in astratto adottabili siano potenzialmente infiniti, ma rischierebbero di rendere impossibile lo svolgimento dell'attività dell'ente; di

[27] Cfr. art. 7, comma 4, del Decreto.
[28] Cfr. art. 6, comma 3, del Decreto.

conseguenza, è necessario definire una soglia di accettabilità, ossia un numero ragionevole di presidi onde evitare di irrigidire eccessivamente il regolare svolgimento dell'attività. Tale soglia di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione che non possa essere aggirato se non fraudolentemente: in altri termini, nella realizzazione del fatto illecito l'autore del reato sarà costretto a forzare, con abuso di potere o comunque con modalità fraudolente, l'insieme delle misure di controllo e di prevenzione adottate dall'ente.

Secondo le più autorevoli Linee Guida, affinché il modello organizzativo possa essere ritenuto efficace (e quindi idoneo), è necessario che lo stesso contempli:

- un Codice Etico;
- un'organizzazione interna sufficientemente chiara e formalizzata, soprattutto per quanto concerne l'attribuzione di responsabilità;
- un sistema di procedure, manuali e/o informatiche, che regolino le principali attività dell'ente prevedendo una precisa separazione dei compiti e dei ruoli fra i soggetti che svolgono attività cruciali (iniziativa, autorizzazione, esecuzione e controllo) nell'ambito del medesimo processo (con particolare attenzione alla gestione dei flussi finanziari);
- una chiara, coerente e adeguatamente formalizzata attribuzione di poteri autorizzativi e di firma;
- adeguati sistemi di comunicazione, di formazione e, ove richiesto, di addestramento del personale; tali sistemi devono essere capillari, efficaci, dettagliati, chiari e reiterati periodicamente;
- un sistema di presidi e controlli coerenti con la gestione operativa dell'ente e in grado di contenere il livello di rischio-reato in soglie accettabili;
- una struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro che: (a) attribuisca le responsabilità sulla base di un criterio di competenza; (b) assicuri un monitoraggio continuo e sistematico delle esigenze prevenzionistiche sui luoghi di lavoro; (c) garantisca la comunicazione tra tutto il personale e il pieno coinvolgimento delle figure aziendali previste dalla normativa, anche mediante riunioni periodiche.

In ogni caso, il contenuto e le previsioni del modello organizzativo devono ispirarsi quantomeno ai seguenti principi:

- ogni operazione, transazione, azione (anche di controllo) deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua;
- nessuno deve poter gestire in autonomia un intero processo, per cui occorre che: (1) a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati; (2) le responsabilità e i poteri siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione aziendale; (3) i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

Capitolo 2 – Struttura Societaria

2.1. New Energy

New Energy è una società per azioni di diritto italiano con sede a Vasto, specializzata nel settore energetico, che si occupa della commercializzazione di energia elettrica e gas offrendo ai propri clienti servizi all'avanguardia e ad alto valore tecnologico.

2.2. Struttura organizzativa e ruoli

La struttura organizzativa della Società assicura l'attuazione delle strategie e il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'Organo Gestorio, ispirandosi a criteri di massima efficienza ed efficacia operativa e garantendo la separazione di compiti e responsabilità, evitando – viceversa – la sovrapposizione di funzioni e la commistione di ruoli.

2.2.1. *Corporate Governance*

- **Assemblea dei Soci**: l'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci. È competenza dell'Assemblea dei Soci deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie riservate alla stessa dalla legge o dallo Statuto.
- **Organo Gestorio**: la Società è attualmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione, investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, nei limiti delle competenze attribuite dalla legge e dallo Statuto, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che il presente Statuto e/o la legge riservano alla competenza dei Soci.
- **Organo di Controllo**: accanto all'Organo Gestorio, il sistema di *Corporate Governance* di New Energy contempla anche il Collegio Sindacale, formato da tre membri effettivi e due supplenti.
- **Organismo di Vigilanza**: con l'adozione del Modello, la Società si è dotata anche di un Organismo di Vigilanza di natura monocratica che ha il compito di vigilare sui comportamenti dei Soggetti Apicali e dei Soggetti Sottoposti affinché: *(i)* osservino la legge, il Codice Etico e il sistema normativo interno; *(ii)* tengano comportamenti che rispettino i principi di precauzione individuati nei protocolli di prevenzione del rischio di reato *ex* D. Lgs. n. 231/01.

2.2.2. Articolazione aziendale

L'attività aziendale è portata avanti dai Dipendenti e dai Collaboratori. I Dipendenti sono organizzati in funzioni aziendali, basate sulla specializzazione delle competenze, e in aree aziendali, eventualmente multidisciplinari, composti da più Dipendenti che lavorano su un medesimo prodotto o progetto.

E2E COMPANY ENERGY

Capitolo 3 – Il Modello

3.1. Il progetto

Sebbene il Decreto non imponga agli enti di dotarsi di un modello organizzativo, la Società ha comunque ritenuto opportuno procedere alla relativa adozione, nominando di conseguenza un Organismo di Vigilanza in modo da rafforzare il proprio Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi.

Il Modello, comprensivo del Codice Etico, insieme alle procedure organizzative e alle *policy*, istruzioni e disposizioni emanate dalla Società, costituisce un efficace strumento – da un lato – di prevenzione degli illeciti e – dall'altro – di rilevazione di ogni eventuale violazione di legge. Esso mira anche a sensibilizzare tutti gli esponenti della Società al rispetto della normativa vigente e delle procedure in essere, contribuendo a determinare una piena consapevolezza, in tali soggetti, della gravità della commissione di un reato; ancora, il Modello consente alla Società, in presenza di situazioni devianti, di reagire in maniera tempestiva ed efficace. I principi e le regole delineate nel Modello sono di carattere generale, e si impongono rispetto a tutte le attività aziendali e non soltanto a quelle qualificate come rischiose o sensibili.

3.2. Le funzioni e gli obiettivi del Modello

Il Modello ha lo scopo di introdurre, o comunque uniformare e razionalizzare, protocolli e procedure aziendali relativi alle attività a rischio di commissione di Reati Presupposto, al fine specifico di prevenirne la realizzazione. Il Modello ha, pertanto, la funzione di:

- individuare le Attività Sensibili svolte dalle funzioni, nonché eventualmente da società o da professionisti in regime di *outsourcing*, che per la loro particolare tipologia possano comportare il rischio di commissione di un Reato Presupposto ai sensi del Decreto;
- analizzare i rischi potenziali con riguardo alle possibili modalità di realizzazione dei reati rispetto al contesto operativo, interno ed esterno, della Società;
- valutare il sistema dei controlli preventivi esistente ed eventualmente adeguarlo per garantire che il rischio di commissione dei reati sia ridotto a un livello accettabile;
- definire un sistema di principi e regole che stabilisca: (a) le linee di comportamento generali (indicate nel Codice Etico e nella Parte Generale); (b) specifiche procedure organizzative volte a disciplinare le attività aziendali nei settori sensibili (articolate all'interno della Parte Generale e delle singole Parti Speciali);
- strutturare un Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi in grado di segnalare tempestivamente l'esistenza e l'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- articolare un sistema di comunicazione e formazione per il personale che consenta la conoscibilità del Modello, dell'articolazione organizzativa interna e dell'attribuzione dei poteri autorizzativi, delle linee di dipendenza gerarchica, delle procedure, dei flussi di informazione e di tutto quanto contribuisce a dare trasparenza all'attività aziendale;
- attribuire all'Organismo di Vigilanza specifiche competenze in ordine al controllo dell'effettività, dell'adeguatezza e dell'aggiornamento del Modello;
- definire un sistema disciplinare e sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello.

3.3. Le attività propedeutiche all'adozione del Modello

La Società ha avviato un progetto volto all'adozione del proprio Modello, e, a tal fine, ha svolto una serie di attività propedeutiche, suddivise in fasi, dirette alla valutazione e all'eventuale implementazione dell'attuale assetto organizzativo interno, con particolare riferimento al sistema di prevenzione e gestione dei rischi di reato.

Nello specifico, le fasi nelle quali si è articolato il percorso che ha portato all'adozione del Modello sono state le seguenti.

Fasi	Attività
Fase 1	**Avvio del progetto – analisi dell'assetto organizzativo e di controllo** ➢ presentazione all'Organo Gestorio della Società del piano di attività; ➢ valutazione della struttura societaria, dell'assetto organizzativo e del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, nonché delle modalità operative utilizzate dalla Società per i processi di maggiore rilevanza.
Fase 2	**Rilevazione dei processi e delle Attività Sensibili** ➢ individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono astrattamente essere commessi i Reati Presupposto (Attività Sensibili, il cui elenco è contenuto nelle singole Parti Speciali); ➢ identificazione dei *key officer*, ovvero delle persone che, in base alle funzioni e alle responsabilità attribuite, hanno una conoscenza approfondita delle Attività Sensibili, delle modalità operative adottate e dei relativi controlli, per lo svolgimento di interviste mirate.
Fase 3	**Interviste con i *key officer*** ➢ esecuzione di interviste mirate con i *key officer* per consentire l'identificazione delle Attività Sensibili e delle prassi (anche non formalizzate) seguite dalla Società, nonché dei presidi e controlli allo stato esistenti.
Fase 4	***Gap analysis*** ➢ riepilogo del quadro emerso dalle interviste ai *key officer* e dei risultati dell'analisi organizzativa; ➢ individuazione dei rischi di reato; ricognizione delle situazioni di possibile criticità e suggerimento di interventi organizzativi e procedurali per il rafforzamento del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi.
Fase 5	**Elaborazione del Modello** ➢ predisposizione del Modello, alla luce delle più autorevoli Linee Guida e secondo i principali arresti giurisprudenziali e contributi dottrinali in materia.

3.4. La struttura del Modello

La Società ha adottato il proprio Modello sulla scorta dei più recenti interventi normativi e delle principali indicazioni giurisprudenziali e dottrinali in materia di responsabilità amministrativa degli enti, adattando i principi della materia alle proprie peculiarità organizzative.
Come anticipato, il Modello è costituito da una Parte Generale e da plurime Parti Speciali, oltre al Codice Etico. La Parte Generale contiene:

a) l'illustrazione della disciplina normativa del Decreto;
b) la descrizione dell'assetto organizzativo della Società;
c) l'individuazione dei Destinatari del Modello;
d) la definizione della struttura e del funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
e) la ricognizione dei flussi informativi all'interno della Società;
f) l'indicazione delle attività formative e di comunicazione nei confronti del personale;
g) la descrizione del sistema disciplinare, idoneo a sanzionare profili di violazione del Modello.

Le Parti Speciali individuano le Attività Sensibili all'interno della Società – ossia quelle aree con un più alto livello di rischio di commissione di reato – e i Reati Presupposto potenzialmente realizzabili nell'ambito delle stesse. Ciascuna Parte Speciale contiene quindi la descrizione delle procedure e dei controlli esistenti, con declinazione di protocolli specifici diretti a prevenire la commissione di Reati Presupposto.

3.4.1. L'assetto organizzativo della Società

L'assetto organizzativo di New Energy, con riferimento alle responsabilità attribuite, alle linee di riporto funzionale e di dipendenza gerarchica, è adeguatamente formalizzato e rappresentato dall'organigramma aziendale.

3.4.2. I principi di controllo

Nell'adozione del Modello, la Società ha inteso cristallizzare:

- la formale definizione dei compiti e delle responsabilità di ciascuna funzione aziendale, con particolare riferimento a quelle coinvolte nelle Attività Sensibili a rischio reato;
- l'attribuzione delle responsabilità decisionali in modo commisurato ai poteri e al grado di autorità conferiti;
- il principio di separazione dei compiti nella gestione delle singole Attività Sensibili, provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le relative fasi cruciali rappresentate dalla iniziativa, autorizzazione, esecuzione, controllo e archiviazione;
- la precisa regolamentazione delle attività a rischio reato, tramite apposite procedure che prevedano, tra l'altro, opportuni presidi di controllo (verifiche, riconciliazioni, ecc.);
- la puntuale documentazione dei controlli effettuati, assicurando la possibilità di ripercorrere le attività di verifica realizzate e di valutare la coerenza delle metodologie adottate e la correttezza dei risultati emersi;
- la verificabilità di ogni operazione o transazione, affinché sia possibile, mediante apposita documentazione, valutarne la coerenza e la congruità, nonché individuarne le relative responsabilità. A tal fine, occorre garantire che ogni attività sia tracciabile mediante un adeguato supporto documentale, sempre disponibile per la consultazione e l'effettuazione di controlli. La tracciabilità delle operazioni è assicurata con un maggiore livello di certezza mediante l'utilizzo di sistemi informatici (ad esempio, e-mail interne). Di conseguenza, è opportuno che per ogni operazione si possa facilmente individuare chi ha provveduto:
  a) alla proposta/iniziativa;
  b) all'autorizzazione;

c) alla realizzazione/esecuzione;
d) al controllo;
e) alla registrazione/archiviazione.

3.4.3. Il sistema di gestione dei flussi finanziari

La casistica giurisprudenziale, anche straniera, evidenzia come la commissione di molti dei Reati Presupposto sia spesso resa possibile da una non corretta gestione dei flussi finanziari; per tale ragione, il Decreto prescrive che i modelli organizzativi prevedano "*modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati*"[29].

Al fine di impedire una gestione impropria delle risorse finanziarie, la Società dispone la separazione, adeguatamente formalizzata, dei compiti nelle fasi chiave del relativo processo (di iniziativa, autorizzazione, esecuzione, controllo e archiviazione). In particolare, rispetto a ogni operazione è prevista la tracciabilità degli atti e del relativo procedimento decisionale, con puntuale ricognizione dei livelli autorizzativi, diversamente articolati in funzione della natura e del valore dell'operazione; inoltre, le competenti funzioni procedono all'esecuzione dei pagamenti solo previa ricognizione della relativa documentazione giustificativa (ad esempio, ordine, contratto, lettera d'incarico, DDT, fattura), provvedendo, infine, a un sistematico raffronto fra le risultanze contabili, i conti interni e le esposizioni bancarie.

3.4.4. Principi e protocolli di prevenzione

Ad integrazione e maggior definizione dei principi e dei valori espressi nel Codice Etico, il Modello di New Energy delinea dei principi di prevenzione cui si ispirano sia i protocolli di prevenzione generali, previsti dalla Parte Generale, sia i singoli protocolli di prevenzione specifici, indicati nelle Parti Speciali.

In particolare, la Società si ispira ai seguenti principi:

- regolamentazione, tale per cui l'operatività aziendale è regolata da procedure formalizzate in modo da indicare chiaramente i principi di condotta e le modalità operative per lo svolgimento delle Attività Sensibili;
- tracciabilità, sicché: (1) le operazioni aziendali sono adeguatamente documentate e la relativa documentazione correttamente archiviata e conservata; (2) le operazioni aziendali sono verificabili a posteriori; mediante la documentazione archiviata è possibile ricostruire con precisione il processo decisionale e autorizzativo sotteso alla medesima nonché individuare le relative responsabilità;
- separazione dei compiti, prevedendosi nell'ambito delle Attività Sensibili l'intervento di soggetti diversi che provvedono, rispettivamente, alla proposta, all'autorizzazione, all'esecuzione e al controllo della medesima nonché all'archiviazione della relativa documentazione.

Infine, i poteri autorizzativi e di firma assegnati nell'ambito della Società sono: (1) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; (2) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società e adeguatamente pubblicizzati all'esterno. Sono puntualmente definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare economicamente la Società, specificandosi anche i limiti e la natura degli stessi.

[29] Cfr. art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto.

3.4.4.1. Protocolli di prevenzione generali

Rispetto alle Attività Sensibili, per le quali si rinvia alle Parti Speciali, i protocolli di prevenzione generali prevedono che per tutte le operazioni:

- siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno dell'azienda;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruo con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza delle sottostanti operazioni economiche;
- l'accesso e l'intervento sui dati della Società – così come l'accesso ai documenti già archiviati – sia consentito esclusivamente alle persone autorizzate, ai sensi della normativa (anche europea) vigente;
- sia garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni.

3.4.4.2. Protocolli di prevenzione specifici

Ogni Attività Sensibile (come indicata nelle Parti Speciali) è puntualmente regolata da protocolli specifici volti a minimizzare (o a eliminare, ove possibile) il rischio di commissione di Reati Presupposto. I soggetti indicati nei protocolli sono tenuti a informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza in caso di particolari situazioni critiche relative all'efficacia, all'adeguatezza e all'attuazione dei protocolli preventivi.

Capitolo 4 – L'Organismo di Vigilanza

4.1. L'Organismo di Vigilanza

Ai fini della esclusione della responsabilità ai sensi del Decreto, l'ente è tenuto a istituire un organismo interno[30] titolare di autonomi poteri di iniziativa e controllo. A tale organismo – definito Organismo di Vigilanza – deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché quello di curarne l'aggiornamento.

Le migliori *best practice* e i principali precedenti giurisprudenziali suggeriscono che tale organismo sia diverso dall'Organo Gestorio e dall'Organo di Controllo; può avere natura collegiale, contemplando la compresenza di membri esterni (tra i quali eleggere, auspicabilmente, il Presidente) e interni all'ente, oppure natura monocratica.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve possedere, nel suo complesso, i requisiti di:

1) autonomia e indipendenza, tale per cui l'Organismo di Vigilanza, per verificare l'osservanza e la corretta applicazione del Modello, possa intraprendere qualsiasi iniziativa di controllo, con possibilità di accedere senza alcuna limitazione a tutte le informazioni aziendali – da chiunque detenute – ritenute dallo stesso rilevanti. Per evitare ogni tipo di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque esponente – apicale o sottoposto – della Società, l'Organismo di Vigilanza è inserito come unità di *staff* rispetto al vertice aziendale;
2) professionalità, sicché i componenti dell'Organismo di Vigilanza devono possedere – complessivamente – adeguate competenze tecniche in materia giuridica, con particolare riguardo al diritto penale, nonché in tema di sistemi di controllo interno;
3) continuità d'azione, di modo che l'attività dell'Organismo di Vigilanza sia dedicata esclusivamente e costantemente alla vigilanza sul Modello, anche tramite riunioni da tenersi con adeguata periodicità.

4.2. Principi generali relativi all'Organismo di Vigilanza

4.2.1. Nomina e cessazione dalla carica

Conformemente alle indicazioni contenute nel Decreto[31], e considerato il proprio assetto organizzativo nonché le evoluzioni interpretative della dottrina e della giurisprudenza, la Società intende nominare un Organismo di Vigilanza monocratico, in possesso delle necessarie caratteristiche di professionalità, onorabilità e autonomia d'azione, nonché dotato di opportune competenze in materia di diritto penale, *compliance* e controllo aziendale.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dall'Organo Gestorio e dura in carica tre esercizi sociali, cessando dalle proprie funzioni alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Ancorché cessato per scadenza del termine, l'Organismo di Vigilanza rimane in carica – in regime di *prorogatio* – fino a quando interviene la nuova nomina. Il membro unico dell'Organismo di Vigilanza può essere rieletto.

[30] art. 6, comma 1, lett. b), del Decreto.
[31] Cfr. art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto.

4.2.2. Cause di ineleggibilità e decadenza dall'incarico

La nomina a componente dell'Organismo di Vigilanza della Società è subordinata all'insussistenza di cause di ineleggibilità quali:

1) l'esercizio di funzioni amministrative, anche prive di deleghe, a favore della Società o di società controllate/collegate;
2) l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio (o situazioni di fatto allo stesso equiparabili) o affinità entro il quarto grado con i componenti degli Organi Sociali di New Energy e/o di altre società controllate/collegate e con Soggetti Apicali della Società;
3) la ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse – anche potenziale – con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dalla funzione;
4) la titolarità, anche indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare un'influenza dominante o notevole sulla Società o su altre società controllate/collegate[32];
5) l'aver riportato una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero un provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità (ad esempio, sentenza di patteggiamento o decreto penale di condanna), in Italia o all'estero:
   (a) per i delitti richiamati dal Decreto;
   (b) per altri delitti comunque incidenti sull'onorabilità professionale;
   (c) che comporti – quale pena accessoria – l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, oppure l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Al momento dell'accettazione della nomina, il componente è tenuto ad attestare, mediante dichiarazione da sottoporre alla valutazione dell'Organo Gestorio, l'assenza di cause di ineleggibilità. La ricorrenza di un motivo di ineleggibilità determina, se già intervenuta la nomina, la decadenza automatica dalla carica, di cui deve essere informato tempestivamente l'Organo Gestorio per le opportune determinazioni e per la ricostituzione dell'Organismo di Vigilanza.

4.2.3. Rinuncia, sostituzione e revoca

L'Organismo di Vigilanza può rinunciare in qualunque momento alla carica, con l'obbligo di darne comunicazione scritta all'Organo Gestorio, che provvede tempestivamente alla sostituzione del membro dimissionario; il componente dimissionario prosegue nelle sue funzioni in regime di *prorogatio* sino all'effettiva sostituzione.

L'Organo Gestorio può revocare il componente dell'Organismo di Vigilanza soltanto per giusta causa, previo parere favorevole dell'Organo di Controllo. Contestualmente, l'Organo Gestorio deve provvedere alla sostituzione del membro revocato. L'Organismo di Vigilanza è tutelato da qualsiasi forma di ritorsione e/o discriminazione in ragione delle funzioni esercitate.

4.2.4. Disciplina dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza provvede a dotarsi di un proprio regolamento, in cui stabilisce nel dettaglio le modalità e le tempistiche di funzionamento, con particolare riguardo alla disciplina dell'attività ispettiva e di vigilanza, delle eventuali riunioni con funzioni e/o con gli Organi Sociali, dei flussi informativi da e verso le varie funzioni.

[32] Cfr. art. 2359 c.c.

4.2.5. Conflitti di interesse

Nel caso in cui, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, l'Organismo di Vigilanza versi in una situazione di potenziale o attuale conflitto di interessi con la Società rispetto a una singola attività, deve astenersi dal relativo compito avvisando immediatamente l'Organo Gestorio.
In tal caso, se necessario l'Organo Gestorio provvede a nominare un altro componente, il quale sostituisce il membro astenutosi, soltanto per l'esercizio delle funzioni e/o delle singole attività in cui è sorto il conflitto di interessi.

4.2.6. Compenso e rimborso spese

L'Organo Gestorio stabilisce, al momento della nomina o con deliberazione successiva, la remunerazione spettante all'Organismo di Vigilanza. Devono in ogni caso essere rimborsate, in presenza di adeguata documentazione giustificativa, le spese sopportate dal membro dell'Organismo di Vigilanza nell'esercizio delle proprie funzioni.

4.2.7. Poteri di spesa

Affinché l'Organismo di Vigilanza sia caratterizzato da effettiva autonomia di azione ed indipendenza, esso è dotato di un adeguato *budget* annuale, approvato dall'Organo Gestorio al momento della nomina. Delle risorse finanziare in questo modo messe a disposizione l'Organismo di Vigilanza potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti, dovendo relazionare l'Organo Gestorio in merito all'utilizzo. Inoltre, in presenza di comprovate e motivate ragioni, l'Organismo di Vigilanza può eccedere il *budget* a sua disposizione, salva comunque la necessità di ottenere ratifica *ex post* da parte dell'Organo Gestorio.

4.3. Funzioni dell'Organismo di Vigilanza

Nello svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di cura del relativo aggiornamento, all'Organismo di Vigilanza è assicurato il pieno supporto di tutte le funzioni e strutture aziendali, nonché dei Collaboratori e Consulenti anche esterni della Società; allo stesso modo, per lo svolgimento delle proprie funzioni l'Organismo di Vigilanza può avvalersi anche dell'operato di Consulenti esterni dallo stesso appositamente nominati, sempre sotto la sua diretta responsabilità e sorveglianza.

A nessuna funzione della Società è consentito sindacare il merito dell'operato e dell'attività dell'Organismo di Vigilanza; nondimeno, l'Organo Gestorio deve verificare che l'Organismo di Vigilanza svolga i compiti attribuitigli, poiché, in ultima analisi, la responsabilità del funzionamento e dell'efficacia del Modello grava pur sempre in capo all'Organo Gestorio.

4.3.1. Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza esercita poteri/doveri di:

1) ispezione e verifica; al fine di controllare adeguatamente le aree e Attività Sensibili, nonché l'efficacia dei presidi di controllo, l'Organismo di Vigilanza può compiere indagini, verifiche e ispezioni, sia periodicamente sia a fronte di esigenze specifiche (ad esempio, a seguito di eventuali segnalazioni), anche a sorpresa. L'Organismo di Vigilanza può procedervi individualmente o col supporto delle funzioni di controllo della Società e/o di Consulenti esterni (pur sempre sotto la diretta supervisione e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza); a tale scopo, l'Organismo di Vigilanza

può accedere liberamente presso qualsiasi ufficio, unità e/o direzione aziendale e richiedere ogni informazione, documento o dato relativo alla Società ritenuto rilevante, da chiunque detenuto;

2) monitoraggio sull'effettivo grado di applicazione del Modello, nonché sulla capacità del Modello medesimo, da un lato, di prevenire la commissione di Reati Presupposto e, dall'altro, di far emergere tempestivamente eventuali condotte devianti; l'Organismo di Vigilanza è altresì tenuto a rivalutare periodicamente il sistema di mappatura delle Attività Sensibili;
3) indirizzo e formazione, potendo (e dovendo) l'Organismo di Vigilanza:
   (a) indicare alle competenti funzioni interventi migliorativi del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi e, più in generale, delle procedure aziendali, in chiave di eliminazione o attenuazione del rischio-reato;
   (b) segnalare all'Organo Gestorio la necessità di aggiornare il Modello (con indicazione puntuale dei correttivi necessari), in particolare a fronte di significative violazioni delle sue prescrizioni oppure di rilevanti modifiche dell'assetto organizzativo della Società, in presenza di novità normative ed evoluzioni giurisprudenziali, nonché in ogni altro caso l'Organismo di Vigilanza lo ritenga opportuno;
   (c) promuovere, anche tramite l'ausilio delle competenti funzioni e/o di Consulenti esterni, la formazione dei Destinatari del Modello, mediante appositi corsi e incontri sui rischi di reato connessi all'attività svolta dalla Società;
   (d) proporre opportune modalità di diffusione del Modello anche a favore dei Terzi;
   (e) fornire, laddove richiesto, adeguati chiarimenti sul Modello e – in generale – sul sistema normativo del Decreto;
   (f) promuovere l'instaurazione di procedimenti disciplinari in caso di accertate violazioni del Modello.

4.4. Flussi informativi di competenza dell'Organismo di Vigilanza

Si è detto che ai fini dell'idoneità del modello di organizzazione e gestione è necessario che siano previsti "*obblighi di informazione*"[33] nei confronti dell'Organismo di Vigilanza "*relativi sia all'esecuzione di attività sensibili sia a situazioni anomale o possibili violazioni del Modello*"[34]. Al riguardo, le principali Linee Guida, nonché la giurisprudenza e la dottrina in materia, suggeriscono la previsione sia di appositi flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, sia di un'apposita reportistica da parte dell'Organismo di Vigilanza stesso e diretta agli Organi Sociali.

Ebbene, i flussi informativi *verso* l'Organismo di Vigilanza si articolano in: (a) flussi informativi periodici, di cadenza regolare e provenienti dalle funzioni deputate a gestire le Attività Sensibili; (b) e flussi informativi ad evento, cui deve procedersi al verificarsi di particolari eventi, quali ad esempio notizie dell'esistenza di un procedimento penale che coinvolga un Soggetto Apicale o un Soggetto Sottoposto della Società.

Infine, una peculiare forma di flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza è rappresentata dalle segnalazioni di sospette violazioni del Modello.

A propria volta, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a informare periodicamente gli Organi Sociali dell'attività di vigilanza posta in essere, nonché delle eventuali violazioni del Modello, passaggio fondamentale per l'instaurazione del procedimento disciplinare.

[33] Cfr. art. 6, comma 2, lett. d), del Decreto.
[34] Cfr. Linee-Guida Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del dicembre 2018.

4.4.1. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Con cadenza regolare, l'Organismo di Vigilanza deve essere aggiornato dalle funzioni sulle principali informazioni relative all'applicazione del Modello nell'ambito delle Attività Sensibili. Si è detto che i flussi verso l'Organismo di Vigilanza possono essere suddivisi in periodici e ad evento.
Per quanto riguarda l'informativa periodica, i Responsabili delle funzioni rappresentano i referenti dell'Organismo in relazione all'applicazione del Modello nelle rispettive funzioni.

Con riferimento, invece, ai flussi informativi ad evento, l'Organismo di Vigilanza deve essere informato per iscritto in merito a:

- le attività della Società che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento da parte dell'Organismo di Vigilanza dei compiti ad esso assegnati, con particolare riferimento a:

    1) le modifiche organizzative intervenute nell'ambito delle Attività Sensibili e ogni modifica rilevante dell'assetto organizzativo della Società;
    2) l'introduzione o aggiornamento di procedure o linee guida aziendali;
    3) gli aggiornamenti del sistema di deleghe e procure (e relativa articolazione dei poteri);
    4) le notizie che possono avere attinenza con violazioni del Modello, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- i provvedimenti, assunti da qualsiasi autorità, da cui emerga la pendenza di indagini, anche nei confronti di ignoti, per un qualsiasi Reato Presupposto e in cui sia coinvolta la Società o un suo esponente, sia esso un Soggetto Apicale o un Soggetto Sottoposto;
- le notizie, anche di stampa, sull'esistenza di un procedimento penale, anche contro ignoti, i cui fatti siano di interesse della Società;
- la richiesta di assistenza legale inoltrata da uno dei Destinatari del Modello a fronte dell'instaurarsi di un procedimento giudiziario, civile o penale, per un Reato Presupposto;
- report interni alle funzioni da cui possano emergere profili di criticità riguardo all'osservanza del Modello e, in generale, del Decreto.

Nei casi sopra indicati, l'Organismo di Vigilanza deve ricevere informativa completa e dettagliata, possibilmente supportata da adeguata documentazione.

4.4.2. Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza

Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve:

1) informare, immediatamente e per iscritto, l'Organo Gestorio di ogni significativa criticità o problematica relativa al Decreto;
2) segnalare senza ritardo all'Organo Gestorio e all'Organo di Controllo, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
3) trasmettere, alla fine di ogni esercizio, una relazione all'Organo Gestorio e all'Organo di Controllo, contenente l'indicazione: (a) dell'attività svolta, con indicazione del *budget* impiegato; (b) delle anomalie e criticità eventualmente riscontrate; (c) delle eventuali iniziative correttive o migliorative realizzate o da intraprendere; (d) del numero di segnalazioni ricevute; (e) del grado di applicazione e osservanza del Modello; (f) della formazione sul Decreto impartita nell'esercizio di riferimento; (g) del piano delle attività che si intende svolgere nel corso dell'esercizio successivo; in alternativa, il

piano delle attività può anche essere contenuto in documento separato da trasmettersi all'inizio di ogni esercizio; (h) dei risultati degli *audit* condotti.

L'Organo Gestorio e l'Organo di Controllo possono convocare l'Organismo di Vigilanza ogni qualvolta lo ritengano opportuno, per riferire in merito a specifici accadimenti o fatti o per discutere di argomenti ritenuti di particolare rilievo in merito all'applicazione e all'osservanza del Modello; del relativo incontro deve essere redatto verbale da consegnare, in copia, all'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza può comunicare gli esiti della propria attività ispettiva e di vigilanza ai Responsabili delle funzioni, qualora emergano criticità o ambiti di miglioramento, con eventuale indicazione delle misure suggerite all'Organo Gestorio. Qualora l'Organo Gestorio approvi le migliorie suggerite dall'Organismo di Vigilanza, i Responsabili delle funzioni sono tenuti all'eliminazione della criticità rilevata e all'adozione delle migliorie segnalate, fornendo all'Organismo di Vigilanza un piano di azione con indicazione delle relative tempistiche.

4.5. Gestione delle informazioni

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a gestire e custodire, in apposito archivio protetto (informatico o cartaceo), tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso o a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni, comprese le relazioni, i *report* e – soprattutto – le segnalazioni. Tali dati dovranno essere conservati sotto la massima riservatezza, sempre a cura dell'Organismo di Vigilanza.

E2E COMPANY ENERGY

Capitolo 5 - Segnalazioni

5.1. Premessa

In conformità con il D.Lgs. n. 24/2023, nonché con l'art. 6, co. 2-*bis* del Decreto, sono predisposti appositi sistemi di comunicazione, mediante i quali l'Organismo di Vigilanza – in qualità di gestore delle segnalazioni – deve essere prontamente avvisato di:

1. la commissione, o il fondato pericolo di commissione, di Reati Presupposto;
2. qualsiasi violazione (o sospetto di violazione) del Modello, ivi incluso il Codice Etico, anche solo tentata.
3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali elencati nell'allegato al D.Lgs. n. 24/2023 ovvero della legislazione interna che costituisce loro attuazione degli atti di diritto europeo indicati nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4. atti od omissioni lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea tutelati ai sensi dell'art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno di cui all'art. 26.2 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6. qualsiasi condotta suscettibile di vanificare l'oggetto o la finalità delle disposizioni previste dagli atti dell'Unione nei settori individuati nei punti 3, 4 e 5;
7. ogni altro possibile illecito amministrativo, contabile, civile e penale di qualsiasi natura, diverso dai precedenti.

Le segnalazioni, in applicazione dell'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 24/2023, non potranno riguardare:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste di un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro anche con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni delle violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti eurounitari elencati nella parte II dell'allegato al D.Lgs. n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;
- la materia della sicurezza e difesa nazionale.

5.2. Canale interno

Le segnalazioni possono essere portate a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza:

(a) in forma scritta. Si prevede che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al gestore della segnalazione;

(b) in forma orale, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Qualora la segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso dall'Organismo di Vigilanza, laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele previste dal D.Lgs. n. 24/2023 o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione o da comportamenti concludenti, la segnalazione va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, all'Organismo di Vigilanza, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Diversamente, se il segnalante non dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria, non soggetta alla disciplina del D.Lgs. n. 24/2023 e del Modello.

Quando si inoltra una segnalazione, i segnalanti sono invitati a fornire il maggior numero possibile di informazioni dettagliate. Fornire informazioni precise consente un'indagine più efficiente della Segnalazione.

In particolare, saranno raccolte ed elaborate le seguenti categorie di dati:

a) identità, funzioni e contatti del segnalante;
b) identità, funzioni e contatti delle persone citate;
c) identità, funzioni e contatti delle persone coinvolte nella raccolta o nel trattamento della segnalazione;
d) fatti segnalati; questa categoria consiste in una descrizione dei fatti a cui si fa riferimento nella segnalazione con l'ora, la data e il luogo, così come altre informazioni rilevanti decise dal segnalante;
e) prove raccolte durante l'accertamento della segnalazione;
f) relazione sulle attività di accertamento;
g) azioni intraprese a seguito della segnalazione.

Nel corso della gestione della segnalazione l'Organismo di Vigilanza deve:

a) rilasciare o far rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricevimento;
b) mantenere, anche attraverso le funzioni aziendali, il contatto con il segnalante;
c) dare adeguato o far dare seguito alle segnalazioni;
d) fornire o far sì che venga fornito un riscontro al segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in assenza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla data di presentazione della segnalazione.

Il processo di gestione della Segnalazione è articolato come segue:

Fase 1 – Analisi Preliminare:

Il processo di gestione della segnalazione viene avviato nel momento in cui l'Organismo di Vigilanza viene a conoscenza della segnalazione attraverso i canali informativi sopramenzionati. Appena ricevuta la segnalazione, e comunque entro sette giorni dalla data di ricezione, l'Organismo di Vigilanza:

(i) valuta l'eventuale presenza di situazioni che possano minare l'indipendenza e l'imparzialità nella gestione della segnalazione del singolo componente dell'Organismo. Alcuni esempi possono essere:
   (a) l'Organismo di Vigilanza sia il presunto responsabile della violazione;
   (b) l'Organismo di Vigilanza abbia un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio;
   (c) l'Organismo di Vigilanza sia testimone dei fatti oggetto della Segnalazione.
(ii) rilascia o fa rilasciare al segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni;

(iii) laddove possibile (anche nelle successive fasi), individua il segnalante e gli altri soggetti meritevoli di protezione.

Alla presenza di una delle condizioni di cui al punto (i), l'Organismo di Vigilanza in tale posizione si astiene dalla gestione della segnalazione.

Fase 2 – Valutazione dell'ammissibilità:
L'Organismo di Vigilanza a seguito della Fase 1 effettua una prima valutazione relativa alla pertinenza ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, all'esito della quale può decidere di:
(i) chiedere o far chiedere al segnalante ulteriori informazioni o integrazioni, specialmente se quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato. Dall'esito delle ulteriori informazioni o integrazioni l'Organismo di Vigilanza valuta se sussistano le condizioni di cui ai seguenti punti (ii) o (iii); oppure
(ii) considerare come inammissibile la segnalazione:
  (a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
  (b) accertato contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti;
  (c) segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
  (d) in caso di segnalazione non rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023; se rilevante ed inquadrata per altre tematiche riguardanti l'attività della Società, informa le competenti funzioni aziendali e viene gestita senza le tutele qui disciplinate;
(iii) considerare come ammissibile la segnalazione e procedere con l'istruttoria nel merito.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve fornire o far sì che venga fornito il riscontro al segnalante entro tre mesi, dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla data di presentazione della segnalazione, in caso di archiviazione preliminare.

Fase 3 – Istruttoria nel merito:
L'Organismo di Vigilanza a seguito della Fase 2, una volta valutata la pertinenza della segnalazione rispetto al D.Lgs. n. 24/2023, procede:
(i) con l'attività di indagine e di analisi del merito, anche attraverso il supporto delle funzioni aziendali e/o tramite l'ausilio di consulenti nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza. In particolare, per lo svolgimento dell'istruttoria, l'Organismo di Vigilanza può avviare un dialogo con il segnalante, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nelle piattaforme informatiche o anche di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri dipendenti o organi, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato;
(ii) a formalizzare entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o in mancanza entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla data di presentazione della segnalazione gli esiti degli accertamenti svolti in un apposito documento (*infra*).
(iii) a fornire o far sì che venga fornito il riscontro al segnalante.

Fase 4 – Conclusione dell'Istruttoria:
Terminata l'attività della Fase 3, l'Organismo di Vigilanza deve comunicare l'esito, tramite una relazione scritta, dettagliando l'attività svolta all'Organo Gestorio e all'Organo di Controllo:
(i) in caso di esito negativo archiviando con adeguata motivazione l'indagine; se rilevante per altre tematiche riguardanti l'attività della Società, informa le competenti funzioni e viene secondo i criteri stabiliti nei rispettivi ordinamenti;

(ii) in caso di esito positivo, quindi alla presenza di *fumus* sulla fondatezza della segnalazione, informa immediatamente gli organi preposti interni sulla base delle specifiche competenze.

Fase 5 – Monitoraggio e azioni successive:
Se dalla Fase 4 dovessero emergere azioni correttive sul sistema di controllo interno, è responsabilità del Responsabile dell'area oggetto di verifica redigere un piano delle azioni correttive per la risoluzione delle criticità rilevate.
L'Organismo di Vigilanza, per quanto di sua competenza, monitora il relativo stato di attuazione delle azioni correttive attraverso follow-up.

Con riferimento alle sole segnalazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, qualora l'Organismo di Vigilanza dovesse trovarsi in una situazione di conflitto di interesse o in ogni caso in cui possa essere pregiudicata l'imparzialità e l'indipendenza nella gestione della segnalazione, ricorreranno le condizioni per l'effettuazione di una segnalazione mediante canale esterno.

I contratti predisposti o negoziati dalla Società, in essere con i Terzi, ove possibile, devono contemplare (salvo casi eccezionali, da valutare di volta in volta) un dovere di segnalazione immediata all'Organismo di Vigilanza qualora gli stessi: (a) vengano a conoscenza, nell'esercizio della propria attività nei confronti della Società, di violazioni – anche solo presunte o tentate – del Modello; (b) subiscano, da parte di un qualsiasi esponente della Società (apicale o sottoposto), la richiesta di assumere condotte potenzialmente divergenti dal Modello.

L'Organismo di Vigilanza tiene traccia di tutte le segnalazioni ricevute, con indicazione, a titolo meramente indicativo ma non esaustivo dei seguenti elementi:
a) tipologia di segnalazione ricevuta;
b) indicazione del segnalato e del segnalante;
c) data di ricezione e di valutazione di ammissibilità della segnalazione ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023;
d) istruttoria effettuata e relativa motivazione;
e) documentazione ricevuta dal segnalante, raccolta nel corso dell'istruttoria e gli eventuali verbali prodotti.

La documentazione relativa alle segnalazioni, predisposta e/o pervenuta durante il processo di gestione delle stesse, è strettamente confidenziale. Tale documentazione è archiviata e conservata nel rispetto delle norme vigenti da parte dell'Organismo di Vigilanza, anche attraverso le funzioni preposte.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023 e del principio di cui agli artt. 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR e 3, comma 1, lettera e), del Codice Privacy, fatti salvi tempi di conservazione più lunghi determinati da richieste o ordini delle autorità o dalla difesa dei diritti della Società in giudizio.

5.3. Canali esterni

Nessuna disposizione del Modello vieta ai Destinatari di denunciare le eventuali violazioni di leggi o normative governative all'autorità competente. I Destinatari non hanno bisogno della previa autorizzazione della Società e non sono tenuti a notificare la stessa per inoltrare all'esterno segnalazioni o comunicazioni.

Alla presenza delle condizioni previste dall'art. 6 del D.Lgs. n. 24/2023, il Destinatario può effettuare una segnalazione esterna all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
In particolare, questo accade:
1) Se il canale interno obbligatorio:
- non è attivo;
- è attivo ma non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023.
2) Se il segnalante ha già effettuato la segnalazione interna ma non ha avuto seguito;
3) Se il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna:
- alla stessa non sarebbe dato efficace seguito;
- questa potrebbe determinare rischio di ritorsione.
4) Se il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
5) Nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza dovesse trovarsi in una situazione di conflitto di interesse o in ogni caso in cui possa essere pregiudicata l'imparzialità e l'indipendenza nella gestione della segnalazione.

Alla presenza delle condizioni previste dall'art. 15 del D.Lgs. n. 24/2023, il Destinatario può effettuare una divulgazione pubblica. In particolare, tale divulgazione è possibile se:
1) Ad una segnalazione interna a cui la Società non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli.
2) Il segnalante ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla Segnalazione entro termini ragionevoli.
3) Il segnalante effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
4) Il Segnalante effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

5.4. Reporting

L'Organismo di Vigilanza predispone per l'Organo Gestorio e l'Organo di Controllo la seguente reportistica:
a) una relazione alla fine dell'istruttoria relativa alla gestione della segnalazione, con l'indicazione dell'archiviazione e corredata dalle motivazioni, oppure con l'indicazione del *fumus* in caso di fondatezza della segnalazione. In ogni caso tale relazione di fine istruttoria deve contenere, tenendo presente le previsioni del D.Lgs. n. 24/2023 rispetto alla riservatezza delle informazioni, i seguenti elementi:
(i) la tipologia di segnalazione ricevuta;
(ii) l'indicazione del Segnalato e del Segnalante;
(iii) la data di ricezione e di valutazione di ammissibilità della segnalazione;
(iv) l'istruttoria effettuata e relativa motivazione;
(v) la documentazione ricevuta dal segnalante, raccolta nel corso dell'istruttoria e gli eventuali verbali prodotti;
b) un report annuale delle segnalazioni contenente principalmente i fascicoli di segnalazioni aperti nell'anno di riferimento e il relativo status.

E2E COMPANY ENERGY

5.5. Divieto di ritorsioni o discriminazioni

I segnalanti in buona fede sono tutelati da qualsiasi forma di discriminazione, ritorsione o penalizzazione, e il corretto adempimento del dovere di segnalazione non può determinare l'instaurazione di procedimenti disciplinari, né l'applicazione delle relative sanzioni. Nella gestione delle segnalazioni, è sempre garantita la riservatezza in merito all'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e i diritti della Società, nonché delle persone segnalate per errore o in mala fede.

In particolare, la Società garantisce che l'identità del segnalante non possa essere rivelata senza il suo espresso consenso e che tutti i soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione siano tenuti a tutelarne la riservatezza, ad esclusione dei casi di seguito indicati:

a) qualora sia configurabile una responsabilità del segnalante a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale;
b) il segnalante incorra in responsabilità civile extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 del codice civile;
c) nelle ipotesi in cui la riservatezza non sia opponibile per legge.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

È vietata qualsivoglia azione ritorsiva o comportamento discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione. Per misure discriminatorie si intendono, ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, a titolo esemplificativo:

a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
e) le note di merito negative o le referenze negative;
f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale, formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le suddette tutele valgono esclusivamente per le segnalazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023.

Le misure di protezione si applicano anche:

a) ai facilitatori;

b) alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
c) ai colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
d) agli enti di proprietà del segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

In ottemperanza alle disposizioni di vigilanza, la Società adotta le medesime modalità di tutela previste a garanzia della *privacy* del segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del Segnalato (ad esempio, le richieste dell'autorità giudiziaria).

Capitolo 6 - Codice Etico

6.1. Il Codice Etico

La Società ha adottato anche un proprio Codice Etico, contenente il patrimonio dei principi e dei valori cui si ispira l'intera attività aziendale e ai quali devono sempre uniformarsi le condotte di tutti i Destinatari nei rapporti con i Terzi, laddove operino per conto o nell'interesse della Società, e nei rapporti con la Società medesima.

Il Codice Etico, ancorché oggetto di un separato documento, costituisce parte integrante ed essenziale del Modello, sicché qualsiasi condotta deviante dai principi e valori in esso stabiliti costituisce a tutti gli effetti una violazione del Modello, con tutte le relative conseguenze (ad esempio, attivazione del sistema disciplinare).

6.2. Finalità del Codice Etico

Il complesso delle regole contenute nel Codice Etico, uniformando i comportamenti aziendali a *standard* etici particolarmente elevati e improntati alla massima correttezza e trasparenza, garantisce la possibilità di salvaguardare gli interessi dei vari *stakeholder*, nonché di preservare l'immagine e la reputazione della Società, assicurando nel contempo un approccio etico al mercato in cui opera New Energy.

6.3. Struttura del Codice Etico

Il Codice Etico della Società si articola in un prima parte, in cui sono definiti i principi generali, e una seconda, nella quale sono maggiormente definiti i principi di condotta rispetto ad alcune specifiche categorie di soggetti.

Capitolo 7 - Diffusione del Modello e formazione del personale

7.1. Premessa

L'efficace attuazione del Modello richiede una vasta diffusione dei suoi contenuti, nonché della disciplina prevista dal Decreto, all'interno della Società. Allo stesso modo, il Modello deve essere adeguatamente portato a conoscenza dei Terzi che, a qualsiasi titolo, instaurino un rapporto con la Società.

L'effettiva conoscenza del Modello all'interno della Società esige un'attività di comunicazione e formazione chiara, completa e facilmente accessibile. I Destinatari, quindi, devono essere pienamente consapevoli:

- dei rischi di reato connessi all'attività esercitata dalla Società;
- dei protocolli e delle procedure aziendali da rispettare, funzionali all'eliminazione o attenuazione del rischio di Reato Presupposto;
- del sistema normativo previsto dal Decreto;
- dell'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza e dalla sua funzionalità;
- dei principi etici cui devono uniformare le proprie condotte nell'esercizio delle proprie attività a favore della Società.

7.2. Comunicazione

Al fine di consentire una capillare diffusione del Modello, una copia integrale dello stesso deve essere:

- fornita in formato digitale a tutto il personale della Società all'atto dell'accettazione della nomina o al momento dell'assunzione, nonché a ogni significativo aggiornamento o modifica dello stesso;
- pubblicata sulle piattaforme aziendali dedicate.

La Parte Generale del Modello e il Codice Etico devono essere altresì:

- pubblicati sul sito internet della Società;
- consegnati – in formato digitale o cartaceo – ai Destinatari. I relativi accordi contrattuali devono contemplare la presa d'atto e l'accettazione degli stessi, nonché il dovere di rispettarne i principi e le disposizioni.

7.3. Formazione

Le esigenze formative sul sistema normativo del Decreto e sul Modello vengono definite annualmente dall'Organismo di Vigilanza in coordinamento con le competenti strutture aziendali ed eventualmente con l'ausilio di Consulenti.

La formazione è inoltre differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, dell'esistenza del rischio nell'area in cui operano, della titolarità o meno di funzioni di rappresentanza della Società.

Le modalità mediante cui la Società eroga la formazione si concretizzano in:

- sessioni formative sviluppate in modalità sincrona, tenute da personale specializzato;
- sessioni formative sviluppate in modalità di e-*learning* asincrono.

I corsi devono prevedere la registrazione della presenza e l'esecuzione di *test* di verifica dell'apprendimento con frequenza prestabilita.

Tutta la documentazione inerente alla formazione deve essere conservata.

Capitolo 8 - Sistema Disciplinare

8.1. Funzione del sistema disciplinare

Ulteriore requisito del Modello, indispensabile ai fini della sua efficacia esimente della responsabilità amministrativa contemplata dal Decreto, è l'esistenza di un sistema disciplinare *"idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*[35].

Il procedimento disciplinare è gestito dal Datore di Lavoro, di concerto con i Responsabili delle funzioni cui appartiene l'autore dell'ipotetica infrazione e – se necessario – con l'ausilio di Consulenti. Il procedimento può essere avviato su impulso sia dei Responsabili, sia dell'Organismo di Vigilanza, anche a seguito delle segnalazioni ricevute.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente l'adeguatezza del sistema disciplinare ed è costantemente informato sullo svolgimento degli eventuali procedimenti, sin dal provvedimento di contestazione. In particolare, l'Organismo di Vigilanza è coinvolto in tutto il corso del procedimento disciplinare in funzione consultiva, al fine di acquisire eventuali elementi utili all'aggiornamento del Modello. Allo stesso modo, monitora gli interventi adottati da New Energy nei confronti dei soggetti esterni alla Società.

Il sistema disciplinare trova applicazione per qualsiasi violazione del Modello, ancorché non integri gli estremi di reato o di illecito civile e, in ogni caso, a prescindere dall'eventuale pendenza di un procedimento penale o civile. Il sistema disciplinare di New Energy è improntato alla massima riservatezza e garantisce in ogni caso il rispetto della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti, in ossequio alla normativa vigente.

8.2. Violazioni del Modello e relative sanzioni

Il sistema disciplinare della Società si ispira al principio di tassatività, sicché sono puntualmente indicate le condotte che possono essere considerate illecito disciplinare, così come sono chiaramente enucleate le sanzioni potenzialmente irrogabili. A tal fine, le regole comportamentali contenute nel Modello sono oggetto della massima diffusione.

Pertanto, integrano illecito disciplinare, suscettibile di relativa sanzione:

- la violazione di procedure interne previste o richiamate dal Modello, ancorché non determinino il rischio di commissione di un Reato Presupposto;
- la violazione delle prescrizioni del Modello che determinino il rischio di commissione di uno dei Reati Presupposto;
- la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 24/2023 in materia di *whistleblowing*. In particolare, la Società adotterà una sanzione quando (i) accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023; (ii) accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 24/2023, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; (iii) nel caso di cui all'art. 16, comma 3 del D.Lgs. n. 24/2023, ossia quando, salvo quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 24/2023, è accertata, anche con sentenza di primo grado, la

[35] Cfr. art. 6, comma 2, lett. e) e art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto.

responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;

- l'adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati Presupposto;
- la realizzazione di Reati Presupposto, suscettibile di determinare la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal Decreto.

Le sanzioni disciplinari sono diversificate a seconda dell'autore della violazione, in virtù del diverso rapporto intercorrente con la Società. In ossequio ai principi di gradualità e proporzionalità, il tipo e l'entità delle sanzioni stesse sono progressivamente graduati e sono proporzionati a:

- la gravità dell'infrazione, che tenga conto: (a) della condotta complessiva dell'autore; (b) degli effetti pregiudizievoli provocati alla Società e/o al personale, sia in termini di pregiudizi economicamente valutabili sia in termini di esposizione al rischio di sanzione ai sensi del Decreto; (c) delle mansioni e delle funzioni concretamente svolte dall'autore, e dunque del grado di responsabilità e di autonomia affidatogli;
- il grado di intenzionalità della condotta, intesa – da un lato – come volontarietà oppure – dall'altro – come negligenza, imprudenza, imperizia;
- l'eventuale recidiva, e dunque: (a) la sussistenza di precedenti provvedimenti disciplinari per una qualsiasi infrazione; (b) la reiterazione della stessa infrazione già commessa nell'arco del biennio precedente.

In ogni caso, nella determinazione in concreto della sanzione disciplinare deve essere richiesto il parere dell'Organismo di Vigilanza e dei Responsabili della Funzione cui appartiene l'autore della violazione; inoltre, devono essere prese in considerazione tutte le circostanze del caso concreto, garantendo sempre il rispetto della normativa – segnatamente, codice civile e Statuto dei Lavoratori – e dello Statuto.
Indipendentemente dal procedimento disciplinare, la Società può sempre agire per il risarcimento dei danni subiti in virtù dell'infrazione del Modello.

8.3. Misure nei confronti dei Soggetti Apicali

Nei confronti dei Soggetti Apicali, ossia di coloro che esercitino funzioni di amministrazione, rappresentanza, direzione o controllo dell'ente, il sistema disciplinare della Società si articola diversamente a seconda che l'autore della violazione sia un membro degli Organi Sociali, oppure un Dipendente con funzioni dirigenziali.

8.3.1. Membri degli Organi Sociali

In caso di violazioni del Modello realizzate da un consigliere di amministrazione e/o dall'Organo di Controllo, l'Organismo di Vigilanza ne informa tempestivamente per iscritto l'Organo Gestorio, affinché adotti le opportune determinazioni e/o convochi – nei casi più gravi – l'Assemblea dei Soci per le risoluzioni previste dal codice civile e dallo Statuto. In caso di inerzia dell'Organo Gestorio nella convocazione dell'Assemblea dei Soci, l'Organismo di Vigilanza può provvedere a informare direttamente i Soci della violazione riscontrata. L'Organismo di Vigilanza ha diritto di essere ammesso a partecipare alla relativa Assemblea. L'Assemblea dei Soci valuterà, sulla base delle circostanze concrete e sentito l'Organismo di Vigilanza, le misure più idonee da adottare, quali la sospensione dalla carica e dalla retribuzione o la revoca; al riguardo, la violazione delle norme e dei principi del Modello può integrare giusta causa di revoca. L'Organismo di Vigilanza deve essere puntualmente informato delle ragioni sottostanti alle determinazioni assunte nei confronti dell'autore della violazione.

8.3.2. Dirigenti

Nei confronti dei Dipendenti con funzioni dirigenziali, che abbiano commesso un'infrazione del Modello o che ne abbiano consentito la violazione da parte dei Soggetti Sottoposti, la Società valuta con rigore la persistenza o meno del vincolo fiduciario, quale elemento connaturato alla funzione dirigenziale. Qualora la violazione sia di tale rilevanza da recidere il legame fiduciario, si procede al licenziamento. In particolare, si procede al licenziamento con preavviso quando il Dipendente con funzioni dirigenziali abbia – in modo gravemente colposo – violato il Modello oppure omesso di vigilare sui Soggetti Sottoposti, consentendo così a questi ultimi di violare il Modello. Si dà invece corso al licenziamento senza preavviso qualora il Dipendente con funzioni dirigenziali abbia: (a) volontariamente omesso di vigilare sui propri sottoposti, consentendo loro di violare il Modello; (b) volontariamente violato il Modello; in tal caso, la gravità dell'infrazione è tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro. L'infrazione è di rilevante gravità nel caso in cui la condotta, anche omissiva, del Dipendente con funzioni dirigenziali abbia esposto la Società al rischio di essere sottoposta a procedimento penale e quindi alle sanzioni previste dal Decreto.

8.4. Misure nei confronti dei Soggetti Sottoposti

Il Modello rientra fra le "*disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro*" cui i Dipendenti devono uniformare la propria condotta nell'esecuzione dell'attività lavorativa[36]. L'infrazione delle disposizioni del Modello da parte del personale costituisce, ai sensi del CCNL, illecito disciplinare ed è sottoposta a sanzione, in conformità allo Statuto dei Lavoratori e alla normativa applicabile. Il Modello prevede chiaramente i comportamenti da adottare e da evitare, nonché le relative sanzioni in caso di violazione.

L'inosservanza, da parte del Dipendente, delle disposizioni del Modello è sanzionata mediante l'applicazione dei seguenti provvedimenti a seconda della gravità dell'infrazione:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa (non superiore a quattro ore di retribuzione);
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione (fino a un massimo di dieci giorni);
- licenziamento per mancanze con preavviso;
- licenziamento per mancanze senza preavviso.

8.5. Misure nei confronti dei Collaboratori e dei Terzi

Tutti i rapporti contrattuali in essere con la Società prevedono, ove possibile, la presa d'atto e l'accettazione della Parte Generale del Modello e del Codice Etico di New Energy, nonché il dovere dei contraenti di rispettarne le previsioni e di segnalare all'Organismo di Vigilanza (ed eventualmente alle competenti funzioni) le violazioni del Modello di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto contrattuale con la Società, secondo le modalità contemplate dal par. 4.4.3. (Segnalazioni) della presente Parte Generale. Inoltre, i contratti possono prevedere che la violazione, da parte delle controparti contrattuali, di specifiche disposizioni del Modello possa determinare la risoluzione – ai sensi dell'art. 1456 c.c. – del relativo contratto (Clausola 231). In tal caso, resta salva la possibilità per la Società di agire per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'infrazione. Inoltre, può essere prevista la risoluzione del contratto secondo quanto previsto dall'art. 1456 c.c. nei casi in cui al contraente, in relazione alla commissione di un Reato Presupposto, venga inflitto un

[36] Cfr. artt. 2104 e 2105 c.c.

provvedimento cautelare previsto dal codice di procedura penale o dal Decreto, oppure un provvedimento di condanna (o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi del codice di procedura penale).

8.6. Il procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare è gestito dall'Organo Gestorio, con il supporto operativo della Funzione Risorse Umane. Esso ha inizio su impulso dei Responsabili di Funzione o dell'Organismo di Vigilanza.
Qualora il procedimento si instauri su input di una funzione, è prevista una fase preliminare di "pre-istruttoria" condotta dall'Organismo di Vigilanza che, nel termine di 30 giorni, effettuate le opportune verifiche, dispone:

- l'archiviazione, motivata per iscritto, qualora la segnalazione si riveli infondata;

oppure

- la prosecuzione del procedimento alla fase istruttoria.

Qualora il procedimento sia incardinato su impulso dell'Organismo di Vigilanza, si procede direttamente alla fase istruttoria.
L'Organo Gestorio procede alla contestazione specifica e per iscritto dell'illecito disciplinare; la successiva fase istruttoria è istruita dalla Funzione Risorse Umane, eventualmente con il supporto dell'Organismo di Vigilanza e/o l'assistenza di Consulenti. A seguito della contestazione, deve essere garantito un termine adeguato alla preparazione della difesa, in linea con quanto previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento. L'istruttoria deve concludersi entro 45 giorni dalla contestazione dell'illecito, salvo che per la complessità degli accertamenti sia necessario un termine più ampio, non superiore comunque a tre mesi. Tale fase deve prevedere l'audizione dell'interessato ed eventualmente del Responsabile di riferimento.

Qualora l'illecito disciplinare risulti accertato, l'Organo Gestorio provvede all'irrogazione della sanzione disciplinare con provvedimento motivato, sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza, della Funzione Risorse Umane e dell'eventuale Responsabile di riferimento dell'autore dell'illecito. Diversamente, il procedimento è chiuso con provvedimento, pur sempre motivato, di archiviazione.

Il procedimento disciplinare deve rispettare le procedure, le disposizioni e le garanzie contemplate dallo Statuto dei Lavoratori (cfr. art. 7), nonché – ove applicabile – la normativa pattizia (CCNL) in materia di provvedimenti disciplinari.
In particolare:

1) nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza aver preventivamente contestato l'addebito e senza aver ascoltato il soggetto in ordine alla sua difesa;
2) per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale, è necessaria la contestazione scritta, con l'indicazione specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione;
3) al soggetto deve essere attribuito un termine congruo per presentare le proprie controdeduzioni a propria difesa;
4) il provvedimento disciplinare dovrà essere adottato e comunicato al soggetto entro 15 giorni prima della scadenza del termine assegnato a quest'ultimo per presentare le sue controdeduzioni. A fronte di difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni, tale termine può essere prorogato di 30 giorni;
5) nel caso in cui l'infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il soggetto può essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento dell'irrogazione del provvedimento disciplinare, fermo restando il diritto alla retribuzione per tale periodo;
6) l'eventuale inflizione del provvedimento disciplinare deve essere motivata e comunicata per iscritto al soggetto con lettera raccomandata;

7) i provvedimenti disciplinari possono essere impugnati dal soggetto secondo la normativa (anche pattizia) vigente.

Capitolo 9 - Aggiornamento del Modello

Le modifiche e le integrazioni del Modello sono di competenza dell'Organo Gestorio. A tal fine, l'Organo Gestorio può avvalersi del supporto dell'Organismo di Vigilanza ed eventualmente di Consulenti esperti sul tema. In particolare, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a valutare costantemente se il Modello conservi nel tempo i requisiti di funzionalità e, in difetto, a suggerirne l'aggiornamento all'Organo Gestorio mediante proposte e osservazioni.

L'aggiornamento del Modello, quindi, è solo promosso dall'Organismo di Vigilanza, ma spetta pur sempre all'Organo Gestorio. L'esigenza di procedervi è valutata dall'Organismo di Vigilanza con cadenza annuale. In ogni caso, è necessario provvedervi in caso di:

1. modifiche dell'assetto organizzativo interno della Società, anche in virtù di operazioni straordinarie;
2. rilevanti cambiamenti delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
3. variazioni delle Attività Sensibili precedentemente identificate o individuazione di nuove;
4. rilevanti novità normative o significativi mutamenti nell'interpretazione giurisprudenziale del Decreto;
5. violazioni del Modello;
6. commissione di Reati Presupposto;
7. riscontro di carenze, criticità e/o lacune nelle previsioni del Modello.

E2E COMPANY ENERGY S.P.A.
C.F. e P.IVA: 02436320697

E2E COMPANY ENERGY S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

D. Lgs. n. 231/2001

Parte Speciale n. 1

Approvvigionamenti

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29ottobre 2025

E2E COMPANY ENERGY

Indice

A. Premessa ed elenco Attività Sensibili. 3

B. Principi di prevenzione e controllo di carattere generale. 4

1. Selezione e gestione dei fornitori e formulazione degli ordini. 5

1.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto. 5

1.1.1. Fattispecie previste dall'art. 25 D. Lgs. n. 231/01: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio. 5

Art. 318 e 321 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione 5

Art. 319 e 321 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio 6

Art. 319-*ter* e 321 c.p. - Corruzione in atti giudiziari 7

Art. 320 e 321 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 8

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione 8

Art. 319-*quater* c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità 9

Art. 322-*bis* c.p. – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri 10

1.1.2. Fattispecie previste dall'art. 25-*ter* D. Lgs. n. 231/01: reati societari. 12

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati 12

Art. 2635-bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati 13

1.1.3. Fattispecie previste dall'art. 25-*bis*.1 D. Lgs.231/01: delitti contro l'industria e il commercio. 14

Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio 14

Art. 513-*bis* c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza 14

1.1.4 Fattispecie previste dall'art. 25-*quinquesdecies* D. Lgs. n. 231/01: reati tributari. 15

Art. 2 d. lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 15

1.1.5 Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata. 16

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere 16

Art. 416-*bis* c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere 17

1.2 Protocolli di prevenzione e controllo specifici in tema di selezione e gestione dei fornitori e formulazione degli ordini 19

1.2.1. Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi di natura non consulenziale 19

1.2.1.1. Selezione e gestione dei fornitori 19

1.2.1.2. Formulazione dell'ordine. 21

1.2.2. Selezione e gestione dei fornitori e formulazione di ordini di servizi di natura consulenziale. 22

2. Ruolo dell'Organismo di Vigilanza. 27

E2E COMPANY ENERGY

A. Premessa ed elenco Attività Sensibili.

La presente sezione detta i protocolli diretti alla prevenzione dei Reati Presupposto potenzialmente realizzabili nell'ambito del processo di approvvigionamento di beni e servizi necessari allo svolgimento dell'attività aziendale di E2E COMPANY ENERGY S.p.A. (di seguito, la "*Società*").

L'obiettivo è quello di definire un processo che possa garantire sia il rispetto della normativa penalistica – riducendo, dunque, al minimo il rischio di commissione di reati – sia il rispetto delle necessità aziendali in termini di obiettivi di economicità dell'acquisto, rispondenza del bene o del servizio all'uso cui è destinato, tempestività dell'approvvigionamento, tracciabilità del rapporto economico e finanziario con i fornitori.

Questa sezione costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui la Società si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al D. Lgs. n. 231/2001 nell'esercizio della propria attività d'impresa.

Tutti i Destinatari del Modello che si occupano anche soltanto di un segmento del processo di approvvigionamento di beni e servizi sono pertanto chiamati all'osservanza dei principi e delle linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo le attività rientranti nell'ambito del processo aziendale in parola.

Nella seguente tabella vengono delineate le Attività Sensibili identificate all'interno del processo in esame e le Funzioni direttamente coinvolte in tali attività.

N° Prot.	Attività Sensibili	Funzioni
1	Selezione e gestione dei fornitori e formulazione degli ordini	▪ Organo Gestorio ▪ Funzione AFC ▪ Funzione Logistica ▪ Funzione interessata

E2E COMPANY ENERGY

B. Principi di prevenzione e controllo di carattere generale.

La Società, nel definire un Modello idoneo a prevenire i reati che potrebbero configurarsi nello svolgimento dell'attività in esame, ha tenuto conto dei seguenti indirizzi:

- le previsioni del Decreto;
- le Linee Guida di Confindustria;
- le Linee Guida del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

L'intero processo di selezione e gestione dei fornitori e formulazione degli ordini è basato sui principi di:

- **Separazione dei compiti**: il processo è condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti tra le funzioni coinvolte.
- **Tracciabilità**: il processo prevede che le attività e i relativi controlli possano essere tracciabili e verificabili *ex post*.
- **Rispetto del sistema di deleghe e procure**: le attività contemplate nel processo in esame devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società nonché dal sistema interno di deleghe e procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale.

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi:

- ai principi contenuti nel Codice Etico (da intendersi qui integralmente richiamato), che costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di seguito descritti;
- ai protocolli di prevenzione generali previsti dalla Parte Generale del Modello;
- ai protocolli di prevenzione specifici che verranno nel prosieguo rappresentati;
- alle policy e/o alle prassi comportamentali di riferimento adottate dalla Società.

E2E COMPANY ENERGY

1. Selezione e gestione dei fornitori e formulazione degli ordini.

Di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti all'attività di selezione e gestione dei fornitori aziendali e formulazione degli ordini.

1.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto.

Preliminarmente, si riporta un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito dell'attività in parola, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe ritenersi configurabile la responsabilità della Società.

1.1.1. Fattispecie previste dall'art. 25 D. Lgs. n. 231/01: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.

Art. 318 e 321 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Descrizione: il reato di corruzione consiste in un accordo criminoso tra (almeno) due soggetti, pubblico da un lato e privato dall'altro, avente ad oggetto l'attività svolta dalla Pubblica Amministrazione; l'attività amministrativa viene quindi mercificata a fronte della dazione o dell'offerta, da parte del privato al Pubblico Ufficiale, di una somma di denaro o di un'altra utilità. Il reato in esame si configura anche con la sola accettazione della promessa di una futura dazione. Il codice penale prevede due tipi di corruzione. La prima è la corruzione per l'esercizio della funzione (o corruzione c.d. "impropria"), prevista dall'art. 318 c.p., che si realizza nel caso in cui l'accordo criminoso abbia ad oggetto la realizzazione di un atto o l'esercizio di un potere conforme ai doveri d'ufficio del Pubblico Ufficiale.

L 'art. 321 c.p. estende le medesime sanzioni previste per il soggetto pubblico al soggetto privato che abbia preso parte all'accordo corruttivo, e quindi abbia dato, offerto o promesso denaro (o qualsiasi altro tipo di utilità) al Pubblico Ufficiale oppure a un privato che sia in qualche modo legato al soggetto pubblico.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato

E2E COMPANY ENERGY

Nella fase di selezione dei nuovi fornitori, potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione impropria, qualora un esponente della Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi per la Società stessa, promettesse di usare un trattamento di favore nei confronti di una determinata controparte, soltanto in virtù del suo legame con un soggetto pubblico, allo scopo di far compiere a tale soggetto pubblico un atto del suo ufficio. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

Art. 319 e 321 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Descrizione: il reato di corruzione consiste in un accordo criminoso tra (almeno) due soggetti, pubblico da un lato e privato dall'altro, avente ad oggetto l'attività svolta dalla Pubblica Amministrazione; l'attività amministrativa viene quindi mercificata a fronte della dazione o dell'offerta, da parte del privato al Pubblico Ufficiale, di una somma di denaro o di un'altra utilità. Il reato in esame si configura anche con la sola accettazione della promessa di una futura dazione. Il codice penale prevede due tipi di corruzione. La seconda forma di corruzione prevista dal codice penale è la corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (o corruzione c.d. "propria").
Questa è disciplinata dall'art. 319 c.p., che si realizza nel caso in cui l'accordo criminoso abbia ad oggetto l'omissione o il ritardo di un atto dovuto oppure il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.
L'art. 321 c.p. estende le medesime sanzioni previste per il soggetto pubblico al soggetto privato che abbia preso parte all'accordo corruttivo, e quindi abbia dato, offerto o promesso denaro (o qualsiasi altro tipo di utilità) al Pubblico Ufficiale, oppure a un privato che sia in qualche modo legato al soggetto pubblico.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata, per la corruzione di cui all'art. 319 c.p., la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote, per quella di cui all'art. 319 c.p., aggravata ai sensi dell'art. 319-*bis*, nel caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. Nei casi di condanna per il predetto reato, si applicano anche le sanzioni amministrative dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi ed, infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutte le predette sanzioni si applicano per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è commesso da un Soggetto Apicale;

e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro se l'agente è un Soggetto Sottoposto.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Le norme che puniscono i fatti di corruzione prevedono la configurabilità di tali reati anche quando l'utilità è data o promessa non direttamente al soggetto pubblico ma ad un terzo, che sia in qualche modo a questi legato. In questo senso, nella fase di selezione di nuovi fornitori potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione qualora un esponente aziendale concordasse con un soggetto pubblico, allo scopo di fargli compiere un atto contrario ai propri doveri, di adottare un trattamento di favore nei confronti di una determinata controparte, soltanto in virtù del suo legame con quel soggetto pubblico. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

Art. 319-*ter* e 321 c.p. - Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Descrizione: tale fattispecie si realizza se i fatti di corruzione indicati negli articoli 318 e 319 c.p., poc'anzi delineati, sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo (comma 1), nella forma aggravata se dal fatto deriva un'ingiusta condanna alla reclusione (comma 2).

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote per il comma 1 e da trecento a ottocento quote per il comma 2. Nei casi di condanna per il predetto reato, si applicano anche le sanzioni amministrative dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi ed, infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutte le predette sanzioni si applicano per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è commesso da un Soggetto Apicale; e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro se il soggetto agente è un Soggetto Sottoposto.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato sarebbe integrato qualora un esponente della Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi per la Società stessa, promettesse di applicare un trattamento di favore nei confronti di una controparte soltanto in virtù del suo legame con un soggetto pubblico, allo scopo di indirizzare l'andamento di un procedimento penale, civile o amministrativo, favorendo o danneggiando una delle parti coinvolte. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

Art. 320 e 321 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Descrizione: le disposizioni degli articoli 318 e 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da un Incaricato di Pubblico Servizio, come definito dall'art. 358 c.p.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, verrà applicata la sanzione pecuniaria rispettivamente prevista per le fattispecie di cui agli artt. 318 e 319 c.p.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
L'art. 320 c.p. estende la configurabilità dei fatti di corruzione anche ai casi in cui il soggetto la cui attività si vuole influenzare non è un Pubblico Ufficiale ma un soggetto che svolge un servizio pubblico. Alla luce di ciò, nella fase di selezione di nuovi fornitori potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione qualora un esponente aziendale adottasse un trattamento di favore nei confronti di una controparte soltanto in virtù del suo legame con un soggetto Incaricato di Pubblico Servizio, allo scopo di far compiere a quest'ultimo un atto del suo ufficio, ovvero di farglielo omettere o ritardare o, ancora, di fargli compiere un atto contrario ai suoi doveri. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilito nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Descrizione: la fattispecie criminosa in esame contempla, al primo e al secondo comma, il fatto di chi offre o promette denaro oppure altra utilità non dovuti ad un Pubblico Ufficiale o a un Incaricato di Pubblico Servizio per indurlo a compiere un atto del suo ufficio (che costituirebbe una corruzione impropria *ex* art. 318 c.p.), ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio, oppure ancora a

realizzare un atto contrario ai suoi doveri (che integrerebbe una corruzione propria *ex* art. 319 c.p.), qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.
Il terzo e il quarto comma della fattispecie sanzionano il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che sollecitino una promessa o dazione di denaro o altra utilità per compiere un atto del proprio ufficio (che costituirebbe una corruzione impropria *ex* art. 318 c.p.), ovvero per omettere o ritardare un atto del proprio ufficio, oppure ancora per realizzare un atto contrario ai propri doveri (che integrerebbe una corruzione propria *ex* art. 319 c.p.), qualora la richiesta non sia accettata.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata, per le ipotesi previste dal primo e dal terzo comma, la sanzione pecuniaria fino a duecento quote, mentre per i casi previsti dal secondo e dal quarto comma, la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. Nei casi di condanna per il predetto reato, ai sensi dei commi 2 e 4, si applicano anche le sanzioni amministrative dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi ed, infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutte le predette sanzioni si applicano per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è commesso da un Soggetto Apicale; e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro se l'agente è un Soggetto Sottoposto.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Ai sensi dell'art. 322 c.p., gli episodi corruttivi sono puniti anche qualora il soggetto pubblico non accetti l'offerta. In questo senso, nella fase di selezione di un fornitore, può essere punita anche solo l'offerta di un esponente aziendale (non accettata) di adottare un trattamento di favore nei confronti di una controparte in virtù del suo legame con un soggetto pubblico, allo scopo di far compiere a quest'ultimo un atto del suo ufficio, ovvero di farglielo omettere o ritardare o, ancora, di fargli compiere un atto contrario ai suoi doveri. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

Art. 319-*quater* c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Descrizione: il reato di induzione indebita contempla un atteggiamento di prevaricazione da parte del soggetto pubblico (Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio) nei confronti di un soggetto privato, che tuttavia non raggiunge gli estremi della costrizione tale da non lasciare a

quest'ultimo possibilità di scelta (che configurerebbe il reato di concussione *ex* art. 317 c.p.). In particolare, mediante pressioni indebite, il Funzionario Pubblico ottiene una dazione (o quantomeno la promessa) di denaro o di altra utilità; come contraltare, il privato – assecondando le richieste del soggetto pubblico – ottiene un vantaggio, evitando conseguenze sfavorevoli che avrebbe dovuto legittimamente subire. In definitiva, cedendo alle pretese del funzionario pubblico, il privato intende evitare un pregiudizio che sarebbe tuttavia legittimo, pertanto, è prevista anche per quest'ultimo una sanzione (ancorché in misura meno grave rispetto a quella applicata al soggetto pubblico).

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile di tale reato, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. Nei casi di condanna per il predetto reato, si applicano anche le sanzioni amministrative dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi ed, infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutte le predette sanzioni si applicano per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è commesso da un Soggetto Apicale; e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro se l'agente è un Soggetto Sottoposto.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame potrebbe essere commesso qualora, nella fase di selezione di un nuovo fornitore, un esponente aziendale aderisse alla pressione da parte di un soggetto pubblico di utilizzare un trattamento di favore nei confronti di un determinato soggetto che a lui sia in qualche modo legato. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

Art. 322-*bis* c.p. – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Descrizione: la disposizione determina l'estensione delle richiamate incriminazioni del codice penale a soggetti operanti – a diverso titolo – in ambito eurounitario e internazionale.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile di tale reato, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria rispettivamente prevista per le fattispecie di reato sopra citate.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
L'art. 322-*bis* c.p. estende la configurabilità dei fatti di reato elencati nella norma anche ai soggetti ivi indicati. Alla luce di ciò, nell'ambito della selezione e gestione dei fornitori, potrebbe essere commessa un'ipotesi di reato qualora si adottasse un trattamento di favore nei confronti di una determinata controparte soltanto in virtù del suo legame con un soggetto indicato nella norma, allo scopo di far compiere a quest'ultimo un atto del suo ufficio. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

1.1.2. Fattispecie previste dall'art. 25-*ter* D. Lgs. n. 231/01: reati societari.

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Descrizione: delle varie forme di configurabilità del reato in esame, quella rilevante ai fini della responsabilità dell'ente è quella prevista dal terzo comma della norma, ossia quando un soggetto interno alla Società riveste il ruolo del corruttore e, pertanto – anche tramite interposta persona – offra, prometta o dia denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili della società, ai sindaci, ai liquidatori ovvero ad altri soggetti che esercitino funzioni direttive o a Soggetti Sottoposti alla vigilanza e/o direzione di costoro, al fine di compiere o di omettere un atto, inerente alla carica esercitata, in violazione dei propri obblighi d'ufficio o di fedeltà verso la società che rappresentano.

Per obblighi di ufficio o di fedeltà si intendono quegli obblighi comportamentali previsti dai vincoli contrattuali, dai doveri istituzionali societari, nonché in generale gli obblighi di fedeltà, lealtà e correttezza.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato potrebbe applicarsi:

- la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- le sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di

un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Laddove la Società abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
La fattispecie in commento si potrebbe configurare se, nell'ambito della formulazione di un ordine a un fornitore, un soggetto interno alla Società si accordasse con un manager della controparte affinché fornisca il servizio ad un prezzo più conveniente per la Società, a fronte della promessa di un'utilità (eventualmente in denaro). La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

Art. 2635-bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Descrizione: il reato in esame, che rappresenta una forma di anticipazione della tutela rispetto al delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c., si configura nel caso in cui un soggetto offra o prometta denaro o altra utilità a uno dei soggetti indicati dalla fattispecie di reato precedentemente analizzata, affinché compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi del proprio ufficio o di fedeltà, e l'offerta o la promessa non viene accettata.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato è prevista l'applicazione:

- della sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- delle sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Laddove la Società abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato potrebbe essere commesso qualora, in fase di formulazione di un ordine, uno soggetto interno alla Società provasse a convincere un manager della controparte commerciale a fornire un servizio a un prezzo maggiormente conveniente per la Società, a fronte della promessa di un'utilità (eventualmente in denaro), senza che questa proposta venga accettata dalla controparte. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

1.1.3. Fattispecie previste dall'art. 25-*bis*.1 D. Lgs.231/01: delitti contro l'industria e il commercio.

Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio
Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103 a € 1.032.

Descrizione: il reato in esame si configura nel caso in cui un soggetto si serva di violenza sulle cose o di mezzi fraudolenti (cioè attività di inganno) allo scopo di impedire l'esercizio di un'attività industriale o di un commercio o, quantomeno, di turbarne il regolare svolgimento.
La fattispecie in esame rientra tra quelle considerate "di pericolo", dunque per la sua configurazione non occorre che si verifichi l'impedimento o il turbamento dell'industria o del commercio, essendo sufficiente che l'attività ingannevole o la violenza siano idonee allo scopo.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato potrebbe essere commesso qualora un soggetto interno all'azienda inganni un fornitore (ad esempio, sullo stato di solvibilità finanziaria di un'impresa concorrente) per indurlo a non fornire servizi a tale concorrente. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

Art. 513-*bis* c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza
Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Descrizione: il reato in esame differisce dal precedente in quanto la violenza viene individuata quale strumento che l'agente utilizza non per impedire l'esercizio di un'impresa, bensì per turbare la libera concorrenza all'interno del mercato in cui opera.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria sino a ottocento quote, nonché delle sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato potrebbe essere commesso qualora un soggetto interno all'azienda eserciti violenza nei confronti di un fornitore o lo minacci per indurlo a non rifornire un'impresa concorrente, ottenendo così un vantaggio concorrenziale. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

1.1.4 Fattispecie previste dall'art. 25-*quinquiesdecies* D. Lgs. n. 231/01: reati tributari.

Art. 2 d. lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Descrizione: il reato in esame punisce chi, allo scopo di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, indica in una delle relative dichiarazioni elementi passivi fittizi, utilizzando a supporto fatture – o documenti equipollenti, ossia alle stesse assimilati sul piano fiscale, quali scontrini o ricevute – relative ad operazioni inesistenti (in tutto o in parte). Per effetto della registrazione in contabilità (o della detenzione ai fini di prova) di tale documentazione, il contribuente esibisce in dichiarazione costi o altri elementi (ad esempio, crediti d'imposta) fittizi che: (a) erodono la base imponibile; (b) riducono l'ammontare dell'imposta dovuta. Deve precisarsi che il reato non prevede alcuna soglia di punibilità, ed è dunque integrato indipendentemente da un'effettiva evasione d'imposta.

Ai fini del d. lgs. n. 74/2000, un'operazione è "inesistente": (1) quando non è mai stata effettuata o è stata realizzata solo in parte, oppure quando i corrispettivi o l'IVA sono indicati in misura superiore a quelli effettivamente corrisposti (compresa, quindi, la "sovrafatturazione"); in tal caso, si parla di inesistenza oggettiva; (2) quando è intercorsa tra soggetti diversi da quelli risultanti dai documenti contabili; si parla, a queste condizioni, di inesistenza soggettiva, fenomeno di particolare rilievo in ambito IVA.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Nel caso in cui l'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione sia inferiore a centomila euro, la sanzione pecuniaria sarebbe fino a quattrocento quote. È altresì previsto un aumento della sanzione pecuniaria di un terzo se, dalla commissione del reato in esame, la Società abbia conseguito un profitto di rilevante entità. Inoltre, in caso di accertamento della responsabilità della Società, potrebbero essere comminate anche le seguenti sanzioni interdittive: il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui un esponente aziendale, nella consapevolezza che un determinato servizio non sarà erogato, concordasse con il fornitore il futuro invio di una fattura, allo scopo di abbattere l'imponibile e ottenere un risparmio di spesa nel versamento delle imposte. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

1.1.5 Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata.

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-*bis *e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,*

n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater 1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Descrizione: il reato in esame si configura nel caso in cui tre o più persone costituiscano un'associazione al fine di commettere un numero indeterminato di reati. Sono inoltre previste delle circostanze aggravanti nel caso in cui gli associati siano armati e se il loro numero sia superiore a dieci. È poi prevista, dal sesto comma della norma, una pena più grave nel caso in cui l'associazione sia stata costituita allo scopo di commettere alcuni tipi di reati (in materia di immigrazione, di pornografia minorile, di prostituzione minorile).

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. Per l'ipotesi prevista dal sesto comma, la sanzione pecuniaria è da quattrocento a mille quote. In entrambi i casi, potranno essere applicate le sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata non inferiore ad un anno. Infine, qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di conseguire o agevolare la commissione di tale reato, verrà applicata la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione per delinquere, nell'ambito della selezione dei fornitori, potrebbe essere commesso qualora tre o più soggetti all'interno della compagine aziendale collaborassero stabilmente tra loro al fine di commettere una serie indefinita dei reati sinora esaminati. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

Art. 416-*bis* c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne

deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Descrizione: il reato in esame consiste nel partecipare, promuovere, organizzare o dirigere un'associazione mafiosa, cioè che utilizzi il c.d. "metodo mafioso". Quest'ultimo ricorre quando l'associazione si avvalga della capacità di indurre nei terzi uno stato di timore, omertà e sudditanza psicologica, anche a prescindere dal ricorso a violenze o minacce. Per la realizzazione del reato, occorre che il metodo mafioso sia utilizzato per commettere delitti, per acquisire il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi, per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri o per esercitare influenze sull'esercizio del voto in occasione di consultazioni elettorali. Sono previste circostanze aggravanti nel caso in cui i componenti dell'associazione abbiano la disponibilità di armi o esplosivi ovvero nell'ipotesi in cui le attività economiche controllate dall'associazione siano finanziate con il provento di precedenti attività criminose.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà trovare applicazione la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote, oltre alle sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata non inferiore ad un anno. Infine, qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o

prevalente di conseguire o agevolare la commissione di tale reato, verrà applicata la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione di stampo mafioso potrebbe essere commesso qualora un soggetto che fa parte della compagine aziendale consapevolmente decidesse di cooperare con una controparte commerciale riferibile a un soggetto appartenente a un'organizzazione di criminalità organizzata. Nell'ambito della selezione dei fornitori, dunque, il reato potrebbe essere commesso selezionando tale fornitore allo scopo di favorire lo sviluppo del business illecito portato avanti dall'organizzazione criminale. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

1.2 Protocolli di prevenzione e controllo specifici in tema di selezione e gestione dei fornitori e formulazione degli ordini.

1.2.1. Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi di natura non consulenziale.

Nella selezione e gestione dei fornitori e nella formulazione degli ordini di beni e servizi di natura non consulenziale, l'obiettivo della Società è assicurare che l'attività – caratterizzata da ampia trasparenza, oggettività e tracciabilità – sia diretta unicamente alla migliore soddisfazione delle necessità aziendali.

1.2.1.1. Selezione e gestione dei fornitori.

Funzioni coinvolte:

- Organo Gestorio;
- Funzione AFC.

Regolamentazione.

Al momento della formulazione di un ordine di beni e servizi di natura non consulenziale, è necessario verificare se, con riferimento a tale tipologia di ordine, la Società abbia già individuato un fornitore, incluso in lista. Se il fornitore è già stato profilato e incluso in lista, è possibile procedere con l'ordine. In caso contrario, si rende prima necessario selezionare il fornitore.

Se si rende necessario selezionare un nuovo fornitore, si prevedono due differenti procedure, a seconda che il relativo primo ordine sia di importo inferiore o superiore a € 10.000.

Si raccomanda l'applicazione della procedura per ordini superiori a € 10.000 anche laddove sia prevedibile che l'importo dell'ordine, superando la soglia inizialmente prevista, aumenterà oltre € 10.000.

E2E COMPANY ENERGY

Fornitore per ordine inferiore a € 10.000.

Per l'attivazione di un nuovo fornitore per un ordine di importo inferiore a € 10.000, la Funzione AFC ne valuta, in conformità con le regole di condotta di seguito indicate, la reputazione commerciale e professionale. In tal senso, occorre valutare non solo gli aspetti economico-finanziari, ma anche etico-comportamentali dei potenziali fornitori.

A tal fine, assumono rilievo le informazioni relative ai seguenti elementi:

- profilo soggettivo (in particolare, esistenza di legami diretti, di parentela o di affinità con la Pubblica Amministrazione o con la Società; in caso di persone giuridiche, tali profili devono essere valutati con riferimento al legale rappresentante);
- condotta (ad esempio, comportamenti ambigui, omissione di dati occorrenti per la realizzazione delle transazioni o reticenza a fornirli, variazione ripetuta e senza giustificato motivo delle informazioni fornite, ammissioni o dichiarazioni in ordine al coinvolgimento in attività criminose);
- dislocazione territoriale (ad esempio, sede legale situata in paesi *offshore* o ricompresi nella *black list* ai fini fiscali e/o antiriciclaggio, oppure ancora sottoposti a sanzioni o a embargo da parte dell'Unione europea, delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali);
- caratteristiche dell'operazione (ad esempio, uso di prestanomi, richiesta di condizioni contrattuali inusuali, divergenze fra controparte e beneficiario del pagamento, operazione illogica in quanto economicamente o finanziariamente svantaggiosa per il fornitore, operazione non coerente con il profilo societario del fornitore, con riferimento all'oggetto sociale).

La Funzione AFC acquisisce – ove possibile – la visura societaria del potenziale fornitore, mediante richiesta a quest'ultimo.

Non sono richiesti accertamenti specifici da parte della Società.
Tuttavia, nel caso in cui emergano uno o più degli elementi sopra riportati, affinché possa procedersi alla selezione in concreto del fornitore è in ogni caso necessario l'assenso motivato per iscritto da parte dell'Organo Gestorio. Degli elementi riscontrati deve comunque essere informato anche l'Organismo di Vigilanza.

Una volta individuato il nuovo fornitore, la Funzione AFC provvede alla puntuale profilatura del medesimo.

Qualora, nel corso del processo di selezione, il fornitore comunichi alla Funzione AFC una variazione dell'importo dell'ordine da effettuare, tale da determinare il superamento della soglia di € 10.000, si rende necessaria l'applicazione della procedura per ordini superiori a € 10.000.

Fornitore per ordine superiore a € 10.000.

Per l'attivazione di un nuovo fornitore per un ordine di importo superiore a € 10.000, il la Funzione AFC ne valuta, in conformità con le regole di condotta di seguito indicate, la reputazione commerciale e professionale. In tal senso, occorre valutare non solo gli aspetti economico-finanziari, ma anche etico-comportamentali dei potenziali fornitori.

A tal fine, assumono rilievo le informazioni relative ai seguenti elementi:

- profilo soggettivo (in particolare, esistenza di legami diretti, di parentela o di affinità con la Pubblica Amministrazione o con la Società; in caso di persone giuridiche, tali profili devono essere valutati con riferimento al legale rappresentante);
- condotta (ad esempio, comportamenti ambigui, omissione di dati occorrenti per la realizzazione delle transazioni o reticenza a fornirli, variazione ripetuta e senza giustificato motivo delle informazioni fornite, ammissioni o dichiarazioni in ordine al coinvolgimento in attività criminose);
- dislocazione territoriale (ad esempio, sede legale situata in paesi *offshore* o ricompresi nella *black list* ai fini fiscali e/o antiriciclaggio, oppure ancora sottoposti a sanzioni o a embargo da parte dell'Unione europea, delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali);
- caratteristiche dell'operazione (ad esempio, uso di prestanomi, richiesta di condizioni contrattuali inusuali, divergenze fra controparte e beneficiario del pagamento, operazione illogica in quanto economicamente o finanziariamente svantaggiosa per il fornitore, operazione non coerente con il profilo societario del fornitore, con riferimento all'oggetto sociale).

Prima di selezionare il relativo fornitore, è necessaria l'acquisizione della visura societaria, ove possibile.
Nel caso in cui emergano uno o più indicatori di anomalia, affinché possa procedersi alla selezione in concreto del fornitore è in ogni caso necessario l'assenso motivato per iscritto da parte dell'Organo Gestorio. Delle anomalie riscontrate deve comunque essere informato anche l'Organismo di Vigilanza.

Una volta individuato il nuovo fornitore, la Funzione AFC provvede alla puntuale profilatura del medesimo.
L'Organo Gestorio controlla il rispetto del presente protocollo.

1.2.1.2. Formulazione dell'ordine.

Funzioni coinvolte:

- Organo Gestorio;
- Funzione AFC;
- Funzione Logistica;
- Funzione interessata.

Regolamentazione.
La Funzione AFC procede, in base alle richieste della Funzione interessata, e con il supporto della Funzione Logistica alla formulazione di ordini di beni o servizi non consulenziali.
In caso di acquisti di importo superiore a € 200.000, è necessario ottenere l'autorizzazione da parte dell'Organo Gestorio. Ai fini dell'autorizzazione, è necessario valutare se l'ordine soddisfa un'esigenza di carattere aziendale.

Per ogni ordine, con il fornitore è sottoscritto – salvo che sia escluso dalle prassi di mercato – un contratto. Nei contratti predisposti o negoziati dalla Società occorre prevedere, ove possibile, formule contrattuali, che individuino (salvo casi eccezionali, da valutare di volta in volta):

- l'oggetto della prestazione;
- le condizioni economiche (in particolare, quantificazione del corrispettivo o compenso e tempistiche e modalità di pagamento);
- la Clausola 231.

Ove necessario, il Consulente esterno si occupa della negoziazione e/o della revisione degli aspetti giuridici del contratto di fornitura, con il supporto della Funzione AFC.

1.2.2. Selezione e gestione dei fornitori e formulazione di ordini di servizi di natura consulenziale.

Con riferimento ai fornitori di servizi di natura consulenziale, l'obiettivo è assicurare, mediante un processo trasparente e documentabile in ogni sua fase, la migliore soddisfazione possibile di effettive necessità aziendali, garantendo alla Società un apporto consulenziale di elevato standard qualitativo a fronte di un esborso finanziario equo rispetto al lavoro richiesto o in linea con le condizioni di mercato.

Funzioni coinvolte:

- Organo Gestorio;
- Funzione AFC;
- Funzione interessata.

Regolamentazione.
Laddove la Funzione AFC ravvisi la necessità di conferire un incarico a un Consulente, si prevedono due differenti procedure, a seconda che il relativo ordine sia di importo inferiore o superiore a € 50.000.
Ordine inferiore a € 50.000.

Al momento della formulazione di un ordine, è necessario verificare se la Società ha già individuato un Consulente, incluso in lista. Se il Consulente è già stato profilato e incluso in lista, è possibile procedere con l'ordine. In caso contrario, si rende prima necessario selezionare il Consulente.

Se si rende necessario selezionare un nuovo Consulente, la Funzione AFC si occupa di individuare il profilo del professionista esterno, selezionando il soggetto, lo studio professionale o l'impresa dotata di adeguata reputazione, nonché delle necessarie competenze tecniche o professionali, verificate – se ritenuto necessario – anche mediante la richiesta di documentazione a supporto dei suddetti elementi.
In tal senso, occorre valutare non solo gli aspetti economico-finanziari, ma anche etico-comportamentali dei potenziali Consulenti.

A tal fine, assumono rilievo le informazioni relative ai seguenti elementi:

- profilo soggettivo (in particolare, esistenza di legami diretti, di parentela o di affinità con la Pubblica Amministrazione o con la Società; in caso di persone giuridiche, tali profili devono essere valutati con riferimento al legale rappresentante);
- condotta (ad esempio, comportamenti ambigui, omissione di dati occorrenti per la realizzazione delle transazioni o reticenza a fornirli, variazione ripetuta e senza giustificato motivo delle informazioni fornite, ammissioni o dichiarazioni in ordine al coinvolgimento in attività criminose);
- dislocazione territoriale (ad esempio, sede legale situata in paesi *offshore* o ricompresi nella *black list* ai fini fiscali e/o antiriciclaggio, oppure ancora sottoposti a sanzioni o a embargo da parte dell'Unione europea, delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali);
- caratteristiche dell'operazione (ad esempio, uso di prestanomi, richiesta di condizioni contrattuali inusuali, divergenze fra controparte e beneficiario del pagamento, operazione illogica in quanto economicamente o finanziariamente svantaggiosa per il Consulente, operazione non coerente con il profilo societario del Consulente, con riferimento all'oggetto sociale).

La Funzione AFC acquisisce – ove possibile – la visura societaria del potenziale Consulente.

Nel caso in cui emergano uno o più indicatori di anomalia, affinché possa procedersi alla selezione in concreto del fornitore è in ogni caso necessario l'assenso motivato per iscritto da parte dell'Organo Gestorio. Delle anomalie riscontrate deve comunque essere informato anche l'Organismo di Vigilanza.

Una volta individuato il nuovo fornitore, la Funzione AFC provvede alla puntuale profilatura del medesimo.
L'Organo Gestorio controlla il rispetto del presente protocollo.

Una volta completata la selezione dal soggetto competente, la Funzione AFC procede:

(a) mediante affidamento diretto semplice, per incarichi fino a € 10.000;

(b) mediante affidamento diretto con onere di motivazione rafforzata e previa autorizzazione dell'Organo Gestorio, per incarichi da € 10.000 a € 50.000. Si raccomanda di svolgere questa procedura anche laddove sia prevedibile che l'importo dell'ordine da effettuare, superando la soglia inizialmente prevista, aumenterà oltre € 10.000.

In ogni caso, qualora il Consulente comunichi alla Funzione AFC una variazione dell'importo dell'ordine, tale da determinare il superamento di alcuna delle soglie previste dal presente protocollo, si rende necessaria l'applicazione della procedura prevista per la nuova soglia di riferimento.

Per ogni ordine è necessario sottoscrivere o redigere un contratto/lettera d'incarico. Nei contratti predisposti o negoziati dalla Società occorre prevedere formule contrattuali, ove possibile, che individuino (salvo casi eccezionali, da valutare di volta in volta):

(a) l'oggetto della prestazione;

(b) le condizioni economiche (quantificazione del corrispettivo o compenso e tempistiche e modalità di pagamento);

(c) la Clausola 231.

Ove necessario, il Consulente esterno si occupa della negoziazione o della revisione degli aspetti giuridici del contratto di fornitura di servizi di consulenza, con il supporto della Funzione AFC.

Ordine superiore a € 50.000.

Per ogni incarico di importo superiore a € 50.000, è necessario svolgere una procedura competitiva (c.d. *tendering*).

Si raccomanda di svolgere la procedura competitiva anche laddove sia prevedibile che l'importo dell'ordine da effettuare, superando la soglia inizialmente prevista, aumenterà oltre € 50.000. La Società può comunque procedere in assenza di *tendering* quando specifiche ragioni di urgenza, oggettive e documentate peculiarità della consulenza stessa, il numero limitato di Consulenti presenti sul mercato in grado di eseguirla o l'esistenza di rapporti consolidati con Consulenti di comprovata professionalità e competenza rendano necessario – o comunque opportuno – l'affidamento diretto dell'incarico a un determinato operatore (pur sempre in possesso dei prescritti requisiti di capacità e reputazione), individuato dalla Funzione AFC.

La procedura di *tendering* prevede:

a) un confronto iniziale tra il la Funzione interessata e la Funzione AFC, diretto a valutare questioni di natura tecnica, all'esito del quale si definiscono le caratteristiche e le qualità richieste in capo al Consulente da selezionare;

b) la raccolta, in via telematica delle offerte da parte di almeno tre operatori; la selezione dei candidati viene effettuata individuando soggetti, studi professionali o imprese dotati di adeguata reputazione, nonché delle necessarie competenze tecniche o professionali, verificate – se ritenuto necessario – anche mediante la richiesta di documentazione a supporto dei suddetti elementi.
In merito ai requisiti etico-comportamentali dei Consulenti, assumono rilievo le informazioni relative ai seguenti elementi:
   - profilo soggettivo (in particolare, esistenza di legami diretti, di parentela o di affinità con la Pubblica Amministrazione o con la Società; in caso di persone giuridiche, tali profili devono essere valutati con riferimento al legale rappresentante);
   - condotta (ad esempio, comportamenti ambigui, omissione di dati occorrenti per la realizzazione delle transazioni o reticenza a fornirli, variazione ripetuta e senza giustificato motivo delle informazioni fornite, ammissioni o dichiarazioni in ordine al coinvolgimento in attività criminose);
   - dislocazione territoriale (ad esempio, sede legale situata in paesi offshore o ricompresi nella black list ai fini fiscali e/o antiriciclaggio, oppure ancora sottoposti a sanzioni o a embargo da parte dell'Unione europea, delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali);
   - caratteristiche dell'operazione (ad esempio, uso di prestanomi, richiesta di condizioni contrattuali inusuali, divergenze fra controparte e beneficiario del pagamento, operazione illogica in quanto economicamente o finanziariamente svantaggiosa per il Consulente, operazione non coerente con il profilo societario del Consulente, con riferimento all'oggetto sociale).

c) la valutazione e aggiudicazione delle offerte, condotta dalla Funzione AFC e dalla Funzione interessata, anche sulla base di eventuali incontri con gli offerenti, secondo un criterio che individui l'offerta più vantaggiosa alla luce del miglior rapporto qualità/prezzo. Di regola, è escluso che la valutazione e l'aggiudicazione delle offerte possa fondarsi esclusivamente sul criterio del minor prezzo.
d) la redazione di una apposita scheda informativa, predisposta dalla Funzione AFC, contenente tutti i dettagli relativi alla valutazione delle offerte e all'aggiudicazione;
e) l'approvazione della scheda informativa con l'aggiudicazione da parte dell'Organo Gestorio.

La Funzione AFC acquisisce – ove possibile – la visura societaria del potenziale Consulente.

Nel caso in cui emergano uno o più indicatori di anomalia, affinché possa procedersi al conferimento dell'incarico al Consulente è in ogni caso necessario l'assenso motivato per iscritto da parte dell'Organo Gestorio. Degli elementi riscontrati deve comunque essere informato anche l'Organismo di Vigilanza.
La Funzione AFC cura la puntuale profilatura del Consulente e verifica il rispetto della procedura appena descritta.

Una volta completata la selezione dal soggetto competente, è necessario sottoscrivere o redigere un contratto o una lettera d'incarico. Nei contratti predisposti o negoziati dalla Società occorre prevedere, ove possibile, formule contrattuali che individuino (salvo casi eccezionali, da valutare di volta in volta):

(a) l'oggetto della prestazione;
(b) le condizioni economiche (in particolare, quantificazione del corrispettivo o compenso e tempistiche e modalità di pagamento);
(c) la Clausola 231.

Ove necessario, il Consulente esterno si occupa della negoziazione e/o della revisione degli aspetti giuridici del contratto di fornitura di servizi di consulenza, con il supporto della Funzione AFC.

E2E COMPANY ENERGY

2. Ruolo dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha il potere/dovere di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività. Si rinvia alla Parte Generale (Capitolo 4), per la descrizione analitica dei compiti e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza riceve appositi flussi informativi dalle varie Funzioni secondo le modalità e le tempistiche individuate nel Modello e nelle procedure aziendali di riferimento.

Con riferimento alla presente Parte Speciale, si prevede che:

- La Funzione AFC invii una comunicazione all'Organismo di Vigilanza in caso di presenza degli elementi etico-comportamentali descritti nei protocolli di riferimento per la selezione del fornitore.

E2E COMPANY ENERGY S.P.A.
C.F. e P.IVA: 02436320697

E2E COMPANY ENERGY S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

D. Lgs. n. 231/2001

Parte Speciale n. 2

Attività promozionale

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2025

E2E COMPANY ENERGY

E2E COMPANY ENERGY

Indice

A. Premessa ed elenco Attività Sensibili. 4

B. Principi di prevenzione e controllo di carattere generale. 5

1. Liberalità e sponsorizzazioni. 6

1.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto. 6

1.1.1. Fattispecie previste dall'art. 25 D. Lgs. n. 231/01: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio. 6

Art. 318 e 321 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione 6

Art. 319 e 321 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio 6

Art. 319-*ter* e 321 c.p. – Corruzione in atti giudiziari 7

Art. 320 e 321 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 8

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione 8

Art. 319-*quater* c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità 10

Art. 322-*bis* c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri 10

1.1.2. Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata. 12

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere 12

Art. 416-*bis* c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere 13

1.1.3. Fattispecie previste dall'art. 25-*ter* D. Lgs. n. 231/01: reati societari. 14

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati 14

Art. 2635-*bis* c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati 15

1.1.4. Fattispecie previste dall'art. 25-*quinquiesdecies* D. Lgs. n. 231/01: reati tributari. 16

Art. 2 d. lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 16

1.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici in tema di liberalità e sponsorizzazioni. 17

1.2.1. Liberalità. 17

1.2.2. Sponsorizzazioni. 18

2. Omaggi e spese di rappresentanza. 20

2.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto. 20

2.1.1. Fattispecie previste dall'art. 25 D. Lgs. n. 231/01: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio. 20

Art. 318 e 321 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione 20
Art. 319 e 321 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio 20
Art. 319-*ter* e 321 c.p. - Corruzione in atti giudiziari 20
Art. 320 e 321 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 21
Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione 21
Art. 319-*quater* c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità 22
Art. 322-*bis* c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri 22
2.1.2. Fattispecie previste dall'art. 25-*ter* D. Lgs. n. 231/01: reati societari. 23
Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati 23
Art. 2635-*bis* c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati 23
2.1.3. Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata. 24
Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere 24
Art. 416-*bis* c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere 25
2.1.4. Fattispecie previste dall'art. 25-*quinquiesdecies* D. Lgs. n. 231/01: reati tributari. 25
Art. 2 d. lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 25
2.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici relativi all'attività di omaggi e spese di rappresentanza. 26
2.2.1 Omaggi 26
2.2.2. Spese di rappresentanza. 27
3. Ruolo dell'Organismo di Vigilanza. 28

A. Premessa ed elenco Attività Sensibili.

La presente sezione detta i protocolli diretti alla prevenzione dei Reati Presupposto potenzialmente realizzabili nell'ambito del processo di gestione dell'attività promozionale di E2E COMPANY ENERGY S.p.A. (di seguito, la "*Società*").

L'obiettivo è quello di definire un processo che possa garantire sia il rispetto della normativa penalistica – riducendo, dunque, al minimo il rischio di commissione di reati – sia il rispetto delle necessità aziendali in termini di economicità dell'attività.

Questa sezione costituisce dunque parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui la Società si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al D. Lgs. n. 231/2001 nell'esercizio della propria attività d'impresa.

Tutti i Destinatari del Modello che si occupano anche soltanto di un segmento del processo di gestione dell'attività promozionale sono pertanto chiamati all'osservanza dei principi e delle linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi a ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo le attività rientranti nell'ambito del processo aziendale in parola.

Nella seguente tabella vengono delineate le Attività Sensibili identificate all'interno del processo in esame e le Funzioni direttamente coinvolte in tali attività.

N° Prot.	Attività Sensibili	Funzioni
1	Liberalità e sponsorizzazioni	▪ Organo Gestorio ▪ Funzione AFC ▪ Funzione Commerciale
2	Omaggi e spese di rappresentanza	▪ Organo Gestorio ▪ Funzione AFC ▪ Funzione Commerciale

B. Principi di prevenzione e controllo di carattere generale.

La Società, nel definire un Modello idoneo a prevenire i reati che potrebbero configurarsi nello svolgimento dell'attività in esame, ha tenuto conto dei seguenti indirizzi:

- le previsioni del Decreto;
- le Linee Guida di Confindustria;
- le Linee Guida del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

L'intero processo di gestione dell'attività promozionale è basato sui principi di:

- **Separazione dei compiti**: il processo è condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti tra le funzioni coinvolte.
- **Tracciabilità**: il processo prevede che le attività e i relativi controlli possano essere tracciabili e verificabili *ex post*.
- **Rispetto del sistema di deleghe e procure**: le attività contemplate nel processo in esame devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società nonché dal sistema interno di deleghe e procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale.

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi:

- ai principi contenuti nel Codice Etico (da intendersi qui integralmente richiamato), che costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di seguito descritti;
- ai protocolli di prevenzione generali previsti dalla Parte Generale del Modello;
- ai protocolli di prevenzione specifici che verranno nel prosieguo rappresentati;
- alle policy e/o alle prassi comportamentali di riferimento adottate dalla Società.

E2E COMPANY ENERGY

1. Liberalità e sponsorizzazioni.

Di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti all'attività di gestione di liberalità e sponsorizzazioni svolta dalla Società.

1.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto.

Preliminarmente, si riporta un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito dell'attività di gestione di liberalità e sponsorizzazioni, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe ritenersi configurabile la responsabilità della Società.

1.1.1. Fattispecie previste dall'art. 25 D. Lgs. n. 231/01: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.

ART. 318 E 321 C.P. - CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Descrizione: il reato di corruzione consiste in un accordo criminoso tra (almeno) due soggetti, pubblico da un lato e privato dall'altro, avente ad oggetto l'attività svolta dalla Pubblica Amministrazione; l'attività amministrativa viene quindi mercificata a fronte della dazione o dell'offerta, da parte del privato al Pubblico Ufficiale, di una somma di denaro o di un'altra utilità. Il reato in esame si configura anche con la sola accettazione della promessa di una futura dazione. Il codice penale prevede due tipi di corruzione. La prima è la corruzione per l'esercizio della funzione (o corruzione c.d. "impropria"), prevista dall'art. 318 c.p., che si realizza nel caso in cui l'accordo criminoso abbia ad oggetto la realizzazione di un atto o l'esercizio di un potere conforme ai doveri d'ufficio del Pubblico Ufficiale.
L'art. 321 c.p. estende le medesime sanzioni previste per il soggetto pubblico al soggetto privato che abbia preso parte all'accordo corruttivo, e quindi abbia dato, offerto o promesso denaro (o qualsiasi altro tipo di utilità) al Pubblico Ufficiale oppure a un privato che sia in qualche modo legato al soggetto pubblico.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, verrà applicata la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Le norme che puniscono i fatti di corruzione prevedono la configurabilità di tali reati anche quando l'utilità è data o promessa non direttamente al soggetto pubblico ma ad un terzo, che sia in qualche modo a questi legato. In questo senso, nell'ambito dell'attività in esame, potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione qualora un esponente aziendale concordasse con il soggetto pubblico di stipulare un accordo di sponsorizzazione con una determinata controparte soltanto in virtù del legame di quest'ultima con quel soggetto pubblico, allo scopo di fargli compiere un atto del suo ufficio. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 319 E 321 C.P. - CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Descrizione: il reato di corruzione consiste in un accordo criminoso tra (almeno) due soggetti, pubblico da un lato e privato dall'altro, avente ad oggetto l'attività svolta dalla Pubblica Amministrazione; l'attività amministrativa viene quindi mercificata a fronte della dazione o dell'offerta, da parte del privato al Pubblico Ufficiale, di una somma di denaro o di un'altra utilità. Il reato in esame si configura anche con la sola accettazione della promessa di una futura dazione. Il codice penale prevede due tipi di corruzione. La seconda forma di corruzione prevista dal codice penale è la corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (o corruzione c.d. "propria"), disciplinata dall'art. 319 c.p., che prevede l'omissione o il ritardo di un atto dovuto oppure il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio. Il reato di corruzione, per sua natura, richiede il concorso di un soggetto pubblico e un soggetto privato. L'art. 321 c.p. estende le medesime sanzioni previste per il soggetto pubblico al soggetto privato che abbia preso parte all'accordo corruttivo, e quindi abbia dato, offerto o promesso denaro (o qualsiasi altro tipo di utilità) al Pubblico Ufficiale, oppure a un privato che sia in qualche modo legato al soggetto pubblico.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata, per la corruzione di cui all'art. 319 c.p. la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote; per quella di cui all'art. 319 c.p., aggravata ai sensi dell'art. 319-*bis*, nel caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. Nei casi di condanna per il predetto reato, si applicano anche le sanzioni amministrative dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e, infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutte le predette sanzioni si applicano per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è commesso da un Soggetto Apicale; e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro se l'agente è un Soggetto Sottoposto.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Le norme che puniscono i fatti di corruzione prevedono la configurabilità di tali reati anche quando l'utilità è data o promessa non direttamente al soggetto pubblico ma a un terzo, che sia in qualche modo a questi legato. In questo senso, nell'ambito dell'attività in esame, potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione qualora un esponente aziendale concordasse con il soggetto pubblico di stipulare un accordo di sponsorizzazione con una determinata controparte soltanto in virtù del legame di quest'ultima con quel soggetto pubblico, allo scopo di fargli omettere o ritardare un atto del suo ufficio o, ancora, di fargli compiere un atto contrario ai suoi doveri. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 319-*TER* E 321 C.P. – CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Descrizione: tale fattispecie si realizza se i fatti di corruzione indicati negli articoli 318 e 319 c.p., poc'anzi delineati, sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo (comma 1), nella forma aggravata se dal fatto deriva un'ingiusta condanna alla reclusione (comma 2).

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote per il comma 1 e da trecento a ottocento quote per il comma 2. Nei casi di condanna per il predetto reato, si applicano anche le sanzioni amministrative dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e, infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutte le predette sanzioni si applicano per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è commesso da un Soggetto Apicale; e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro se l'agente è un Soggetto Sottoposto.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nella gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni, potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione in atti giudiziari, qualora un esponente della Società stipulasse un accordo di sponsorizzazione con una determinata controparte solo in ragione del suo legame con un soggetto che esercita il potere giudiziario (l'esempio più immediato è quello del magistrato), allo scopo di indirizzare l'andamento di un procedimento penale, civile o amministrativo, favorendo o danneggiando una delle parti coinvolte. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 320 E 321 C.P. - CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Descrizione: le disposizioni degli articoli 318 e 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio, come definito dall'art. 358 c.p.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria rispettivamente prevista per le fattispecie di cui agli artt. 318 e 319 c.p.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
L'art. 320 estende la configurabilità dei fatti di corruzione anche ai casi in cui il soggetto la cui attività si vuole influenzare non è un Pubblico Ufficiale ma un soggetto che svolge un servizio. Alla luce di ciò, gli esempi finora rappresentati valgono anche qualora la condotta dell'esponente aziendale fosse indirizzata verso un soggetto Incaricato di Pubblico Servizio, allo scopo di far compiere a quest'ultimo un atto del suo ufficio, ovvero di fargliele omettere o ritardare o, ancora, di fargli compiere un atto contrario ai suoi doveri. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 322 C.P. - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Descrizione: la fattispecie in esame contempla, al primo e al secondo comma, il fatto di chi offre o promette denaro oppure altra utilità non dovuti a un Pubblico Ufficiale o a un Incaricato di Pubblico Servizio per indurlo a compiere un atto del suo ufficio (che costituirebbe una corruzione impropria *ex* art. 318 c.p.), ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio, oppure ancora a realizzare un atto contrario ai suoi doveri (che integrerebbe una corruzione propria *ex* art. 319 c.p.), qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.
Il terzo e il quarto comma della fattispecie sanzionano il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che sollecitino una promessa o dazione di denaro o altra utilità per compiere un atto del proprio ufficio (che costituirebbe una corruzione impropria *ex* art. 318 c.p.), ovvero per omettere o ritardare un atto del proprio ufficio, oppure ancora per realizzare un atto contrario ai propri doveri (che integrerebbe una corruzione propria *ex* art. 319 c.p.), qualora la richiesta non sia accettata.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata, per le ipotesi previste dal primo e dal terzo comma, la sanzione pecuniaria fino a duecento quote, mentre per i casi previsti dal secondo e dal quarto comma, la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. Nei casi di condanna per il predetto reato, commi 2 e 4, si applicano anche le sanzioni amministrative dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e, infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutte le predette sanzioni si applicano per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è commesso da un Soggetto Apicale; e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro se l'agente è un Soggetto Sottoposto.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Gli episodi corruttivi sono puniti anche qualora il soggetto pubblico non accetti l'offerta. In questo senso, nella gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni, può essere punita anche solo l'offerta di un esponente aziendale (non accettata) di stipula di un contratto con una controparte soltanto in virtù del suo legame con un soggetto pubblico, allo scopo di far compiere a quest'ultimo un atto del suo ufficio, ovvero di farglielo omettere o ritardare o, ancora, di fargli compiere un atto contrario ai suoi doveri. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

E2E COMPANY ENERGY

ART. 319-*QUATER* C.P. - INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Descrizione: il reato di induzione indebita contempla un atteggiamento di prevaricazione da parte del soggetto pubblico (Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio) nei confronti di un soggetto privato, che tuttavia non raggiunge gli estremi della costrizione tale da non lasciare a quest'ultimo possibilità di scelta (tipica del reato di concussione *ex* art. 317 c.p.). In particolare, mediante pressioni indebite, il Funzionario Pubblico ottiene una dazione (o quantomeno la promessa) di denaro o di altra utilità; come contraltare, il privato – assecondando le richieste del soggetto pubblico – ottiene un vantaggio, evitando conseguenze sfavorevoli che avrebbe dovuto legittimamente subire. In definitiva, cedendo alle pretese del Funzionario Pubblico, il privato intende evitare un pregiudizio che sarebbe tuttavia legittimo; pertanto, è prevista anche per quest'ultimo una sanzione (ancorché in misura meno grave).

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. Nei casi di condanna per il predetto reato, si applicano anche le sanzioni amministrative dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e, infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutte le predette sanzioni si applicano per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è commesso da un Soggetto Apicale; e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro se l'agente è un Soggetto Sottoposto.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame potrebbe essere commesso qualora, nella gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni, un esponente aziendale aderisse alla pressione da parte di un soggetto pubblico di stipulare un contratto di sponsorizzazione o di elargire una donazione a un determinato soggetto che a lui sia in qualche modo legato. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 322-*BIS* C.P. - PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE, ABUSO D'UFFICIO DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Descrizione: la disposizione determina l'estensione delle richiamate incriminazioni del codice penale a soggetti operanti – a diverso titolo – in ambito eurounitario e internazionale.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile di tale reato, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria rispettivamente prevista per le fattispecie di reato sopra citate.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
L'art. 322-*bis* c.p. estende la configurabilità dei fatti di reato elencati nella norma anche ai soggetti ivi indicati. Alla luce di ciò, potrebbe essere commessa un'ipotesi di reato qualora si stipulasse un contratto di sponsorizzazione con un determinato soggetto soltanto in virtù del suo legame con un soggetto indicato nella norma, allo scopo di far compiere a quest'ultimo un atto del suo ufficio, ovvero di farglielo omettere o ritardare o, ancora, di fargli compiere un atto contrario ai suoi doveri, o di indirizzare l'andamento di un procedimento penale, civile o amministrativo, favorendo o danneggiando una delle parti coinvolte. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

1.1.2. Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata.

ART. 416 C.P. - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater 1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Descrizione: il reato in esame si configura nel caso in cui tre o più persone costituiscono un'associazione al fine di commettere un numero indeterminato di reati. Sono inoltre previste delle circostanze aggravanti nel caso in cui gli associati siano armati e se il loro numero sia superiore a dieci. È poi prevista, dal sesto comma della norma, una pena più grave nel caso in cui l'associazione sia stata costituita allo scopo di commettere alcuni tipi di reati (in materia di immigrazione, di pornografia minorile, di prostituzione minorile).

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. Per l'ipotesi prevista dal sesto comma la sanzione pecuniaria è da quattrocento a mille quote. In entrambi i casi, potranno essere applicate le sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata non inferiore a un anno. Infine, qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di conseguire o agevolare la commissione di tale reato, verrà applicata la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato

Il reato di associazione per delinquere potrebbe essere commesso qualora tre o più dipendenti collaborassero stabilmente tra loro al fine di commettere una serie indefinita dei reati sinora esaminati. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove i reati fossero commessi nell'interesse della Società e/o comportassero un vantaggio per la stessa.

ART. 416-*BIS* C.P. - ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Descrizione: il reato in esame consiste nel partecipare, promuovere, organizzare o dirigere un'associazione mafiosa, cioè che utilizzi il c.d. "metodo mafioso". Quest'ultimo ricorre quando l'associazione si avvalga della capacità di indurre nei terzi uno stato di timore, omertà e sudditanza psicologica, anche a prescindere dal ricorso a violenze o minacce. Per la realizzazione del reato, occorre che il metodo mafioso sia utilizzato per commettere delitti, per acquisire il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi, per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri o per esercitare influenze sull'esercizio del voto in occasione di consultazioni elettorali.

Sono previste circostanze aggravanti nel caso in cui i componenti dell'associazione abbiano la disponibilità di armi o esplosivi ovvero nell'ipotesi in cui le attività economiche controllate dall'associazione siano finanziate con il provento di precedenti attività criminose.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà trovare applicazione la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote, oltre alle sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica

Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e l'eventuale revoca di quelli già concessi, e del divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata non inferiore a un anno. Infine, qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di conseguire o agevolare la commissione di tale reato, verrà applicata la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione di stampo mafioso potrebbe essere commesso qualora la Società decidesse di effettuare una donazione a un soggetto appartenente a un'organizzazione di criminalità organizzata, allo scopo di finanziare lo sviluppo del business illecito portato avanti dall'organizzazione criminale. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

1.1.3. Fattispecie previste dall'art. 25-*ter* D. Lgs. n. 231/01: reati societari.

ART. 2635 C.C. - CORRUZIONE TRA PRIVATI

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Descrizione: delle varie forme di configurabilità del reato in esame, quella rilevante ai fini della responsabilità dell'ente è quella prevista dal terzo comma della norma, ossia quando un soggetto interno alla Società riveste il ruolo del corruttore e, pertanto – anche tramite interposta persona – offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili della Società, ai sindaci, ai liquidatori ovvero altri soggetti che esercitino funzioni direttive o a soggetti sottoposti alla vigilanza e/o direzione di questi, al fine di compiere o di omettere un atto, inerente alla carica esercitata, in violazione dei propri obblighi d'ufficio o di fedeltà verso la società che rappresentano.

Per obblighi di ufficio o di fedeltà si intendono quegli obblighi comportamentali previsti dai vincoli contrattuali, dai doveri istituzionali societari, nonché in generale gli obblighi di fedeltà, lealtà e correttezza.

Sanzioni applicabili alla Società: ove venga accertata la responsabilità dell'ente per questo reato, potranno essere applicate:
- la sanzione pecuniaria da quattrocento ai seicento quote;
- le sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Laddove l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
La fattispecie in esame potrebbe trovare configurazione qualora, nell'ambito di una sponsorizzazione, un esponente aziendale convenisse con la società sponsorizzata un prezzo più basso, a fronte della promessa o dazione di utilità in favore di un esponente di quest'ultima, ad esempio attraverso il riconoscimento di denaro contante. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 2635-*BIS* C.C. - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Descrizione: il reato in esame, che rappresenta una forma di anticipazione della tutela rispetto al delitto di cui all'art. 2635 c.c., si configura nel caso in cui un soggetto offra o prometta denaro o altra utilità a uno dei soggetti indicati dalla fattispecie di reato precedentemente analizzata, affinché tale soggetto compia od ometta un atto in violazione degli obblighi del proprio ufficio o di fedeltà, e l'offerta o la promessa non viene accettata.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, è prevista l'applicazione:
- della sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

- delle sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Laddove l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
La fattispecie in esame potrebbe trovare configurazione qualora, nell'ambito di una sponsorizzazione, un esponente aziendale convenisse con la società sponsorizzata un prezzo più basso, a fronte della promessa o dazione di utilità in favore di un esponente di quest'ultima, ad esempio denaro contante, senza che questa proposta venga accettata dalla controparte. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

1.1.4. Fattispecie previste dall'art. 25-*quinquiesdecies* D. Lgs. n. 231/01: reati tributari.

ART. 2 D. LGS. N. 74/2000 - DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Descrizione: il reato in esame punisce chi, allo scopo di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, indica in una delle relative dichiarazioni elementi passivi fittizi, utilizzando a supporto fatture – o documenti equipollenti, ossia alle stesse assimilati sul piano fiscale, quali scontrini o ricevute – relative a operazioni inesistenti (in tutto o in parte). Per effetto della registrazione in contabilità (o della detenzione ai fini di prova) di tale documentazione, il contribuente esibisce in dichiarazione costi o altri elementi (ad esempio, crediti d'imposta) fittizi che: (a) erodono la base imponibile; (b) riducono l'ammontare dell'imposta dovuta. Deve precisarsi che il reato non prevede alcuna soglia di punibilità, ed è dunque integrato indipendentemente da un'effettiva evasione d'imposta.

Ai fini del d. lgs. n. 74/2000, un'operazione è "inesistente": (1) quando non è mai stata effettuata o è stata realizzata solo in parte, oppure quando i corrispettivi o l'IVA sono indicati in misura superiore a

quelli effettivamente corrisposti (compresa, quindi, la "sovrafatturazione"); in tal caso, si parla di inesistenza oggettiva; (2) quando è intercorsa tra soggetti diversi da quelli risultanti dai documenti contabili; in quest'ultimo caso, si parla di inesistenza soggettiva, fenomeno di particolare rilievo in ambito IVA.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Nel caso in cui l'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione sia inferiore a centomila euro, la sanzione pecuniaria sarebbe fino a quattrocento quote. È altresì previsto un aumento della sanzione pecuniaria di un terzo se, dalla commissione del reato in esame, la Società abbia conseguito un profitto di rilevante entità. Inoltre, in caso di accertamento della responsabilità della Società, potrebbero essere comminate anche le seguenti sanzioni interdittive: il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nell'ambito della gestione delle attività di sponsorizzazione, il reato si potrebbe configurare nel caso in cui un esponente aziendale stipuli un contratto avente ad oggetto un'attività di sponsorizzazione fittizia, allo scopo di abbattere l'imponibile e ottenere un risparmio di spesa nel versamento delle imposte. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

1.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici in tema di liberalità e sponsorizzazioni.

Nella gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni, l'obiettivo della Società è assicurare che il processo, caratterizzato da ampia trasparenza e tracciabilità, sia ispirato a valori sociali, solidali, etici e/o culturali ed orientato – al tempo stesso – all'effettiva promozione commerciale dell'attività aziendale e dell'immagine della Società.
L'Attività Sensibile si articola nella gestione di: (1) liberalità e (2) sponsorizzazioni.

1.2.1. Liberalità.

Funzioni coinvolte:

- Organo Gestorio;
- Funzione AFC.

Regolamentazione.
L'Organo Gestorio definisce e approva l'ammontare delle risorse eventualmente destinabili a iniziative di carattere liberale.
Eventuali liberalità non previste o che superano i limiti di budget previsti dovranno essere autorizzate dall'Organo Gestorio.

Gli enti beneficiari devono essere preventivamente sottoposti a un'adeguata *due diligence* da parte della Funzione AFC in merito al loro effettivo valore sociale e/o culturale, acquisendo – ove possibile – la

visura. In caso di valutazione positiva la liberalità viene sottoposta all'approvazione da parte dell'Organo Gestorio.

Le richieste di liberalità provenienti da soggetti terzi devono pervenire direttamente dall'ente beneficiario e sottoscritte dal legale rappresentante o da un altro soggetto delegato. Inoltre, le suddette richieste devono essere formalizzate mediante la compilazione di un apposito modulo e contenere informazioni esaurienti circa la natura della liberalità.
Ove possibile, le liberalità vengono elargite in connessione con progetti specifici e la Funzione AFC richiede all'ente beneficiario un'informativa atta a verificare come sia stata effettivamente utilizzata la donazione.

Annualmente, l'elenco degli atti di liberalità e dei progetti sostenuti viene inviato all'Organismo di Vigilanza.

1.2.2. Sponsorizzazioni.

Funzioni coinvolte:

- Organo Gestorio;
- Funzione AFC;
- Funzione Commerciale.

Regolamentazione.
L'Organo Gestorio definisce e approva l'ammontare delle risorse destinate alle iniziative di sponsorizzazione.
La Funzione AFC cura l'implementazione dei progetti di sponsorizzazione, anche con l'eventuale supporto della Funzione Commerciale. Tutte le iniziative di sponsorizzazione sono sottoposte all'approvazione dell'Organo Gestorio.

Nell'individuazione dello *sponsee* occorre valutare non solo gli aspetti economico-finanziari, ma anche etico-comportamentali. A tal fine, assumono rilievo le informazioni relative ai seguenti elementi:

- profilo soggettivo (in particolare, esistenza di legami diretti, di parentela o di affinità con la Pubblica Amministrazione o con la Società; in caso di persone giuridiche, tali profili devono essere valutati con riferimento al legale rappresentante);
- condotta (ad esempio, comportamenti ambigui, omissione di dati occorrenti per la realizzazione delle transazioni o reticenza a fornirli, variazione ripetuta e senza giustificato motivo delle informazioni fornite, ammissioni o dichiarazioni in ordine al coinvolgimento in attività criminose);
- dislocazione territoriale (ad esempio, sede legale situata in paesi *offshore* o ricompresi nella *black list* ai fini fiscali e/o antiriciclaggio, oppure ancora sottoposti a sanzioni o ad embargo da parte dell'Unione europea, delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali);
- caratteristiche dell'operazione (ad esempio, uso di prestanomi, richiesta di condizioni contrattuali inusuali, divergenze fra controparte e beneficiario del pagamento, operazione illogica in quanto economicamente o finanziariamente svantaggiosa per lo *sponsor*, operazione non coerente con il profilo societario dello *sponsee*, con riferimento all'oggetto sociale).

Prima di selezionare lo *sponsee*, la Funzione AFC, acquisisce – ove possibile – la visura societaria e verifica il profilo soggettivo del potenziale *sponsee* mediante richiesta a quest'ultimo. Nel caso in cui emergano uno o più degli elementi sopra riportati, affinché possa procedersi alla selezione in concreto dello *sponsee* è in ogni caso necessario l'assenso motivato per iscritto da parte dell'Organo Gestorio. Degli elementi riscontrati deve comunque essere informato anche l'Organismo di Vigilanza.

Le richieste di sponsorizzazione provenienti da soggetti terzi devono pervenire direttamente dall'ente beneficiario e sottoscritte dal legale rappresentante o da un altro soggetto delegato. Inoltre, le predette richieste devono essere formalizzate mediante la compilazione di un apposito modulo e contenere informazioni esaurienti circa la natura della sponsorizzazione.

La Funzione AFC cura la puntuale profilatura dello *sponsee*. In tale sede, la Funzione Commerciale verifica il rispetto delle procedure appena descritte.
Una volta completata e autorizzata la selezione dal soggetto competente, viene sottoscritto – salvo che sia escluso dalle prassi di mercato – un contratto.

Nei contratti predisposti o negoziati dalla Società occorre prevedere formule contrattuali, ove possibile, che individuino (salvo casi eccezionali, da valutare di volta in volta):

- l'oggetto della sponsorizzazione;
- le condizioni economiche (in particolare, quantificazione della sponsorizzazione/compenso e tempistiche e modalità di pagamento);
- la Clausola 231.

Ove necessario, il Consulente esterno si occupa della negoziazione o della revisione degli aspetti giuridici del contratto, con il supporto della Funzione AFC.

Annualmente, l'elenco dei contratti di sponsorizzazione sottoscritti viene inviato all'Organismo di Vigilanza.

2. Omaggi e spese di rappresentanza.

Di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti all'attività di gestione di omaggi e spese di rappresentanza.

2.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto.

Anche in questo caso, si riporta innanzitutto un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito dell'attività in esame, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe ritenersi configurabile ciascuna di tali ipotesi di reato. Allo scopo di agevolare l'esposizione e la lettura, per le fattispecie già richiamate in precedenza, non verrà nuovamente riportata la spiegazione in termini astratti degli elementi del reato, rinviando per tale analisi ai capitoli che precedono, e si indicheranno esclusivamente gli esempi concreti di condotte potenzialmente configuranti la responsabilità della Società.

2.1.1. Fattispecie previste dall'art. 25 D. Lgs. n. 231/01: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.

ART. 318 E 321 C.P. - CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nella gestione degli omaggi, potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione qualora un esponente aziendale regalasse un bene a un soggetto pubblico, allo scopo di fargli compiere un atto del suo ufficio. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 319 E 321 C.P. - CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nella gestione degli omaggi, potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione qualora un esponente aziendale regalasse un bene a un soggetto pubblico, allo scopo di fargli omettere o ritardare un atto del suo ufficio o, ancora, di fargli compiere un atto contrario ai suoi doveri. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 319-*TER* E 321 C.P. - CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Al pari di quanto detto in relazione al reato di corruzione, potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione in atti giudiziari, qualora un esponente della Società regalasse un bene o effettuasse una spesa di rappresentanza nei confronti di un soggetto che esercita il potere giudiziario (l'esempio più immediato è quello del magistrato), allo scopo di indirizzare l'andamento di un procedimento penale, civile o amministrativo, favorendo o danneggiando una delle parti coinvolte. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 320 E 321 C.P. - CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
L'art. 320 estende la configurabilità dei fatti di corruzione anche ai casi in cui il soggetto la cui attività si vuole influenzare non è un Pubblico Ufficiale ma un soggetto che svolge un servizio pubblico. Alla luce di ciò, potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione qualora un esponente aziendale regalasse un bene o effettuasse una spesa di rappresentanza nei confronti di un Incaricato di Pubblico Servizio allo scopo di far compiere a quest'ultimo un atto del suo ufficio, ovvero di farglielo omettere o ritardare o, ancora, di fargli compiere un atto contrario ai suoi doveri. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 322 C.P. - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Gli episodi corruttivi sono puniti anche qualora il soggetto pubblico non accetti l'offerta. In questo senso, nella gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza, può essere punita anche solo l'offerta di un esponente aziendale (non accettata) di regalare un bene a un soggetto pubblico, allo scopo di far compiere a quest'ultimo un atto del suo ufficio, ovvero di farglielo omettere o ritardare o, ancora, di fargli compiere un atto contrario ai suoi doveri. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 319-*QUATER* C.P. - INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame potrebbe essere commesso qualora un esponente della Società aderisse alla pressione da parte di un soggetto pubblico di regalargli un bene, allo scopo di favorire il compimento di un atto del suo ufficio o di un atto contrario ai suoi doveri o, ancora, l'omissione di un atto del suo ufficio. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 322-*BIS* C.P. - PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE, ABUSO D'UFFICIO DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
L'art. 322-*bis* c.p. estende la configurabilità dei fatti di reato elencati nella norma anche ai soggetti ivi indicati. Alla luce di ciò, nella gestione degli omaggi, potrebbe essere commessa un'ipotesi di reato qualora si facesse un regalo a un soggetto indicato nella norma, allo scopo di far compiere a quest'ultimo un atto del suo ufficio. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

2.1.2. Fattispecie previste dall'art. 25-*ter* D. Lgs. n. 231/01: reati societari.

ART. 2635 C.C. - CORRUZIONE TRA PRIVATI

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
La fattispecie in esame può trovare configurazione qualora un esponente aziendale desse o promettesse un'utilità (ad esempio, omaggi) a Soggetti Apicali o Soggetti Sottoposti di società clienti, al fine di stipulare un contratto a condizioni economiche sfavorevoli per gli interessi della società cliente. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 2635-*BIS* C.C. - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive,

affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
La fattispecie in esame può trovare configurazione qualora un esponente aziendale offrisse o promettesse un'utilità (ad esempio, omaggi) a Soggetti Apicali o Soggetti Sottoposti di società clienti, al fine di stipulare un contratto a condizioni economiche sfavorevoli per gli interessi della società cliente, senza che questa proposta venga accettata dalla controparte. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

2.1.3. Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata.

ART. 416 C.P. - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater 1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione per delinquere, nell'ambito della gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza, potrebbe essere commesso qualora tre o più dipendenti collaborassero stabilmente tra loro al fine di commettere una serie indefinita dei reati sinora esaminati. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove i reati fossero commessi nell'interesse della Società e/o comportassero un vantaggio per la stessa.

ART. 416-*BIS* C.P. - ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione di stampo mafioso potrebbe essere commesso qualora un dipendente decidesse consapevolmente di conferire degli omaggi a un soggetto appartenente a un'organizzazione di criminalità organizzata, allo scopo di finanziare lo sviluppo del business illecito portato avanti dall'organizzazione criminale. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

2.1.4. Fattispecie previste dall'art. 25-*quinquiesdecies* D. Lgs. n. 231/01: reati tributari.

ART. 2 D. LGS. N. 74/2000 - DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nell'ambito delle spese di rappresentanza, il reato si potrebbe configurare nel caso in cui un esponente della Società indicasse spese di rappresentanza fittizie, allo scopo di abbattere l'imponibile e ottenere un risparmio di spesa nel versamento delle imposte. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

2.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici relativi all'attività di omaggi e spese di rappresentanza.

L'attività in parola, finalizzata alla promozione dei prodotti aziendali verso la clientela e caratterizzata da ampia trasparenza e tracciabilità, si articola nella gestione di: (1) omaggi e (2) spese di rappresentanza.

2.2.1 Omaggi.

Funzioni coinvolte:

- Organo Gestorio;
- Funzione AFC;
- Funzione Commerciale.

Regolamentazione.

L'Organo Gestorio definisce e approva l'ammontare delle risorse destinate agli omaggi.

Con riferimento agli omaggi elargiti a fornitori, Clienti, potenziali Clienti o ai Dipendenti l'Organo Gestorio predetermina le tipologie di omaggi che è possibile effettuare.
Entro i limiti definiti e alla luce dell'ammontare prestabilito, la Funzione Commerciale ne effettua richiesta alla Funzione AFC. Qualora il valore dell'omaggio ecceda l'importo di € 500, l'omaggio deve essere autorizzato dall'Organo Gestorio o da soggetto munito di adeguati poteri, in conformità con il sistema di procure in essere.

In ogni caso, ogni omaggio elargito deve essere rendicontato alla Funzione AFC, indicando: (1) tipologia di omaggio, (2) valore dell'omaggio, (3) motivazione dell'omaggio e (4) destinatario.

L'Organo Gestorio verifica il rispetto della procedura aziendale.

In ogni caso:

- è proibita l'elargizione o la ricezione di omaggi in contanti o con altri strumenti di pagamento al portatore;
- è vietato offrire qualsiasi tipologia di omaggio a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità ovvero l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. In occasione di particolari ricorrenze (ad esempio, festività), sono ammessi atti di cortesia commerciale, purché sempre di modico valore

e di frequenza ragionevole, tali da non compromettere la reputazione o l'integrità delle parti coinvolte;

- sono consentite quelle spese di natura, importo e frequenza ragionevoli, tali da non compromettere la reputazione o l'integrità delle parti coinvolte, né essere interpretabili come dirette ad ottenere favori impropri. In ogni caso, non devono mai essere condizionate all'ottenimento di vantaggi indebiti – di qualsiasi natura – per la Società, né costituire una forma di ricompensa per averli ottenuti in precedenza.

2.2.2. Spese di rappresentanza.

Funzioni coinvolte:

- Organo Gestorio;
- Funzione AFC.

Regolamentazione.
L'Organo Gestorio definisce e approva l'ammontare delle risorse destinate alle spese di rappresentanza.

Entro i limiti definiti e alla luce del *budget* prestabilito le spese di rappresentanza, per poter essere rimborsate, devono essere preventivamente autorizzate dalla Funzione AFC.

Le spese di rappresentanza possono essere sostenute anche mediante l'utilizzo della carta di credito aziendale, le quali vengono assegnate sulla base di specifiche esigenze lavorative connesse al ruolo di rappresentanza o per esigenze di mobilità geografica.

In ogni caso, la Funzione AFC verifica ogni spesa di rappresentanza sostenuta, analizzando: (1) tipologia di spesa, (2) valore della spesa e (3) motivazione della spesa.

L'Organo Gestorio verifica il rispetto della procedura aziendale.

3. Ruolo dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha il potere/dovere di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività. Si rinvia alla Parte Generale (Capitolo 4), per la descrizione analitica dei compiti e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza riceve appositi flussi informativi dalle varie Funzioni secondo le modalità e le tempistiche individuate nel Modello e nelle procedure aziendali di riferimento.

Con riferimento alla presente Parte Speciale, si prevede che:

- annualmente la Funzione AFC invii all'Organismo di Vigilanza l'elenco degli atti di liberalità e dei progetti sostenuti (Liberalità);
- la Funzione AFC invii una comunicazione all'Organismo di Vigilanza in caso di presenza degli elementi etico-comportamentali descritti nei protocolli di riferimento per la selezione dello *sponsee* (Sponsorizzazioni);
- annualmente la Funzione AFC invii all'Organismo di Vigilanza l'elenco dei contratti di sponsorizzazione sottoscritti (Sponsorizzazioni).

E2E COMPANY ENERGY S.P.A.
C.F. e P.IVA: 02436320697

E2E COMPANY ENERGY S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

D. LGS. N. 231/2001

PARTE SPECIALE N. 3

Gestione ambientale

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2025

E2E COMPANY ENERGY

INDICE

A. Premessa ed elenco Attività Sensibili. 2
B. Principi di prevenzione e controllo di carattere generale. 3
1. Gestione ambientale. 4
1.1. I Reati "Presupposto" richiamati dal Decreto 4
1.1.1. Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* d.lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata. 4
Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere 4
Art. 416-*bis* c.p. - Associazioni di stampo mafioso anche straniere 5
1.1.2. Fattispecie previste dall'art. 25-*undecies* d.lgs. n. 231/01: reati ambientali. 6
Art. 452-*bis* c.p. - Inquinamento ambientale 6
Art. 452-*quater* c.p. - Disastro ambientale 7
Art. 452-*quinquies* c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente 8
Art. 452-*octies* c.p. - Delitti associativi aggravati 8
Art. 256 D. Lgs. n. 152/2006 - Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata 9
1.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici in tema di gestione ambientale. 10
2. Ruolo dell'Organismo di Vigilanza. 12

Sede Legale: Piazzale Smargiassi, 8 66054 Vasto (CH) - Sede Operativa: Via della Bufalotta, 374 00139 Roma (RM) Cap. Soc. € 1.754.260,00 i.v. - P. IVA nr. 02436320697

E2E COMPANY ENERGY

A. Premessa ed elenco Attività Sensibili.

La presente sezione detta i protocolli diretti alla prevenzione dei Reati "Presupposto" potenzialmente realizzabili nell'ambito del processo di gestione ambientale di E2E COMPANY ENERGY S.p.A. (di seguito, la "*Società*").

L'obiettivo è quello di definire un processo che possa garantire sia il rispetto della normativa penalistica – riducendo, dunque, al minimo il rischio di commissione di reati – sia il rispetto delle necessità aziendali in termini di economicità dell'attività.

Questa sezione costituisce dunque parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui la Società si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al D. Lgs. n. 231/2001 nell'esercizio della propria attività d'impresa.

Tutti i Destinatari del Modello che si occupano anche soltanto di un segmento del processo di gestione ambientale sono pertanto chiamati all'osservanza dei principi e delle linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo le attività rientranti nell'ambito del processo aziendale in parola.

Nella seguente tabella vengono delineate le Attività Sensibili identificate all'interno del processo in esame e le Funzioni direttamente coinvolte in tali attività.

N° Prot.	Attività Sensibili	Funzioni
1	Gestione ambientale	▪ Organo Gestorio ▪ Funzione Logistica

B. Principi di prevenzione e controllo di carattere generale.

La Società, nel definire un Modello idoneo a prevenire i reati che potrebbero configurarsi nello svolgimento dell'attività in esame, ha tenuto conto dei seguenti indirizzi:

- le previsioni del Decreto;
- le Linee Guida di Confindustria;
- le Linee Guida del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

L'intero processo di gestione dell'attività promozionale è basato sui principi di:

- **Separazione dei compiti**: il processo è condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti tra le funzioni coinvolte.
- **Tracciabilità**: il processo prevede che le attività e i relativi controlli possano essere tracciabili e verificabili *ex post*.
- **Rispetto del sistema di deleghe e procure**: le attività contemplate nel processo in esame devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società nonché dal sistema interno di deleghe e procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale.

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi:

- ai principi contenuti nel Codice Etico (da intendersi qui integralmente richiamato), che costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di seguito descritti;
- ai protocolli di prevenzione generali previsti dalla Parte Generale del Modello;
- ai protocolli di prevenzione specifici che verranno nel prosieguo rappresentati;
- alle policy e/o alle prassi comportamentali di riferimento adottate dalla Società.

1. Gestione ambientale.

Di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti all'attività di gestione ambientale della Società.

1.1. I Reati "Presupposto" richiamati dal Decreto.

Preliminarmente, si riporta un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito dell'attività in esame, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe ritenersi configurabile ciascuna di tali ipotesi delittuose.

1.1.1. Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* d.lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata.

ART. 416 C.P. - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22* bis*, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis*, 600* ter*, 600* quater*, 600* quater *1, 600* quinquies*, 609* bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609* quater*, 609* quinquies*, 609* octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609* undecies*, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.*

Il reato in esame si configura nel caso in cui tre o più persone costituiscono un'associazione al fine di commettere un numero indeterminato di reati. Sono inoltre previste delle circostanze aggravanti nel caso in cui gli associati siano armati e se il loro numero sia superiore a dieci. È poi prevista, dal sesto comma della norma, una pena più grave nel caso in cui l'associazione sia stata costituita allo scopo di commettere alcuni tipi di reati (in materia di immigrazione, di pornografia minorile, di prostituzione minorile). Nel caso in cui venisse accertata la responsabilità della Società per tale fattispecie, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. Per l'ipotesi prevista dal sesto comma la sanzione pecuniaria è da quattrocento a mille quote. In entrambi i casi, potranno essere applicate le sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della

revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata non inferiore ad un anno. Infine, qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di conseguire o agevolare la commissione di tale reato, verrà applicata la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione per delinquere, nell'ambito ad esempio della gestione dei rifiuti, potrebbe essere commesso qualora tre o più soggetti, tutti interni alla compagine aziendale, ovvero interni unitamente a esterni, collaborassero stabilmente tra loro al fine di commettere una serie indefinita dei reati che provvederemo ad esaminare nel presente documento. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 416-*BIS* C.P. - ASSOCIAZIONI DI STAMPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

La fattispecie in esame si configura allorquando un'associazione, formata da tre o più persone, sia di "tipo mafioso", cioè si avvalga del c.d. "metodo mafioso" che ricorre allorquando la realizzazione dei reati c.d. fine venga perpetrata sfruttando la forza intimidatrice esercitata sui Terzi dalla esistenza stessa dell'associazione in quanto tale. Sono previste circostanze aggravanti nel caso in cui i componenti dell'associazione abbiano la disponibilità di armi o esplosivi ovvero nell'ipotesi in cui le attività

economiche controllate dall'associazione siano finanziate con il provento di precedenti attività criminose. Nel caso in cui venisse accertata la responsabilità della società per tale fattispecie di reato, potrà trovare applicazione la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote, oltre alle sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata non inferiore ad un anno. Infine, qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di conseguire o agevolare la commissione di tale reato, verrà applicata la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione di stampo mafioso potrebbe essere commesso qualora un soggetto che fa parte della compagine aziendale consapevolmente decidesse di avvalersi, per i servizi di trasporto e smaltimento di rifiuti, di una ditta terza riconducibile ad un'organizzazione di criminalità organizzata, allo scopo di finanziare lo sviluppo del business illecito portato avanti dall'organizzazione criminale. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

1.1.2. Fattispecie previste dall'art. 25-*undecies* d.lgs. n. 231/01: reati ambientali.

ART. 452-*BIS* C.P. - INQUINAMENTO AMBIENTALE

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Il reato in esame si configura laddove taluno determini, attraverso condotte abusive (ad es., per mancanza delle prescritte autorizzazioni), una compromissione o un deterioramento delle matrici ambientali (acqua, aria, suolo e sottosuolo) oppure di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna, sempreché la compromissione o il deterioramento sia di entità significativa e misurabile mediante apposite indagini ambientali realizzate con apposita strumentazione tecnica.
È prevista una circostanza aggravante nell'ipotesi in cui tali condotte siano realizzate in un'area protetta o sottoposta a vincolo oppure ai danni di specie animali o vegetali protette.
Nel caso in cui venisse accertata la responsabilità della Società per la fattispecie in esame, verrebbe applicata una sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote, oltre alle sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi ed, infine, del divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le predette sanzioni interdittive si applicano per un periodo non superiore ad un anno.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale delitto potrebbe configurarsi laddove la Società, in esecuzione di una policy di riduzione dei costi in materia ambientale, selezioni un fornitore per la gestione dei rifiuti a fronte della promessa – da parte di questi – di retrocedere in contanti alla Società una parte del corrispettivo previsto, nella consapevolezza delle significative criticità ed irregolarità di quest'ultimo nella conduzione dell'attività di raccolta e smaltimento, per effetto della quale si determini un deterioramento, significativo e misurabile, di una matrice ambientale. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 452-*QUATER* C.P. - DISASTRO AMBIENTALE

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

La fattispecie di reato in esame si configura quando taluno determini, per effetto di una condotta abusiva (ad es., per mancanza delle prescritte autorizzazioni), l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema irreversibile o ripristinabile solo mediante provvedimenti eccezionali e particolarmente onerosi. Costituisce un "disastro ambientale" anche un evento offensivo della pubblica incolumità in virtù della notevole estensione della compromissione o dei suoi effetti o del numero delle persone risultate esposte. È poi prevista una circostanza aggravante che troverà applicazione nel caso in cui il disastro sia stato realizzato in un'area protetta o comunque vincolata.
Nel caso in cui venisse accertata la responsabilità della Società per la fattispecie in esame, verrebbe applicata una sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote, oltre alle sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi ed, infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le predette sanzioni interdittive si applicano per un periodo non superiore ad un anno.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il delitto potrebbe configurarsi nel momento in cui la Società, in esecuzione di una policy di riduzione dei costi in materia ambientale, selezioni un fornitore per il servizio di gestione dei rifiuti, con promessa – da parte di quest'ultimo – di retrocedere alla Società una parte del corrispettivo, nella consapevolezza delle criticità ed irregolarità di questi nella conduzione dell'attività di raccolta e smaltimento, per effetto della quale si determini l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema irreversibile o ripristinabile solo mediante provvedimenti eccezionali e particolarmente onerosi. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 452-*QUINQUIES* C.P. - DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE

*Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis *e 452-*quater *è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*
Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

La norma in esame introduce un'ipotesi di responsabilità anche a titolo di colpa per la commissione dei reati di inquinamento e disastro ambientale di cui agli artt. 452-bis e 452-*quater* c.p., prevedendo una pena inferiore rispetto a quella stabilita per le corrispondenti fattispecie dolose.
È inoltre prevista un'ulteriore ipotesi di reato nel caso in cui, attraverso una condotta colposa e abusiva, si determini solo un pericolo di inquinamento o di disastro ambientale.
Nel caso in cui venisse accertata la responsabilità della Società per le fattispecie in esame, verrebbe applicata una sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale delitto potrebbe configurarsi laddove la Società abbia selezionato, nell'ottica di una generale policy di contenimento dei costi, un appaltatore privo dei requisiti tecnico-professionali richiesti dalla natura dell'intervento di ristrutturazione straordinaria della sede aziendale, il quale, nell'eseguire le erronee direttive indicate nel capitolato dalla Società, cagioni per colpa una significativa compromissione di una matrice ambientale. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 452-*OCTIES* C.P. - DELITTI ASSOCIATIVI AGGRAVATI

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.
*Quando l'associazione di cui all'articolo 416-*bis *è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-*bis *sono aumentate.*
Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Con riferimento al reato in commento, l'ipotesi di cui al comma 1 punisce il caso in cui l'associazione *ex* art. 416 c.p. sia diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere uno o più dei delitti ambientali suindicati. Invece, il comma 2 punisce in maniera aggravata l'associazione di cui all'art. 416-*bis* c.p. che sia finalizzata a commettere uno dei predetti delitti ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.
Nel caso in cui venisse accertata la responsabilità della Società per la fattispecie in esame, verrà applicata una sanzione pecuniaria da trecento a mille quote.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in parola potrebbe essere commesso nel caso in cui la Società, nel procedere alla selezione dell'appaltatore incaricato del servizio di gestione dei rifiuti, abbia individuato – dietro promessa di parziale

retrocessione del corrispettivo a favore della Società stessa in contanti – un'impresa priva dei necessari requisiti tecnico-professionali e di onorabilità, pur nella consapevolezza che i rifiuti sarebbero poi stati smaltiti in modo irregolare all'estero attraverso spedizioni transfrontaliere clandestine. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 256 D. LGS. N. 152/2006 - ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI NON AUTORIZZATA

*Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-*quattuordecies*, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:*

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

*Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-*quattuordecies*, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*

Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.

I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 45.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

La fattispecie contempla una pluralità di reati in materia di gestione di rifiuti.
Per quanto interessa ai fini del Decreto, il primo comma punisce le condotte di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti realizzate in assenza dei prescritti provvedimenti autorizzativi e, dal punto di vista della sanzione, viene operata una distinzione tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
Il terzo comma incrimina, invece, l'attività di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata e viene prevista, analogamente al caso precedente, una diversificazione della pena a seconda della pericolosità o meno del rifiuto smaltito nella discarica, oltre alla confisca dell'area (qualora il proprietario sia coinvolto nella commissione del reato).
Il quarto comma introduce una circostanza attenuante che troverà applicazione nelle ipotesi in cui le condotte indicate nel primo e nel terzo comma siano svolte, anziché in mancanza del necessario titolo abilitativo, con inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ovvero nel caso in cui le iscrizioni e le comunicazioni siano carenti di alcuno dei requisiti o delle condizioni richiesti.
Il quinto comma incrimina l'attività di colui il quale misceli categorie diverse di rifiuti pericolosi.
Nel caso in cui venisse accertata la responsabilità della Società per le fattispecie in esame, verrebbe applicata una sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote per la violazione del comma 1, lett. a). Verrà invece applicata la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote per la violazione dei commi 1, lett. b), 3, primo periodo e 5. Nel caso di violazione del comma 3, secondo periodo, verrà applicata la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, oltre alle sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi ed, infine, del divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non superiore a sei mesi.
Nel caso, infine, di violazione del quarto comma, verranno applicate le sanzioni previste per le fattispecie commesse a titolo di dolo ridotte della metà.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
I reati concernenti l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata potrebbero realizzarsi nel caso in cui la Società, nel selezionare l'appaltatore incaricato del servizio di gestione dei rifiuti, individui un'impresa priva della necessaria autorizzazione, la quale abbia presentato un'offerta economica avente parametri di gran lunga inferiori rispetto agli standard di mercato, ed abbia promesso una dazione di denaro a favore della Società mediante strumenti di pagamento non tracciabili. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

1.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici in tema di gestione ambientale.

Nella gestione ambientale, il protocollo relativo al processo in esame ha l'obiettivo di (i) garantire il rispetto della normativa vigente nella gestione dei rifiuti e (ii) assicurare che il processo sia caratterizzato da ampia trasparenza e tracciabilità.

Funzioni coinvolte:

- Organo Gestorio;
- Funzione Logistica.

Regolamentazione:

La gestione dei rifiuti prodotti quotidianamente è di competenza della Funzione Logistica e dei soggetti che svolgono i lavori di pulizia presso la Società.
Per la gestione dei rifiuti ingombranti, la Società si avvale dell'operato di Soggetti Terzi, che svolgono tale servizio in *outsourcing*.
In tal caso, al fine di garantire la corretta gestione dei rifiuti prodotti nell'esercizio dell'attività societaria, la Funzione Logistica, anche mediante l'ausilio di consulenti esterni:

- verifica, al sorgere del rapporto contrattuale e successivamente con cadenza annuale, il possesso in capo al fornitore/appaltatore incaricato dei necessari requisiti tecnico-professionali ed etico-comportamentali, mediante acquisizione delle certificazioni ed autorizzazioni eventualmente richieste dalla normativa di settore;
- si assicura che i rifiuti siano correttamente raccolti, trasportati e smaltiti, mediante apposita reportistica periodica da parte del fornitore/appaltatore. In particolare, la Società richiede, al soggetto incaricato della gestione dei rifiuti e con cadenza annuale, dettagliati rapporti informativi sull'attività eseguita, supportati da adeguata documentazione, in modo da verificare: (a) il rispetto delle prescrizioni, autorizzazioni e adempimenti per il trasporto dei rifiuti e (b) l'effettivo e regolare conferimento.

In caso di interventi di manutenzione straordinaria aventi ad oggetto la sede o gli uffici della Società, si prevede che la Funzione Logistica sia coinvolta dall'Organo Gestorio nella selezione delle società incaricate dell'attività, ai fini della verifica dei necessari requisiti tecnico-professionali ed etico-comportamentali, mediante acquisizione delle certificazioni ed autorizzazioni eventualmente richieste dalla normativa di settore.

2. Ruolo dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha il potere/dovere di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività. Si rinvia alla Parte Generale (Capitolo 4), per la descrizione analitica dei compiti e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza.

E2E COMPANY ENERGY S.P.A.
C.F. e P.IVA: 02436320697

E2E COMPANY ENERGY S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. n. 231/2001

Parte Speciale n. 4

Gestione amministrativa e fiscale

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2025

E2E COMPANY ENERGY

Indice

A. Premessa ed elenco Attività Sensibili. 3

B. Principi di prevenzione e controllo di carattere generale. 4

1. Ciclo passivo di fatturazione. 5

1.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto. 5

1.1.1. Fattispecie previste dall'art. 25 D. Lgs. n. 231/01: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio. 5

Art. 318 e 321 c.p. - Corruzione per l'esercizio della Funzione 5

Art. 319 e 321 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio 5

Art. 319-*ter* e 321 c.p. - Corruzione in atti giudiziari 6

Art. 320 e 321 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 7

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione 8

Art. 319-*quater* c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità 9

Art. 322-*bis* c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri 9

1.1.2. Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata. 11

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere 11

Art. 416-*bis* c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere 12

1.1.3. Fattispecie previste dall'art. 25-*octies* D. Lgs. n. 231/01: ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio. 13

Art. 648-*bis* c.p. - Riciclaggio 13

Art. 648-*ter*.1 c.p. - Autoriciclaggio 14

1.1.4. Fattispecie previste dall'art. 25-*quinquiesdecies* D. Lgs. n. 231/01: reati tributari 15

Art. 2 d. lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 15

1.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici in tema di ciclo passivo di fatturazione. 16

2. Ciclo attivo di fatturazione. 18

2.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto. 18

2.1.1. Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata. 18

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere 18

Art. 416-*bis* c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere 18

Sede Legale: Piazzale Smargiassi, 8 66054 Vasto (CH) - Sede Operativa: Via della Bufalotta, 374 00139 Roma (RM) Cap. Soc. € 1.754.260,00 i.v. - P. IVA nr. 02436320697

2.1.2. Fattispecie previste dall'art. 25-*octies* D. Lgs. n. 231/01: ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio. 19
Art. 648-*ter*.1 c.p. - Autoriciclaggio 19
2.1.3. Fattispecie previste dall'art. 25-*quinquiesdecies* D. Lgs. n. 231/01: reati tributari.... 20
Art. 8 d. lgs. n. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 20
2.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici relativi al ciclo attivo di fatturazione... 21
3. Adempimenti tributari. 23
3.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto. 23
3.1.1. Fattispecie previste dall'art. 25-*quinquiesdecies* D. Lgs. n. 231/01: reati tributari.... 23
Art. 2 d. lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 23
Art. 3 d. lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici 23
Art. 4 d. lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione infedele 25
Art. 5 d. lgs. n. 74/2000 - Omessa dichiarazione 26
Art. 10 d. lgs. n. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili 27
Art. 10-*quater* d. lgs. n. 74/2000 -Indebita compensazione 28
Art. 11 d. lgs. n. 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte 28
3.1.2. Fattispecie previste dall'art. 25-*sexiesdecies* D. Lgs. n. 231/01: contrabbando. 30
Art. 282 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali 30
Art. 292 D.P.R. n. 43/1973 - Altri casi di contrabbando 30
3.1.3. Fattispecie previste dall'art. 25-*octies* D. Lgs. n. 231/01: ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio. 31
Art. 648 c.p. - Ricettazione 31
Art. 648-*bis* c.p. - Riciclaggio 32
3.1.4. Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata. 32
Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere 32
Art. 416-*bis* c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere 33
3.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici relativi agli adempimenti tributari. 34
4. Ruolo dell'Organismo di Vigilanza. 36

A. Premessa ed elenco Attività Sensibili.

La presente sezione detta i protocolli diretti alla prevenzione dei Reati Presupposto potenzialmente realizzabili nell'ambito del processo di gestione amministrativa e fiscale di E2E COMPANY ENERGY S.p.A. (di seguito, la "*Società*").

L'obiettivo è quello di definire un processo che possa garantire sia il rispetto della normativa penalistica – riducendo, dunque, al minimo il rischio di commissione di reati – sia il rispetto delle necessità aziendali in termini di economicità dell'attività.

Questa sezione costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui la Società si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al D. Lgs. n. 231/2001 nell'esercizio della propria attività d'impresa.

Tutti i Destinatari del Modello che si occupano anche soltanto di un segmento del processo di gestione amministrativa e fiscale sono pertanto chiamati all'osservanza dei principi e delle linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi a ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo le attività rientranti nell'ambito del processo aziendale in parola.

Nella seguente tabella vengono delineate le Attività Sensibili identificate all'interno del processo in esame e le Funzioni direttamente coinvolte in tali attività.

N° Prot.	Attività Sensibili	Funzioni
1	Ciclo passivo di fatturazione	▪ Funzione AFC ▪ Subfunzione Fatturazione ▪ Organo Gestorio
2	Ciclo attivo di fatturazione	▪ Funzione AFC ▪ Subfunzione Fatturazione ▪ Funzione Commerciale ▪ Organo Gestorio
3	Adempimenti tributari	▪ Funzione AFC ▪ Subfunzione Fatturazione ▪ Organo di Controllo ▪ Organo Gestorio ▪ Consulente esterno

Sede Legale: Piazzale Smargiassi, 8 66054 Vasto (CH) - Sede Operativa: Via della Bufalotta, 374 00139 Roma (RM) Cap. Soc. € 1.754.260,00 i.v. - P. IVA nr. 02436320697

B. Principi di prevenzione e controllo di carattere generale.

La Società, nel definire un Modello idoneo a prevenire i reati che potrebbero configurarsi nello svolgimento dell'attività in esame, ha tenuto conto dei seguenti indirizzi:

- le previsioni del Decreto;
- le Linee Guida di Confindustria;
- le Linee Guida del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

L'intero processo di gestione amministrativa e fiscale è basato sui principi di:

- **Separazione dei compiti**: il processo è condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti tra le funzioni coinvolte.
- **Tracciabilità**: il processo prevede che le attività e i relativi controlli possano essere tracciabili e verificabili ex post.
- **Rispetto del sistema di deleghe e procure**: le attività contemplate nel processo in esame devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società nonché dal sistema interno di deleghe e procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale.

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi:

- ai principi contenuti nel Codice Etico (da intendersi qui integralmente richiamato), che costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di seguito descritti;
- ai protocolli di prevenzione generali previsti dalla Parte Generale del Modello;
- ai protocolli di prevenzione specifici che verranno nel prosieguo rappresentati;
- alle policy e/o alle prassi comportamentali di riferimento adottate dalla Società.

E2E COMPANY ENERGY

1. Ciclo passivo di fatturazione.

Di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti all'attività di fatturazione passiva svolta dalla Società.

1.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto.

Preliminarmente, si riporta un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito dell'attività in esame, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe astrattamente configurarsi la responsabilità della Società.

1.1.1. Fattispecie previste dall'art. 25 D. Lgs. n. 231/01: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.

ART. 318 E 321 C.P. - CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Descrizione: il reato di corruzione consiste in un accordo criminoso tra (almeno) due soggetti, pubblico da un lato e privato dall'altro, avente ad oggetto l'attività svolta dalla Pubblica Amministrazione; l'attività amministrativa viene quindi mercificata a fronte della dazione o dell'offerta, da parte del privato al Pubblico Ufficiale, di una somma di denaro o di un'altra utilità. Il reato in esame si configura anche con la sola accettazione della promessa di una futura dazione. Il codice penale prevede due tipi di corruzione. La prima è la corruzione per l'esercizio della funzione (o corruzione c.d. "impropria"), prevista dall'art. 318 c.p., che si realizza nel caso in cui l'accordo criminoso abbia ad oggetto la realizzazione di un atto o l'esercizio di un potere conforme ai doveri d'ufficio del Pubblico Ufficiale.
L'art. 321 c.p. estende le medesime sanzioni previste per il soggetto pubblico al soggetto privato che abbia preso parte all'accordo corruttivo, e quindi abbia dato, offerto o promesso denaro (o qualsiasi altro tipo di utilità) al Pubblico Ufficiale oppure a un privato che sia in qualche modo legato al soggetto pubblico.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nella gestione del ciclo passivo di fatturazione potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione qualora un esponente aziendale concordasse la ricezione e contabilizzazione di una fattura per una prestazione fittizia, al solo fine – attraverso il pagamento della stessa – di ottenere da un soggetto pubblico il compimento di un atto del suo ufficio a vantaggio della Società. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 319 E 321 C.P. - CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Descrizione: il reato di corruzione consiste in un accordo criminoso tra (almeno) due soggetti, pubblico da un lato e privato dall'altro, avente ad oggetto l'attività svolta dalla Pubblica Amministrazione; l'attività amministrativa viene quindi mercificata a fronte della dazione o dell'offerta, da parte del privato al Pubblico Ufficiale, di una somma di denaro o di un'altra utilità. Il reato in esame si configura anche con la sola accettazione della promessa di una futura dazione. Il codice penale prevede due tipi di corruzione. La seconda forma di corruzione prevista dal codice penale è la corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (o corruzione c.d. "propria").
Questa è disciplinata dall'art. 319 c.p., che si realizza nel caso in cui l'accordo criminoso abbia ad oggetto l'omissione o il ritardo di un atto dovuto oppure il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio. Il reato di corruzione, per sua natura, richiede il concorso di un soggetto pubblico e un soggetto privato.
L'art. 321 c.p. estende le medesime sanzioni previste per il soggetto pubblico al soggetto privato, che abbia preso parte all'accordo corruttivo e quindi abbia dato, offerto o promesso denaro (o qualsiasi altro tipo di utilità) al Pubblico Ufficiale o oppure a un privato che sia in qualche modo legato al soggetto pubblico.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata per la corruzione di cui all'art. 319 c.p. la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote, per quella di cui all'art. 319 c.p., aggravata ai sensi dell'art. 319-*bis*, nel caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. Nei casi di condanna per il predetto reato, si applicano anche le sanzioni amministrative dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e, infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutte le predette sanzioni si applicano per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è commesso da un Soggetto Apicale; e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro se l'agente è un Soggetto Sottoposto.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nella gestione del ciclo passivo di fatturazione potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione qualora un esponente aziendale concordasse la ricezione e contabilizzazione di una fattura per una prestazione fittizia, al solo fine – attraverso il pagamento della stessa – di ottenere da un soggetto pubblico l'omissione o il ritardo di un atto del suo ufficio o, ancora, di fargli compiere un atto contrario ai suoi doveri. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 319-*TER* E 321 C.P. - CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Descrizione: tale fattispecie si realizza se i fatti di corruzione indicati negli articoli 318 e 319 c.p., poc'anzi delineati, sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo (comma 1), nella forma aggravata se dal fatto deriva un'ingiusta condanna alla reclusione (comma 2).

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote per il comma 1 e da trecento a ottocento quote per il comma 2. Nei casi di condanna per il predetto reato, si applicano anche le sanzioni amministrative dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi ed, infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutte le predette sanzioni si applicano per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è commesso da un Soggetto Apicale; e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro se l'agente è un Soggetto Sottoposto.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nella gestione del ciclo passivo di fatturazione potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione in atti giudiziari qualora un esponente aziendale corrispondesse denaro a un soggetto pubblico che esercita il potere giudiziario (l'esempio più immediato è quello del magistrato) mediante pagamento di una fattura per attività fittizia, allo scopo di indirizzare l'andamento di un procedimento penale, civile o amministrativo, favorendo o danneggiando una delle parti coinvolte. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 320 E 321 C.P. - CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Descrizione: le disposizioni degli articoli 318 e 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio, come definito dall'art. 358 c.p.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, verrà applicata la sanzione pecuniaria rispettivamente prevista per le fattispecie di cui agli artt. 318 e 319 c.p.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
L'art. 320 estende la configurabilità dei fatti di corruzione anche ai casi in cui il soggetto la cui attività si vuole influenzare non è un pubblico ufficiale ma un soggetto che svolge un servizio pubblico. Alla luce di ciò, nella gestione del ciclo passivo di fatturazione potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione qualora si corrispondesse denaro a un Incaricato di un Pubblico Servizio mediante pagamento di una fattura per attività fittizia, allo scopo di fargli compiere un atto del suo ufficio, ovvero di farglielo omettere o ritardare o, ancora, di fargli compiere un atto contrario ai suoi doveri. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

E2E COMPANY ENERGY

ART. 322 C.P. - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Descrizione: la fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette denaro oppure altra utilità non dovuti a un Pubblico Ufficiale o a un Incaricato di Pubblico Servizio per indurlo a compiere un atto del suo ufficio (che costituirebbe una corruzione impropria *ex* art. 318 c.p.), ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio, oppure ancora a realizzare un atto contrario ai suoi doveri (che integrerebbe una corruzione propria *ex* art. 319 c.p.), qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.
Il terzo e il quarto comma della fattispecie sanzionano il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che sollecitino una promessa o dazione di denaro o altra utilità per compiere un atto del proprio ufficio (che costituirebbe una corruzione impropria *ex* art. 318 c.p.), ovvero per omettere o ritardare un atto del proprio ufficio, oppure ancora per realizzare un atto contrario ai propri doveri (che integrerebbe una corruzione propria *ex* art. 319 c.p.), qualora la richiesta non sia accettata.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata, per le ipotesi previste dal primo e dal terzo comma, la sanzione pecuniaria fino a duecento quote, mentre per i casi previsti dal secondo e dal quarto comma, la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. Nei casi di condanna per il predetto reato, commi 2 e 4, si applicano anche le sanzioni amministrative dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi ed, infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutte le predette sanzioni si applicano per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è commesso da un Soggetto Apicale; e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro se il soggetto agente è un Soggetto Sottoposto.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Ai sensi dell'art. 322 c.p., gli episodi corruttivi sono puniti anche qualora il soggetto pubblico non accetti l'offerta. In questo senso, può essere punita anche solo l'offerta di un esponente aziendale (non accettata) di versare denaro, mediante pagamento di una fattura per attività fittizia, a un soggetto pubblico, allo scopo di fargli compiere un atto del suo ufficio, ovvero di farglielo omettere o ritardare o, ancora, di fargli compiere un

atto contrario ai suoi doveri. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 319-*QUATER* C.P. - INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Descrizione: il reato di induzione indebita contempla un atteggiamento di prevaricazione da parte del soggetto pubblico (Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio) nei confronti di un soggetto privato, che tuttavia non raggiunge gli estremi della costrizione tale da non lasciare a quest'ultimo possibilità di scelta (tipica del reato di concussione *ex* art. 317 c.p.). In particolare, mediante pressioni indebite, il Funzionario Pubblico ottiene una dazione (o quantomeno la promessa) di denaro o di altra utilità; come contraltare, il privato – assecondando le richieste del soggetto pubblico – ottiene un vantaggio, evitando conseguenze sfavorevoli che avrebbe dovuto legittimamente subire. In definitiva, cedendo alle pretese del Funzionario Pubblico, il privato intende evitare un pregiudizio che sarebbe tuttavia legittimo, pertanto è prevista anche per quest'ultimo una sanzione (ancorché in misura meno grave).

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. Nei casi di condanna per il predetto reato, si applicano anche le sanzioni amministrative dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi ed, infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutte le predette sanzioni si applicano per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è commesso da un Soggetto Apicale; e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro se il soggetto agente è un Soggetto Sottoposto.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame potrebbe essere commesso qualora un esponente della Società aderisse alla pressione da parte di un soggetto pubblico di effettuare un pagamento di una fattura per operazioni fittizie, allo scopo di versare denaro in suo favore. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 322-*BIS* C.P. - PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE, ABUSO D'UFFICIO DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Descrizione: la disposizione determina l'estensione delle richiamate incriminazioni del codice penale a soggetti operanti – a diverso titolo – in ambito eurounitario e internazionale.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria rispettivamente prevista per le fattispecie sopra citate.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
L'art. 322-*bis* c.p. estende la configurabilità dei fatti di reato elencati nella norma anche ai soggetti ivi indicati. Alla luce di ciò, nell'ambito del ciclo passivo di fatturazione, potrebbe essere commessa un'ipotesi di reato qualora si concordasse la ricezione e contabilizzazione di una fattura per una prestazione fittizia, al solo fine - attraverso il pagamento della stessa - di ottenere da un soggetto indicato nella norma un atto del suo ufficio, ovvero di fargliele omettere o ritardare, o di indirizzare l'andamento di un procedimento penale, civile o amministrativo, favorendo o danneggiando una delle parti coinvolte. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

1.1.2. Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata.

ART. 416 C.P. - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-*bis *e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-*bis*, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-ter, 600-*quater*, 600-*quater *1, 600-*quinquies*, 609-*bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-*undecies*, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.*

Descrizione: il reato in esame si configura nel caso in cui tre o più persone costituiscano un'associazione al fine di commettere un numero indeterminato di reati. Sono inoltre previste delle circostanze aggravanti nel caso in cui gli associati siano armati e se il loro numero sia superiore a dieci. È poi prevista, dal sesto comma della norma, una pena più grave nel caso in cui l'associazione sia stata costituita allo scopo di commettere alcuni tipi di reati (in materia di immigrazione, di pornografia minorile, di prostituzione minorile).

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. Per l'ipotesi prevista dal sesto comma la sanzione pecuniaria è da quattrocento a mille quote. In entrambi i casi, potranno essere applicate le sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata non inferiore a un anno. Infine, qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di conseguire o agevolare la commissione di tale reato, verrà applicata la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato

Il reato di associazione per delinquere potrebbe essere commesso qualora tre o più soggetti all'interno della compagine aziendale collaborassero stabilmente tra loro al fine di registrare e contabilizzare nel corso degli anni fatture per operazioni inesistenti, al fine di consentire alla Società di presentare ogni anno una dichiarazione fraudolenta, in grado di determinare un risparmio d'imposta. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 416-*BIS* C.P. - ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Descrizione: la fattispecie in esame si configura quando un'associazione, formata da tre o più persone, sia di "tipo mafioso", cioè si avvalga del c.d. "metodo mafioso" che ricorre allorquando la realizzazione dei reati c.d. fine venga perpetrata sfruttando la forza intimidatrice esercitata sui terzi dall'esistenza stessa dell'associazione in quanto tale. Sono previste circostanze aggravanti nel caso in cui i componenti dell'associazione abbiano la disponibilità di armi o esplosivi ovvero nell'ipotesi in cui le attività economiche controllate dall'associazione siano finanziate con il provento di precedenti attività criminose.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà trovare applicazione la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote, oltre alle sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto

di pubblicizzare beni o servizi per la durata non inferiore ad un anno. Infine, qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di conseguire o agevolare la commissione di tale reato, verrà applicata la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione di stampo mafioso potrebbe essere commesso qualora un soggetto che fa parte della compagine aziendale effettuasse la registrazione e contabilizzazione di fatture emesse - per operazioni fittizie - in favore di un soggetto o di una società riferibile a un'organizzazione di stampo mafioso, allo scopo di favorire lo sviluppo del business illecito portato avanti dall'organizzazione criminale. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

1.1.3. Fattispecie previste dall'art. 25-*octies* D. Lgs. n. 231/01: ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

ART. 648-*BIS* C.P. - RICICLAGGIO

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Descrizione: la fattispecie di riciclaggio si configura quando si compiano attività di sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da un altro delitto (anche colposo) o da una contravvenzione (purché di una certa gravità), alla cui commissione però non si è concorso; allo stesso modo, commette il reato di riciclaggio chi, sempre su denaro o beni di provenienza illecita, compia delle operazioni idonee a ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa. Se il reato è stato realizzato nell'esercizio dell'attività professionale, è previsto un aumento di pena.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote e nel caso in cui il denaro o le altre utilità provengano da un delitto per il quale la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, sarà applicata una pena pecuniaria da quattrocento a mille quote. Sono altresì applicate

sanzioni interdittive quali: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata non superiore a due anni.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di riciclaggio, nell'ambito del ciclo passivo di fatturazione, potrebbe essere commesso nel caso in cui un esponente aziendale registri e contabilizzi fatture fittizie, da pagare con denaro proveniente da attività illecite, poste in essere da un soggetto diverso da chi si occupa di tale pagamento. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 648-*TER.1* C.P. - AUTORICICLAGGIO

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Descrizione: il reato di autoriciclaggio si configura laddove si impieghino in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro o le altre utilità derivanti da un reato – sia delitto sia contravvenzione – che si è commesso in precedenza, in tal modo rendendo maggiormente complessa l'individuazione della provenienza delittuosa del denaro o delle utilità.

È poi prevista una diminuzione della pena nel caso in cui il reato presupposto sia una contravvenzione (purché di una certa gravità) oppure un delitto punito meno gravemente; viceversa, è previsto un aumento di pena qualora il fatto sia stato commesso nell'esercizio di attività professionali, bancarie o finanziarie.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote e nel caso in cui il denaro o le altre utilità provengano da un delitto per il quale la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a

cinque anni, sarà applicata una pena pecuniaria da quattrocento a mille quote. Sono altresì applicate sanzioni interdittive quali: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata non superiore a due anni.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di autoriciclaggio, nell'ambito del ciclo passivo di fatturazione, potrebbe essere commesso qualora un esponente aziendale registri e contabilizzi fatture fittizie, da pagare con denaro proveniente da attività illecite, come ad esempio reinvestendo il profitto originato da un reato societario. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

1.1.4. Fattispecie previste dall'art. 25-*quinquiesdecies* D. Lgs. n. 231/01: reati tributari.

ART. 2 D. LGS. N. 74/2000 - DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Descrizione: il reato in esame punisce chi, allo scopo di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, indica in una delle relative dichiarazioni elementi passivi fittizi, utilizzando a supporto fatture – o documenti equipollenti, ossia alle stesse assimilati sul piano fiscale, quali scontrini o ricevute – relative ad operazioni inesistenti (in tutto o in parte). Per effetto della registrazione in contabilità (o della detenzione ai fini di prova) di tale documentazione, il contribuente esibisce in dichiarazione costi o altri elementi (ad esempio, crediti d'imposta) fittizi che: (a) erodono la base imponibile; (b) riducono l'ammontare dell'imposta dovuta. Deve precisarsi che il reato non prevede alcuna soglia di punibilità, ed è dunque integrato indipendentemente da un'effettiva evasione d'imposta.
Ai fini del d. lgs. n. 74/2000, un'operazione è "inesistente": (1) quando non è mai stata effettuata o è stata realizzata solo in parte, oppure quando i corrispettivi o l'IVA sono indicati in misura superiore a quelli effettivamente corrisposti (compresa, quindi, la "sovrafatturazione"); in tal caso, si parla di inesistenza oggettiva; (2) quando è intercorsa tra soggetti diversi da quelli risultanti dai documenti

contabili; si parla, a queste condizioni, di inesistenza soggettiva, fenomeno di particolare rilievo in ambito IVA.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Nel caso in cui l'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione sia inferiore a centomila euro, la sanzione pecuniaria sarebbe fino a quattrocento quote. È altresì previsto un aumento della sanzione pecuniaria di un terzo se, dalla commissione del reato in esame, la Società abbia conseguito un profitto di rilevante entità. Inoltre, in caso di accertamento della responsabilità della Società, potrebbero essere comminate anche le seguenti sanzioni interdittive: il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nell'ambito del ciclo passivo di fatturazione, si potrebbero creare i presupposti per la commissione del reato in esame, qualora la Società provvedesse alla registrazione e contabilizzazione di fatture per operazioni fittizie (ad esempio, una prestazione professionale mai ricevuta), allo scopo di abbattere l'imponibile e ottenere un risparmio di spesa nel versamento delle imposte. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

1.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici in tema di ciclo passivo di fatturazione.

Con riferimento al ciclo passivo di fatturazione, l'obiettivo della Società è assicurare che il processo sia caratterizzato da ampia trasparenza e tracciabilità.

Funzioni coinvolte:

- Funzione AFC;
- Subfunzione Fatturazione;
- Organo Gestorio.

Regolamentazione.

Per ogni fattura ricevuta di importo superiore a euro 10.000, la Funzione AFC e la Subfunzione Fatturazione verificano che vi sia corrispondenza tra la fattura e l'ordine o il contratto di fornitura, accertando che vi sia coincidenza: *(i)* tra il soggetto che ha emesso la fattura e quello con cui è stato concluso l'ordine o il contratto di fornitura, *(ii)* tra il bene/servizio richiesto indicato nell'ordine o nel contratto, quello consegnato/fornito e quello indicato nel documento fiscale, *(iii)* tra l'importo indicato nell'ordine o nel contratto di fornitura e quello indicato nella fattura.

La Funzione AFC procede al pagamento solo dopo aver ricevuto conferma della corrispondenza tra la fattura e l'ordine o il contratto di fornitura.

Nell'ipotesi in cui, all'esito delle verifiche, emergano anomalie irrisolte, la Funzione AFC invia una comunicazione all'Organo Gestorio e all'Organismo di Vigilanza.

In ogni momento è garantita la trasparenza e la piena tracciabilità delle attività generative di flussi contabili e finanziari. È fatto divieto di riconoscere compensi, a qualsiasi titolo, in favore di soggetti

esterni che non trovino adeguata giustificazione negoziale e documentale. Le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa, devono essere specificamente motivate per iscritto dal soggetto richiedente, nonché documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile. È consentito effettuare pagamenti soltanto a favore di chi sia effettivo contraente della Società. Allo stesso modo, è vietato eseguire pagamenti in un Paese terzo diverso da quello in cui le parti hanno la propria sede legale o da quello di esecuzione del contratto. Le fatture passive devono essere adeguatamente dettagliate in merito alla prestazione resa.

2. Ciclo attivo di fatturazione.

Di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti all'attività in esame.

2.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto.

Anche in questo caso, si riporta innanzitutto un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito dell'attività in esame, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe astrattamente configurarsi la responsabilità della Società. Allo scopo di agevolare l'esposizione e la lettura, per le fattispecie già richiamate in precedenza, non verrà nuovamente riportata la spiegazione in termini astratti degli elementi del reato, rinviando per tale analisi ai capitoli che precedono, e si indicheranno esclusivamente gli esempi concreti di condotte potenzialmente configuranti la responsabilità della Società.

2.1.1. Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata.

ART. 416 C.P. - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater 1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione per delinquere potrebbe essere commesso qualora tre o più soggetti all'interno della compagine aziendale collaborassero stabilmente tra loro al fine di emettere, nel corso degli anni, fatture per operazioni inesistenti, al fine di consentire a una società terza di presentare ogni anno una dichiarazione fraudolenta, in grado di determinare un risparmio d'imposta. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 416-*BIS* C.P. - ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione per delinquere potrebbe essere commesso qualora venissero emesse fatture in favore di una controparte - inserita in un contesto mafioso, di cui alcuni Soggetti Apicali della Società siano pienamente consapevoli - al solo fine di consentirgli di generare un costo fittizio, finanziando in questo modo le attività del sodalizio mafioso. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

2.1.2. Fattispecie previste dall'art. 25-*octies* D. Lgs. n. 231/01: ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

ART. 648-*TER*.1 C.P. - AUTORICICLAGGIO

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato potrebbe essere commesso qualora un esponente aziendale emettesse, a favore di una controparte, una fattura per un'operazione fittizia, con l'accordo che la stessa verrà pagata attraverso denaro proveniente da reato, così da rendere più difficile l'individuazione della provenienza delittuosa. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

2.1.3. Fattispecie previste dall'art. 25-*quinquiesdecies* D. Lgs. n. 231/01: reati tributari.

ART. 8 D. LGS. N. 74/2000 – EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Descrizione: il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti rappresenta un illecito "speculare" rispetto a quello previsto dall'art. 2 del d. lgs. n. 74/2000. È escluso che chi abbia emesso fatture per operazioni inesistenti possa concorrere nel reato dichiarativo dell'utilizzatore e, viceversa, quest'ultimo non concorrerà nell'illecito in esame (salvo che si tratti di operazioni infragruppo, in cui vi sia un unico soggetto in grado di condizionare l'amministrazione sia della società che emette fatture per operazioni inesistenti sia della società che ne fa uso in dichiarazione).
Il reato è integrato dall'emissione o dal rilascio di fatture o altri documenti – aventi analogo valore probatorio sul piano fiscale – per operazioni inesistenti, in tutto o in parte, al fine di consentire al destinatario di evadere le imposte sui redditi o l'IVA. Come per il reato dell'art. 2, non sono previste soglie di punibilità, sicché integra la fattispecie dell'art. 8 d. lgs. n. 74/2000 anche l'emissione di una

sola fattura – o il rilascio di documenti equivalenti – per operazioni inesistenti, indipendentemente dall'importo indicato.
Come per il reato di cui all'art. 2, l'illecito in esame contempla l'inesistenza oggettiva e soggettiva dell'operazione, falsamente dedotta nella fattura o nel documento fiscale, rilevando – in definitiva – ogni divergenza fra espressione contabile e realtà commerciale/economica (a eccezione della c.d. "sottofatturazione"), sempre che la fattura o il documento fiscale (ad esempio, ricevuta o scontrino, nota di credito o di addebito) presenti tutti i requisiti di forma e contenuto prescritti dalla normativa tributaria; in caso contrario, infatti, il documento non rappresenterebbe titolo idoneo ai fini della deduzione del relativo costo.
Il secondo comma dell'articolo in esame precisa che l'emissione di più fatture o il rilascio di più documenti relativi ad operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo d'imposta integra un unico reato, indipendentemente dall'unicità o pluralità dei destinatari.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Nel caso in cui l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti – in relazione al medesimo periodo d'imposta – sia inferiore a centomila euro (art. 8, comma 2-*bis*, d. lgs. n. 74/2000), la sanzione pecuniaria sarebbe fino a quattrocento quote. È altresì previsto un aumento della sanzione pecuniaria di un terzo se, dalla commissione del reato in esame, la Società abbia conseguito un profitto di rilevante entità. Inoltre, potrebbero essere comminate le seguenti sanzioni interdittive: il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame potrebbe essere commesso qualora un esponente aziendale emetta in favore di una parte correlata una fattura per un'operazione commerciale in realtà non effettuata, al solo fine di consentirgli di generare un costo fittizio. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

2.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici relativi al ciclo attivo di fatturazione.

La gestione dell'attività di emissione di fatture attive è ispirata a principi di trasparenza e tracciabilità.

Funzioni coinvolte:

- Funzione AFC;
- Subfunzione Fatturazione;
- Funzione Commerciale;
- Organo Gestorio.

Regolamentazione.
Al momento dell'emissione di una fattura, la Funzione AFC, con il supporto della Subfunzione Fatturazione, verifica che la controparte sia stata oggetto di adeguata profilatura. Ai fini dell'adeguata profilatura, occorre valutare non solo gli aspetti economico-finanziari, ma anche etico-comportamentali della controparte. A tal fine, assumono rilievo le informazioni relative ai seguenti elementi:

- profilo soggettivo (in particolare, esistenza di legami diretti, di parentela o di affinità con la Pubblica Amministrazione o con la Società; in caso di persone giuridiche, tali profili devono essere valutati con riferimento al legale rappresentante);
- condotta (ad esempio, comportamenti ambigui, omissione di dati occorrenti per la realizzazione delle transazioni o reticenza a fornirli, variazione ripetuta e senza giustificato motivo delle informazioni fornite, ammissioni o dichiarazioni in ordine al coinvolgimento in attività criminose);
- dislocazione territoriale (ad esempio, sede legale situata in paesi *offshore* o ricompresi nella *black list* ai fini fiscali e/o antiriciclaggio, oppure ancora sottoposti a sanzioni o ad embargo da parte dell'Unione europea, delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali);
- caratteristiche dell'operazione (ad esempio, uso di prestanomi, richiesta di condizioni contrattuali inusuali, divergenze fra controparte e beneficiario del pagamento, operazione illogica in quanto economicamente o finanziariamente svantaggiosa per il fornitore, operazione non coerente con il profilo societario del fornitore, con riferimento all'oggetto sociale).

Per ogni fattura di importo inferiore ad € 50.000, non sono richiesti accertamenti specifici da parte della Società. Tuttavia, nel caso in cui emergano uno o più degli elementi sopra riportati, affinché possa procedersi alla profilatura del cliente è in ogni caso necessario l'assenso motivato per iscritto da parte della Funzione Commerciale. Degli elementi riscontrati deve comunque essere informato anche l'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, per le fatture da emettere nei confronti di una società le cui partecipazioni o titoli di debito sono quotati su mercati regolamentati, considerata la natura dei controlli a cui tali società sono sottoposte, non risultano necessarie verifiche da parte delle Società, per un'adeguata profilatura.

Con riferimento a ogni ulteriore e diversa fattura di importo superiore ad € 50.000 verso una nuova controparte, è necessaria l'acquisizione della visura societaria. Nel caso in cui emergano uno o più degli elementi sopra riportati, affinché possa procedersi alla selezione in concreto del cliente è in ogni caso necessario l'assenso motivato per iscritto da parte della Funzione Commerciale. Degli elementi riscontrati deve comunque essere informato anche l'Organismo di Vigilanza.

Le fatture attive devono essere sempre adeguatamente dettagliate in merito alla prestazione resa. Le condizioni economiche riconosciute devono trovare giustificazione negoziale e documentale.

L'Organo Gestorio verifica il rispetto dell'iter sopra descritto per ogni fattura emessa di importo superiore a euro 50.000.

3. Adempimenti tributari.

Di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti all'attività in esame.

3.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto.

Anche in questo caso, si riporta innanzitutto un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito dell'attività in esame, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe astrattamente configurarsi la responsabilità della Società. Allo scopo di agevolare l'esposizione e la lettura, per le fattispecie già richiamate in precedenza, non verrà nuovamente riportata la spiegazione in termini astratti degli elementi del reato, rinviando per tale analisi ai capitoli che precedono, e si indicheranno esclusivamente gli esempi concreti di condotte potenzialmente configuranti il reato.

3.1.1. Fattispecie previste dall'art. 25-*quinquiesdecies* D. Lgs. n. 231/01: reati tributari.

ART. 2 D. LGS. N. 74/2000 - DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui un esponente aziendale consapevolmente indicasse, nella dichiarazione ai fini IRES e al fine di evadere le relative imposte, voci di costo per prestazioni (ad esempio, una consulenza legale) di cui la Società non ha in realtà mai beneficiato, con registrazione in contabilità di una fattura emessa dal professionista solo apparentemente incaricato. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 3 D. LGS. N. 74/2000 – DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero

qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Descrizione: il reato in parola – di portata residuale rispetto all'illecito dell'art. 2 d. lgs. n. 74/2000 – si configura quando il contribuente, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, presenti una dichiarazione mendace, in cui siano indicati elementi passivi fittizi oppure siano occultati elementi reddituali positivi. In particolare, la dichiarazione risulta viziata: (a) dal compimento di operazioni simulate; (b) dall'utilizzo di documenti (diversi da quelli contemplati dall'art. 2 d. lgs. n. 74/2000, dunque dalle fatture e documenti equivalenti) falsi, registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova; (c) dal ricorso a mezzi fraudolenti, mediante i quali si manifesti una falsa rappresentazione della realtà. Inoltre, tutte le condotte descritte dalla norma devono essere – in concreto – idonee ad ostacolare l'accertamento fiscale e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria.
Nell'ipotesi in esame, dunque, il contribuente espone in dichiarazione dei costi (o altri elementi quali crediti d'imposta) fittizi, oppure occulta componenti reddituali positive, in modo da: (1) erodere la base imponibile; (2) ridurre l'ammontare dell'imposta da versare.
Per operazione "simulata" s'intende: (1) la simulazione oggettiva, in cui le parti solo apparentemente realizzano una determinata operazione economica, di cui tuttavia disconoscono in toto gli effetti (sicché risulterà documentata una prestazione in realtà mai effettuata); allo stesso modo, integra un'ipotesi di simulazione oggettiva quell'operazione commerciale alla quale le parti attribuiscono effetti parzialmente diversi da quelli documentati (ad esempio, un'operazione documentata per un corrispettivo – apparente – maggiore di quello realmente pagato/incassato). Infine, vi è simulazione oggettiva nel caso in cui le parti attribuiscano a un'operazione economica una qualifica giudica apparente diversa da quella reale (ad esempio, un finanziamento infragruppo apparentemente documentato come "acconti su forniture"); (2) la simulazione soggettiva, integrata dalla interposizione fittizia di persona mediante un accordo simulatorio che coinvolga – almeno – tre soggetti: l'interponente, Tizio, si avvale di un terzo soggetto interposto, Caio, per realizzare un'operazione economica con Sempronio i cui effetti giuridici – in termini di redditi o di utilità – solo apparentemente si producono in capo all'interposto Caio, ma in concreto si realizzano a favore dell'interponente Tizio.
A differenza del reato di cui all'art. 2 d. lgs. n. 74/2000, il reato di "dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici" prevede una duplice soglia di punibilità; di conseguenza, ai fini del reato in esame è necessaria la contemporanea presenza delle condizioni indicate dal comma 1 dell'art. 3 d. lgs. n. 74/2000 ed è quindi necessario che: (a) vi sia stata un'evasione – in relazione alla singola imposta – di almeno trentamila euro; inoltre, (b.1.) siano stati sottratti alla tassazione elementi reddituali positivi per un ammontare superiore al 5% di quelli dichiarati, oppure a un milione e cinquecentomila euro, oppure ancora (b.2.) siano stati indicati, in diminuzione dell'imposta dovuta, crediti o ritenute per ammontare superiore al 5% dell'imposta medesima, oppure superiore a trentamila euro.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. È altresì previsto un aumento della sanzione

di un terzo, se dalla commissione del reato in esame la Società abbia conseguito un profitto di rilevante entità. In caso di accertamento della responsabilità della Società, potrebbero essere altresì comminate le seguenti sanzioni interdittive: il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale reato si potrebbe configurare laddove un esponente aziendale, mediante un accordo simulatorio con un soggetto terzo, dichiarasse di aver ricevuto in locazione uno dei locali di proprietà del terzo per scaricare il relativo costo. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 4 D. LGS. N. 74/2000 - DICHIARAZIONE INFEDELE

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Descrizione: il reato in parola punisce - fuori dai casi previsti dai suindicati artt. 2 e 3 del d. lgs. n. 74/2000 - l'indicazione nell'ambito della dichiarazione dei redditi (i) di un ammontare inferiore a quello effettivo, oppure (ii) di elementi passivi inesistenti, finalizzata all'evasione delle imposte. Premesso ciò, il delitto in esame è integrato solamente laddove (i) l'imposta evasa sia superiore a euro 100.000 e (ii) l'ammontare degli elementi attivi sottratti all'imposizione sia superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, sia superiore a due milioni di euro.

Si precisa che - a partire dalla riforma intervenuta nel 2015 - il comma 1-*bis* puntualizza che ai fini dell'integrazione del reato non si debba tenere conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti. Dal momento che nella versione previgente la locuzione terminologica utilizzata era quella di elementi passivi "fittizi", secondo l'orientamento prevalente, oggi sarebbe sottratta la rilevanza penale dell'elusione fiscale.

In aggiunta alle soglie di non punibilità sopra evidenziate, sono previste alcune cause di non punibilità qualora gli elementi indicati in dichiarazione siano dipendenti da interpretazioni tributarie, derivanti da

rilevazioni contabili abituali o dovuti a valutazioni estimative che differiscono non più del 10% da quelle corrette.
Affinché possa essere affermata la responsabilità da reato dell'ente per la presente fattispecie, occorre che il reato sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro. Per aversi un sistema transfrontaliero, occorre individuare una pluralità di autori fiscalmente non residenti nello stesso Stato e una comune programmazione che connoti il loro rapporto in chiave evasiva.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria fino a trecento quote. È altresì previsto un aumento della sanzione di un terzo, se dalla commissione del reato in esame la Società abbia conseguito un profitto di rilevante entità. In aggiunta, potrebbero essere altresì comminate le seguenti sanzioni interdittive: il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
La fattispecie potrebbe realizzarsi qualora gli esponenti aziendali presentassero una dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette, indicando in essa elementi attivi che manifestano una discrasia con quelli reali ovvero elementi passivi fittizi, così determinando un'evasione d'imposta superiore a euro 10 milioni, sempre che il reato sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 5 D. LGS. N. 74/2000 - OMESSA DICHIARAZIONE

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.
È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.
Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Descrizione: la fattispecie in esame punisce l'omessa presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, da parte del soggetto che non le presenti pur essendovi obbligato.
Anche in relazione a questa fattispecie, il legislatore individua una soglia di punibilità, pari a euro 50.000.
Ai sensi del comma successivo, si punisce altresì la mancata presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta, al verificarsi delle condizioni suindicate. Infine, sono previste alcune cause di non punibilità qualora *(i)* la dichiarazione sia comunque presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine; *(ii)* la dichiarazione non risulti sottoscritta; *(iii)* la dichiarazione non sia redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Affinché possa essere affermata la responsabilità da reato dell'ente per la presente fattispecie, occorre che il reato sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro. Per aversi un sistema transfrontaliero, occorre individuare una pluralità di autori fiscalmente non residenti nello stesso Stato e una comune programmazione che connoti il loro rapporto in chiave evasiva.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. È altresì previsto un aumento della sanzione di un terzo, se dalla commissione del reato in esame la Società abbia conseguito un profitto di rilevante entità. In aggiunta, potrebbero essere altresì comminate le seguenti sanzioni interdittive: il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in parola potrebbe realizzarsi qualora un esponente aziendale omettesse di presentare la dichiarazione dei redditi per un importo superiore a 10 milioni, al fine di evadere le imposte, sempre che l'illecito sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 10 D. LGS. N. 74/2000 - OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Descrizione: il reato in commento si configura nel caso in cui il contribuente, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA oppure per consentire l'evasione altrui, occulti o distrugga scritture contabili o documenti la cui tenuta è obbligatoria secondo quanto previsto dagli artt. 2214 c.c., 22 del d.P.R. n. 600/1973 e 39 del d.P.R. n. 633/1972. Affinché la citata condotta sia penalmente rilevante, è necessario che la stessa non consenta la ricostruzione del volume degli affari o dei redditi percepiti dal contribuente, anche soltanto in termini di impossibilità "relativa" o di mera "difficoltà di ricostruzione" da parte dell'amministrazione finanziaria. Il reato in esame non è escluso se il calcolo dei redditi o del volume d'affari sia comunque realizzabile mediante documenti reperiti altrove (e non presso il contribuente).

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. È altresì previsto un aumento della sanzione pecuniaria di un terzo se, dalla commissione del reato in esame, la Società abbia conseguito un profitto di rilevante entità. Inoltre, potrebbero essere comminate anche le seguenti sanzioni interdittive: il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
La fattispecie in esame potrebbe configurarsi nel caso in cui alcuni esponenti aziendali, al fine di evadere l'IRES, distruggessero una parte delle scritture contabili obbligatorie, in modo da non consentire all'Agenzia

delle Entrate di ricostruire i ricavi effettivamente conseguiti. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 10-*QUATER* D. LGS. N. 74/2000 -INDEBITA COMPENSAZIONE

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Descrizione: la fattispecie in commento - introdotta nel nostro ordinamento al fine di arginare il fenomeno dell'evasione da riscossione - punisce chiunque non versi le somme dovute, portando in compensazione crediti non spettanti (comma 1) o crediti inesistenti (comma 2), per un importo annuo superiore a euro 50.000.
I crediti opposti in compensazione che possono determinare la responsabilità penale sono tutti quelli menzionati dall'art. 17 del d. lgs. n. 241/1997, ivi compresi anche quelli previdenziali.
Affinché possa essere affermata la responsabilità da reato dell'ente per la presente fattispecie, occorre che il reato sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro. Per aversi un sistema transfrontaliero, occorre individuare una pluralità di autori fiscalmente non residenti nello stesso Stato e una comune programmazione che connoti il loro rapporto in chiave evasiva.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. È altresì previsto un aumento della sanzione di un terzo, se dalla commissione del reato in esame la Società abbia conseguito un profitto di rilevante entità. In aggiunta, potrebbero essere altresì comminate le seguenti sanzioni interdittive: il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame potrebbe essere commesso laddove gli esponenti aziendali sottraessero la Società al concreto versamento delle imposte dovute per un importo superiore a euro 10 milioni, portando a compensazione le spese sostenute per un investimento esistente, ma fittiziamente maggiorato nell'ammontare, sempreché il reato sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 11 D. LGS. N. 74/2000 - SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Descrizione: la fattispecie in esame prevede due ipotesi di reato: la prima (comma 1), di sottrazione alla procedura di riscossione coattiva; la seconda (comma 2), definita come "falso nella transazione fiscale". La fattispecie di reato di "sottrazione alla procedura di riscossione coattiva", di cui al comma 1, richiede – quale presupposto – l'esistenza di un debito tributario superiore a 50.000 euro, relativo ad imposte sui redditi o all'IVA; non è, invece, necessario che sia già iniziata l'attività di accertamento o di riscossione coattiva. Integra il reato quella condotta che, mediante un'alienazione simulata di beni o altri "atti fraudolenti", realizzi un fittizio depauperamento del patrimonio, diretto ad eludere il pagamento del debito tributario. In particolare, costituisce un "atto fraudolento" qualunque condotta, formalmente lecita, che – attraverso una falsa rappresentazione della realtà – determini una riduzione artificiosa del patrimonio. Il fatto di reato può incidere anche su beni "altrui", sicché l'illecito in esame può essere commesso anche dagli amministratori, liquidatori o rappresentanti di società o enti rispetto ai beni dell'ente medesimo. Sono esclusi dall'area di rilevanza penale i beni non assoggettabili a procedura esecutiva (c.d. beni "impignorabili"). Inoltre, il fatto ha rilevanza penale solo se la condotta sia – con valutazione prognostica – in grado di rendere inefficace, anche solo in parte, la procedura di riscossione coattiva e dunque di pregiudicare potenzialmente il soddisfacimento del debito tributario. È previsto un aumento della pena nel caso in cui l'ammontare del debito tributario (comprensivo di eventuali interessi e sanzioni), il cui pagamento si intende eludere, sia superiore a duecentomila euro.

L'ipotesi di reato prevista dal comma 2 dell'articolo in esame – c.d. "falso nella transazione fiscale" – presuppone l'instaurazione di una procedura di composizione della crisi d'impresa, nelle forme del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti; in tale sede, alle condizioni previste dalla legge è consentito accedere all'istituto della transazione fiscale (art. 182-*ter* l. fall.). La condotta illecita prevede proprio la falsa indicazione, nei documenti presentati ai fini della transazione fiscale (ad esempio la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa o il piano con la descrizione analitica delle modalità di adempimento della proposta di transazione), di elementi attivi inferiori a quelli reali oppure elementi passivi fittizi (costi o altre componenti in grado di incidere sulla determinazione dell'imposta dovuta) per oltre 50.000 euro.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. È altresì previsto un aumento della sanzione di un terzo se, dalla commissione del reato in esame, la Società abbia conseguito un profitto di rilevante entità. Inoltre, potrebbero essere comminate le seguenti sanzioni interdittive: il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale reato potrebbe configurarsi nel caso in cui gli esponenti aziendali, maturato un ingente debito fiscale dalla Società in materia d'IVA e in prossimità dell'inizio di attività di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria, procedano – mediante un'operazione di scissione – a conferire gran parte degli asset patrimoniali a

favore di un'altra società, asset dei quali – tuttavia – continuino a disporre per l'esercizio dell'attività aziendale, in modo da ostacolare la riscossione coattiva del relativo debito tributario. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

3.1.2. Fattispecie previste dall'art. 25-*sexiesdecies* D. Lgs. n. 231/01: contrabbando.

ART. 282 D.P.R. N. 43/1973 - CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCI ATTRAVERSO I CONFINI DI TERRA E GLI SPAZI DOGANALI

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:
a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;
b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.

Descrizione: il reato in esame punisce varie condotte, tutte relative alle ipotesi di sottrazione di merci al pagamento deli diritti doganali.
In particolare, viene in rilievo la condotta prevista dalla lettera d), che punisce chi asporta merci dallo spazio doganale, senza aver provveduto al versamento dell'imposta prevista per l'importazione e/o l'esportazione.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrebbero essere applicate le seguenti sanzioni:
- sanzione pecuniaria fino a duecento quote per diritti doganali inferiori a euro 100.000;
- sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote per diritti doganali superiori a euro 100.000;
- sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato potrebbe essere commesso qualora alcuni esponenti aziendali sottraggano i prodotti ordinati da paesi extra-UE al controllo doganale o al pagamento dei diritti richiesti in dogana. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 292 D.P.R. N. 43/1973 - ALTRI CASI DI CONTRABBANDO

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

Descrizione: l'articolo in esame si pone quale norma di chiusura in tema di reati di contrabbando, prevedendo la punizione di ogni ipotesi di sottrazione delle merci al pagamento dei diritti doganali. Tale condotta, dunque, costituisce sempre un'ipotesi di contrabbando, a prescindere dalle specifiche modalità con cui è tenuta.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrebbero essere applicate le seguenti sanzioni:
- sanzione pecuniaria fino a duecento quote per diritti doganali inferiori a euro 100.000;
- sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote per diritti doganali superiori a euro 100.000;
- sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato potrebbe essere commesso qualora gli esponenti aziendali sottraggano i prodotti ordinati da paesi extra-UE al controllo doganale o al pagamento dei diritti richiesti in dogana. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

3.1.3. Fattispecie previste dall'art. 25-*octies* D. Lgs. n. 231/01: ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

ART. 648 C.P. - RICETTAZIONE

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da € 516 a € 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).
La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Descrizione: il reato in commento si configura nel caso in cui si acquisti, si riceva o si occulti denaro oppure altre cose provenienti da un precedente delitto, alla cui commissione non si è concorso, al fine di ottenere per sé o procurare a terzi un profitto. Allo stesso modo, integra il reato in esame la condotta

di "intermediazione", ossia di chi si intromette per far acquistare o ricevere la cosa di provenienza illecita.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote e, nel caso in cui il denaro o le altre utilità provengano da un delitto per il quale la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. In caso di condanna, troverebbero altresì applicazione le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le predette sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in commento si potrebbe configurare nell'ipotesi in cui un esponente aziendale accetti di acquistare da un operatore privato crediti per bonus edilizi a un valore significativamente scontato, nella consapevolezza che gli interventi edilizi sono stati pagati con il provento di reati. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 648-*BIS* C.P. - RICICLAGGIO

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di riciclaggio potrebbe essere commesso nel caso in cui un esponente aziendale acquisti crediti per bonus edilizi da un operatore privato a un valore significativamente scontato, nella consapevolezza che gli interventi edilizi sono stati pagati con il provento di reati. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

3.1.4. Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata.

ART. 416 C.P. - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater 1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione per delinquere, nell'ambito della gestione degli adempimenti fiscali o doganali, potrebbe essere commesso qualora tre o più soggetti all'interno della compagine aziendale collaborassero stabilmente tra loro al fine di commettere una serie indefinita dei reati sinora esaminati. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 416-*BIS* C.P. - ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nell'ambito della gestione degli adempimenti fiscali o doganali, il delitto si configura laddove venisse commesso uno dei reati sinora esaminati da parte di alcuni esponenti aziendali, allo scopo di favorire lo sviluppo del business illecito portato avanti dall'organizzazione criminale. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

3.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici relativi agli adempimenti tributari.

La gestione dell'attività in esame è ispirata a principi di trasparenza e tracciabilità.

Funzioni coinvolte:

- Funzione AFC;
- Subfunzione Fatturazione;
- Organo di Controllo;
- Organo Gestorio;
- Consulente esterno.

Regolamentazione.
La Funzione AFC, coordina l'interlocuzione con i Consulenti esterni incaricati della predisposizione delle dichiarazioni, fornendo le informazioni, i dati e la documentazione di supporto necessari per il calcolo delle imposte e dei tributi e per la compilazione delle dichiarazioni/comunicazioni fiscali previste dalla normativa di riferimento.

I documenti relativi alla predisposizione delle dichiarazioni devono essere archiviati e conservati con modalità tali da non consentirne la modifica successiva, se non con apposita evidenza e tracciabilità.
I Consulenti esterni procedono anche alla presentazione telematica delle dichiarazioni in virtù di apposita delega. Dell'avvenuta trasmissione telematica deve essere data notizia alla Funzione AFC e all'Organo di Controllo.

In prossimità delle scadenze previste dalla legge, la Funzione AFC cura, con la collaborazione della Subfunzione Fatturazione e l'eventuale supporto dei Consulenti esterni, la compilazione dei Modelli F24 per il pagamento delle imposte e dei tributi. La Funzione AFC è incaricato del pagamento degli F24.
Una volta effettuato il pagamento, la Funzione AFC archivia la ricevuta anche ai fini dei controlli da parte dell'Organo di Controllo.

Con cadenza annuale, la Funzione AFC fornisce informativa all'Organo Gestorio – che supervisiona l'intero processo – in merito all'effettivo assolvimento degli oneri fiscali e tributari.

È compito dell'Organo di Controllo quello di vigilare sull'osservanza della legge in materia tributaria. Ogni irregolarità individuata deve essere segnalata - ad opera della Funzione AFC - all'Organismo di Vigilanza.

4. Ruolo dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha il potere/dovere di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività. Si rinvia alla Parte Generale (Capitolo 4), per la descrizione analitica dei compiti e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza riceve appositi flussi informativi dalle varie Funzioni secondo le modalità e le tempistiche individuate nel Modello e nelle procedure aziendali di riferimento.

Con riferimento alla presente Parte Speciale, si prevede che:

- la Funzione AFC invii una comunicazione all'Organismo di Vigilanza in caso di esito negativo della verifica della corrispondenza tra la fattura e l'ordine o il contratto di fornitura (Ciclo passivo di fatturazione);
- la Funzione AFC invii una comunicazione all'Organismo di Vigilanza in caso di presenza degli elementi sopra descritti nella profilatura della controparte (Ciclo attivo di fatturazione);
- la Funzione AFC invii una comunicazione all'Organismo di Vigilanza in caso di irregolarità individuate dall'Organo di Controllo (Adempimenti tributari).

E2E COMPANY ENERGY S.P.A.
C.F. e P.IVA: 02436320697

E2E COMPANY ENERGY S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. n. 231/2001

Parte Speciale n. 5

Gestione degli Organi Sociali

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2025

E2E COMPANY ENERGY

Indice

A. Premessa ed elenco Attività Sensibili. 3
B. Principi di prevenzione e controllo di carattere generale. 4
1. Adempimenti per il funzionamento degli Organi Sociali. 5
1.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto. 5
1.1.1. Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata. 5
Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere 5
Art. 416-*bis* c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere 6
1.1.2. Fattispecie previste dall'art. 25-*ter* D. Lgs. n. 231/01: reati societari. 7
Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali 7
Art. 2621-*bis* c.c. - Fatti di lieve entità 7
Art. 2625 c.c. - Impedito controllo 8
Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti 9
Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve 10
Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante 10
Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori 11
Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale 11
Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori 12
Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati 13
Art. 2635-*bis* c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati 14
Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea 15
1.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici in tema di adempimenti per il funzionamento degli Organi Sociali. 15
2. Rapporti con Organi Sociali e Soci. 17
2.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto. 17
2.1.1. Fattispecie previste dall'art. 25-*ter* D. Lgs. n. 231/01: reati societari. 17
Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali 17
Art. 2621-*bis* c.c. - Fatti di lieve entità 17
Art. 2625 c.c. - Impedito controllo 18
Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti 18
Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve 18
Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante 19

Sede Legale: Piazzale Smargiassi, 8 66054 Vasto (CH) - Sede Operativa: Via della Bufalotta, 374 00139 Roma (RM) Cap. Soc. € 1.754.260,00 i.v. - P. IVA nr. 02436320697

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori 19
Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale 19
Art. 2635 c.c.- Corruzione tra privati 19
Art. 2635-*bis* c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati 20
2.1.2. Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata. 21
Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere 21
Art. 416-*bis* c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere 21
2.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici relativi ai rapporti con Organi Sociali e Soci. 23
3. Ruolo dell'Organismo di Vigilanza. 24

A. Premessa ed elenco Attività Sensibili.

La presente sezione detta i protocolli diretti alla prevenzione dei Reati Presupposto potenzialmente realizzabili nell'ambito del processo di gestione degli Organi Sociali di E2E COMPANY ENERGY S.p.A. (di seguito, la "*Società*").

L'obiettivo è quello di definire un processo che possa garantire sia il rispetto della normativa penalistica – riducendo, dunque, al minimo il rischio di commissione di reati – sia il rispetto delle necessità aziendali in termini di economicità dell'attività.

Questa sezione costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui la Società si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al D. Lgs. n. 231/2001 nell'esercizio della propria attività d'impresa.

Tutti i Destinatari del Modello che si occupano anche soltanto di un segmento del processo di gestione degli organi sociali sono pertanto chiamati all'osservanza dei principi e delle linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo le attività rientranti nell'ambito del processo aziendale in parola.

Nella seguente tabella vengono delineate le Attività Sensibili identificate all'interno del processo in esame e le Funzioni direttamente coinvolte in tali attività.

N° Prot.	Attività Sensibili	Funzioni
1	Adempimenti per il funzionamento degli Organi Sociali	▪ Organo Gestorio ▪ Organo di Controllo ▪ Funzione AFC ▪ Consulente esterno
2	Rapporti con Organi Sociali e Soci	▪ Organo Gestorio ▪ Funzione AFC ▪ Organo di Controllo ▪ Assemblea ▪ Soci

E2E COMPANY ENERGY

B. Principi di prevenzione e controllo di carattere generale.

La Società nel definire un Modello idoneo a prevenire i reati che potrebbero configurarsi nello svolgimento dell'attività in esame, ha tenuto conto dei seguenti indirizzi:

- le previsioni del Decreto;
- le Linee Guida di Confindustria;
- le Linee Guida del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

L'intero processo di gestione degli Organi Sociali è basato sui principi di:

- **Separazione dei compiti:** il processo è condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti tra le funzioni coinvolte.

- **Tracciabilità**: il processo prevede che le attività e i relativi controlli possano essere tracciabili e verificabili *ex post*.

- **Rispetto del sistema di deleghe e procure**: le attività contemplate nel processo in esame devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società nonché dal sistema interno di deleghe e procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale.

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi:

- ai principi contenuti nel Codice Etico (da intendersi qui integralmente richiamato) che costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di seguito descritti;
- ai protocolli di prevenzione generali previsti dalla Parte Generale del Modello;
- ai protocolli di prevenzione specifici che verranno nel prosieguo rappresentati;
- alle policy e/o alle prassi comportamentali di riferimento adottate dalla Società.

1. Adempimenti per il funzionamento degli Organi Sociali.

Di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti all'attività in esame.

1.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto.

Preliminarmente, si riporta un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito degli adempimenti per il funzionamento degli Organi Sociali, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe ritenersi configurabile la responsabilità della Società.

1.1.1. Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata.

ART. 416 C.P. - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1°aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater 1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Descrizione: il reato in esame si configura nel caso in cui tre o più persone costituiscano un'associazione al fine di commettere un numero indeterminato di reati. Sono inoltre previste delle circostanze aggravanti nel caso in cui gli associati siano armati e se il loro numero sia superiore a dieci. È poi prevista, dal sesto comma della norma, una pena più grave nel caso in cui l'associazione sia stata costituita allo scopo di commettere alcuni tipi di reati (in materia di immigrazione, di pornografia minorile, di prostituzione minorile).

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. Per l'ipotesi prevista dal sesto comma la sanzione pecuniaria è da quattrocento a mille quote. In entrambi i casi, potranno essere applicate le

sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata non inferiore ad un anno. Infine, qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tale reato, verrà applicata la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione per delinquere potrebbe essere commesso qualora tre o più esponenti della Società collaborino stabilmente al fine di commettere un numero indefinito di reati societari (come, ad esempio, il falso in bilancio o la corruzione tra privati). La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 416-*BIS* C.P. - ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Descrizione: il reato in esame consiste nel partecipare, promuovere, organizzare o dirigere un'associazione mafiosa, cioè che utilizzi il c.d. "metodo mafioso". Quest'ultimo ricorre quando l'associazione si avvalga della capacità di indurre nei terzi uno stato di timore, omertà e sudditanza psicologica, anche a prescindere dal ricorso a violenze o minacce. Per la realizzazione del reato, occorre che il metodo mafioso sia utilizzato per commettere delitti, per acquisire il controllo di attività

economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi, per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri o per esercitare influenze sull'esercizio del voto in occasione di consultazioni elettorali.
Sono previste circostanze aggravanti nel caso in cui i componenti dell'associazione abbiano la disponibilità di armi o esplosivi ovvero nell'ipotesi in cui le attività economiche controllate dall'associazione siano finanziate con il provento di precedenti attività criminose.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà trovare applicazione la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote, oltre alle sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e l'eventuale revoca di quelli già concessi, e del divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata non inferiore ad un anno. Infine, qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di conseguire o agevolare la commissione di tale reato, verrà applicata la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in commento si potrebbe configurare qualora in sede assembleare siano fornite informazioni false o incomplete in merito a un'impresa fornitrice, inserita in un contesto mafioso, di cui alcuni esponenti apicali della Società siano pienamente consapevoli. L'impresa è sistematicamente selezionata per le forniture della Società, a condizioni economiche decisamente più favorevoli rispetto a quelle di mercato, finendosi col finanziare in questo modo le attività del sodalizio mafioso. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

1.1.2. Fattispecie previste dall'art. 25-*ter* D. Lgs. n. 231/01: reati societari.

ART. 2621 C.C. - FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

ART. 2621-*BIS* C.C. - FATTI DI LIEVE ENTITÀ

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma

dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Descrizione: il reato di false comunicazioni sociali (comunemente noto come "falso in bilancio"), previsto dall'art. 2621 c.c. per le società non quotate, si configura quando i soggetti specificatamente indicati nella norma (eventualmente anche in concorso con altri che non possiedano tali qualifiche soggettive), al fine di conseguire un ingiusto profitto:
- espongano nei bilanci, o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, fatti rilevanti falsi; oppure
- omettano informazioni la cui comunicazione è obbligatoria, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo.

In entrambi i casi, deve trattarsi di informazioni relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo e, comunque, le condotte realizzate devono essere idonee ad indurre in errore i destinatari circa la predetta situazione.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.
Per l'ipotesi attenuata di cui all'art. 2621-*bis* c.c. (ossia quando i fatti siano di "lieve entità"), la sanzione pecuniaria è da cento a duecento quote.
Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui l'Organo Gestorio, in occasione del rinnovo di alcune linee di credito e volendo fornire al ceto creditizio bancario un'immagine di maggiore solidità patrimoniale, omettesse di rettificare alcune voci dell'attivo, presentando all'Assemblea un progetto di bilancio di esercizio senza fornire - a supporto - adeguata documentazione, dalla quale si sarebbe desunta l'erroneità dei valori riportati. Per l'effetto, il bilancio approvato dall'Assemblea contemplerà crediti non rettificati ancorché ormai divenuti del tutto inesigibili per intervenuto fallimento – senza attivo patrimoniale – del debitore. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 2625 C.C. - IMPEDITO CONTROLLO

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Descrizione: la fattispecie in esame si realizza nel caso in cui gli amministratori impediscano od ostacolino l'attività di controllo dei soci o di altri organi, prevista dalla normativa, attraverso l'occultamento di documenti o mediante altri artifici che siano idonei a raggiungere lo scopo di ostacolo. L'attività cui si riferisce la norma è quella di controllo interno spettante solo ai Soci o al Collegio Sindacale e non è invece riferita alla vigilanza esterna effettuata dalle autorità né alle attività di controllo

di altri soggetti interni quali, ad esempio, l'internal audit, la funzione compliance o l'Organismo di Vigilanza.
Ai fini del Decreto, rileva la fattispecie di reato del secondo comma dell'articolo in esame, che richiede il verificarsi di un danno ai Soci; non deve trattarsi necessariamente di un danno patrimoniale, rilevando anche il danno alla libertà di autodeterminazione del Socio.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote.
Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale reato si potrebbe configurare, a titolo esemplificativo, laddove l'Organo Gestorio ritardasse nel redigere il progetto di bilancio di esercizio, alterando anche il contenuto dei libri sociali, e di conseguenza omettesse di convocare l'Assemblea per la relativa approvazione, precludendo così la distribuzione degli utili con relativo danno per i Soci. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 2626 C.C. - INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Descrizione: il reato in commento si configura nel caso in cui gli amministratori della Società, senza che ricorra una delle ipotesi nelle quali è legittimo operare una riduzione del capitale sociale, provvedano alla restituzione dei conferimenti ai Soci ovvero li liberino dall'obbligo di eseguire i predetti conferimenti. Con riferimento alla prima condotta, la restituzione si configura in relazione a ogni operazione che determini la riconsegna al Socio, diretta o indiretta, di quanto già versato a titolo di capitale di rischio. La fattispecie si applica anche nei casi di condotte apparentemente lecite, le quali hanno però l'effetto di dissimulare un'operazione di restituzione dei conferimenti (ad esempio, in caso di acquisto da parte della Società di un bene del Socio a un prezzo superiore rispetto al proprio valore). Invece, la liberazione dall'obbligo presuppone che il Socio non abbia ancora interamente versato quanto previsto dall'atto costitutivo e ricomprende ogni atto avente l'effetto di svincolare il Socio dall'obbligazione assunta. Anche in questo caso, assume rilevanza penale il conferimento realizzato in forma simulata (ad esempio, in caso di simulata remissione del debito tramite compensazione di un credito inesistente del Socio verso la Società).

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrebbe essere applicata una sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote.
Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale fattispecie si potrebbe configurare nel caso in cui l'Assemblea, volendo offrire ai creditori bancari una falsa rappresentazione della propria situazione patrimoniale per ottenere il rinnovo dei finanziamenti in precedenza erogati, eseguisse un aumento del capitale sociale dedicato ad uno dei soci, interamente sottoscritto e liberato

mediante compensazione con un credito – in realtà inesistente – da questi vantato per asserite prestazioni, in realtà mai eseguite, con circolazione nella relativa adunanza, e successiva verbalizzazione, di documentazione incompleta. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 2627 C.C. - ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Descrizione: la fattispecie in esame, di carattere residuale rispetto a reati più gravi, si configura nel caso in cui gli amministratori attribuiscano ai Soci una somma non dovuta sulla base delle risultanze di bilancio, con relativa diminuzione del patrimonio indisponibile della Società. La condotta può avere ad oggetto utili, acconti su utili o riserve.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote.
Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale reato potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui gli esponenti della Società, ancorché negli esercizi precedenti si fossero registrate perdite operative tali da intaccare la riserva legale (delle quali non sia stata data specifica informativa all'Assemblea), procedessero comunque in parte alla distribuzione dell'utile di esercizio ai Soci e in parte al riporto a nuovo senza destinarlo a riserva legale. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 2628 C.C. - ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Descrizione: il reato in commento si configura nel caso in cui gli amministratori della Società, nei casi non consentiti dalla legge, provvedano ad acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali o della Società o di società controllante, laddove dalla loro condotta derivi una lesione all'integrità del patrimonio sociale.

Le operazioni di acquisto o sottoscrizione possono anche rispondere a legittime esigenze societarie e pertanto non sono vietate in assoluto. In particolare, le menzionate condotte assumono rilevanza penale solo quando, attraverso modalità illecite, sia intaccato il patrimonio sociale.
La fattispecie dispone che l'acquisto possa avvenire utilizzando le riserve disponibili, ossia quelle risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrebbe essere applicata una sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote.
Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
La fattispecie in esame potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società procedesse a un massiccio acquisto di azioni proprie, ma gli esponenti aziendali omettessero la compiuta verbalizzazione e la relativa trascrizione nei libri sociali, in tal modo celando una restituzione del capitale sociale che risulterebbe versato solo fittiziamente. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 2629 C.C. - OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Descrizione: la fattispecie in esame si configura nel caso in cui gli amministratori, agendo in contrasto con le disposizioni di legge poste a tutela dei creditori, effettuino riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni che determinino un danno ai creditori stessi. Le "leggi a tutela dei creditori" menzionate dalla norma sono costituite da quelle disposizioni del codice civile (e delle altre leggi speciali in materia societaria) che disciplinano le operazioni, pure menzionate dalla norma medesima, di fusione, scissione e riduzione del capitale sociale (ad esempio, gli artt. 2503 e 2506-*ter* c.c., rispettivamente in materia di fusione e scissione), prevedendo il potere di opposizione dei creditori.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote.
Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale reato potrebbe configurarsi nel caso in cui l'Organo Gestorio proceda alla formulazione di un progetto di scissione in due distinte persone giuridiche, attribuendo a una tutta i debiti della società scissa e all'altra, invece, tutti gli asset di valore, così garantendo solo a quest'ultima una solida base patrimoniale, omettendo però di fornire all'Assemblea una puntuale informativa documentale. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 2632 C.C. - FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Descrizione: il reato in commento si configura nel caso in cui gli amministratori e i Soci conferenti formino o aumentino, anche parzialmente, in modo fittizio il capitale sociale, mediante le condotte specificatamente illustrate dalla norma incriminatrice e quindi attraverso: (a) attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; (b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; (c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.
La norma incrimina quindi le condotte degli amministratori e dei Soci volte a "gonfiare" il valore dei beni in natura (quali immobili, rami d'azienda, ecc.) o dei crediti oggetto di conferimento, alterando in questo modo il rapporto di simmetria tra quanto conferito e la relativa partecipazione al capitale sociale.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote.
Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale reato potrebbe realizzarsi nel caso in cui gli esponenti della Società deliberino un aumento di capitale e ne accettino la liberazione mediante conferimento di beni in natura, il cui valore sia notevolmente sovrastimato grazie a una perizia compiacente di cui si ometta l'allegazione al verbale della relativa Assemblea. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 2633 C.C. - INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Descrizione: la fattispecie in esame si configura nel caso in cui i liquidatori della Società, prima di aver soddisfatto interamente i creditori sociali o di aver accantonato le somme necessarie a un loro soddisfacimento, procedano alla ripartizione dei beni sociali tra i Soci, determinando, per l'effetto, un danno ai creditori sociali. In altre parole, la fattispecie incriminatrice è volta a tutelare i creditori sociali e il loro diritto di essere soddisfatti prima dei Soci.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote.
Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
La fattispecie in commento potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui, posta la Società in liquidazione, gli esponenti aziendali procedessero immediatamente alla restituzione ai Soci dei conferimenti effettuati benché la Società presenti ingenti debiti, per il soddisfacimento dei quali sarebbe stato imprescindibile attingere anche al capitale sociale. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 2635 C.C. - CORRUZIONE TRA PRIVATI

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Descrizione: delle varie forme di configurabilità del reato in esame, quella rilevante ai fini della responsabilità dell'ente è quella prevista dal terzo comma della norma, ossia quando un soggetto interno alla Società riveste il ruolo del corruttore e, pertanto – anche tramite interposta persona – offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili della società, ai sindaci, ai liquidatori ovvero ad altri soggetti che esercitino funzioni direttive o a Soggetti Sottoposti alla vigilanza e/o direzione di costoro, al fine di compiere o di omettere un atto, inerente alla carica esercitata, in violazione dei propri obblighi d'ufficio o di fedeltà verso la società che rappresentano.

Per obblighi di ufficio o di fedeltà si intendono quegli obblighi comportamentali previsti dai vincoli contrattuali, dai doveri istituzionali societari, nonché in generale gli obblighi di fedeltà, lealtà e correttezza.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato potrebbero applicarsi:

- la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- le sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Laddove l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
La fattispecie si potrebbe configurare se, nell'ambito delle trattative per l'acquisto di un importante asset, un esponente aziendale si accordasse con il direttore generale del potenziale venditore affinché presenti un'offerta più contenuta, non in linea con gli standard di mercato, con la promessa di corrispondergli del denaro – come parte dell'indebito "risparmio" conseguito dalla Società – mediante strumenti di pagamento non tracciabili. Di tali trattative l'Organo Gestorio fornisce incompleta e parziale informativa, impedendo così di verificare il carattere sospetto dell'offerta economica del fornitore. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 2635-*BIS* C.C. - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Descrizione: il reato in esame, che rappresenta una forma di anticipazione della tutela rispetto al delitto di cui all'art. 2635 c.c., si configura nel caso in cui un soggetto offra o prometta denaro o altra utilità a uno dei soggetti indicati dalla fattispecie di reato precedentemente analizzata, affinché compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi del proprio ufficio o di fedeltà, e l'offerta o la promessa non viene accettata.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato potrebbero applicarsi:

- la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- le sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Laddove l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato

La fattispecie in commento si potrebbe configurare nel caso in cui un'offerta di retrocessione in contanti, avanzata da un esponente aziendale al direttore generale di un potenziale fornitore affinché accetti di formulare un'offerta economica più bassa e non in linea con gli standard di mercato, non sia accettata, e dunque l'accordo non sia concluso. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 2636 C.C. - ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Descrizione: il reato in esame si pone a tutela del corretto e regolare funzionamento dell'Assemblea dei Soci, le cui determinazioni non devono essere viziate da atti o comportamenti aventi una valenza ingannatoria. Il reato è integrato dalla determinazione delle maggioranze assembleari mediante atti "simulati o fraudolenti" allo scopo di conseguire un ingiusto profitto.
Il concetto di "atti simulati o fraudolenti" ricomprende qualsiasi condotta ingannatoria da cui derivi un'alterazione della maggioranza in Assemblea, quindi qualsiasi stratagemma artificioso che consenta di conseguire un risultato non consentito dalla legge o dallo Statuto.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote.
Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui l'Organo Gestorio, al fine di osteggiare la revoca e contestuale azione di responsabilità nei propri confronti, con il placet di alcuni Soci proceda a convocare l'Assemblea con modalità tali da rendere impossibile la partecipazione dei restanti Soci e mantenendo dunque la carica. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

1.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici in tema di adempimenti per il funzionamento degli Organi Sociali.

L'Attività Sensibile è regolata dalle disposizioni del codice civile e dallo Statuto, nonché dalle prassi operative aziendali, integrate come segue.

Funzioni coinvolte:

- Organo Gestorio;
- Organo di Controllo;
- Funzione AFC;
- Consulente esterno.

Regolamentazione.
Con riferimento alla convocazione degli incontri degli Organi Sociali e alla verbalizzazione degli stessi, la Funzione AFC, con l'eventuale ausilio del Consulente esterno, supporta gli Organi Sociali nella convocazione dell'Assemblea, secondo le modalità e termini stabiliti dallo Statuto e dal codice civile.

In particolare, la Funzione AFC offre il proprio supporto nella formulazione degli argomenti all'ordine del giorno e provvede alla raccolta della documentazione necessaria, ponendola, ove necessario, a disposizione dei partecipanti con adeguato anticipo rispetto alla data della riunione. Tale documentazione è trasmessa – rispettivamente – ai Soci, all'Organo Gestorio e all'Organo di Controllo con adeguato anticipo rispetto alla data di convocazione. Laddove uno o più Soci muniti del diritto di voto siano impossibilitati a partecipare all'Assemblea dei Soci, vengono predisposte, con l'ausilio dei Consulenti esterni, apposite deleghe di partecipazione e voto in Assemblea.
In relazione alle materie di maggiore rilevanza, laddove necessario, vengono organizzati incontri di confronto tra la Funzione AFC; l'Organo di Controllo, i Consulenti esterni e, ove necessario, il notaio.

La Funzione AFC redige mensilmente e semestralmente una relazione sulla sua gestione e sull'andamento societario e provvede a inviarla all'Organo Gestorio mediante PEC protetta da PSW.

Per quanto riguarda la tenuta dei libri sociali, i verbali, redatti ove necessario con l'ausilio del Consulente esterno, vengono dapprima condivisi e circolarizzati a tutti i soggetti interessati per eventuali commenti e osservazioni, e, una volta ricevuta loro conferma, approvati e sottoscritti. I verbali approvati e sottoscritti sono trascritti nei relativi libri sociali di cui all'art. 2421 c.c. a cura della Funzione AFC e archiviati presso il Consulente esterno in luogo custodito.

2. Rapporti con Organi Sociali e Soci.

Di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti all'attività in esame.

2.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto.

Anche in questo caso, si riporta innanzitutto un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito dell'attività in esame, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe ritenersi configurabile la responsabilità della Società. Allo scopo di agevolare l'esposizione e la lettura, per le fattispecie già richiamate in precedenza, non verrà nuovamente riportata la spiegazione in termini astratti degli elementi del reato, rinviando per tale analisi ai capitoli che precedono, e si indicheranno esclusivamente gli esempi concreti di condotte potenzialmente configuranti il reato.

2.1.1. Fattispecie previste dall'art. 25-*ter* D. Lgs. n. 231/01: reati societari.

ART. 2621 C.C. - FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

ART. 2621-*BIS* C.C. - FATTI DI LIEVE ENTITÀ

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui l'Organo Gestorio, in occasione del rinnovo di alcune linee di credito e volendo fornire al ceto creditizio bancario un'immagine di maggiore solidità patrimoniale, omettesse di rettificare alcune voci dell'attivo, presentando all'Organo di Controllo un progetto di bilancio di esercizio senza fornire - a supporto - adeguata documentazione, dalla quale si sarebbe desunta l'erroneità dei valori riportati. Per l'effetto, la relazione dell'Organo di Controllo risulta viziata dall'informativa omessa, e il bilancio approvato dall'Assemblea contemplerà crediti non rettificati ancorché ormai divenuti inesigibili, ad esempio a causa dell'intervenuto fallimento – senza attivo patrimoniale – del debitore. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 2625 C.C. - IMPEDITO CONTROLLO

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale reato si potrebbe configurare, a titolo esemplificativo, laddove l'Organo Gestorio, nel rispondere a una richiesta di informazioni dei Soci in Assemblea, fornisse documentazione alterata, occultando un accordo corruttivo intervenuto con un fornitore (da cui la Società ha tratto un vantaggio, pagando un prezzo per la fornitura inferiore a quello di mercato, mentre all'Organo Gestorio stesso è stato distratto parte del risparmio conseguito dalla Società) e impedendo l'esercizio dell'azione di responsabilità nei propri confronti. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 2626 C.C. - INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale fattispecie si potrebbe configurare nel caso in cui l'Organo Gestorio, avendo eseguito su decisione dell'Assemblea un aumento del capitale sociale dedicato ad uno dei soci, interamente sottoscritto e liberato mediante compensazione con un credito – in realtà inesistente – da questi vantato per asserite prestazioni, in realtà mai eseguite, fornisca agli altri soci documentazione incompleta al riguardo. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 2627 C.C. - ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale reato potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui l'Organo Gestorio procedesse alla distribuzione degli utili in percentuali superiori rispetto a quelle effettive, alterando la relativa delibera poi trascritta sui libri sociali. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 2628 C.C. - ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
La fattispecie in esame potrebbe configurarsi nel caso in cui l'Organo Gestorio procedesse a un massiccio acquisto di azioni proprie, in tal modo celando una restituzione del capitale sociale che risulterebbe versato solo fittiziamente. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 2629 C.C. - OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui l'Organo Gestorio della Società procedesse alla scissione dell'impresa in due distinte persone giuridiche, senza rispettare il termine dei sessanta giorni dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese e attribuendo ad una tutta i debiti della Società scissa e all'altra, invece, tutti gli asset di valore, così garantendo solo a quest'ultima una solida base patrimoniale con danno per i creditori sociali. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 2632 C.C. - FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale reato potrebbe realizzarsi nel caso in cui la Società deliberasse un aumento di capitale e ne accettasse la liberazione mediante conferimento di beni in natura (ad esempio, un ramo d'azienda) il cui valore sia notevolmente sovrastimato, grazie a una perizia compiacente. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 2635 C.C.- CORRUZIONE TRA PRIVATI

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
La fattispecie in commento si potrebbe configurare se, nell'ambito delle trattative con un possibile fornitore, un esponente aziendale si accordasse con il direttore generale della potenziale controparte affinché presenti un'offerta più contenuta, non in linea con gli standard di mercato, con la promessa di corrispondergli denaro mediante strumenti di pagamento non tracciabili. L'Organo Gestorio tiene all'oscuro di tali trattative l'Organo di Controllo, fornendo documentazione incompleta. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 2635-*BIS* C.C. - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
La fattispecie in commento si potrebbe configurare nel caso in cui l'offerta di retrocessione in contanti, avanzata da un esponente aziendale al direttore generale di un potenziale fornitore affinché accetti di formulare un'offerta economica più bassa e non in linea con gli standard di mercato, non sia accettata, e dunque l'accordo non venga concluso. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

2.1.2. Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata.

ART. 416 C.P. - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater 1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione per delinquere potrebbe essere commesso qualora tre o più soggetti all'interno della compagine aziendale collaborassero stabilmente tra loro al fine di commettere una serie indefinita di reati societari, fornendo una falsa rappresentazione della realtà ai Soci e all'Organo di Controllo. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 416-*BIS* C.P. - ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in commento si potrebbe configurare qualora ai Soci o all'Organo di Controllo siano fornite informazioni false in merito a un'impresa fornitrice, inserita in un contesto mafioso di cui alcuni Soggetti Apicali della Società siano pienamente consapevoli. L'impresa è sistematicamente selezionata per le forniture della Società, a condizioni economiche decisamente più favorevoli rispetto a quelle di mercato. In tal modo, la Società finisce per finanziare le attività del sodalizio mafioso. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

2.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici relativi ai rapporti con Organi Sociali e Soci.

Funzioni coinvolte:

- Organo Gestorio;
- Funzione AFC;
- Organo di Controllo;
- Assemblea;
- Soci.

Regolamentazione.

La Funzione AFC gestisce i rapporti con gli Organi Sociali e i Soci, eventualmente coadiuvato dal Consulente esterno.

La Funzione AFC pone a disposizione di costoro tutti i dati e le informazioni, con i relativi supporti documentali, conservati agli atti della Società, richiesti dagli stessi o comunque necessari per lo svolgimento delle attività di gestione e controllo loro attribuite dalla legge o dallo Statuto.

La Funzione AFC, ed eventualmente il Consulente esterno, supportano l'Organo di Controllo nel corso delle proprie verifiche, periodiche o a sorpresa, o nella trattazione di particolari questioni, anche tecniche, fornendo la documentazione e i chiarimenti richiesti. I Soci hanno diritto di visionare gli atti societari e la documentazione, come previsto dalla legge e dallo Statuto. L'Organo Gestorio verifica che i Soci e l'Organo di Controllo, nell'esercizio delle rispettive attività di controllo, ricevano piena collaborazione da parte di tutte Funzioni coinvolte.

3. Ruolo dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha il potere/dovere di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività. Si rinvia alla Parte Generale (Capitolo 4), per la descrizione analitica dei compiti e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza.

E2E COMPANY ENERGY S.P.A.
C.F. e P.IVA: 02436320697

E2E COMPANY ENERGY S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. n. 231/2001

Parte Speciale n. 6

Gestione dei flussi finanziari

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2025

E2E COMPANY ENERGY

Indice

A. Premessa ed elenco Attività Sensibili. 5

B. Principi di prevenzione e controllo di carattere generale. 6

1. Gestione dei flussi in uscita. 7

1.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto. 7

1.1.1. Fattispecie previste dall'art. 25 D. Lgs. n. 231/01: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio. 7

Art. 318 e 321 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione 7

Art. 319 e 321 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio 7

Art. 319-*ter* e 321 c.p. - Corruzione in atti giudiziari 8

Art. 320 e 321 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 9

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione 9

Art. 319-*quater* c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità 10

Art. 322-*bis* c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri 11

1.1.2. Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata. 12

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere 12

Art. 416-*bis* c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere 13

1.1.3. Fattispecie previste dall'art. 25-*octies* D. Lgs. n. 231/01: ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio. 15

Art. 648 c.p. - Ricettazione 15

Art. 648-*bis* c.p. - Riciclaggio 16

Art. 648-*ter* c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 16

Art. 648-*ter*.1 c.p. - Autoriciclaggio 17

1.1.4. Fattispecie previste dall'art. 25-*octies*.1. D. Lgs. n. 231/01: delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori. 18

Art. 512-*bis* c.p. – Trasferimento fraudolento di valori 18

1.1.5. Fattispecie previste dall'art. 25-*quinquiesdecies* D. Lgs. n. 231/01: reati tributari. 19

Art. 2 d. lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 19

Art. 3 d. lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici 20

Art. 11 d. lgs. n. 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte 22

1.1.6. Fattispecie previste dall'art. 25-*ter* D. Lgs. n. 231/01: reati societari. 23

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali 23
Art. 2621-*bis* c.c. - Fatti di lieve entità 23
Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti 24
Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve 24
Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati 25
Art. 2635-*bis* c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati 26
1.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici in tema di gestione dei flussi in uscita. 27
2. Gestione dei flussi in entrata. 29
2.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto. 29
2.1.1. Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata. 29
Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere 29
Art. 416-*bis* c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere 29
2.1.2. Fattispecie previste dall'art. 25-*octies* D. Lgs. n. 231/01: ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio. 30
Art. 648 c.p. - Ricettazione 30
Art. 648-*bis* c.p. - Riciclaggio 31
Art. 648-*ter* c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 31
Art. 648-*ter*.1 c.p. - Autoriciclaggio 32
2.1.3. Fattispecie previste dall'art. 25-*quinquiesdecies* D. Lgs. n. 231/01: reati tributari. 32
Art. 8 d. lgs. n. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 32
Art. 11 d. lgs. n. 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte 34
2.1.4. Fattispecie previste dall'art. 25-*ter* D. Lgs. n. 231/01: reati societari. 34
Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali 34
Art. 2621-*bis* c.c. - Fatti di lieve entità 34
2.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici relativi alla gestione dei flussi in entrata. 35
3. Gestione delle erogazioni pubbliche. 36
3.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto. 36
3.1.1. Fattispecie previste dall'art. 24 D. Lgs. n. 231/01: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture. 36
Art. 316-*bis* c.p. - Malversazione di erogazioni pubbliche 36
3.1.2. Fattispecie previste dall'art. 25-*ter* D. Lgs. n. 231/01: reati societari. 37
Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali 37

Art. 2621-*bis* c.c. - Fatti di lieve entità 37
3.1.3. Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata 37
Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere 37
Art. 416-*bis* c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere 38
3.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici relativi alla gestione delle erogazioni pubbliche. 39
4. Ruolo dell'Organismo di Vigilanza. 40

A. Premessa ed elenco Attività Sensibili.

La presente sezione detta i protocolli diretti alla prevenzione dei Reati Presupposto potenzialmente realizzabili nell'ambito del processo di gestione dei flussi finanziari di E2E COMPANY ENERGY S.p.A. (di seguito, la "*Società*").

L'obiettivo è quello di definire un processo che possa garantire sia il rispetto della normativa penalistica – riducendo, dunque, al minimo il rischio di commissione di reati – sia il rispetto delle necessità aziendali in termini di economicità dell'attività.

Questa sezione costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui la Società si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al D. Lgs. n. 231/2001 nell'esercizio della propria attività d'impresa.

Tutti i Destinatari del Modello che si occupano anche soltanto di un segmento del processo di gestione dei flussi finanziari sono pertanto chiamati all'osservanza dei principi e delle linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo le attività rientranti nell'ambito del processo aziendale in parola.

Nella seguente tabella vengono delineate le Attività Sensibili identificate all'interno del processo in esame e le Funzioni direttamente coinvolte in tali attività.

N° Prot.	Attività Sensibili	Funzioni
1	Gestione dei flussi in uscita	▪ Organo Gestorio ▪ Funzione AFC ▪ Subfunzione Fatturazione
2	Gestione dei flussi in entrata	▪ Organo Gestorio ▪ Funzione AFC ▪ Subfunzione Fatturazione
3	Gestione delle erogazioni pubbliche	▪ Organo Gestorio ▪ Funzione AFC ▪ Subfunzione Fatturazione ▪ Consulente esterno

B. Principi di prevenzione e controllo di carattere generale.

La Società nel definire un Modello idoneo a prevenire i reati che potrebbero configurarsi nello svolgimento dell'attività in esame, ha tenuto conto dei seguenti indirizzi:

- le previsioni del Decreto;
- le Linee Guida di Confindustria;
- le Linee Guida del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

L'intero processo di gestione dei flussi finanziari è basato sui principi di:

- **Separazione dei compiti**: il processo è condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti tra le funzioni coinvolte.
- **Tracciabilità**: il processo prevede che le attività e i relativi controlli possano essere tracciabili e verificabili ex post.
- **Rispetto del sistema di deleghe e procure**: le attività contemplate nel processo in esame devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società nonché dal sistema interno di deleghe e procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale.

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi:

- ai principi contenuti nel Codice Etico (da intendersi qui integralmente richiamato), che costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di seguito descritti;
- ai protocolli di prevenzione generali previsti dalla Parte Generale del Modello;
- ai protocolli di prevenzione specifici che verranno nel prosieguo rappresentati;
- alle policy e/o alle prassi comportamentali di riferimento adottate dalla Società.

E2E COMPANY ENERGY

1. Gestione dei flussi in uscita.

Di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti all'attività di gestione dei flussi in uscita svolta dalla Società.

1.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto.

Preliminarmente, si riporta un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito dell'attività in esame, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe ritenersi configurabile la responsabilità della Società.

1.1.1. Fattispecie previste dall'art. 25 D. Lgs. n. 231/01: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.

ART. 318 E 321 C.P. - CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Descrizione: il reato di corruzione consiste in un accordo criminoso tra (almeno) due soggetti, pubblico da un lato e privato dall'altro, avente ad oggetto l'attività svolta dalla Pubblica Amministrazione; l'attività amministrativa viene quindi mercificata a fronte della dazione o dell'offerta, da parte del privato al Pubblico Ufficiale, di una somma di denaro o di un'altra utilità. Il reato in esame si configura anche con la sola accettazione della promessa di una futura dazione. Il codice penale prevede due tipi di corruzione. La prima è la corruzione per l'esercizio della funzione (o corruzione c.d. "impropria"), prevista dall'art. 318 c.p., che si realizza nel caso in cui l'accordo criminoso abbia ad oggetto la realizzazione di un atto o l'esercizio di un potere conforme ai doveri d'ufficio del Pubblico Ufficiale.
L'art. 321 c.p. estende le medesime sanzioni previste per il soggetto pubblico al soggetto privato che abbia preso parte all'accordo corruttivo, e quindi abbia dato, offerto o promesso denaro (o qualsiasi altro tipo di utilità) al Pubblico Ufficiale oppure a un privato che sia in qualche modo legato al soggetto pubblico.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Sarebbe integrato il reato di corruzione "per l'esercizio della funzione" di cui all'art. 318 c.p. se alcuni esponenti della Società, a seguito della regolare conclusione di una verifica fiscale, ricompensassero uno o più dei funzionari coinvolti, retribuendoli attraverso pagamenti effettuati a soggetti legati ai Pubblici Ufficiali. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 319 E 321 C.P. - CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Descrizione: il reato di corruzione consiste in un accordo criminoso tra (almeno) due soggetti, pubblico da un lato e privato dall'altro, avente ad oggetto l'attività svolta dalla Pubblica Amministrazione; l'attività amministrativa viene quindi mercificata a fronte della dazione o dell'offerta, da parte del privato al Pubblico Ufficiale, di una somma di denaro o di un'altra utilità. Il reato in esame si configura anche con la sola accettazione della promessa di una futura dazione. Il codice penale prevede due tipi di corruzione. La seconda (corruzione c.d. "propria"), disciplinata dall'art. 319 c.p., prevede l'omissione o il ritardo di un atto dovuto oppure il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio. Il reato di corruzione, per sua natura, richiede il concorso di un soggetto pubblico e un soggetto privato; pertanto, l'art. 321 c.p. si limita ad estendere al soggetto privato, che abbia preso parte all'accordo corruttivo e quindi abbia dato, offerto o promesso denaro (o qualsiasi altro tipo di utilità) al Pubblico Ufficiale, la punibilità – e quindi le medesime sanzioni – già prevista per il soggetto pubblico.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, verrà applicata per la corruzione di cui all'art. 319 c.p. la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote, per quella di cui all'art. 319 c.p., aggravata ai sensi dell'art. 319-*bis*, nel caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. Nei casi di condanna per il predetto reato, si applicano anche le sanzioni amministrative dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e, infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutte le predette sanzioni si applicano per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è commesso da un Soggetto Apicale; e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro se l'agente è un Soggetto Sottoposto.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di corruzione "per atto contrario ai doveri dell'ufficio" di cui all'art. 319 c.p. potrebbe essere ravvisato laddove alcuni esponenti della Società, nell'ambito di una verifica fiscale, offrissero a uno o più dei funzionari deputati allo svolgimento dei controlli una somma di denaro – fatta pervenire mediante il pagamento di un fittizio rapporto di consulenza, in realtà inesistente – per omettere nel relativo verbale conclusivo la segnalazione di un'irregolarità. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 319-*TER* E 321 C.P. - CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Descrizione: tale fattispecie si realizza se i fatti di corruzione indicati negli articoli 318 e 319 c.p., poc'anzi delineati, sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo (comma 1), nella forma aggravata se dal fatto deriva un'ingiusta condanna alla reclusione (comma 2).

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, verrebbe applicata la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote per il comma 1 e da trecento a ottocento quote per il comma 2. Nei casi di condanna per il predetto reato, si applicano anche le sanzioni amministrative dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e, infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutte le predette sanzioni si applicano per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è commesso da un Soggetto Apicale; e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro se l'agente è un Soggetto Sottoposto.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale fattispecie potrebbe realizzarsi nel caso in cui, nel corso di un contenzioso civile pendente con un proprio fornitore, un esponente della Società prometta una somma di denaro – fatta pervenire mediante il pagamento di un fittizio rapporto di consulenza, in realtà inesistente – a un soggetto pubblico affinché riferisca circostanze non conformi al vero, favorevoli alla posizione della Società. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 320 E 321 C.P. - CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Descrizione: le disposizioni degli articoli 318 e 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio, come definito dall'art. 358 c.p.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, verrà applicata la sanzione pecuniaria rispettivamente prevista per le fattispecie di cui agli artt. 318 e 319 c.p.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
L'art. 320 c.p. estende la configurabilità dei fatti di corruzione anche ai casi in cui il soggetto la cui attività si vuole influenzare non è un Pubblico Ufficiale ma un soggetto Incaricato di Pubblico Servizio. Pertanto, a titolo di esempio, tale reato potrebbe essere commesso qualora un esponente aziendale, al fine di far conseguire un vantaggio economico alla Società, elargisca una somma di denaro – fatta pervenire mediante il pagamento di un fittizio rapporto di consulenza, in realtà inesistente – ad un soggetto Incaricato di Pubblico Servizio allo scopo di far compiere a quest'ultimo un atto del suo ufficio, ovvero di farglielo omettere o ritardare o, ancora, di fargli compiere un atto contrario ai suoi doveri. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 322 C.P. - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Descrizione: la fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette denaro oppure altra utilità non dovuti a un Pubblico Ufficiale o a un Incaricato di Pubblico Servizio per indurlo a compiere un atto del suo ufficio (che costituirebbe una corruzione impropria *ex* art. 318 c.p.), ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio, oppure ancora a realizzare un atto contrario ai suoi doveri (che integrerebbe una corruzione propria *ex* art. 319 c.p.), qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.
Il terzo e il quarto comma della fattispecie sanzionano il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che sollecitino una promessa o dazione di denaro o altra utilità per compiere un atto del proprio ufficio (che costituirebbe una corruzione impropria *ex* art. 318 c.p.), ovvero per omettere o ritardare un atto del proprio ufficio, oppure ancora per realizzare un atto contrario ai propri doveri (che integrerebbe una corruzione propria *ex* art. 319 c.p.), qualora la richiesta non sia accettata.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata, per le ipotesi previste dal primo e dal terzo comma, la sanzione pecuniaria fino a duecento quote, mentre per i casi previsti dal secondo e dal quarto comma, la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. Nei casi di condanna per il predetto reato, commi 2 e 4, si applicano anche le sanzioni amministrative dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi ed, infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutte le predette sanzioni si applicano per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è commesso da un Soggetto Apicale; e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro se l'agente è un Soggetto Sottoposto.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Ai sensi dell'art. 322 c.p., gli episodi corruttivi sono puniti anche qualora il soggetto pubblico non accetti l'offerta del privato "corruttore". A titolo di esempio, tale reato potrebbe realizzarsi nel caso in cui, in sede di verifica fiscale, un esponente della Società offra una somma di denaro – fatta pervenire mediante il pagamento di un fittizio rapporto di consulenza, in realtà inesistente – a uno dei funzionari incaricati di svolgere i controlli affinché non evidenzi irregolarità nel verbale conclusivo, ma tale offerta non sia accettata per rifiuto di quest'ultimo. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 319-*QUATER* C.P. - INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Descrizione: il reato di induzione indebita contempla un atteggiamento di prevaricazione da parte del soggetto pubblico (Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio) nei confronti di un soggetto privato, che tuttavia non raggiunge gli estremi della costrizione tale da non lasciare a quest'ultimo possibilità di scelta (tipica del reato di concussione *ex* art. 317 c.p.). In particolare, mediante pressioni indebite, il Funzionario Pubblico ottiene una dazione (o quantomeno la promessa) di denaro o di altra utilità; come contraltare, il privato – assecondando le richieste del soggetto pubblico – ottiene un vantaggio, evitando conseguenze sfavorevoli che avrebbe dovuto legittimamente subire. In definitiva, cedendo alle pretese del Funzionario Pubblico, il privato intende evitare un danno che sarebbe però giusto, pertanto è prevista anche per quest'ultimo la punibilità (ancorché in misura meno grave).

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. Nei casi di condanna per il predetto reato, si applicano anche le sanzioni amministrative dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi ed, infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutte le predette sanzioni si applicano per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è commesso da un Soggetto Apicale; e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro se l'agente è un Soggetto Sottoposto.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
La fattispecie di reato potrebbe realizzarsi se, nella pendenza di un accertamento fiscale, gli esponenti della Società fossero indotti, con atteggiamenti di pressione da parte degli accertatori medesimi, a corrisponder loro (o a terzi) somme di denaro – fatte pervenire mediante il pagamento di un fittizio rapporto di consulenza, in realtà inesistente – al fine di ottenere l'omissione di rilievi nel relativo verbale ed evitare, dunque, l'irrogazione di sanzioni, in realtà doverose, a carico della Società. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 322-*BIS* C.P. - PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE, ABUSO D'UFFICIO DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Descrizione: la disposizione determina l'estensione delle richiamate incriminazioni del codice penale a soggetti operanti – a diverso titolo – in ambito eurounitario e internazionale.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile di tale reato, verrà applicata la sanzione pecuniaria rispettivamente prevista per le fattispecie di reato sopra citate.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
L'art. 322-*bis* c.p. estende la configurabilità dei fatti di reato elencati nella norma anche ai soggetti ivi indicati. Alla luce di ciò, potrebbe essere commessa un'ipotesi di reato qualora, nell'ambito di una verifica fiscale, un esponente aziendale offrisse ad uno o più funzionari indicati nella norma e deputati allo svolgimento dei controlli una somma di denaro - fatta pervenire mediante il pagamento di un fittizio rapporto di consulenza - per far loro omettere o ritardare un atto del loro ufficio. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

1.1.2. Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata.

ART. 416 C.P. - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater 1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Descrizione: il reato in esame si configura nel caso in cui tre o più persone costituiscano un'associazione al fine di commettere un numero indeterminato di reati. Sono inoltre previste delle circostanze aggravanti nel caso in cui gli associati siano armati e se il loro numero sia superiore a dieci. È poi prevista, dal sesto comma della norma, una pena più grave nel caso in cui l'associazione sia stata costituita allo scopo di commettere alcuni tipi di reati (in materia di immigrazione, di pornografia minorile, di prostituzione minorile).

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. Per l'ipotesi prevista dal sesto comma la sanzione pecuniaria è da quattrocento a mille quote. In entrambi i casi, potranno essere applicate le sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata non inferiore ad un anno. Infine, qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di conseguire o agevolare la commissione di tale reato, verrà applicata la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione per delinquere potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale, al fine di conseguire un significativo risparmio di imposte per la Società, aderissero a un sistema criminoso che veda coinvolti i fornitori, commettendo una serie indefinita di reati societari (come falso in bilancio e corruzione tra privati) e tributari (come dichiarazione fraudolenta o emissione di fatture per operazioni inesistenti), provvedendo inoltre a corrompere i Pubblici Ufficiali coinvolti nelle attività di controllo mediante fondi neri appositamente generati attraverso un'impropria gestione delle risorse finanziarie (ad esempio, mediante il pagamento di consulenze fittizie). La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 416-*BIS* C.P. - ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Descrizione: il reato in esame consiste nel partecipare, promuovere, organizzare o dirigere un'associazione mafiosa, cioè che utilizzi il c.d. "metodo mafioso". Quest'ultimo ricorre quando l'associazione si avvalga della capacità di indurre nei terzi uno stato di timore, omertà e sudditanza psicologica, anche a prescindere dal ricorso a violenze o minacce. Per la realizzazione del reato, occorre che il metodo mafioso sia utilizzato per commettere delitti, per acquisire il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi, per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri o per esercitare influenze sull'esercizio del voto in occasione di consultazioni elettorali. Sono previste circostanze aggravanti nel caso in cui i componenti dell'associazione abbiano la disponibilità di armi o esplosivi ovvero nell'ipotesi in cui le attività economiche controllate dall'associazione siano finanziate con il provento di precedenti attività criminose.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà trovare applicazione la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote, oltre alle sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata non inferiore ad un anno. Infine, qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di conseguire o agevolare la commissione di tale reato, verrà applicata la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato

Il reato di associazione di tipo mafioso potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale, al fine di conseguire un significativo risparmio di costi per lo smaltimento dei propri rifiuti, aderissero stabilmente a un sistema criminoso che veda coinvolte associazioni mafiose anche estere, commettendo una serie indefinita di reati societari e tributari al fine di occultare tale operatività illecita, provvedendo a corrompere i pubblici ufficiali coinvolti nelle attività di controllo mediante fondi neri appositamente generati attraverso un'impropria gestione delle risorse finanziarie. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

1.1.3. Fattispecie previste dall'art. 25-*octies* D. Lgs. n. 231/01: ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

ART. 648 C.P. - RICETTAZIONE

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da € 516 a € 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Descrizione: il reato in commento si configura nel caso in cui si acquisti, si riceva o si occulti denaro oppure altre cose provenienti da un precedente delitto, alla cui commissione non si è concorso, al fine di ottenere per sé o procurare a terzi un profitto. Allo stesso modo, integra il reato in esame la condotta di "intermediazione", ossia di chi si intromette per far acquistare o ricevere la cosa di provenienza illecita.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote e, nel caso in cui il denaro o le altre utilità provengano da un delitto per il quale la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. In caso di condanna, troverebbero altresì applicazione le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già

concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le predette sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in commento si potrebbe configurare nell'ipotesi in cui un esponente aziendale accetti di acquistare un asset a un valore inferiore a quello di mercato, nella consapevolezza della sua provenienza delittuosa. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 648-*BIS* C.P. - RICICLAGGIO

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Descrizione: la fattispecie di riciclaggio si configura quando si compiano attività di sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da un altro delitto (anche colposo) o da una contravvenzione (purché di una certa gravità), alla cui commissione non si è concorso; allo stesso modo, commette il reato di riciclaggio chi, sempre su denaro o beni di provenienza illecita, compia operazioni idonee a ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa. Se il reato è stato realizzato nell'esercizio dell'attività professionale, è previsto un aumento di pena.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote e nel caso in cui il denaro o le altre utilità provengano da un delitto per il quale la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, sarà applicata una pena pecuniaria da quattrocento a mille quote. Sono altresì applicate sanzioni interdittive quali: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata non superiore a due anni.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Si potrebbe configurare un episodio di riciclaggio nel caso in cui un esponente aziendale, ricevuto un pagamento nelle casse della Società, nella piena consapevolezza della sua provenienza da evasione fiscale, provvedesse a trasferire la somma di denaro in un conto corrente aperto in un Paese estero, al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 648-*TER* C.P. - IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Descrizione: il reato in esame ricorre nel caso in cui non si realizzi un'ipotesi di concorso nel reato a monte e la condotta non presenti gli estremi dei reati di ricettazione e riciclaggio. In particolare, il delitto in parola si configura laddove si impieghino denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.
Si ritiene che la fattispecie in commento (art. 648-*ter* c.p.) si differenzi dai reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) sotto il profilo soggettivo: il delitto di ricettazione, infatti, richiede una generica finalità di profitto, quello di riciclaggio lo scopo ulteriore di far perdere le tracce dell'origine illecita delle risorse oggetto della condotta. Inoltre, se una somma di denaro è stata prima oggetto di una condotta di riciclaggio, per poi essere impiegata in attività economiche o finanziarie, si ritiene che sia integrato il solo reato di riciclaggio, e non anche quello di reimpiego.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote e, nel caso in cui il denaro o le altre utilità provengano da un delitto per il quale la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, verrebbe applicata una sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. In caso di condanna, troverebbero altresì applicazione le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le predette sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di reimpiego si potrebbe configurare qualora un esponente aziendale, accettando un pagamento attraverso una somma di denaro provento di un reato fiscale, provvedesse a utilizzarla per l'acquisto di macchinari per l'esercizio dell'attività aziendale. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 648-*TER*.1 C.P. - AUTORICICLAGGIO

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Descrizione: il reato di autoriciclaggio si configura laddove si impieghino in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro o le altre utilità derivanti da un reato – sia delitto che contravvenzione – che si è commesso in precedenza, in tal modo rendendo maggiormente complessa l'individuazione della provenienza delittuosa del denaro o delle utilità.
È poi prevista una diminuzione della pena nel caso in cui il reato presupposto sia una contravvenzione (purché di una certa gravità) oppure un delitto punito meno gravemente; viceversa, è previsto un aumento di pena qualora il fatto sia stato commesso nell'esercizio di attività professionali, bancarie o finanziarie.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote e nel caso in cui il denaro o le altre utilità provengano da un delitto per il quale la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, sarà applicata una pena pecuniaria da quattrocento a mille quote. Sono altresì applicate sanzioni interdittive quali: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata non superiore a due anni.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di autoriciclaggio, nell'ambito del ciclo passivo di fatturazione, potrebbe essere commesso attraverso la registrazione e contabilizzazione di fatture fittizie da parte di un esponente aziendale, le quali saranno pagate con l'impiego di denaro proveniente da attività illecite, ad esempio reinvestendo il profitto originato da un reato societario. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

1.1.4. Fattispecie previste dall'art. 25-*octies*.1. D. Lgs. n. 231/01: delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori.

ART. 512-*BIS* C.P. – TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure

di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Descrizione: la fattispecie incriminatrice in esame si realizza quando un soggetto, al fine di favorire la commissione di uno dei delitti *ex* artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p. ovvero di aggirare l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale o le disposizioni in materia di contrabbando, attribuisca fittiziamente ad altri soggetti la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità.
Risponde del reato previsto dall'art. 512-*bis*, a titolo di concorso *ex* art. 110 c.p., anche colui che non è animato dal dolo specifico (ossia, da uno dei summenzionati fini), a condizione, però, che la finalità tipizzata dalla norma fosse perseguita da almeno uno degli altri concorrenti.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote. Sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca dalle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e, infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale reato potrebbe realizzarsi laddove un esponente aziendale intesti fittiziamente a un terzo una somma di denaro, distraendola, al fine di sottrarla a un provvedimento di confisca. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

1.1.5. Fattispecie previste dall'art. 25-*quinquiesdecies* D. Lgs. n. 231/01: reati tributari.

ART. 2 D. LGS. N. 74/2000 - DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Descrizione: il reato in esame punisce chi, allo scopo di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, indica in una delle relative dichiarazioni elementi passivi fittizi, utilizzando a supporto fatture – o documenti equipollenti, ossia alle stesse assimilati sul piano fiscale, quali scontrini o ricevute – relative ad operazioni inesistenti (in tutto o in parte). Per effetto della registrazione in contabilità (o della detenzione ai fini di prova) di tale documentazione, il contribuente esibisce in dichiarazione costi o altri elementi (ad esempio, crediti d'imposta) fittizi che: (a) erodono la base imponibile; (b) riducono l'ammontare dell'imposta dovuta. Deve precisarsi che il reato non prevede alcuna soglia di punibilità, ed è dunque integrato indipendentemente da un'effettiva evasione d'imposta.
Ai fini del d. lgs. n. 74/2000, un'operazione è "inesistente": (1) quando non è mai stata effettuata o è stata realizzata solo in parte, oppure quando i corrispettivi o l'IVA sono indicati in misura superiore a

quelli effettivamente corrisposti (compresa, quindi, la "sovrafatturazione"); in tal caso, si parla di inesistenza oggettiva; (2) quando è intercorsa tra soggetti diversi da quelli risultanti dai documenti contabili; si parla, a queste condizioni, di inesistenza soggettiva, fenomeno di particolare rilievo in ambito IVA.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Nel caso in cui l'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione sia inferiore a centomila euro, la sanzione pecuniaria sarebbe fino a quattrocento quote. È altresì previsto un aumento della sanzione pecuniaria di un terzo se, dalla commissione del reato in esame, la Società abbia conseguito un profitto di rilevante entità. Inoltre, in caso di accertamento della responsabilità della Società, potrebbero essere comminate anche le seguenti sanzioni interdittive: il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Si potrebbero creare i presupposti per la commissione del reato in esame, qualora un esponente della Società provvedesse al pagamento di fatture per operazioni inesistenti, allo scopo di abbattere l'imponibile e ottenere un risparmio di spesa nel versamento delle imposte, ottenendo inoltre da chi abbia emesso la fattura per operazioni inesistenti la retrocessione in contanti di una parte dell'esborso, creando così una provvista di fondi "neri". La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 3 D. LGS. N. 74/2000 - DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Descrizione: il reato in parola – di portata residuale rispetto all'illecito dell'art. 2 d. lgs. n. 74/2000 – si configura quando il contribuente, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, presenti una

dichiarazione mendace, in cui siano indicati elementi passivi fittizi oppure siano occultati elementi reddituali positivi. In particolare, la dichiarazione risulta viziata: (a) dal compimento di operazioni simulate; (b) dall'utilizzo di documenti (diversi da quelli contemplati dall'art. 2 d. lgs. n. 74/2000, dunque dalle fatture e documenti equivalenti) falsi, registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova; (c) dal ricorso a mezzi fraudolenti, mediante i quali si manifesti una falsa rappresentazione della realtà. Inoltre, tutte le condotte descritte dalla norma devono essere – in concreto – idonee a ostacolare l'accertamento fiscale e a indurre in errore l'Amministrazione finanziaria.
Nell'ipotesi in esame, dunque, il contribuente espone in dichiarazione dei costi (o altri elementi quali crediti d'imposta) fittizi, oppure occulta componenti reddituali positive, in modo da: (1) erodere la base imponibile; (2) ridurre l'ammontare dell'imposta da versare.
Per operazione "simulata" s'intende: (1) la simulazione oggettiva, in cui le parti solo apparentemente realizzano una determinata operazione economica, di cui tuttavia disconoscono in toto gli effetti (sicché risulterà documentata una prestazione in realtà mai effettuata); allo stesso modo, integra un'ipotesi di simulazione oggettiva quell'operazione commerciale alla quale le parti attribuiscono effetti parzialmente diversi da quelli documentati (ad esempio, un'operazione documentata per un corrispettivo – apparente – maggiore di quello realmente pagato/incassato). Infine, vi è simulazione oggettiva nel caso in cui le parti attribuiscano a un'operazione economica una qualifica giudica apparente diversa da quella reale (ad esempio, un finanziamento infragruppo apparentemente documentato come "acconti su forniture"); (2) la simulazione soggettiva, integrata dall'interposizione fittizia di persona mediante un accordo simulatorio che coinvolga – almeno – tre soggetti: l'interponente, Tizio, si avvale di un terzo soggetto interposto, Caio, per realizzare un'operazione economica con Sempronio i cui effetti giuridici – in termini di redditi o di utilità – solo apparentemente si producono in capo all'interposto Caio, ma in concreto si realizzano a favore dell'interponente Tizio.
A differenza del reato di cui all'art. 2 d. lgs. n. 74/2000, il reato di "dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici" prevede una duplice soglia di punibilità; di conseguenza, ai fini del reato in esame è necessaria la contemporanea presenza delle condizioni indicate dal comma 1 dell'art. 3 d. lgs. n. 74/2000 ed è quindi necessario che: (a) vi sia stata un'evasione – in relazione alla singola imposta – di almeno trentamila euro; inoltre, (b.1.) siano stati sottratti alla tassazione elementi reddituali positivi per un ammontare superiore al 5% di quelli dichiarati, oppure a un milione e cinquecentomila euro, oppure ancora (b.2.) siano stati indicati, in diminuzione dell'imposta dovuta, crediti o ritenute per ammontare superiore al 5% dell'imposta medesima, oppure superiore a trentamila euro.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, verrebbe applicata una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. È altresì previsto un aumento della sanzione di un terzo, se dalla commissione del reato in esame la Società abbia conseguito un profitto di rilevante entità. In caso di accertamento della responsabilità della Società, potrebbero essere altresì comminate le seguenti sanzioni interdittive: il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Si potrebbero creare i presupposti per la commissione del reato in esame, qualora un esponente della Società provvedesse al pagamento di costi in realtà sostenuti da altra società, con la quale vi è un accordo di restituzione di una parte dei relativi importi tramite strumenti di pagamento non tracciati. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

E2E COMPANY ENERGY

ART. 11 D. LGS. N. 74/2000 - SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Descrizione: la fattispecie in esame prevede due ipotesi di reato: la prima (comma 1), di sottrazione alla procedura di riscossione coattiva; la seconda (comma 2), definita come "falso nella transazione fiscale". La fattispecie di reato di "sottrazione alla procedura di riscossione coattiva", di cui al comma 1, richiede – quale presupposto – l'esistenza di un debito tributario superiore a 50.000 euro, relativo a imposte sui redditi o all'IVA; non è, invece, necessario che sia già iniziata l'attività di accertamento o di riscossione coattiva. Integra il reato quella condotta che, mediante un'alienazione simulata di beni o altri "atti fraudolenti", realizzi un fittizio depauperamento del patrimonio, diretto a eludere il pagamento del debito tributario. In particolare, costituisce un "atto fraudolento" qualunque condotta, formalmente lecita, che – attraverso una falsa rappresentazione della realtà – determini una riduzione artificiosa del patrimonio. Il fatto di reato può incidere anche su beni "altrui", sicché l'illecito in esame può essere commesso anche dagli amministratori, liquidatori o rappresentanti di società o enti rispetto ai beni dell'ente medesimo. Sono esclusi dall'area di rilevanza penale i beni non assoggettabili a procedura esecutiva (c.d. beni "impignorabili"). Inoltre, il fatto ha rilevanza penale solo se la condotta sia – con valutazione prognostica – in grado di rendere inefficace, anche solo in parte, la procedura di riscossione coattiva e dunque di pregiudicare potenzialmente il soddisfacimento del debito tributario. È previsto un aumento della pena nel caso in cui l'ammontare del debito tributario (comprensivo di eventuali interessi e sanzioni), il cui pagamento si intende eludere, sia superiore a duecentomila euro.
L'ipotesi di reato prevista dal comma 2 dell'articolo in esame – c.d. "falso nella transazione fiscale" – presuppone l'instaurazione di una procedura di composizione della crisi d'impresa, nelle forme del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti; in tale sede, alle condizioni previste dalla legge è consentito accedere all'istituto della transazione fiscale (art. 182-*ter* l. fall.). La condotta illecita prevede proprio la falsa indicazione, nei documenti presentati ai fini della transazione fiscale (ad esempio, la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa o il piano con la descrizione analitica delle modalità di adempimento della proposta di transazione), di elementi attivi inferiori a quelli reali oppure elementi passivi fittizi (costi o altre componenti in grado di incidere sulla determinazione dell'imposta dovuta) per oltre 50.000 euro.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. È altresì previsto un aumento della sanzione di un terzo se, dalla commissione del reato in esame, la Società abbia conseguito un profitto di rilevante entità. Inoltre, potrebbero essere comminate le seguenti sanzioni interdittive: il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione

da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di sottrazione alla procedura di riscossione coattiva potrebbe essere commesso laddove un esponente aziendale, dopo l'avvio della riscossione coattiva da parte dell'erario, provvedesse al pagamento di fatture fittizie, emesse da un soggetto resosi disponibile a detenere per interposta persona i fondi. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

1.1.6. Fattispecie previste dall'art. 25-*ter* D. Lgs. n. 231/01: reati societari.

ART. 2621 C.C. - FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

ART. 2621-*BIS* C.C. - FATTI DI LIEVE ENTITÀ

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Descrizione: il reato di false comunicazioni sociali (comunemente noto come "falso in bilancio"), previsto dall'art. 2621 c.c. per le società non quotate, si configura quando i soggetti indicati nella norma (eventualmente anche in concorso con altri che non possiedano tali qualifiche soggettive), al fine di conseguire un ingiusto profitto:

- espongano nei bilanci, o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, fatti rilevanti falsi; oppure
- omettano informazioni la cui comunicazione è obbligatoria, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo.

In entrambi i casi, deve trattarsi di informazioni relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo e, comunque, le condotte realizzate devono essere idonee ad indurre in errore i destinatari circa la predetta situazione.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

Per l'ipotesi attenuata di cui all'art. 2621-*bis* c.c. (ossia quando i fatti siano di "lieve entità"), la sanzione pecuniaria è da cento a duecento quote.
Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in parola potrebbe configurarsi laddove un esponente aziendale provvedesse al pagamento di una tangente in favore di un Pubblico Ufficiale, iscrivendo poi a bilancio l'uscita come pagamento di alcuni fittizi rapporti consulenziali. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 2626 C.C. - INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Descrizione: il reato in commento si configura nel caso in cui gli amministratori della Società, senza che ricorra una delle ipotesi nelle quali è legittimo operare una riduzione del capitale sociale, provvedano alla restituzione dei conferimenti ai Soci ovvero li liberino dall'obbligo di eseguire i predetti conferimenti. Con riferimento alla prima condotta, la restituzione si configura in relazione a ogni operazione che determini la riconsegna al Socio, diretta o indiretta, di quanto già versato a titolo di capitale di rischio. La fattispecie si applica anche nei casi di condotte apparentemente lecite, che hanno però l'effetto di dissimulare un'operazione di restituzione dei conferimenti (ad esempio, in caso di acquisto da parte della Società di un bene del Socio a un prezzo superiore rispetto al proprio valore). Invece, la liberazione dall'obbligo presuppone che il Socio non abbia ancora interamente versato quanto previsto dall'atto costitutivo e ricomprende ogni atto avente l'effetto di svincolare il Socio dall'obbligazione assunta. Anche in questo caso, assume rilevanza penale il conferimento realizzato in forma simulata (ad esempio, in caso di simulata remissione del debito tramite compensazione di un credito inesistente del Socio verso la Società).

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da cento a centoottanta quote.
Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in commento si potrebbe configurare laddove un esponente aziendale provvedesse alla restituzione di conferimenti senza che sia stata verificata, in sede di predisposizione dei bonifici, la sussistenza di documentazione comprovante le condizioni per procedere con l'operazione, a fronte della promessa del Socio beneficiario della stessa di provvedere a effettuare un finanziamento con parte dei conferimenti indebitamente restituitigli. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 2627 C.C. - ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche

non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Descrizione: la fattispecie in esame, di carattere residuale rispetto a reati più gravi, si configura nel caso in cui gli amministratori attribuiscano ai Soci una somma non dovuta sulla base delle risultanze di bilancio, con relativa diminuzione del patrimonio indisponibile della società. La condotta può avere ad oggetto utili, acconti su utili o riserve.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrebbe essere applicata una sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote.
Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale reato potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui un esponente aziendale, ancorché negli esercizi precedenti si fossero registrate perdite operative tali da intaccare la riserva legale (delle quali non è data specifica informativa all'Assemblea), procedesse comunque in parte alla distribuzione dell'utile di esercizio ai Soci e in parte al riporto a nuovo senza destinarlo a riserva legale. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 2635 C.C. - CORRUZIONE TRA PRIVATI

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Descrizione: delle varie forme di configurabilità del reato in esame, quella rilevante ai fini della responsabilità dell'ente è quella prevista dal terzo comma della norma, ossia quando un soggetto interno alla Società riveste il ruolo del corruttore e, pertanto – anche tramite interposta persona – offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili della Società, ai sindaci, ai liquidatori ovvero altri soggetti che esercitino funzioni direttive o a Soggetti Sottoposti alla vigilanza e/o direzione di questi, al fine di

compiere o di omettere un atto, inerente alla carica esercitata, in violazione dei propri obblighi d'ufficio o di fedeltà verso la società che rappresentano.
Per obblighi di ufficio o di fedeltà si intendono quegli obblighi comportamentali previsti dai vincoli contrattuali, dai doveri istituzionali societari, nonché in generale gli obblighi di fedeltà, lealtà e correttezza.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà applicarsi:
- la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- le sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Laddove l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale reato si potrebbe configurare laddove un esponente aziendale si accordasse con il direttore generale di un proprio fornitore affinché questi applichi un prezzo per la fornitura inferiore a quello di mercato, a fronte della promessa della Società di retrocedergli una parte del risparmio di spesa così indebitamente ottenuto. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 2635-*BIS* C.C. - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Descrizione: il reato in esame, che rappresenta una forma di anticipazione della tutela rispetto al delitto di cui all'art. 2635 c.c., si configura nel caso in cui un soggetto offra o prometta denaro o altra utilità a uno dei soggetti indicati dalla fattispecie di reato precedentemente analizzata, affinché compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi del proprio ufficio o di fedeltà, e l'offerta o la promessa non viene accettata.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, è prevista l'applicazione:
- della sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

- delle sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Laddove l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame si potrebbe configurare laddove un esponente aziendale offrisse al direttore generale di un proprio fornitore una somma di denaro – da far pervenire mediante un fittizio rapporto di fornitura con altra società – affinché questi richiedesse un prezzo per la fornitura inferiore a quello di mercato, ma l'offerta non fosse accettata e l'accordo, quindi, non fosse raggiunto. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

1.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici in tema di gestione dei flussi in uscita.

Con riferimento alla gestione dei flussi in uscita, l'obiettivo della Società è assicurare che il processo sia caratterizzato da ampia trasparenza e tracciabilità.

Funzioni coinvolte:

- Organo Gestorio;
- Funzione AFC;
- Subfunzione Fatturazione.

Regolamentazione.
È consentito eseguire pagamenti soltanto a favore di chi sia effettiva controparte negoziale della Società, debitamente registrata secondo la procedura prevista nella Parte Speciale n. 1 (**"Approvvigionamenti"**).

I pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario, carta di credito, denaro contante o assegno.

Possono essere eseguiti pagamenti tramite bonifico bancario solo in presenza di adeguata documentazione, conforme alle prassi e alla tipologia di attività cui ci si riferisce (ad esempio, ordine, lettera d'incarico, contratto, nota proforma, fattura).

A seguito della verifica prevista dalla Parte Speciale n. 5 (**"Gestione amministrativa e fiscale"**, par. 1.2 "Protocolli di prevenzione e controllo specifici in tema di ciclo passivo di fatturazione"), per le fatture di importo superiore a euro 10.000, la Funzione AFC, a cui sono attribuite le credenziali di accesso all'*home banking* della Società, predispone il pagamento, nel rispetto delle deleghe di pagamento previste.

Nel caso di pagamenti da effettuare tramite bonifico bancario, salvo casi eccezionali da motivare adeguatamente, la Funzione AFC, con il supporto della Subfunzione Fatturazione, richiede ai nuovi fornitori, nonché ai fornitori già registrati che comunichino un nuovo IBAN, la trasmissione di idonea

documentazione a supporto della corrispondenza dell'IBAN comunicato ad un conto corrente intestato al fornitore.

Con cadenza periodica mensile, la Funzione AFC a ciò preposto accerta a campione che i pagamenti effettuati dalla Società abbiano rispettato l'iter previsto.

Con riferimento ai pagamenti effettuati tramite carte di credito, possono essere effettuati esclusivamente per le spese sostenute durante le trasferte, purché detta spesa sia prevista come rimborsabile, e per le spese di rappresentanza. Difatti, sono muniti di carta di credito, previa autorizzazione da parte dell'Organo Gestorio, solo coloro i quali ricoprono ruoli di rappresentanza o che hanno specifiche esigenze di mobilità geografica.
I dipendenti muniti di carta di credito devono rendicontare e giustificare attraverso idonea documentazione sia le spese sostenute in trasferta sia le spese di rappresentanza, indicando espressamente che le spese sono state saldate attraverso la carta di credito aziendale.

Laddove venissero meno i requisiti e i presupposti in base ai quali la carta di credito aziendale è stata assegnata e, in ogni caso, contestualmente alla risoluzione del rapporto lavorativo, il soggetto assegnatario deve restituire la carta di credito aziendale all'Organo Gestorio, il quale provvederà tempestivamente ad annullarla.

In caso di furto o smarrimento della carta di credito aziendale, sarà cura del soggetto assegnatario provvedere immediatamente al blocco della carta e darne tempestiva comunicazione alla Funzione AFC.

Con riferimento ai pagamenti mediante denaro contante, la Funzione AFC può provvedervi unicamente sempre che tali pagamenti siano di importo contenuto e comunque non eccedenti la somma di euro 500 per singola operazione.

È vietato effettuare pagamenti su conti correnti anonimi, con intestazione fittizia o, comunque non intestati alla controparte.

Nel caso di pagamenti verso un Paese terzo diverso da quello in cui le parti negoziali hanno la propria sede legale o da quello di esecuzione del contratto, è necessaria l'autorizzazione motivata per iscritto dell'Organo Gestorio, e deve essere informato anche l'Organismo di Vigilanza. L'autorizzazione non è necessaria nel caso in cui il pagamento sia indirizzato verso una società le cui partecipazioni o titoli di debito sono quotati su mercati regolamentati, considerata la natura dei controlli a cui tali società sono sottoposte.

Inoltre, è necessaria l'autorizzazione motivata per iscritto dell'Organo Gestorio e deve essere informato anche l'Organismo di Vigilanza nel caso di pagamento verso un Paese black list ai fini fiscali e/o antiriciclaggio (oppure sottoposto a sanzioni o ad embargo da parte dell'Unione europea, delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali).

La Funzione AFC deve conservare i documenti a supporto delle movimentazioni in maniera ordinata e completa.

2. Gestione dei flussi in entrata.

Di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti all'attività in esame.

2.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto.

Anche in questo caso, si riporta innanzitutto un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito dell'attività in esame, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe ritenersi configurabile la responsabilità della Società. Allo scopo di agevolare l'esposizione e la lettura, per le fattispecie già richiamate in precedenza, non verrà nuovamente riportata la spiegazione in termini astratti degli elementi del reato, rinviando per tale analisi ai capitoli che precedono, e si indicheranno esclusivamente gli esempi concreti di condotte potenzialmente configuranti il reato.

2.1.1. Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata.

ART. 416 C.P. - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-*bis *e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-*bis*, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater *1*, 600-*quinquies*, 609-*bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-*undecies*, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.*

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione per delinquere potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale, al fine di conseguire un significativo risparmio di imposte per la Società, aderiscano ad un sistema criminoso che veda coinvolti alcuni clienti, commettendo una serie indefinita di reati societari e tributari, ricevendo pagamenti per fittizie forniture di servizi. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 416-*BIS* C.P. - ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione di tipo mafioso potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale, al fine di conseguire un significativo risparmio di costi per lo smaltimento dei propri rifiuti, aderiscano stabilmente a un sistema criminoso che veda coinvolte associazioni mafiose anche estere, commettendo una serie indefinita di reati societari e tributari, provvedendo a corrompere i Pubblici Ufficiali coinvolti nelle attività di controllo mediante fondi neri appositamente generati attraverso un'impropria gestione delle risorse finanziarie (ad esempio, mediante il pagamento di consulenze fittizie). La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

2.1.2. Fattispecie previste dall'art. 25-*octies* D. Lgs. n. 231/01: ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

ART. 648 C.P. - RICETTAZIONE

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da € 516 a € 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi

dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in commento si potrebbe configurare nell'ipotesi in cui un esponente aziendale riceva un pagamento nelle casse della Società mediante un assegno, pur nella consapevolezza della provenienza da reato del mezzo di pagamento utilizzato. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 648-*BIS* C.P. - RICICLAGGIO

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Si potrebbe configurare un episodio di riciclaggio qualora un esponente aziendale, nella consapevolezza della relativa provenienza illecita, accetti la ricezione di un pagamento nelle casse della Società. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 648-*TER* C.P. - IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di reimpiego si potrebbe configurare qualora un esponente aziendale, accettando un pagamento attraverso una somma di denaro provento di un reato fiscale, provvedesse ad utilizzare la somma ricevuta per l'acquisto di macchinari per l'esercizio dell'attività aziendale. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 648-*TER*.1 C.P. - AUTORICICLAGGIO

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame si potrebbe configurare nel caso in cui un esponente aziendale, dopo aver posto in essere un reato fiscale e conseguito un ingente risparmio tributario (non risultante in contabilità), investisse le relative somme di denaro nell'attività aziendale, pagando alcuni fornitori con mezzi non tracciabili. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

2.1.3. Fattispecie previste dall'art. 25-*quinquiesdecies* D. Lgs. n. 231/01: reati tributari.

ART. 8 D. LGS. N. 74/2000 – EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Descrizione: il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti rappresenta un illecito "speculare" rispetto a quello previsto dall'art. 2 del d. lgs. n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti). È escluso che chi abbia emesso fatture per operazioni inesistenti possa concorrere nel reato dichiarativo dell'utilizzatore e, viceversa, quest'ultimo non concorrerà nell'illecito in esame (salvo che si tratti di operazioni infragruppo, in cui vi sia un unico soggetto in grado di condizionare l'amministrazione sia della società che emette fatture per operazioni inesistenti sia della società che ne fa uso in dichiarazione).
Il reato è integrato dall'emissione o dal rilascio di fatture o altri documenti – aventi analogo valore probatorio sul piano fiscale – per operazioni inesistenti, in tutto o in parte, al fine di consentire al destinatario di evadere le imposte sui redditi o l'IVA. Come per il reato dell'art. 2, non sono previste soglie di punibilità, sicché integra la fattispecie dell'art. 8 d. lgs. n. 74/2000 anche l'emissione di una sola fattura – o il rilascio di documenti equivalenti – per operazioni inesistenti, indipendentemente dall'importo indicato.
Come per il reato di cui all'art. 2, l'illecito in esame contempla l'inesistenza oggettiva e soggettiva dell'operazione, falsamente dedotta nella fattura o nel documento fiscale, rilevando – in definitiva – ogni divergenza fra espressione contabile e realtà commerciale/economica (ad eccezione della c.d. "sottofatturazione"), sempre che la fattura o il documento fiscale (ad esempio, ricevuta o scontrino, nota di credito o di addebito) presenti tutti i requisiti di forma e contenuto prescritti dalla normativa tributaria; in caso contrario, infatti, il documento non rappresenterebbe titolo idoneo ai fini della deduzione del relativo costo.
Il secondo comma dell'articolo in esame precisa che l'emissione di più fatture o il rilascio di più documenti relativi a operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo d'imposta integra un unico reato, indipendentemente dall'unicità o pluralità dei destinatari.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Nel caso in cui l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti – in relazione al medesimo periodo d'imposta – sia inferiore a centomila euro (art. 8, comma 2-*bis*, d. lgs. n. 74/2000), la sanzione pecuniaria sarebbe fino a quattrocento quote. È altresì previsto un aumento della sanzione pecuniaria di un terzo se, dalla commissione del reato in esame, la Società abbia conseguito un profitto di rilevante entità. Inoltre, potrebbero essere comminate le seguenti sanzioni interdittive: il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in commento si potrebbe configurare nell'ipotesi in cui un esponente aziendale emetta fatture per ordini mai realmente eseguiti, ricevendo il pagamento con un bonifico bancario, al fine di consentire al cliente l'evasione d'imposta attraverso l'indicazione di elementi passivi fittizi. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 11 D. LGS. N. 74/2000 - SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in commento si potrebbe configurare nell'ipotesi in cui un esponente aziendale cedesse asset aziendali a un terzo, a un prezzo non di mercato, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

2.1.4. Fattispecie previste dall'art. 25-*ter* D. Lgs. n. 231/01: reati societari.

ART. 2621 C.C. - FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

ART. 2621-*BIS* C.C. - FATTI DI LIEVE ENTITÀ

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato potrebbe essere integrato laddove venisse retrodatata un'operazione straordinaria di cessione di ramo di azienda, realmente effettuata, così da poter rappresentare un utile di esercizio nel bilancio, ingannando i Terzi, ed esibire un bilancio in attivo, nonostante l'esercizio si fosse chiuso con una perdita. La responsabilità dell'ente

sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

2.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici relativi alla gestione dei flussi in entrata.

La gestione dell'attività di gestione dei flussi in entrata è ispirata a principi di trasparenza e tracciabilità.

Funzioni coinvolte:

- Organo Gestorio;
- Funzione AFC;
- Subfunzione Fatturazione.

Regolamentazione.

È consentito ricevere pagamenti soltanto da parte di chi sia effettiva controparte negoziale della Società, debitamente registrata secondo la procedura prevista nella Parte Speciale n. 5 ("**Gestione amministrativa e fiscale**").

Ogni afflusso di risorse finanziarie in entrata deve pervenire mediante bonifico bancario o comunque con mezzi di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità, trovare riscontro nelle registrazioni contabili, nonché avere adeguato supporto documentale, verificato dalla Funzione AFC.

Con cadenza periodica mensile, la Subfunzione Fatturazione accerta a campione che i pagamenti ricevuti dalla Società abbiano rispettato l'iter previsto.

È vietato ricevere pagamenti su conti correnti anonimi, con intestazione fittizia, o comunque non intestati alla Società.

Nel caso di pagamenti da un Paese terzo diverso da quello in cui le parti negoziali hanno la propria sede legale o da quello di esecuzione del contratto, o comunque nel caso di pagamento da un Paese black list ai fini fiscali e/o antiriciclaggio (oppure sottoposto a sanzioni o ad embargo da parte dell'Unione europea, delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali), è necessaria l'autorizzazione motivata per iscritto dell'Organo Gestorio e deve essere informato anche l'Organismo di Vigilanza.

La Funzione AFC deve conservare i documenti a supporto delle movimentazioni in maniera ordinata e completa.

3. Gestione delle erogazioni pubbliche.

Di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti all'attività in esame.

3.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto.

Anche in questo caso, si riporta innanzitutto un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito dell'attività in esame, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe ritenersi configurabile la responsabilità della Società. Allo scopo di agevolare l'esposizione e la lettura, per le fattispecie già richiamate in precedenza, non verrà nuovamente riportata la spiegazione in termini astratti degli elementi del reato, rinviando per tale analisi ai capitoli che precedono, e si indicheranno esclusivamente gli esempi concreti di condotte potenzialmente configuranti il reato.

3.1.1. Fattispecie previste dall'art. 24 D. Lgs. n. 231/01: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

ART. 316-*BIS* C.P. - MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Descrizione: presupposto del reato in esame è l'ottenimento di un contributo, di una sovvenzione o di un finanziamento erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea e destinati a favorire opere o attività di pubblico interesse. Le *«opere o attività di pubblico interesse»* devono essere interpretate in senso ampio, sicché l'interesse pubblico è connesso non alla natura oggettiva dell'opera o dell'attività quanto alla provenienza pubblica delle risorse. Il nucleo essenziale della condotta si sostanzia in una cattiva amministrazione della somma ottenuta, che viene utilizzata in modo non conforme allo scopo stabilito, o in una distrazione dell'erogazione dalle sue finalità. Tale distrazione sussiste sia nell'ipotesi di impiego della somma (o parte di essa) per un'opera o un'attività diversa, sia nella mancata utilizzazione della somma erogata. Dunque, il reato si realizza mediante un comportamento fraudolento attuato successivamente all'ottenimento dell'erogazione pubblica e, quindi, nella fase esecutiva di gestione delle somme ricevute. Nel caso in cui il finanziamento sia stato ottenuto mediante un comportamento fraudolento, il reato potrebbe concorrere con il delitto di cui all'art. 640-*bis* c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote e, nel caso di profitto di rilevante entità o di danno di particolare gravità, verrà applicata una sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. Sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e, infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui un esponente aziendale, avendo ottenuto dei contributi pubblici (comunque denominati) per l'assunzione e la formazione di personale con disabilità, impieghi invece dette somme per finanziare attività di marketing. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

3.1.2. Fattispecie previste dall'art. 25-*ter* D. Lgs. n. 231/01: reati societari.

ART. 2621 C.C. - FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

ART. 2621-*BIS* C.C. - FATTI DI LIEVE ENTITÀ

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Si potrebbero creare i presupposti per la commissione del reato in parola, laddove un esponente aziendale provvedesse a occultare, mediante artifici contabili, l'avvenuta distrazione di una parte delle risorse pubbliche percepite, ingannando i terzi ed esibendo un bilancio in attivo, nonostante l'esercizio si fosse chiuso con una perdita a causa dell'avvenuta distrazione. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

3.1.3. Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata.

ART. 416 C.P. - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater 1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione per delinquere potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale, sussistendo i presupposti per il conseguimento di significativi finanziamenti pubblici e per poi distrarre sistematicamente le somme ottenute, commettano una serie indefinita di ipotesi di malversazione (art. 316-*bis* c.p.) nonché di reati societari (ad esempio, falso in bilancio) e tributari (dichiarazione fraudolenta) al fine di occultarne la realizzazione. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 416-*BIS* C.P. - ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione di tipo mafioso anche straniere potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale, sussistendo i presupposti per il conseguimento di significativi finanziamenti pubblici da parte dell'Unione europea, aderiscano ad un sistema criminoso che veda coinvolte anche associazioni mafiose, per poi distrarre sistematicamente le somme ottenute, commettendo una serie indefinita di ipotesi di malversazione (art. 316-*bis* c.p.) nonché di reati societari (falso in bilancio) o tributari (dichiarazione fraudolenta) al fine di occultarne la realizzazione. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

3.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici relativi alla gestione delle erogazioni pubbliche.

La gestione dell'attività in esame è ispirata a principi di trasparenza e tracciabilità.

Funzioni coinvolte:

- Organo Gestorio;
- Funzione AFC;
- Subfunzione Fatturazione;
- Consulente esterno.

Regolamentazione.

La partecipazione a gare o a bandi pubblici, al fine di conseguire contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni, comunque denominate, concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea è regolata dalla Parte Speciale n. 8 (**"Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione"**).

Con riferimento alle erogazioni in essere, la Funzione AFC con il supporto della Subfunzione Fatturazione, verifica che le somme ottenute siano dedicate alle iniziative e/o alle attività di pubblico interesse per favorire le quali erano state erogate.

Al fine di poter monitorare la destinazione delle erogazioni alle finalità previste, la Funzione AFC cura la formazione, la compilazione e il costante aggiornamento di un registro in cui sono riportate tutte le erogazioni pubbliche ottenute, l'ammontare e la relativa finalità, con descrizione delle attività in concreto realizzate mediante tali somme e l'indicazione analitica delle singole voci di costo e il residuo del contributo.

Ogni anomalia presente nel registro deve essere rappresentata all'Organo Gestorio e all'Organismo di Vigilanza.

4. Ruolo dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha il potere/dovere di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività. Si rinvia alla Parte Generale (Capitolo 4), per la descrizione analitica dei compiti e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza riceve appositi flussi informativi dalle varie Funzioni secondo le modalità e le tempistiche individuate nel Modello e nelle procedure aziendali di riferimento.

Con riferimento alla presente Parte Speciale, si prevede che:

- La Funzione AFC invii una comunicazione all'Organismo di Vigilanza in caso di pagamento da un Paese terzo diverso da quello in cui le parti negoziali hanno la propria sede legale o da quello di esecuzione del contratto o nel caso di pagamento da un Paese black list ai fini fiscali e/o antiriciclaggio (oppure sottoposto a sanzioni o ad embargo da parte dell'Unione europea, delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali) (Gestione dei flussi in uscita);
- La Funzione AFC invii una comunicazione all'Organismo di Vigilanza in caso di pagamento verso un Paese terzo diverso da quello in cui le parti negoziali hanno la propria sede legale o da quello di esecuzione del contratto o nel caso di pagamento verso un Paese black list ai fini fiscali e/o antiriciclaggio (oppure sottoposto a sanzioni o ad embargo da parte dell'Unione europea, delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali) (Gestione dei flussi in entrata);
- La Funzione AFC invii una comunicazione all'Organismo di Vigilanza in caso di anomalie emerse nell'ambito del monitoraggio della destinazione delle erogazioni (Gestione delle erogazioni pubbliche).

E2E COMPANY ENERGY S.P.A.
C.F. e P.IVA: 02436320697

E2E COMPANY ENERGY S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. n. 231/2001

Parte Speciale n. 7

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2025

E2E COMPANY ENERGY

Indice

A. Premessa ed elenco Attività Sensibili. 6

B. Principi di prevenzione e controllo di carattere generale. 7

1. Interlocuzioni ordinarie. 8

1.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto. 8

1.1.1. Fattispecie previste dall'art. 24 D. Lgs. n. 231/01: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture. 8

Art. 640, comma 2 n. 1 c.p. – Truffa 8

Art. 640-*ter* c.p. - Frode informatica 9

1.1.2. Fattispecie previste dall'art. 24-*bis* D. Lgs. n. 231/01: delitti informatici e trattamento illecito di dati. 10

Art. 491-*bis* c.p. - Documenti informatici 10

Art. 615-*ter* c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico 11

Art. 615-*quater* c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici 12

Art. 615-*quinquies* c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico 13

Art. 617-*quater* c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche 14

Art. 617-*quinquies* c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche 14

Art. 635-*bis* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici 15

Art. 635-*ter* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità 16

Art. 635-*quater* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici 16

Art. 635-*quinquies* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità 17

1.1.3. Fattispecie previste dall'art. 25 D. Lgs. n. 231/01: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio. 18

Art. 314, comma 1 c.p. - Peculato 18

Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui 18

Art. 318 e 321 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione 19

Sede Legale: Piazzale Smargiassi, 8 66054 Vasto (CH) - Sede Operativa: Via della Bufalotta, 374 00139 Roma (RM) Cap. Soc. € 1.754.260,00 i.v. - P. IVA nr. 02436320697

Art. 319 e 321 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio 20
Art. 319-*ter* e 321 c.p. - Corruzione in atti giudiziari 21
Art. 320 e 321 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 21
Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione 22
Art. 319-*quater* c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità 23
Art. 322-*bis* c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri 24
1.1.4. Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata. 25
Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere 25
Art. 416-*bis* c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere 26
1.1.5. Fattispecie previste dall'art. 10 L. n. 46/2006: reati transnazionali. 27
Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere 27
Art. 416-*bis* c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere 28
1.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici in tema di interlocuzioni ordinarie. 29
2. Verifiche, ispezioni e controlli. 30
2.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto. 30
2.1.1. Fattispecie previste dall'art. 24 D. Lgs. n. 231/01: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture. 30
Art. 640, comma 2 n. 1 c.p. - Truffa 30
2.1.2. Fattispecie previste dall'art. 24-*bis* D. Lgs. n. 231/01: delitti informatici e trattamento illecito di dati. 30
Art. 491-*bis* c.p. - Documenti informatici 30
Art. 615-*ter* c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico 31
Art. 615-*quater* c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici 31
Art. 615-*quinquies* c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico 32
Art. 617-*quater* c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche 32

Art. 617-*quinquies* c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche 33

Art. 635-*bis* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici 33

Art. 635-*ter* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità 33

Art. 635-*quater* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici 34

Art. 635-*quinquies* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità 34

2.1.3. Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata. 35

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere 35

Art. 416-*bis* c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere 35

2.1.4. Fattispecie previste dall'art. 25 D. Lgs. n. 231/01: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio. 36

Art. 318 e 321 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione 36

Art. 319 e 321 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio 36

Art. 319-*ter* e 321 c.p. - Corruzione in atti giudiziari 37

Art. 320 e 321 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 37

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione 37

Art. 319-*quater* c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità 38

Art. 322-*bis* c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri 38

Art. 346-*bis* c.p. - Traffico di influenze illecite 39

2.1.5. Fattispecie previste dall'art. 10 L. n. 46/2006: reati transnazionali. 40

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere 40

Art. 416-*bis* c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere 41

2.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici relativi a verifiche, ispezioni e controlli. 41

3. Partecipazione a gare o bandi. 43

3.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto. 43

3.1.1. Fattispecie previste dall'art. 24 D. Lgs. n. 231/01: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture. 43

Art. 316-*ter* c.p. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche 43
Art. 353 c.p. – Turbata libertà degli incanti 44
Art. 353-bis c.p. – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente 45
Art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture 45
Art. 640, comma 2 n. 1 c.p. - Truffa 46
Art. 640-*bis* c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche 47
Art. 640-*ter* c.p. – Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico 47
3.1.2. Fattispecie previste dall'art. 24-*bis* D. Lgs. n. 231/01: delitti informatici e trattamento illecito di dati 48
Art. 491-*bis* c.p. - Documenti informatici 48
Art. 615-*ter* c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico 48
Art. 615-*quater* c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici 49
Art. 615-*quinquies* c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico 49
Art. 617-*quater* c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche 50
Art. 617-*quinquies* c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche 50
Art. 635-*bis* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici 51
Art. 635-*ter* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità 51
Art. 635-*quater* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici 51
Art. 635-*quinquies* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità 52
3.1.3. Fattispecie previste dall'art. 25 D. Lgs. n. 231/01: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio 52
Art. 318 e 321 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione 52
Art. 319 e 321 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio 52
Art. 319-*ter* e 321 c.p. - Corruzione in atti giudiziari 53
Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione 53
Art. 319-*quater* c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità 53
Art. 322-*bis* c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari

internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri 54

Art. 346-*bis* c.p. - Traffico di influenze illecite 55

3.1.4. Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata. 55

Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere 55

Art. 416-*bis* c.p.: Associazioni di tipo mafioso anche straniere 56

3.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici relativi alla partecipazione a gare o bandi. 57

4. Ruolo dell'Organismo di Vigilanza. 58

A. Premessa ed elenco Attività Sensibili.

La presente sezione detta i protocolli diretti alla prevenzione dei Reati Presupposto potenzialmente realizzabili nell'ambito del processo di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione di E2E COMPANY ENERGY S.p.A. (di seguito, la "*Società*").

L'obiettivo è quello di definire un processo che possa garantire il rispetto della normativa penalistica, riducendo al minimo il rischio di commissione di reati e assicurando che i rapporti con la Pubblica Amministrazione siano improntati ai canoni di leale collaborazione, trasparenza, correttezza e integrità.

Questa sezione costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui la Società si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al D. Lgs. n. 231/2001 nell'esercizio della propria attività d'impresa.

Tutti i Destinatari del Modello che si occupano anche soltanto di un segmento del processo di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono pertanto chiamati all'osservanza dei principi e delle linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi a ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo le attività rientranti nell'ambito del processo aziendale in parola.

Nella seguente tabella vengono delineate le Attività Sensibili identificate all'interno del processo in esame e le Funzioni direttamente coinvolte in tali attività.

N° Prot.	Attività Sensibili	Funzioni
1	Interlocuzioni ordinarie	▪ Organo Gestorio ▪ Responsabile Funzione interessata
2	Verifiche, ispezioni e controlli	▪ Organo Gestorio ▪ Responsabile Funzione interessata
3	Partecipazione a gare o bandi	▪ Organo Gestorio ▪ Funzione AFC ▪ Consulente esterno

E2E COMPANY ENERGY

B. Principi di prevenzione e controllo di carattere generale.

La Società nel definire un Modello idoneo a prevenire i reati che potrebbero configurarsi nello svolgimento dell'attività in esame, ha tenuto conto dei seguenti indirizzi:

- le previsioni del Decreto;
- le Linee Guida di Confindustria;
- le Linee Guida del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

L'intero processo di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione è basato sui principi di:

- **Separazione dei compiti**: il processo è condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti tra le funzioni coinvolte.
- **Tracciabilità**: il processo prevede che le attività e i relativi controlli possano essere tracciabili e verificabili *ex post*.
- **Rispetto del sistema di deleghe e procure**: le attività contemplate nel processo in esame devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società nonché dal sistema interno di deleghe e procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale.

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi:

- ai principi contenuti nel Codice Etico (da intendersi qui integralmente richiamato), che costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di seguito descritti;
- ai protocolli di prevenzione generali previsti dalla Parte Generale del Modello;
- ai protocolli di prevenzione specifici che verranno nel prosieguo rappresentati;
- alle policy e/o alle prassi comportamentali di riferimento adottate dalla Società.

Sede Legale: Piazzale Smargiassi, 8 66054 Vasto (CH) - Sede Operativa: Via della Bufalotta, 374 00139 Roma (RM) Cap. Soc. € 1.754.260,00 i.v. - P. IVA nr. 02436320697

1. Interlocuzioni ordinarie.

Di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti all'attività in esame.

1.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto.

Preliminarmente, si riporta un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito delle interlocuzioni ordinarie, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe ritenersi configurabile la responsabilità della Società.

1.1.1. Fattispecie previste dall'art. 24 D. Lgs. n. 231/01: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

ART. 640, COMMA 2 N. 1 C.P. – TRUFFA

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.
2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente.

Descrizione: il delitto di truffa si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da raggiri e artifici, attraverso la quale si induce taluno in errore affinché compia un atto di disposizione patrimoniale che determini profitto per l'agente o un soggetto terzo. In particolare, l'artificio consiste in una simulazione di circostanze inesistenti o una dissimulazione di circostanze esistenti, che genera una trasfigurazione della realtà esterna agli occhi del soggetto passivo. Il raggiro, invece, è una progressione ingegnosa di parole o argomenti volti a persuadere e orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui. Ai sensi del Decreto, viene in considerazione l'ipotesi aggravata di cui al comma 2 numero 1) dell'art. 640 c.p., ovvero l'aver commesso il fatto a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote e, nel caso di profitto di rilevante entità o di danno di particolare gravità, verrà applicata una sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. Sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni,

finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e, infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
A titolo esemplificativo, nell'ambito dell'attività di interlocuzione ordinaria con la Pubblica Amministrazione tale fattispecie potrebbe realizzarsi laddove un esponente aziendale, per ottenere un'autorizzazione edilizia al fine di ampliare gli uffici, nell'ambito dell'istruttoria realizzata dall'ente pubblico producesse della falsa documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnici richiesti, in realtà non sussistenti. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 640-*TER* C.P. - FRODE INFORMATICA

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

Descrizione: la fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero intervenendo, senza averne il diritto e con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del Decreto solamente ove commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote e, nel caso di profitto di rilevante entità o di danno di particolare gravità, verrà applicata una sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. Sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e, infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
A titolo esemplificativo, nell'ambito dell'attività interlocuzione ordinaria con la Pubblica Amministrazione il reato si potrebbe configurare nel caso in cui un esponente aziendale, al fine di ottenere l'autorizzazione ad ampliare gli uffici, accedendo al sistema informatico dell'amministrazione competente manipolasse la

documentazione catastale, in tal modo attestando falsamente alle amministrazioni stesse la regolarità edilizia e ottenendo, così, l'autorizzazione richiesta. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

1.1.2. Fattispecie previste dall'art. 24-*bis* D. Lgs. n. 231/01: delitti informatici e trattamento illecito di dati.

ART. 491-*BIS* C.P. - DOCUMENTI INFORMATICI

Se alcuno delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Descrizione: la norma in esame richiama le fattispecie di reato previste per gli atti pubblici, quando siano commesse su documenti informatici. In particolare,, sono richiamati i reati di:

1) Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.);
2) Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);
3) Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati dal contenuto di atti (art. 478 c.p.);
4) Falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.);
5) Falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.);
6) Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.);
7) Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.);
8) Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
9) Falsità in foglio firmato. Atto pubblico (art. 487 c.p.);
10) Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.);
11) Uso di atto falso (art. 489 c.p.);
12) Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.).

Le fattispecie di reato in esame si realizzano quando un Pubblico Ufficiale (anche in concorso con un privato cittadino), oppure direttamente un privato nei casi indicati dalle norme richiamate, realizzi uno dei fatti sopra descritti con riferimento a un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria e, più precisamente:

- formi, in tutto o in parte, un atto falso o alteri un atto vero;
- proceda alla contraffazione o all'alterazione di certificati o di autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, faccia apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità;
- supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simuli una copia e la rilasci in forma legale, ovvero rilasci una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale;
- attesti falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesti come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero ometta o alteri dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesti falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità;

- attesti falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità;
- nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesti falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità;
- attesti falsamente al Pubblico Ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità;
- abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scriva o vi faccia scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato;
- faccia uso di un atto falso;
- distrugga, sopprima od occulti, in tutto o in parte, un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugga, sopprima od occulti un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote, oltre alle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale reato si potrebbe configurare nel caso in cui un esponente aziendale inducesse un Pubblico Ufficiale, deputato alla redazione di certificati elettronici concernenti l'assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti dei dipendenti, ad attestare falsamente la regolarità del proprio estratto contributivo. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 615-*TER* C.P. - ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Descrizione: la fattispecie in esame si configura nel caso in cui taluno realizzi un accesso abusivo a un sistema informatico o telematico presidiato da misure di sicurezza, ovvero si mantenga nel medesimo contro la volontà del gestore del sistema.
Sono inoltre previste delle circostanze aggravanti nel caso in cui, alternativamente, la condotta: (a) presenti modalità particolarmente lesive (ad esempio, uso di armi o di violenza); (b) sia tenuta da parte di un soggetto qualificato (ad esempio, un Pubblico Ufficiale); (c) determini conseguenze pregiudizievoli a seguito dell'accesso abusivo (ad esempio, distruzione o danneggiamento del sistema); (d) infine, abbia ad oggetto un sistema informatico o telematico di interesse pubblico, relativo – cioè – ad attività direttamente volte al soddisfacimento di bisogni generali della collettività (ad esempio, rete di telefonia).
Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote, oltre alle sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca dalle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito o del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame si potrebbe configurare laddove un dipendente della Società, dopo che la Società abbia presentato domanda di permesso a costruire, riuscisse ad accedere al sistema informatico della Pubblica Amministrazione per verificare gli esiti della procedura prima della pubblicazione, in modo da predisporre con anticipo l'eventuale ricorso all'autorità giudiziaria. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 615-*QUATER* C.P. – DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, CODICI E ALTRI MEZZI ATTI ALL'ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a € 5.164.
La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da € 5.164 a € 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'art. 617 quater.

Descrizione: il reato in commento si configura nel caso in cui taluno si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni, senza averne titolo, codici, parole chiave o altri mezzi che consentano l'accesso a un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza; la fattispecie di reato è integrata anche laddove si forniscano indicazioni o istruzioni a terzi per consentire l'accesso a un sistema informatico o telematico protetto. Ai fini del reato, è determinante che la condotta sia sorretta dallo scopo di procurare a sé stessi – o ad altri – un profitto, oppure di arrecare ad altri un danno.

Si tratta di una condotta prodromica a quella dell'accesso abusivo a un sistema informatico o telematico prevista dall'art. 615-*ter* c.p. sopra descritto. Pertanto, qualora una stessa persona commetta sia il reato ora in esame, sia quello di cui all'art. 615-*ter*, verrà chiamata a rispondere soltanto di quest'ultimo (in base al principio del c.d. "assorbimento").

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria fino a trecento quote, oltre alle sanzioni interdittive della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito e del divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in commento si potrebbe configurare nel caso in cui un esponente aziendale, dopo aver presentato domanda di permesso a costruire, si procurasse abusivamente i codici di accesso al sistema informatico dell'amministrazione procedente, al fine di modificare surrettiziamente i dati in esso contenuti relativi agli immobili della Società e ottenere, così, il rilascio dell'autorizzazione richiesta. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 615-*QUINQUIES* C.P. - DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Descrizione: la fattispecie in esame si configura nel caso in cui taluno si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni oppure metta a disposizione di terzi delle apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico oppure le informazioni, i dati o i programmi ivi contenuti oppure di favorire l'interruzione, anche parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria fino a trecento quote, oltre alle sanzioni interdittive della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito e del divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame si potrebbe realizzare laddove un esponente aziendale, dopo aver presentato domanda di permesso a costruire, si procurasse un'apparecchiatura in grado di alterare il funzionamento del sistema informatico dell'amministrazione procedente in modo da evitare un controllo incrociato – mediante altre banche dati – sui dati dichiarati dalla Società e ottenere, così, l'autorizzazione richiesta. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 617-*QUATER* C.P. - INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso.

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Descrizione: il reato in commento si configura nel caso in cui taluno, mediante un comportamento fraudolento, intercetti, impedisca o interrompa comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra una pluralità di sistemi. Inoltre, nel caso in cui la condotta non integri un reato punito più gravemente, la fattispecie in esame si realizza anche qualora taluno riveli al pubblico, in tutto o in parte, le comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra una pluralità di sistemi attraverso qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote, oltre alle sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca dalle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito o del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame potrebbe configurarsi nel caso in cui un dipendente della Società, su input dell'amministrazione e allo scopo di rallentare l'esecuzione di controlli concernenti la posizione fiscale dell'impresa, si introducesse nel sistema informatico dell'amministrazione procedente per impedire l'interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate ed evitare, così, il controllo incrociato sui dati dichiarati dalla Società. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 617-*QUINQUIES* C.P. – DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE E DI ALTRI MEZZI ATTI A INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a

disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
*La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-*quater.

Descrizione: il reato in commento si configura nel caso in cui taluno, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. Si tratta di una condotta prodromica a quella prevista dall'art. 617-*quater* c.p, sopra descritto. Pertanto, qualora una stessa persona commetta sia il reato ora in esame, sia quello di cui all'art. 617-*quater*, verrà chiamata a rispondere soltanto di quest'ultimo (in base al principio del c.d. "assorbimento").

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote, oltre alle sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca dalle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito o del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame potrebbe configurarsi nel caso in cui un dipendente della Società, su input dell'amministrazione e allo scopo di rallentare l'esecuzione di controlli concernenti la posizione fiscale dell'impresa, si procurasse un codice atto ad entrare nel sistema informatico dell'amministrazione procedente per impedire l'interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate ed evitare, così, il controllo incrociato sui dati dichiarati dalla Società. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 635-*BIS* C.P. - DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Descrizione: la fattispecie in commento, che trova applicazione laddove il fatto non integri gli estremi di un reato punito più severamente, si configura nel caso in cui taluno distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici appartenenti ad altri. È prevista una circostanza aggravante nel caso in cui il fatto sia stato commesso con violenza o minaccia ovvero abusando della qualifica di operatore di sistema.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote, oltre alle sanzioni interdittive

dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito o del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale reato potrebbe realizzarsi nel caso in cui un dipendente, in pendenza della decisione dell'amministrazione su una domanda presentata dalla Società, avvedutosi di aver trasmesso per errore una comunicazione dal contenuto potenzialmente pregiudizievole per l'impresa a un Consulente incaricato di coadiuvare la Società nella predisposizione dell'istanza di ottenimento dell'autorizzazione, si recasse dal destinatario e, con minaccia, procedesse alla cancellazione dell'e-mail. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 635-*TER* C.P. - DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Descrizione: la fattispecie in esame, di carattere residuale rispetto a norme punite più severamente, si configura nel caso in cui taluno distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici impiegati dallo Stato, da enti pubblici ovvero di pubblica utilità. Inoltre, integra il reato – ancorché punito meno severamente – anche solo la commissione di atti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere le predette informazioni/dati e programmi, senza che tale risultato sia effettivamente conseguito. È inoltre prevista una circostanza aggravante nel caso in cui il reato sia commesso con violenza o minaccia ovvero abusando della qualifica di operatore di sistema.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote, oltre alle sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito o del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
La fattispecie in commento potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un dipendente aziendale alterasse i dati raccolti dalla Pubblica Amministrazione nell'ambito di una procedura di autorizzazione, facendo risultare migliorativa la propria posizione. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 635-*QUATER* C.P. - DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge,

danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Descrizione: il reato in esame, di carattere residuale rispetto a fattispecie più gravi, si configura nel caso in cui taluno – attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi – distrugga, danneggi, renda (anche solo in parte) inservibili sistemi informatici appartenenti ad altri ovvero ne ostacoli in maniera apprezzabile il funzionamento. Analogamente ai casi precedenti, è prevista una circostanza aggravante nel caso in cui il reato sia commesso con violenza o minaccia ovvero abusando della qualifica di operatore di sistema.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote, oltre alle sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito o del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
La fattispecie in commento si potrebbe configurare nel caso in cui un dipendente della Società esperto informatico, nelle more dell'ottenimento di un'autorizzazione amministrativa, mediante l'impiego di un virus danneggiasse il sistema informatico dell'amministrazione procedente ottenendo, così, il conseguimento dell'autorizzazione in favore della Società. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 635-*QUINQUIES* C.P. - DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Descrizione: il reato in esame, che costituisce un'ipotesi speciale del delitto di cui all'art. 635-*quater* c.p., si configura nel caso in cui le stesse condotte richiamate dalla norma da ultimo citata abbiano ad oggetto sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote, oltre alle sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito o del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
La fattispecie in commento si potrebbe configurare nel caso in cui un dipendente della Società esperto informatico, nelle more dell'ottenimento di un'autorizzazione amministrativa, mediante l'impiego di un virus danneggiasse il sistema informatico – messo a disposizione della collettività – dell'amministrazione procedente ottenendo, così, il conseguimento dell'autorizzazione in favore della Società. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

1.1.3. Fattispecie previste dall'art. 25 D. Lgs. n. 231/01: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.

ART. 314, COMMA 1 C.P. - PECULATO

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Descrizione: la fattispecie in esame disciplina al comma 1 il cosiddetto "peculato ordinario", ossia la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio che, avendo per ragioni connesse al proprio ufficio o servizio la disponibilità di denaro o altra cosa mobile altrui, se ne appropri. Al comma 2, invece, è previsto il cosiddetto "peculato d'uso", che punisce il fatto del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio che si appropri della cosa, ma al solo fine di farne un uso momentaneo; a patto però che, dopo tale uso, la cosa venga restituita, ossia riportata nella disponibilità materiale o giuridica dell'avente diritto.
Premesso ciò, ai fini della responsabilità da reato dell'ente, rileva solo l'ipotesi di peculato ordinario di cui all'art. 314, comma 1 c.p. Affinché possa affermarsi la responsabilità della Società per questa fattispecie è necessario che il reato sia lesivo degli interessi finanziari dell'Unione europea, ovvero di "*entrate, spese e beni coperti dal bilancio dell'Unione europea, nonché quelli coperti dai bilanci delle istituzioni, degli organi e degli organismi e i bilanci da essi gestiti e controllati*" (art. 2 regolamento UE n. 883/2013).

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di peculato potrebbe configurarsi laddove un Soggetto Apicale della Società si adoperasse, unitamente a un funzionario della Commissione Europea, per l'organizzazione di una cena rimborsata dall'istituzione, a cui partecipino tuttavia anche parenti e amici, formalmente invitati quali dipendenti della Società. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 316 C.P. - PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Descrizione: la fattispecie in esame punisce una particolare forma di peculato, ossia la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio che, giovandosi dell'errore altrui, ritiene indebitamente per sé o per un terzo denaro o altra utilità.
Affinché possa affermarsi la responsabilità della Società per questa fattispecie è necessario che il reato sia lesivo degli interessi finanziari dell'Unione europea, ovvero di "*entrate, spese e beni coperti dal bilancio dell'Unione europea, nonché quelli coperti dai bilanci delle istituzioni, degli organi e degli organismi e i bilanci da essi gestiti e controllati*" (art. 2 Regolamento UE n. 883/2013).

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Potrebbe configurarsi un concorso di persone nel reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui laddove un Soggetto Apicale della Società si adoperasse, unitamente a un funzionario della Commissione Europea, per l'organizzazione di una cena rimborsata dall'istituzione, a cui partecipi anche un soggetto terzo (ad esempio, la moglie), approfittando di un'omonimia rispetto a un soggetto titolato a essere presente. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 318 E 321 C.P. - CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Descrizione: il reato di corruzione consiste in un accordo criminoso tra (almeno) due soggetti, pubblico da un lato e privato dall'altro, avente ad oggetto l'attività svolta dalla Pubblica Amministrazione; l'attività amministrativa viene quindi mercificata a fronte della dazione o dell'offerta, da parte del privato al Pubblico Ufficiale, di una somma di denaro o di un'altra utilità. Il reato in esame si configura anche con la sola accettazione della promessa di una futura dazione. Il codice penale prevede due tipi di corruzione. La prima è la corruzione per l'esercizio della funzione (o corruzione c.d. "impropria"), prevista dall'art. 318 c.p., che si realizza nel caso in cui l'accordo criminoso abbia ad oggetto la realizzazione di un atto o l'esercizio di un potere conforme ai doveri d'ufficio del Pubblico Ufficiale.
L 'art. 321 c.p. estende le medesime sanzioni previste per il soggetto pubblico al soggetto privato che abbia preso parte all'accordo corruttivo, e quindi abbia dato, offerto o promesso denaro (o qualsiasi altro tipo di utilità) al Pubblico Ufficiale oppure a un privato che sia in qualche modo legato al soggetto pubblico.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di corruzione "per l'esercizio della funzione" di cui all'art. 318 c.p. è integrato laddove alcuni esponenti della Società, a seguito della regolare conclusione del procedimento amministrativo con rilascio del permesso di costruire in favore della Società, elargiscano a uno o più dei Funzionari Pubblici coinvolti beni di non modico valore, quali un orologio o un computer. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 319 E 321 C.P. - CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Descrizione: il reato di corruzione consiste in un accordo criminoso tra (almeno) due soggetti, pubblico da un lato e privato dall'altro, avente ad oggetto l'attività svolta dalla Pubblica Amministrazione; l'attività amministrativa viene quindi mercificata a fronte della dazione o dell'offerta, da parte del privato al Pubblico Ufficiale, di una somma di denaro o di un'altra utilità. Il reato in esame si configura anche con la sola accettazione della promessa di una futura dazione. Il codice penale prevede due tipi di corruzione.

Il codice penale prevede due tipi di corruzione. La seconda forma di corruzione prevista dal codice penale è la corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (o corruzione c.d. "propria").

Questa è disciplinata dall'art. 319 c.p., che si realizza nel caso in cui l'accordo criminoso abbia ad oggetto l'omissione o il ritardo di un atto dovuto oppure il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.

L'art. 321 c.p. estende le medesime sanzioni previste per il soggetto pubblico al soggetto privato che abbia preso parte all'accordo corruttivo, e quindi abbia dato, offerto o promesso denaro (o qualsiasi altro tipo di utilità) al Pubblico Ufficiale, oppure a un privato che sia in qualche modo legato al soggetto pubblico.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata, per la corruzione di cui all'art. 319 c.p. la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote, per quella di cui all'art. 319 c.p., aggravata ai sensi dell'art. 319-*bis*, nel caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. Si applicano anche le sanzioni amministrative dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi ed, infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutte le predette sanzioni si applicano per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è commesso da un Soggetto Apicale; e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro se l'agente è un Soggetto Sottoposto.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di corruzione "per atto contrario ai doveri dell'ufficio" di cui all'art. 319 c.p. potrà essere integrato laddove alcuni esponenti della Società, in sede di ottenimento di un'autorizzazione amministrativa, offrano a

uno o più dei Funzionari Pubblici deputati alla valutazione delle istanze una somma di denaro per disporne il rilascio in favore della Società, pur in mancanza dei requisiti richiesti. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 319-*TER* E 321 C.P. - CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Descrizione: tale fattispecie si realizza se i fatti di corruzione indicati negli articoli 318 e 319 c.p., poc'anzi delineati, sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo (comma 1), nella forma aggravata se dal fatto deriva un'ingiusta condanna alla reclusione (comma 2).

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote per il comma 1 e da trecento a ottocento quote per il comma 2. Si applicano anche le sanzioni amministrative dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e, infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutte le predette sanzioni si applicano per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è commesso da un Soggetto Apicale; e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro se l'agente è un Soggetto Sottoposto.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale fattispecie potrebbe realizzarsi nel caso in cui, nel corso di un procedimento amministrativo avverso il provvedimento di diniego di un'autorizzazione all'ampliamento delle strutture esistenti della Società, un esponente aziendale promettesse una somma di denaro all'Avvocatura dello Stato affinché non resista all'impugnazione presentata dalla Società stessa. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 320 E 321 C.P. - CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Descrizione: le disposizioni degli articoli 318 e 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio, come definita dall'art. 358 c.p.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, verrà applicata la sanzione pecuniaria rispettivamente prevista per le fattispecie di cui agli artt. 318 e 319 c.p.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato

L'art. 320 c.p. estende la configurabilità dei fatti di corruzione anche ai casi in cui il soggetto la cui attività si vuole influenzare non è un Pubblico Ufficiale ma un Incaricato di Pubblico Servizio. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 322 C.P. - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Descrizione: la fattispecie criminosa in esame contempla, al primo e al secondo comma, il fatto di chi offre o promette denaro oppure altra utilità non dovuti a un Pubblico Ufficiale o a un Incaricato di Pubblico Servizio per indurlo a compiere un atto del suo ufficio (che costituirebbe una corruzione impropria *ex* art. 318 c.p.), ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio, oppure ancora a realizzare un atto contrario ai suoi doveri (che integrerebbe una corruzione propria *ex* art. 319 c.p.), qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Il terzo e il quarto comma della fattispecie sanzionano il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che sollecitino una promessa o dazione di denaro o altra utilità per compiere un atto del proprio ufficio (che costituirebbe una corruzione impropria *ex* art. 318 c.p.), ovvero per omettere o ritardare un atto del proprio ufficio, oppure ancora per realizzare un atto contrario ai propri doveri (che integrerebbe una corruzione propria *ex* art. 319 c.p.), qualora la richiesta non sia accettata.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata, per le ipotesi previste dal primo e dal terzo comma, la sanzione pecuniaria fino a duecento quote, mentre per i casi previsti dal secondo e dal quarto comma, la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. Nei casi di condanna per il predetto reato, commi 2 e 4, si applicano anche le sanzioni amministrative dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e, infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutte le predette sanzioni si applicano per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è commesso da un Soggetto Apicale; e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro se l'agente è un Soggetto Sottoposto.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Come detto, ai sensi dell'art. 322 c.p., gli episodi corruttivi sono puniti anche qualora il soggetto pubblico non accetti l'offerta del privato "corruttore". Ad esempio, tale reato potrebbe realizzarsi nel caso in cui, in sede di domanda per un'autorizzazione amministrativa, esponenti della Società offrissero a uno o più dei Funzionari Pubblici deputati alla valutazione delle istanze una somma di denaro per disporne il rilascio in favore della Società pur in mancanza dei requisiti previsti, ma tale offerta non sia accettata per rifiuto di questi ultimi. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 319-*QUATER* C.P. - INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Descrizione: il reato di induzione indebita contempla un atteggiamento di prevaricazione da parte del soggetto pubblico (Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio) nei confronti di un soggetto privato, che tuttavia non raggiunge gli estremi della costrizione tale da non lasciare a quest'ultimo possibilità di scelta (tipica del reato di concussione *ex* art. 317 c.p.). In particolare, mediante pressioni indebite, il Funzionario Pubblico ottiene una dazione (o quantomeno la promessa) di denaro o di altra utilità; come contraltare, il privato – assecondando le richieste del soggetto pubblico – ottiene un vantaggio, evitando conseguenze sfavorevoli che avrebbe dovuto legittimamente subire. In definitiva, cedendo alle pretese del Funzionario Pubblico, il privato intende evitare un pregiudizio che sarebbe tuttavia legittimo, pertanto è prevista anche per quest'ultimo una sanzione (ancorché in misura meno grave).

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. Nei casi di condanna per il predetto reato, si applicano anche le sanzioni amministrative dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi ed, infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutte le predette sanzioni si applicano per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è commesso da un Soggetto Apicale; e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro se l'agente è un Soggetto Sottoposto.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale fattispecie di reato potrebbe realizzarsi se, nella pendenza dell'istruttoria per il rilascio di un'autorizzazione amministrativa, esponenti della Società siano indotti, con atteggiamenti di pressione da parte di alcuni Funzionari Pubblici, a corrisponder loro (o a terzi) somme di denaro al fine di ottenere l'omissione di rilievi che determinerebbero il diniego dell'autorizzazione alla Società. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 322-*BIS* C.P. - PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE, ABUSO D'UFFICIO DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Descrizione: la disposizione determina l'estensione delle richiamate incriminazioni del codice penale a soggetti operanti – a diverso titolo – in ambito eurounitario e internazionale.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile di tale reato, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria rispettivamente prevista per le fattispecie di reato sopra citate.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato

L'art. 322-*bis* c.p. estende la configurabilità dei fatti di reato elencati nella norma anche ai soggetti ivi indicati. Alla luce di ciò, in sede di ottenimento di un'autorizzazione amministrativa, potrebbe essere commessa un'ipotesi di reato qualora un esponente aziendale offra una somma di denaro a un soggetto indicato nella norma allo scopo di far rilasciare a quest'ultimo l'autorizzazione, pur in mancanza dei requisiti richiesti. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

1.1.4. Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata.

ART. 416 C.P. - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater 1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Descrizione: il reato in esame si configura nel caso in cui tre o più persone costituiscano un'associazione al fine di commettere un numero indeterminato di reati. Sono inoltre previste delle circostanze aggravanti nel caso in cui gli associati siano armati e se il loro numero sia superiore a dieci. È poi prevista, dal sesto comma della norma, una pena più grave nel caso in cui l'associazione sia stata costituita allo scopo di commettere alcuni tipi di reati (in materia di immigrazione, di pornografia minorile, di prostituzione minorile).

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. Per l'ipotesi prevista dal sesto comma la sanzione pecuniaria è da quattrocento a mille quote. In entrambi i casi, potranno essere applicate le sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio,

dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata non inferiore ad un anno. Infine, qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di conseguire o agevolare la commissione di tale reato, verrà applicata la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione per delinquere potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale, al fine di conseguire un significativo vantaggio economico per la Società mediante l'indebito conseguimento di autorizzazioni, licenze e permessi, commettano una serie indefinita di reati di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma secondo, n. 1 c.p.) e di frode informatica (art. 640-*ter* c.p.), presentando documentazione e dati falsi e corrompendo i Pubblici Ufficiali coinvolti nel rilascio dei titoli abilitativi. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove i reati fossero commessi nell'interesse della Società e/o comportassero un vantaggio per la stessa.

ART. 416-*BIS* C.P. - ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Descrizione: la fattispecie in esame si configura allorquando un'associazione, formata da tre o più persone, sia di "tipo mafioso", cioè si avvalga del c.d. "metodo mafioso" che ricorre allorquando la realizzazione dei reati c.d. fine venga perpetrata sfruttando la forza intimidatrice esercitata sui terzi dall'esistenza stessa dell'associazione in quanto tale. Sono previste circostanze aggravanti nel caso in

cui i componenti dell'associazione abbiano la disponibilità di armi o esplosivi ovvero nell'ipotesi in cui le attività economiche controllate dall'associazione siano finanziate con il provento di precedenti attività criminose.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà trovare applicazione la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote, oltre alle sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata non inferiore a un anno. Infine, qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di conseguire o agevolare la commissione di tale reato, verrà applicata la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale, al fine di conseguire un significativo vantaggio economico per la Società mediante l'indebito conseguimento di autorizzazioni, licenze, permessi e concessioni, aderissero ad un sistema criminoso di stampo mafioso, contribuendo alla commissione di una serie indefinita di reati di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma secondo, n. 1 c.p.), presentando documentazione e dati falsi e corrompendo i pubblici ufficiali coinvolti nel rilascio dei titoli abilitativi. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

1.1.5. Fattispecie previste dall'art. 10 L. n. 46/2006: reati transnazionali.

ART. 416 C.P. - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-*bis *e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-*bis*, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater *1*, 600-*quinquies*, 609-*bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di*

*anni diciotto, e 609-*undecies*, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.*

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione per delinquere transnazionale potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale, al fine di conseguire un significativo risparmio di imposte per la Società, aderissero a un sistema criminoso che veda coinvolti fornitori e clienti esteri, commettendo una serie indefinita di reati societari (falso in bilancio, corruzione tra privati, ecc.) e tributari (come dichiarazione fraudolenta, emissione di fatture per operazioni inesistenti), provvedendo a corrompere i Pubblici Ufficiali coinvolti nella concessione di un'autorizzazione amministrativa alla Società mediante fondi neri appositamente generati attraverso un'impropria gestione delle risorse finanziarie. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 416-*BIS* C.P. - ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione di tipo mafioso transnazionale potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale, al fine di conseguire un significativo risparmio di imposte per la Società, aderissero stabilmente a un sistema criminoso che veda coinvolte associazioni mafiose anche estere, commettendo una serie indefinita di reati societari (falso in bilancio, corruzione tra privati, ecc.) e tributari (dichiarazione fraudolenta, emissione di fatture per operazioni inesistenti, ecc.). La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

1.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici in tema di interlocuzioni ordinarie.

Con riferimento alle interlocuzioni ordinarie con la Pubblica Amministrazione, l'obiettivo della Società è assicurare che il processo sia caratterizzato da ampia trasparenza, oggettività e tracciabilità, e diretto unicamente a soddisfare le necessità aziendali e le esigenze pubbliche.

Funzioni coinvolte:

- Organo Gestorio;
- Responsabile Funzione interessata.

Regolamentazione.

La Società si rapporta con la Pubblica Amministrazione su iniziativa di qualsiasi Responsabile di Funzione che abbia uno specifico interesse o necessità.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione vengono gestiti dall'Organo Gestorio insieme con il Responsabile della Funzione interessata.

I rapporti sono disciplinati secondo la seguente procedura, solo ove si tratti:

(i) di un incontro, finalizzato a rappresentare le esigenze operative legate all'attività della Società, in cui sia ipotizzabile l'esercizio di un potere decisionale o discrezionale da parte del soggetto pubblico.

Qualora sia opportuno o necessario procedere a un incontro con l'Amministrazione competente (ad esempio, Uffici Comunali o Regionali, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Demanio, Polizia Municipale, ASL, INAIL), il Responsabile della Funzione interessata richiede l'autorizzazione all'Organo Gestorio.

Degli incontri tenutisi con la Pubblica Amministrazione deve essere redatta, ove possibile, un'informativa riepilogativa dell'incontro svolto (partecipanti interni ed esterni, motivo dell'incontro, argomenti trattati, documenti consegnati), da inviare senza ritardo all'Organo Gestorio.

(ii) della presentazione di un'istanza, per il conseguimento di un atto amministrativo (ad esempio, autorizzazione, licenza o permesso).

Nel caso si debba presentare un'istanza, l'Organo Gestorio supervisiona la predisposizione della richiesta, corredata dalla documentazione necessaria, da parte del Responsabile della Funzione interessata. In tale attività, il Responsabile interessato è eventualmente supportato da Consulenti esterni. L'Organo Gestorio verifica la correttezza e la completezza di quanto indicato nelle istanze dirette alla Pubblica Amministrazione, nonché la correttezza, completezza e veridicità della documentazione alle stesse allegata.

In ogni caso, i soggetti che abbiano accesso autonomo e diretto alla cassa aziendale non possono mai intrattenere, in via esclusiva, rapporti con la Pubblica Amministrazione.

2. Verifiche, ispezioni e controlli.

Di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti all'attività in esame.

2.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto.

Anche in questo caso, si riporta innanzitutto un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito dell'attività in esame, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe ritenersi configurabile ciascuna di tali ipotesi di reato. Allo scopo di agevolare l'esposizione e la lettura, per le fattispecie già richiamate in precedenza, non verrà nuovamente riportata la spiegazione in termini astratti degli elementi del reato, rinviando per tale analisi ai capitoli che precedono, e si indicheranno esclusivamente gli esempi concreti di condotte potenzialmente configuranti il reato.

2.1.1. Fattispecie previste dall'art. 24 D. Lgs. n. 231/01: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

ART. 640, COMMA 2 N. 1 C.P. - TRUFFA

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 euro a € 1.549:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.
2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
A titolo esemplificativo, nell'ambito dell'attività di verifica ispettiva tale fattispecie potrebbe realizzarsi laddove un esponente aziendale, per evitare una sanzione, producesse della falsa documentazione. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

2.1.2. Fattispecie previste dall'art. 24-*bis* D. Lgs. n. 231/01: delitti informatici e trattamento illecito di dati.

ART. 491-*BIS* C.P. - DOCUMENTI INFORMATICI

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale reato si potrebbe configurare nel caso in cui un esponente aziendale inducesse un Pubblico Ufficiale, deputato alla verifica ispettiva, ad attestare falsamente nel sistema informatico della Guardia di Finanza la regolarità della propria posizione contributiva. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 615-*TER* C.P. - ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame si potrebbe configurare laddove un dipendente della Società, su direttiva dell'Organo Gestorio, riuscisse ad accedere al sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate per verificare se vi sia stata trasmissione di notizia di reato a carico del legale rappresentante della Società medesima. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 615-*QUATER* C.P. – DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, CODICI E ALTRI MEZZI ATTI ALL'ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a € 5.164.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da € 5.164 a € 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'art. 617 quater.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in commento si potrebbe configurare nel caso in cui un esponente aziendale si procurasse abusivamente i codici di accesso al sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate, al fine di verificare se vi sia stata trasmissione di notizia di reato a carico del legale rappresentante della Società medesima a seguito di un processo verbale di constatazione. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 615-*QUINQUIES* C.P. - DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame si potrebbe realizzare laddove un esponente aziendale si procurasse un'apparecchiatura in grado di alterare il funzionamento del sistema informatico dell'amministrazione procedente in modo da evitare un controllo incrociato – mediante altre banche dati – sui dati dichiarati dalla Società in sede di verifica. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 617-*QUATER* C.P. - INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso.

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato

Il reato in esame potrebbe configurarsi nel caso in cui un dipendente della Società, allo scopo di rallentare l'esecuzione di un accertamento fiscale dell'impresa, entrasse nel sistema informatico dell'amministrazione procedente e impedisse l'interlocuzione tra la Guardia di Finanza e la Procura della Repubblica, evitando, così, che le violazioni riscontrate dalla prima siano comunicate alla seconda. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 617-*QUINQUIES* C.P. - DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE E DI ALTRI MEZZI ATTI A INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-*quater.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame potrebbe configurarsi nel caso in cui un dipendente della Società, su input dell'Organo Gestorio e allo scopo di rallentare l'esecuzione di un accertamento fiscale dell'impresa, si procurasse un codice atto ad entrare nel sistema informatico dell'amministrazione procedente per impedire l'interlocuzione tra la Guardia di Finanza e la Procura della Repubblica ed evitare, così, che le violazioni riscontrate dalla prima siano comunicate alla seconda. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 635-*BIS* C.P. - DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale reato potrebbe realizzarsi nel caso in cui un dipendente, nell'ambito di un'ispezione e su direttiva dell'Organo Gestorio, avvedutosi di aver trasmesso per errore a un Consulente della Società una comunicazione dal contenuto potenzialmente pregiudizievole per l'impresa, si recasse dal destinatario e, con minaccia, proceda alla cancellazione dell'e-mail. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 635-*TER* C.P. - DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati

dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
La fattispecie in commento potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un esponente aziendale, in concorso con un agente della Guardia di Finanza, ottenesse l'alterazione delle informazioni riportate in un processo verbale di constatazione. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 635-*QUATER* C.P. - DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
La fattispecie in commento si potrebbe configurare nel caso in cui un dipendente esperto informatico, nell'ambito di un controllo della Guardia di Finanza, attraverso un virus danneggiasse il funzionamento del sistema informatico dell'amministrazione della Giustizia, evitando così la trasmissione della notizia di reato accertata con il processo verbale di constatazione. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 635-*QUINQUIES* C.P. - DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame potrebbe configurarsi laddove un esponente aziendale, in sede di controlli, intervenisse sui sistemi informatici della Guardia di Finanza locale impedendone temporaneamente il funzionamento. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

2.1.3. Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata.

ART. 416 C.P. - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-*bis *e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-*bis*, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-quater *1*, 600-*quinquies*, 609-*bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-*undecies*, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.*

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione per delinquere potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale, al fine di conseguire un significativo risparmio di imposte per la Società, aderissero a un sistema criminoso che veda coinvolti fornitori e clienti, commettendo una serie indefinita di reati societari (falso in bilancio, corruzione tra privati, ecc.) e tributari (dichiarazione fraudolenta, emissione di fatture per operazioni inesistenti, ecc.), provvedendo a corrompere i Pubblici Ufficiali coinvolti nelle attività di verifica fiscale sulla Società mediante fondi neri appositamente generati attraverso un'impropria gestione delle risorse finanziarie. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 416-*BIS* C.P. - ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione di tipo mafioso potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale, al fine di conseguire un significativo risparmio di imposte per la Società, aderissero stabilmente a un sistema criminoso che veda coinvolte associazioni mafiose, commettendo una serie indefinita di reati societari (falso in bilancio, corruzione tra privati, ecc.) e tributari (dichiarazione fraudolenta, emissione di fatture per operazioni inesistenti, ecc.). La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

2.1.4. Fattispecie previste dall'art. 25 D. Lgs. n. 231/01: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.

ART. 318 E 321 C.P. - CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di corruzione "per l'esercizio della funzione" di cui all'art. 318 c.p. risulterebbe integrato se alcuni esponenti della Società, a seguito della regolare conclusione di una verifica fiscale, elargissero ad uno o più dei Funzionari Pubblici coinvolti beni di non modico valore, quali un orologio o un computer. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 319 E 321 C.P. - CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato

Il reato di corruzione "per atto contrario ai doveri dell'ufficio" di cui all'art. 319 c.p. è integrato laddove alcuni esponenti della Società, nell'ambito di una verifica fiscale, offrano ad uno o più dei Funzionari Pubblici deputati allo svolgimento dei controlli una somma di denaro per omettere nel relativo verbale conclusivo la segnalazione di irregolarità. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 319-*TER* E 321 C.P. - CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale fattispecie potrebbe realizzarsi nel caso in cui, nel corso di un procedimento civile con un proprio fornitore, un esponente aziendale promettesse una somma di denaro al consulente tecnico d'ufficio incaricato di verificare lo stato di conservazione della fornitura, oggetto di contestazione fra le parti presso gli uffici della Società, affinché riferisca circostanze non conformi al vero, favorevoli alla posizione della Società. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 320 E 321 C.P. - CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
L'art. 320 c.p. estende la configurabilità dei fatti di corruzione anche ai casi in cui il soggetto la cui attività si vuole influenzare non è un Pubblico Ufficiale ma un soggetto incaricato di svolgere un servizio pubblico. Pertanto, nell'ambito della gestione delle visite ispettive potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione qualora si offrisse una somma di denaro a un Incaricato di Pubblico Servizio allo scopo di far compiere a quest'ultimo un atto del suo ufficio, ovvero di farglielo omettere o ritardare o, ancora, di fargli compiere un atto contrario ai suoi doveri. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 322 C.P. - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio, delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale reato potrebbe realizzarsi nel caso in cui, in sede di verifica fiscale, un esponente della Società offrisse una somma di denaro a uno dei Funzionari Pubblici incaricati di svolgere i controlli affinché non evidenzi irregolarità nel verbale conclusivo, ma tale offerta non sia accettata per rifiuto di quest'ultimo. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 319-*QUATER* C.P. - INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale fattispecie di reato potrebbe realizzarsi se, nella pendenza di un accertamento fiscale, gli esponenti della Società fossero indotti, con atteggiamenti di pressione da parte degli accertatori medesimi, a corrisponder loro (o a terzi) somme di denaro al fine di ottenere l'omissione di rilievi nel relativo verbale ed evitare, dunque, l'irrogazione di sanzioni a carico della Società. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 322-*BIS* C.P. - PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE, ABUSO D'UFFICIO DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
5-bis*) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte*

stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
L'art. 322-*bis* c.p. estende la configurabilità dei fatti di reato elencati nella norma anche ai soggetti ivi indicati. Alla luce di ciò, nell'ambito di una verifica fiscale, potrebbe essere commessa un'ipotesi di reato qualora si offra una somma di denaro ad un soggetto indicato nella norma - deputato allo svolgimento dei controlli - allo scopo di fargli omettere nel relativo verbale conclusivo la segnalazione di irregolarità. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 346-*BIS* C.P. - TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Descrizione: la fattispecie di reato, residuale rispetto ai casi di concorso nei reati di corruzione, incrimina chi, vantando rapporti privilegiati – veri o soltanto millantati – con soggetti pubblici, si proponga di realizzare, dietro compenso, un'attività di "mediazione" illecita, ossia realizzata con

modalità improprie e al di fuori degli ambiti e contesti istituzionali o comunque legittimi. In particolare, il "mediatore" manifesta al privato la possibilità di ottenere determinati risultati grazie alle proprie conoscenze (non necessariamente reali, ma anche solo millantate) con soggetti pubblici, ingenerando così il convincimento che – mediante i propri "agganci" – possa indebitamente indirizzare l'azione amministrativa.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale fattispecie di reato potrebbe realizzarsi laddove esponenti della Società, al fine di evitare l'apertura di un procedimento penale, corrispondessero del denaro a un soggetto che, avendo in passato prestato servizio presso l'Agenzia delle Entrate, affermi di poter garantire – sfruttando indebitamente le proprie conoscenze – l'omessa trasmissione della notizia di reato alla Procura della Repubblica. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

2.1.5. Fattispecie previste dall'art. 10 L. n. 46/2006: reati transnazionali.

ART. 416 C.P. - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater 1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione per delinquere transnazionale potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale, al fine di conseguire un significativo risparmio di imposte per la Società, aderissero a un sistema criminoso che veda coinvolti fornitori e clienti esteri, commettendo una serie indefinita di reati societari (falso in bilancio, corruzione tra privati, ecc.) e tributari (dichiarazione fraudolenta, emissione di fatture per operazioni inesistenti, ecc.), provvedendo a corrompere i pubblici ufficiali coinvolti nelle attività di verifica

fiscale sulla Società mediante fondi neri appositamente generati attraverso un'impropria gestione delle risorse finanziarie. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 416-*BIS* C.P. – ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione di tipo mafioso transnazionale potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale, al fine di conseguire un significativo risparmio di imposte per la Società, aderissero stabilmente a un sistema criminoso che veda coinvolte associazioni mafiose anche estere, commettendo una serie indefinita di reati societari (falso in bilancio, corruzione tra privati, ecc.) e tributari (dichiarazione fraudolenta, emissione di fatture per operazioni inesistenti, ecc.). La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

2.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici relativi a verifiche, ispezioni e controlli.

L'Attività Sensibile in parola deve assicurare la correttezza e la massima trasparenza dei rapporti con gli esponenti della Pubblica Amministrazione.

Funzioni coinvolte:

- Organo Gestorio;
- Responsabile Funzione interessata.

Regolamentazione.
L'attività può articolarsi nelle seguenti fasi:

1. accesso degli ispettori/accertatori in Società;
2. gestione della visita ispettiva o di controllo;
3. richiesta di documentazione;
4. verbalizzazione dell'ispezione.

In primo luogo, al momento dell'accesso degli ispettori/accertatori presso la sede della Società, l'Organo Gestorio, o un soggetto da questi delegato per iscritto, individua il Responsabile di Funzione deputato alla gestione delle attività successive, salvo che in relazione all'oggetto della ispezione/verifica sussista un soggetto competente per materia, individuabile alla luce dell'organigramma aziendale.

Successivamente, nella fase di gestione della visita ispettiva/verifica, il Responsabile di Funzione deputato alla gestione seleziona eventualmente gli addetti della propria Funzione da porre a disposizione e a supporto degli ispettori/accertatori. Ove ritenuto necessario o opportuno, all'attività può partecipare anche un Consulente esterno.
Qualora nel corso dell'ispezione/verifica l'autorità richieda l'esibizione o la consegna di documentazione, le risorse incaricate di supportare gli accertatori si attivano senza ritardo per raccogliere tutte le informazioni e i dati necessari. Il Responsabile di Funzione deputato alla gestione della visita ispettiva assicura la correttezza, completezza e veridicità della documentazione fornita all'autorità. Se la documentazione è di competenza di una Funzione diversa da quella direttamente coinvolta, i documenti richiesti devono essere prima verificati dal relativo Responsabile di Funzione.
Infine, per la fase di verbalizzazione dell'ispezione/verifica è previsto che il relativo verbale sia firmato dall'Organo Gestorio (o dal soggetto delegato), previa verifica della corrispondenza del contenuto con quanto emerso in sede di ispezione/verifica.

In ogni caso, è previsto che in occasione di ciascuna ispezione/verifica debbano essere presenti, in ogni momento, almeno due soggetti della Società. Inoltre, la gestione della visita non può essere affidata, in via esclusiva, a chi abbia accesso autonomo e diretto alla cassa aziendale.

Il Responsabile di Funzione deputato alla gestione dell'ispezione/verifica riferisce senza ritardo dell'accesso all'Organismo di Vigilanza, precisando *(i)* la data di inizio e conclusione; *(ii)* l'oggetto; *(iii)* l'esito; *(iv)* gli adempimenti compiuti e i documenti consegnati e *(v)* le eventuali azioni ancora da compiere con relative tempistiche. Analoga comunicazione deve essere inviata all'Organo Gestorio, che verifica il rispetto del protocollo.

3. Partecipazione a gare o bandi.

Di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti all'attività in esame.

3.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto.

Anche in questo caso, si riporta innanzitutto un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito dell'attività in esame, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe ritenersi configurabile la responsabilità della Società. Allo scopo di agevolare l'esposizione e la lettura, per le fattispecie già richiamate in precedenza, non verrà nuovamente riportata la spiegazione in termini astratti degli elementi del reato, rinviando per tale analisi ai capitoli che precedono, e si indicheranno esclusivamente gli esempi concreti di condotte potenzialmente configuranti il reato.

3.1.1. Fattispecie previste dall'art. 24 D. Lgs. n. 231/01: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

ART. 316-*TER* C.P. - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito

Descrizione: il reato in esame, che costituisce una fattispecie residuale rispetto a quella di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-*bis* c.p. (sussistendo i presupposti di entrambe, pertanto, sarà quest'ultima a prevalere), si configura quando taluno, mediante l'impiego o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, oppure mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea. Per la realizzazione del reato è sufficiente il mendacio o il semplice silenzio su circostanze rilevanti, senza che occorra realizzare condotte più articolate come i raggiri e senza la necessità di indurre in errore l'amministrazione

procedente. La fattispecie si consuma con l'effettivo conseguimento delle erogazioni pubbliche che, in assenza del mendacio, non sarebbero state erogate.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote e, nel caso di profitto di rilevante entità o di danno di particolare gravità, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. Sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e, infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale fattispecie potrebbe realizzarsi laddove un esponente aziendale, per ottenere un finanziamento pubblico (comunque denominato) riservato alle imprese che abbiano subito un importante calo di fatturato a causa di un evento straordinario, attesti falsamente (senza tuttavia produrre falsa documentazione) di averne i requisiti, e dunque di aver sofferto una significativa contrazione dei ricavi. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 353 C.P. – TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da € 103 a € 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da € 516 a € 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Descrizione: il reato in esame si configura nel caso in cui taluno, facendo ricorso a violenza o minaccia, oppure tramite doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisca o turbi la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero provochi l'allontanamento degli offerenti.

Il reato di turbata libertà degli incanti è integrato non solo laddove le condotte previste dalla norma impediscano lo svolgimento della gara o ne allontanino gli offerenti, ma anche nel caso in cui vi sia il mero turbamento della gara, consistente in un'alterazione del suo regolare svolgimento, a condizione, però, che la condotta posta in essere sia idonea a mettere concretamente in pericolo la libera concorrenza. Rientrano in tale fattispecie anche quei comportamenti manipolatori che incidono sulla formazione di un bando di gara purché quest'ultimo sia stato poi emanato. Viceversa, le condotte manipolatorie del procedimento non seguite dall'emissione del bando ovvero quelle che non incidono sul contenuto del bando stesso rientrano nell'area residuale del reato di cui all'art. 353-*bis* c.p., di seguito descritto.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote e, nel caso di profitto di rilevante entità o di danno di particolare gravità, verrà applicata una sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. Sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione,

salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e, infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale fattispecie di reato potrebbe realizzarsi laddove un esponente aziendale, nell'ambito di una gara per l'affidamento di alcuni lavori pubblici, impedisca ad un *competitor* di partecipare alla gara stessa, colludendo con un esponente della commissione. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 353-BIS C.P. – TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Descrizione: il reato in esame si configura quando taluno, ponendo in essere le medesime condotte previste dall'art. 353 c.p., provoca una turbativa del procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, così da condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione.

Con questa norma sono quindi punite le condotte manipolatorie del procedimento non seguite dall'emissione del bando, e quelle di manipolazione dell'iter procedurale che non abbiano, tuttavia, influenzato il contenuto del bando stesso.

Affinché sia integrato il reato è necessario che le condotte vengano realizzate quando il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o dell'atto equipollente sia almeno iniziato.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote e, nel caso di profitto di rilevante entità o di danno di particolare gravità, verrà applicata una sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. Sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e, infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale reato potrebbe realizzarsi laddove un esponente aziendale, nell'ambito di un procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto di un bando di gara (poi non emanato), colluda con un componente della commissione al fine di stabilire dei criteri per l'aggiudicazione, di favore per la Società. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 356 C.P. - FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro.
La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Descrizione: il reato in esame si configura quando taluno commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli obblighi contrattuali indicati nell'art. 355 c.p. (derivanti da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità). Il reato non concerne la fase di formazione del negozio, nel cui caso sarebbe invece configurabile, ricorrendone i requisiti, il reato di truffa *ex* art. 640, comma 2, n. 1. Benché la norma non lo espliciti, deve ritenersi che sia richiesto un inadempimento dell'obbligazione contrattuale: è necessaria una specifica attività ingannatoria (artifici o raggiri) o quantomeno l'attuazione di un qualsiasi espediente malizioso o la realizzazione di una condotta dissimulatoria.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote e, nel caso di profitto di rilevante entità o di danno di particolare gravità, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. Sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e, infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale fattispecie potrebbe realizzarsi laddove un esponente aziendale, nel fornire i propri servizi allo Stato non rispettasse le condizioni contrattuali (ad esempio, con riferimento alla normativa sulla privacy) e acquisisse i dati personali degli utenti. La prova del dolo potrebbe essere ravvisata nella circostanza che, a servizio ultimato, la Società rilasciasse una dichiarazione attestante la conformità alla normativa privacy e alle previsioni contrattuali. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 640, COMMA 2 N. 1 C.P. - TRUFFA

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.
2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato

Tale fattispecie potrebbe realizzarsi laddove un esponente aziendale, per ottenere l'aggiudicazione di una gara, nell'ambito dell'istruttoria realizzata dall'ente pubblico producesse della falsa documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnici richiesti, in realtà non sussistenti. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società c/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 640-*BIS* C.P. – TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Descrizione: La condotta del reato è indicata attraverso il richiamo al reato di truffa di cui all'art. 640 c.p.: l'elemento specializzante consiste nell'oggetto materiale sul quale deve cadere l'attività truffaldina, rappresentato da "*contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee*".

Sanzioni applicabili alla Società: ove venga accertata la responsabilità della Società per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote e, nel caso di profitto di rilevante entità o di danno di particolare gravità, una sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. Sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e, infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale fattispecie potrebbe realizzarsi laddove un esponente aziendale, per ottenere un finanziamento pubblico (comunque denominato) riservato alle imprese che abbiano subito un importante calo di fatturato a causa di un evento straordinario, attestasse falsamente di avere i requisiti richiesti e producesse, nell'ambito dell'istruttoria realizzata dall'ente pubblico erogante, della falsa documentazione da cui emerga una contrazione di ricavi in realtà inesistente. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 640-*TER* C.P. – FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui un esponente aziendale, al fine di ottenere l'aggiudicazione di un bando pubblico, accedendo al sistema informatico della Pubblica Amministrazione competente, manipolasse il certificato elettronico relativo all'assolvimento degli obblighi contributivi, in tal modo attestando falsamente alle amministrazioni stesse la regolarità contributiva nei confronti dei propri dipendenti e ottenendo, così, l'aggiudicazione del bando. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

3.1.2. Fattispecie previste dall'art. 24-*bis* D. Lgs. n. 231/01: delitti informatici e trattamento illecito di dati.

ART. 491-*BIS* C.P. - DOCUMENTI INFORMATICI

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale reato si potrebbe configurare nel caso in cui un esponente aziendale inducesse un Pubblico Ufficiale, deputato alla valutazione dei requisiti dei partecipanti dalla gara, ad attestare falsamente nel sistema informatico della Pubblica Amministrazione la regolarità della documentazione presentata dalla Società. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 615-*TER* C.P. - ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o

comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale reato si potrebbe configurare laddove un esponente aziendale, dopo che la Società abbia presentato domanda di partecipazione ad una gara pubblica, riuscisse ad accedere al sistema informatico della stazione appaltante per verificare gli esiti della procedura competitiva prima della pubblicazione. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 615-*QUATER* C.P. – DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, CODICI E ALTRI MEZZI ATTI ALL'ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a € 5.164.
*La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da € 5.164 a € 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'art. 617-*quater.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in commento si potrebbe configurare nel caso in cui un esponente aziendale si procurasse abusivamente i codici di accesso al sistema informatico della stazione appaltante, al fine di modificare surrettiziamente i dati in esso contenuti relativi alle offerte presentate da altri concorrenti in modo da far risultare come migliore offerente la Società, conseguendo, così, l'aggiudicazione dell'appalto. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 615-*QUINQUIES* C.P. - DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame si potrebbe realizzare laddove un esponente aziendale, dopo aver presentato istanza di partecipazione a un bando pubblico per l'aggiudicazione di somme per investimenti tecnologici, si procurasse un'apparecchiatura in grado di alterare il funzionamento del sistema informatico della Pubblica

Amministrazione procedente al fine di evitare un controllo incrociato – mediante altre banche dati – sui dati dichiarati dalla Società e ottenere, così, l'aggiudicazione del bando medesimo. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 617-*QUATER* C.P. - INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso.

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame potrebbe configurarsi nel caso in cui un esponente della Società, allo scopo di conoscere in anticipo i requisiti posti a base di gara, intercettasse le comunicazioni interne nel sistema informatico della Pubblica Amministrazione procedente. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 617-*QUINQUIES* C.P. – DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE E DI ALTRI MEZZI ATTI A INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-*quater.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame potrebbe configurarsi nel caso in cui un esponente della Società, allo scopo di conoscere in anticipo i requisiti posti a base di gara, si procurasse un programma atto a intercettare le comunicazioni interne nel sistema informatico della Pubblica Amministrazione procedente. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 635-*BIS* C.P. - DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale reato potrebbe realizzarsi nel caso in cui un dipendente, nell'ambito della partecipazione a un bando pubblico, avvedutosi di aver trasmesso per errore una comunicazione dal contenuto potenzialmente pregiudizievole per l'impresa a un Consulente incaricato di coadiuvare la Società nella predisposizione dell'istanza di partecipazione al bando stesso, si recasse dal destinatario e, con minaccia, proceda alla cancellazione dell'e-mail. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 635-*TER* C.P. - DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
La fattispecie in commento potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un esponente aziendale, avendo partecipato ad un bando pubblico per l'assegnazione di fondi per la formazione, in concorso con un dipendente della Pubblica Amministrazione competente ottenesse l'alterazione dei dati di bilancio relativi alla Società, facendo risultare artificiosamente dei valori in linea con quanto richiesto dal bando. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 635-*QUATER* C.P. - DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-*bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
La fattispecie in commento si potrebbe configurare nel caso in cui un dipendente della Società esperto informatico, nell'ambito dell'aggiudicazione di un bando pubblico, mediante l'impiego di un virus danneggiasse il funzionamento del sistema informatico di un'impresa concorrente, impedendole di formulare correttamente l'istanza di partecipazione e ottenendo, così, l'aggiudicazione in favore della Società. La

responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 635-*QUINQUIES* C.P. - DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
La fattispecie in commento si potrebbe configurare nel caso in cui un dipendente della Società esperto informatico, nell'ambito dell'aggiudicazione di un bando pubblico, mediante l'impiego di un virus danneggiasse il funzionamento del sistema informatico della Pubblica Amministrazione procedente ottenendo, così, l'aggiudicazione in favore della Società. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

3.1.3. Fattispecie previste dall'art. 25 D. Lgs. n. 231/01: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.

ART. 318 E 321 C.P. - CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di corruzione "per l'esercizio della funzione" di cui all'art. 318 c.p. potrà essere integrato laddove alcuni esponenti della Società, a seguito dell'aggiudicazione di una gara in favore della Società, elargissero a uno o più dei Funzionari Pubblici coinvolti beni di non modico valore, quali un orologio o un computer. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 319 E 321 C.P. - CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di corruzione "per atto contrario ai doveri dell'ufficio" di cui all'art. 319 c.p. potrà essere integrato laddove alcuni esponenti della Società, in sede di gara, offrissero a uno o più dei Funzionari Pubblici deputati alla valutazione delle offerte una somma di denaro per decidere in favore della Società, pur in mancanza dei requisiti richiesti. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 319-*TER* E 321 C.P. - CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale fattispecie potrebbe realizzarsi nel caso in cui, nel corso di un procedimento amministrativo avverso l'esclusione della Società da una procedura di gara, un esponente aziendale promettesse una somma di denaro all'amministrazione affinché non resista all'impugnazione presentata. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 322 C.P. - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale reato potrebbe realizzarsi nel caso in cui, in sede di gara, un esponente della Società offrisse una somma di denaro a uno dei Funzionari Pubblici incaricati di valutare la documentazione presentata, ma tale offerta non sia accettata per rifiuto di quest'ultimo. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 319-*QUATER* C.P. - INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale fattispecie di reato potrebbe realizzarsi se, nella pendenza di una procedura di gara, gli esponenti della Società fossero indotti, con atteggiamenti di pressione da parte di alcuni Funzionari Pubblici, a corrisponder loro (o a terzi) somme di denaro al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara – in realtà doverosa. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 322-*BIS* C.P. - PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE, ABUSO D'UFFICIO DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
L'art. 322-*bis* c.p. estende la configurabilità dei fatti di reato elencati nella norma anche ai soggetti ivi indicati. Alla luce di ciò, in sede di gara, potrebbe essere commessa un'ipotesi di reato qualora un esponente della Società offrisse una somma di denaro ad un soggetto indicato nella norma - deputato alla valutazione delle offerte - allo scopo di fargli decidere l'aggiudicazione in favore della Società, pur in mancanza dei requisiti richiesti. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 346-*BIS* C.P. - TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale fattispecie di reato potrebbe realizzarsi laddove esponenti della Società, al fine di ottenere l'aggiudicazione di una gara, corrispondessero del denaro a un soggetto che, avendo in passato prestato servizio presso la Pubblica Amministrazione deputata al rilascio, affermi di poterne garantire – sfruttando indebitamente le proprie conoscenze – il conseguimento indebito a favore della Società. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

3.1.4. Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata.

ART. 416 C.P.: ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater 1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione per delinquere potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale, al fine di conseguire un significativo vantaggio economico per la Società mediante l'indebita aggiudicazione di una gara, commettessero una serie indefinita di reati di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.), attestando falsamente la regolarità della propria posizione contributiva. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 416-*BIS* C.P.: ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale, al fine di conseguire un significativo vantaggio economico per la Società mediante l'indebita aggiudicazione di una gara, aderissero a un sistema criminoso di stampo mafioso, contribuendo alla commissione di una serie indefinita di reati di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.), attestando falsamente la regolarità della propria posizione contributiva. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

3.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici relativi alla partecipazione a gare o bandi.

La gestione dell'attività in esame è ispirata a principi di trasparenza e tracciabilità.

Funzioni coinvolte:

- Organo Gestorio;
- Funzione AFC;
- Consulente esterno.

Regolamentazione.

La partecipazione a gare o a bandi pubblici deve rispondere unicamente a effettive esigenze aziendali, obiettivamente riscontrabili. Per ogni incontro con la Pubblica Amministrazione nel corso del procedimento amministrativo volto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, deve essere redatta, ove possibile, un'informativa riepilogativa dell'incontro svolto (partecipanti interni ed esterni, motivo dell'incontro, argomenti trattati, documenti consegnati), da inviare senza ritardo all'Organo Gestorio.

La Funzione AFC – anche su indicazione dei Consulenti esterni – può ravvisare l'esigenza o l'opportunità, per la Società, di partecipare a gare o bandi pubblici e la sottopone all'approvazione dell'Organo Gestorio o di soggetto munito di adeguati poteri, in conformità con il sistema di procure in essere, e successivamente ne cura gli adempimenti esecutivi, eventualmente con il supporto del Consulente esterno, procedendo alla predisposizione dell'offerta o dell'istanza, corredata da tutta la documentazione necessaria. La Funzione AFC verifica la correttezza, completezza e veridicità dei documenti prodotti e delle informazioni fornite nonché l'affidabilità economico-finanziaria della controparte pubblica.

L'offerta/istanza – con la relativa documentazione allegata – è sottoposta alla sottoscrizione dell'Organo Gestorio o di soggetto munito di adeguati poteri, in conformità con il sistema di procure in essere. Una volta completata la procedura per la trasmissione dell'offerta/istanza, il Consulente esterno verifica il rispetto della presente procedura.

La Funzione AFC riferisce senza ritardo all'Organo Gestorio in merito a ogni ulteriore sviluppo.

4. Ruolo dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha il potere/dovere di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività. Si rinvia alla Parte Generale (Capitolo 4), per la descrizione analitica dei compiti e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza riceve appositi flussi informativi dalle varie Funzioni secondo le modalità e le tempistiche individuate nel Modello e nelle procedure aziendali di riferimento.

Con riferimento alla presente Parte Speciale, si prevede che il Responsabile di Funzione deputato alla gestione dell'ispezione/verifica riferisca senza ritardo dell'accesso all'Organismo di Vigilanza, precisando *(i)* la data di inizio e conclusione; *(ii)* l'oggetto; *(iii)* l'esito; *(iv)* gli adempimenti compiuti e i documenti consegnati e *(v)* le eventuali azioni ancora da compiere con relative tempistiche (Verifiche, ispezioni e controlli).

E2E COMPANY ENERGY S.P.A.
C.F. e P.IVA: 02436320697

E2E COMPANY ENERGY S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. n. 231/2001

Parte Speciale n. 8

Gestione dei rapporti con parti correlate

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2025

E2E COMPANY ENERGY

Indice

A. Premessa ed elenco Attività Sensibili. 4

B. Principi di prevenzione e controllo di carattere generale. 5

1. Operazioni straordinarie con parti correlate. 6

1.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto. 6

1.1.1. Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata. 6

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere 6

Art. 416-*bis* c.p. - Associazioni di stampo tipo mafioso anche straniere 7

1.1.2. Fattispecie previste dall'art. 25-*ter* D. Lgs. n. 231/01: reati societari. 8

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali 8

Art. 2621-*bis* c.c. - Fatti di lieve entità 8

Art. 2625 c.c. - Impedito controllo 9

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori 10

Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale 10

1.1.3. Fattispecie previste dall'art. 25-octies.1. D. Lgs. n. 231/01: delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori. 11

Art. 512-bis c.p. – Trasferimento fraudolento di valori 11

1.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici in tema di operazioni straordinarie con parti correlate. 12

2. Attività commerciale con parti correlate. 14

2.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto. 14

2.1.1. Fattispecie previste dall'art. 25-*octies* D. Lgs. n. 231/01: ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio. 14

Art. 648 c.p. - Ricettazione 14

Art. 648-*bis* c.p. - Riciclaggio 15

Art. 648-*ter* c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 16

Art. 648-*ter*.1 c.p. - Autoriciclaggio 16

2.1.2. Fattispecie previste dall'art. 25-*quinquiesdecies* D. Lgs. n. 231/01: reati tributari. 18

Art. 2 d. lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 18

Art. 3 d. lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici 19

Art. 8 d. lgs. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 20

2.1.3. Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata. 21

Sede Legale: Piazzale Smargiassi, 8 66054 Vasto (CH) - Sede Operativa: Via della Bufalotta, 374 00139 Roma (RM) Cap. Soc. € 1.754.260,00 i.v. - P. IVA nr. 02436320697

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere 21
Art. 416-*bis* c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere 22
2.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici relativi all'attività commerciale con parti correlate. 23
3. Ruolo dell'Organismo di Vigilanza. 25

A. Premessa ed elenco Attività Sensibili.

La presente sezione detta i protocolli diretti alla prevenzione dei Reati Presupposto potenzialmente realizzabili nell'ambito del processo di gestione dei rapporti con parti correlate di E2E COMPANY ENERGY S.p.A. (di seguito, la "*Società*").

L'obiettivo è quello di definire un processo che possa garantire sia il rispetto della normativa penalistica – riducendo, dunque, al minimo il rischio di commissione di reati – sia il rispetto delle necessità aziendali in termini di economicità dell'attività.

Questa sezione costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui la Società si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al D. Lgs. n. 231/2001 nell'esercizio della propria attività d'impresa.

Tutti i Destinatari del Modello che si occupano anche soltanto di un segmento del processo di gestione dei rapporti con parti correlate sono pertanto chiamati all'osservanza dei principi e delle linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi a ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo le attività rientranti nell'ambito del processo aziendale in parola.

Nella seguente tabella vengono delineate le Attività Sensibili identificate all'interno del processo in esame e le Funzioni direttamente coinvolte in tali attività.

N° Prot.	Attività Sensibili	Funzioni
1	Operazioni straordinarie con parti correlate	▪ Organo Gestorio ▪ Organo di Controllo ▪ Funzione AFC
2	Attività commerciale con parti correlate	▪ Organo Gestorio ▪ Organo di Controllo ▪ Funzione Commerciale

B. Principi di prevenzione e controllo di carattere generale.

La Società nel definire un Modello idoneo a prevenire i reati che potrebbero configurarsi nello svolgimento dell'attività in esame, ha tenuto conto dei seguenti indirizzi:

- le previsioni del Decreto;
- le Linee Guida di Confindustria;
- le Linee Guida del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

L'intero processo di gestione dei rapporti con parti correlate è basato sui principi di:

- **Separazione dei compiti**: il processo è condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti tra le funzioni coinvolte.
- **Tracciabilità**: il processo prevede che le attività e i relativi controlli possano essere tracciabili e verificabili *ex post*.
- **Rispetto del sistema di deleghe e procure**: le attività contemplate nel processo in esame devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società nonché dal sistema interno di deleghe e procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale.

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi:

- ai principi contenuti nel Codice Etico (da intendersi qui integralmente richiamato), che costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di seguito descritti;
- ai protocolli di prevenzione generali previsti dalla Parte Generale del Modello;
- ai protocolli di prevenzione specifici che verranno nel prosieguo rappresentati;
- alle policy e/o alle prassi comportamentali di riferimento adottate dalla Società.

1. Operazioni straordinarie con parti correlate.

Di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti all'attività in esame.

1.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto.

Preliminarmente, si riporta un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito delle operazioni straordinarie con parti correlate, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe ritenersi configurabile la responsabilità della Società.

1.1.1. Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata.

ART. 416 C.P. - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis *e 602, nonché all'articolo 12, comma 3*-bis, *del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22*-bis, *comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, *600*-ter, *600*-quater, *600*-quater *1, 600*-quinquies, *609*-bis, *quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609*-quater, *609*-quinquies, *609*-octies, *quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609*-undecies, *si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.*

Descrizione: il reato in esame si configura nel caso in cui tre o più persone costituiscano un'associazione al fine di commettere un numero indeterminato di reati. Sono inoltre previste delle circostanze aggravanti nel caso in cui gli associati siano armati e se il loro numero sia superiore a dieci. È poi prevista, dal sesto comma della norma, una pena più grave nel caso in cui l'associazione sia stata costituita allo scopo di commettere alcuni tipi di reati (in materia di immigrazione, di pornografia minorile, di prostituzione minorile).

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. Per l'ipotesi prevista dal sesto comma la sanzione pecuniaria è da quattrocento a mille quote. In entrambi i casi, potranno essere applicate le sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare

con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata non inferiore a un anno. Infine, qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di conseguire o agevolare la commissione di tale reato, verrà applicata la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione per delinquere potrebbe essere commesso qualora tre o più soggetti all'interno della compagine aziendale collaborassero stabilmente tra loro al fine di commettere più reati di natura societaria (ad esempio, falso in bilancio). La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 416-*BIS* C.P. - ASSOCIAZIONI DI STAMPO TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Descrizione: il reato in esame consiste nel partecipare, promuovere, organizzare o dirigere un'associazione mafiosa, cioè che utilizzi il c.d. "metodo mafioso". Quest'ultimo ricorre quando l'associazione si avvalga della capacità di indurre nei terzi uno stato di timore, omertà e sudditanza psicologica, anche a prescindere dal ricorso a violenze o minacce. Per la realizzazione del reato, occorre che il metodo mafioso sia utilizzato per commettere delitti, per acquisire il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi, per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri o per esercitare influenze sull'esercizio del voto in occasione di consultazioni elettorali.

Sono previste circostanze aggravanti nel caso in cui i componenti dell'associazione abbiano la disponibilità di armi o esplosivi ovvero nell'ipotesi in cui le attività economiche controllate dall'associazione siano finanziate con il provento di precedenti attività criminose.

Sanzioni applicabili alla Società: per tale reato, potrà trovare applicazione la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote, oltre alle sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata non inferiore a un anno. Infine, qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di conseguire o agevolare la commissione di tale reato, verrà applicata la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione di tipo mafioso potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale aderissero stabilmente a un sistema criminoso che veda coinvolte associazioni mafiose, commettendo una serie indefinita di reati societari (ad esempio, falso in bilancio). La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

1.1.2. Fattispecie previste dall'art. 25-*ter* D. Lgs. n. 231/01: reati societari.

ART. 2621 C.C. - FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

ART. 2621-*BIS* C.C. - FATTI DI LIEVE ENTITÀ

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Descrizione: il reato di false comunicazioni sociali (comunemente noto come "falso in bilancio"), previsto dall'art. 2621 c.c. per le società non quotate, si configura quando i soggetti indicati nella norma

(eventualmente anche in concorso con altri che non possiedano tali qualifiche soggettive), al fine di conseguire un ingiusto profitto:
- espongano nei bilanci, o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, fatti rilevanti falsi;
oppure
- omettano informazioni la cui comunicazione è obbligatoria, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo.
In entrambi i casi, deve trattarsi di informazioni relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo e, comunque, le condotte realizzate devono essere idonee ad indurre in errore i destinatari circa la predetta situazione.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrebbe essere applicata una sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.
Per l'ipotesi attenuata di cui all'art. 2621-*bis* c.c. (ossia quando i fatti siano di "lieve entità"), la sanzione pecuniaria è da cento a duecento quote.
Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nell'ambito delle operazioni societarie con parti correlate, il reato di false comunicazioni sociali potrebbe essere commesso da un esponente aziendale mediante omessa svalutazione di un credito verso la società collegata, pur nella consapevolezza dell'inesigibilità dello stesso. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 2625 C.C. - IMPEDITO CONTROLLO

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Descrizione: la fattispecie in esame si realizza nel caso in cui gli amministratori impediscano od ostacolino l'attività di controllo dei Soci o di altri organi, prevista dalla normativa, attraverso l'occultamento di documenti o mediante altri artifici che siano idonei a raggiungere lo scopo di ostacolo.
L'attività cui si riferisce la norma è quella di controllo interno spettante solo ai Soci o al Collegio Sindacale e non è invece riferita alla vigilanza esterna effettuata dalle autorità né alle attività di controllo di altri soggetti interni quali, ad esempio, l'internal audit, la funzione compliance o l'Organismo di Vigilanza.
Ai fini del Decreto, rileva la fattispecie di reato del secondo comma dell'articolo in esame, che richiede il verificarsi di un danno ai Soci; non deve trattarsi necessariamente di un danno patrimoniale, rilevando anche il danno alla libertà di autodeterminazione del Socio.

Sanzioni applicabili alla Società: qualora fosse rilevata la responsabilità della Società per il reato in questione, potrebbe essere applicata una sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote.

Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale reato si potrebbe configurare, a titolo esemplificativo, laddove l'Organo Gestorio, nel rispondere a una richiesta di informazioni dei Soci in Assemblea, fornisse documentazione alterata, occultando un accordo corruttivo intervenuto con una parte correlata (da cui la Società ha tratto un vantaggio, pagando un prezzo per un acquisto di un ramo di azienda inferiore a quello di mercato, mentre all'Organo Gestorio stesso è stato distratto parte del risparmio conseguito dalla Società) e impedendo l'esercizio dell'azione di responsabilità nei propri confronti. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 2629 C.C. - OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Descrizione: la fattispecie in esame si configura nel caso in cui gli amministratori, agendo in contrasto con le disposizioni di legge poste a tutela dei creditori, effettuino riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni che determinino un danno ai creditori stessi. Le "leggi a tutela dei creditori" menzionate dalla norma sono costituite da quelle disposizioni del codice civile (e delle altre leggi speciali in materia societaria) che disciplinano le operazioni, pure menzionate dalla norma medesima, di fusione, scissione e riduzione del capitale sociale (ad esempio, artt. 2503 e 2506-*ter* c.c., rispettivamente in materia di fusione e scissione), prevedendo il potere di opposizione dei creditori.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote.
Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato potrebbe essere commesso qualora venisse deliberata una scissione della Società, con cessione alla parte correlata dell'attivo sociale, lasciando nella scissa soltanto gli elementi passivi. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 2632 C.C. – FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Descrizione: il reato in commento si configura nel caso in cui gli amministratori e i Soci conferenti formino o aumentino, anche parzialmente, in modo fittizio il capitale sociale, mediante le condotte

illustrate dalla norma incriminatrice e quindi attraverso: (a) attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; (b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; (c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.
La norma incrimina quindi le condotte degli amministratori e dei Soci volte a "gonfiare" il valore dei beni in natura (quali immobili, rami d'azienda, ecc.) o dei crediti oggetto di conferimento, alterando in questo modo il rapporto di simmetria tra quanto conferito e la relativa partecipazione al capitale sociale.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrebbe essere applicata una sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote.
Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale reato potrebbe realizzarsi nel caso in cui la Società deliberasse un aumento di capitale e ne accettasse la liberazione mediante conferimento, da parte di una società che detiene azioni del capitale, di beni in natura, il cui valore sia notevolmente sovrastimato grazie a una perizia compiacente di cui si ometta l'allegazione al verbale della relativa Assemblea. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

1.1.3. Fattispecie previste dall'art. 25-octies.1. D. Lgs. n. 231/01: delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori.

ART. 512-BIS C.P. – TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-*bis *e 648-*ter*, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

Descrizione: la fattispecie incriminatrice in esame si realizza quando un soggetto al fine di favorire la commissione di uno dei delitti *ex* artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p. ovvero di aggirare l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale o le disposizioni in materia di contrabbando, attribuisca fittiziamente ad altri soggetti la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità.
Risponde del reato previsto dall'art. 512-*bis*, a titolo di concorso *ex* art. 110 c.p., anche colui che non è animato dal dolo specifico (ossia, da uno dei summenzionati fini), a condizione, però, che la finalità tipizzata dalla norma fosse perseguita da almeno uno degli altri concorrenti.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote. Sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca dalle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio,

dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e, infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale reato potrebbe realizzarsi laddove un esponente aziendale intesti fittiziamente ad una parte correlata un bene della Società al fine di sottrarlo ad un provvedimento di confisca di prevenzione. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

1.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici in tema di operazioni straordinarie con parti correlate.

Funzioni coinvolte:

- Organo Gestorio;
- Organo di Controllo;
- Funzione AFC.

Regolamentazione.

Tutte le operazioni con società collegate, controllate, controllanti e/o sottoposte al controllo delle controllanti, devono essere sempre intrattenute secondo logiche e parametri di mercato, intendendosi per tali, ad esempio, *(i)* le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero *(ii)* le condizioni basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, *(iii)* le condizioni che l'organo amministrativo abbia ritenuto a valori di mercato in precedenti operazioni, garantendone sempre la congruità economica.

Inoltre, tali operazioni devono rispondere a un'effettiva necessità aziendale, tenendo in considerazione, a titolo esemplificativo, le informazioni relative a: (a) natura del rapporto; (b) tipologia e caratteristiche della singola operazione; (c) specifico segmento di mercato nell'ambito del quale si colloca l'operazione; (d) eventuali operazioni analoghe concluse con parti non correlate e condizioni praticate da *competitor*.

Dall'applicazione del protocollo sono escluse *(i)* le operazioni di importo esiguo, intendendosi per tali le operazioni di importo uguale o inferiore a 250.000,00 euro, concluse nel miglior interesse della Società e *(ii)* le operazioni praticate a soggetti con cui la Società sia tenuta per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.

Qualora un'operazione con parte correlata risulti di valore superiore a 250.000,00 euro e, nel rispetto del miglior interesse della Società e delle effettive necessità aziendali, non sia conclusa alle normali condizioni di mercato, l'operazione è deliberata dall'Organo Gestorio. In tali casi, la Funzione AFC, eventualmente con il supporto del Consulente esterno, predispone una relazione prima della sottoscrizione del contratto con la parte correlata, specificando la natura della correlazione, le modalità esecutive, le condizioni economiche pattuite, il procedimento valutativo seguito, le motivazioni che hanno condotto alla decisione di concludere l'operazione con una parte correlata e non con un terzo e

gli effetti economici e patrimoniali connessi all'operazione, da inviare all'Organo Gestorio e all'Organo di Controllo almeno quindici giorni prima della riunione prevista per la relativa autorizzazione.

Nel rispetto dell'art. 2391 c.c., l'Organo Gestorio deve dare comunicazione all'Organo di Controllo e all'Organismo di Vigilanza di eventuali situazioni di conflitto di interesse, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.
In tali casi, la deliberazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione.

2. Attività commerciale con parti correlate.

Di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti all'attività in esame.

2.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto.

Anche in questo caso, si riporta innanzitutto un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito dell'attività in esame, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe ritenersi configurabile la responsabilità della Società. Allo scopo di agevolare l'esposizione e la lettura, per le fattispecie già richiamate in precedenza, non verrà nuovamente riportata la spiegazione in termini astratti degli elementi del reato, rinviando per tale analisi ai capitoli che precedono, e si indicheranno esclusivamente gli esempi concreti di condotte potenzialmente configuranti la responsabilità della Società.

2.1.1. Fattispecie previste dall'art. 25-*octies* D. Lgs. n. 231/01: ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

ART. 648 C.P. - RICETTAZIONE

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516 a € 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Descrizione: il reato in commento si configura nel caso in cui si acquisti, si riceva o si occulti denaro oppure altre cose provenienti da un precedente delitto, alla cui commissione non si è concorso, al fine di ottenere per sé o procurare a terzi un profitto. Allo stesso modo, integra il reato in esame la condotta di "intermediazione", ossia di chi si intrometta per far acquistare o ricevere la cosa di provenienza illecita.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote e, nel caso in cui il denaro o le altre utilità provengano da un delitto per il quale la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a

cinque anni, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. In caso di condanna, troverebbero altresì applicazione le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le predette sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nell'ambito dell'attività commerciale intrattenuta con una parte correlata, un esponente aziendale potrebbe commettere il reato di ricettazione acquistando beni o materie prime nella consapevolezza che siano provento di reato. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 648-*BIS* C.P. - RICICLAGGIO

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000 .

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Descrizione: la fattispecie di riciclaggio si configura quando si compiano attività di sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da un altro delitto (anche colposo) o da una contravvenzione (purché di una certa gravità), alla cui commissione non si è concorso; allo stesso modo, commette il reato di riciclaggio chi, sempre su denaro o beni di provenienza illecita, compia delle operazioni idonee a ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa. Se il reato è stato realizzato nell'esercizio dell'attività professionale, è previsto un aumento di pena.

Sanzioni applicabili alla Società: ove venga accertata la responsabilità della Società per tale fattispecie, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote e nel caso in cui il denaro o le altre utilità provengano da un delitto per il quale la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, sarà applicata una pena pecuniaria da quattrocento a mille quote. Sono altresì applicate sanzioni interdittive quali: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata non superiore a due anni.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato

Nell'ambito dell'attività commerciale intrattenuta con una parte correlata, un esponente aziendale potrebbe commettere il reato di riciclaggio ricevendo quale corrispettivo di una prestazione commerciale denaro proveniente da reato, mediante sistemi di pagamento non tracciati (contante). La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 648-*TER* C.P. - IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Descrizione: il reato in esame ricorre nel caso in cui non si realizzi un'ipotesi di concorso nel reato a monte e la condotta non presenti gli estremi dei reati di ricettazione e riciclaggio. In particolare, il delitto in parola si configura laddove si impieghino denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.
Si ritiene che la fattispecie in commento (art. 648-*ter* c.p.) si differenzi dai reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) sotto il profilo soggettivo: il delitto di ricettazione, infatti, richiede una generica finalità di profitto, quello di riciclaggio lo scopo ulteriore di far perdere le tracce dell'origine illecita delle risorse oggetto della condotta. Inoltre, se una somma di denaro è stata prima oggetto di una condotta di riciclaggio, per poi essere impiegata in attività economiche o finanziarie, si ritiene che sia integrato il solo reato di riciclaggio, e non anche quello di reimpiego.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote e, nel caso in cui il denaro o le altre utilità provengano da un delitto per il quale la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. In caso di condanna, troverebbero altresì applicazione le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le predette sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nell'ambito dell'attività commerciale intrattenuta con una parte correlata, un esponente aziendale potrebbe commettere il reato in esame ricevendo denaro proveniente da reato dalla parte correlata e impiegarlo per deliberare un aumento di capitale. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 648-*TER*.1 C.P. - AUTORICICLAGGIO

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Descrizione: il reato di autoriciclaggio si configura laddove si impieghino in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro o le altre utilità derivanti da un reato – sia delitto che contravvenzione – che si è commesso in precedenza, in tal modo rendendo maggiormente complessa l'individuazione della provenienza delittuosa del denaro o delle utilità.
È poi prevista una diminuzione della pena nel caso in cui il reato presupposto sia una contravvenzione (purché di una certa gravità) oppure un delitto punito meno gravemente; viceversa, è previsto un aumento di pena qualora il fatto sia stato commesso nell'esercizio di attività professionali, bancarie o finanziarie.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote e nel caso in cui il denaro o le altre utilità provengano da un delitto per il quale la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, sarà applicata una pena pecuniaria da quattrocento a mille quote. Sono altresì applicate sanzioni interdittive quali: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata non superiore a due anni.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nell'ambito dell'attività commerciale intrattenuta con una parte correlata, un esponente aziendale potrebbe commettere il reato di autoriciclaggio utilizzando quale corrispettivo di una prestazione commerciale ricevuta, denaro proveniente da reato. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

2.1.2. Fattispecie previste dall'art. 25-*quinquiesdecies* D. Lgs. n. 231/01: reati tributari.

ART. 2 D. LGS. 74/2000 - DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Descrizione: il reato in esame punisce chi, allo scopo di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, indica in una delle relative dichiarazioni elementi passivi fittizi, utilizzando a supporto fatture – o documenti equipollenti, ossia alle stesse assimilati sul piano fiscale, quali scontrini o ricevute – relative ad operazioni inesistenti (in tutto o in parte). Per effetto della registrazione in contabilità (o della detenzione ai fini di prova) di tale documentazione, il contribuente esibisce in dichiarazione costi o altri elementi (ad esempio, crediti d'imposta) fittizi che: (a) erodono la base imponibile; (b) riducono l'ammontare dell'imposta dovuta. Deve precisarsi che il reato non prevede alcuna soglia di punibilità, ed è dunque integrato indipendentemente da un'effettiva evasione d'imposta.
Ai fini del d. lgs. n. 74/2000, un'operazione è "inesistente": (1) quando non è mai stata effettuata o è stata realizzata solo in parte, oppure quando i corrispettivi o l'IVA sono indicati in misura superiore a quelli effettivamente corrisposti (compresa, quindi, la "sovrafatturazione"); in tal caso, si parla di inesistenza oggettiva; (2) quando è intercorsa tra soggetti diversi da quelli risultanti dai documenti contabili; si parla, a queste condizioni, di inesistenza soggettiva, fenomeno di particolare rilievo in ambito IVA.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Nel caso in cui l'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione sia inferiore a centomila euro, la sanzione pecuniaria sarebbe fino a quattrocento quote. È altresì previsto un aumento della sanzione pecuniaria di un terzo se, dalla commissione del reato in esame, la Società abbia conseguito un profitto di rilevante entità. Inoltre, in caso di accertamento della responsabilità della Società, potrebbero essere comminate anche le seguenti sanzioni interdittive: il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato potrebbe essere commesso qualora un esponente aziendale richieda alla parte correlata l'emissione di una fattura per un'operazione commerciale in realtà non effettuata, al fine di generare un costo fittizio e abbattere l'imponibile da indicare nella dichiarazione. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 3 D. LGS. 74/2000 - DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Descrizione: il reato in parola – di portata residuale rispetto all'illecito dell'art. 2 d. lgs. n. 74/2000 – si configura quando il contribuente, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, presenti una dichiarazione mendace, in cui siano indicati elementi passivi fittizi oppure siano occultati elementi reddituali positivi. In particolare, la dichiarazione risulta viziata: (a) dal compimento di operazioni simulate; (b) dall'utilizzo di documenti (diversi da quelli contemplati dall'art. 2 d. lgs. n. 74/2000, dunque dalle fatture e documenti equivalenti) falsi, registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova; (c) dal ricorso a mezzi fraudolenti, mediante i quali si manifesti una falsa rappresentazione della realtà. Inoltre, tutte le condotte descritte dalla norma devono essere – in concreto – idonee a ostacolare l'accertamento fiscale e a indurre in errore l'Amministrazione finanziaria.

Nell'ipotesi in esame, dunque, il contribuente espone in dichiarazione dei costi (o altri elementi quali crediti d'imposta) fittizi oppure occulta componenti reddituali positive, in modo da: (1) erodere la base imponibile; (2) ridurre l'ammontare dell'imposta da versare.

Per operazione "simulata" s'intende: (1) la simulazione oggettiva, in cui le parti solo apparentemente realizzano una determinata operazione economica, di cui tuttavia disconoscono in toto gli effetti (sicché risulterà documentata una prestazione in realtà mai effettuata); allo stesso modo, integra un'ipotesi di simulazione oggettiva quell'operazione commerciale alla quale le parti attribuiscono effetti parzialmente diversi da quelli documentati (ad esempio, un'operazione documentata per un corrispettivo – apparente – maggiore di quello realmente pagato/incassato). Infine, vi è simulazione oggettiva nel caso in cui le parti attribuiscano a un'operazione economica una qualifica giuridica apparente diversa da quella reale (ad esempio, un finanziamento infragruppo apparentemente documentato come "acconti su forniture"); (2) la simulazione soggettiva, integrata dall'interposizione fittizia di persona mediante un accordo simulatorio che coinvolga – almeno – tre soggetti: l'interponente, Tizio, si avvale di un terzo soggetto interposto, Caio, per realizzare un'operazione economica con Sempronio i cui effetti giuridici – in termini di redditi o di utilità – solo apparentemente si producono in capo all'interposto Caio, ma in concreto si realizzano a favore dell'interponente Tizio.

A differenza del reato di cui all'art. 2 d. lgs. n. 74/2000, il reato di "dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici" prevede una duplice soglia di punibilità; di conseguenza, ai fini del reato in esame è necessaria la contemporanea presenza delle condizioni indicate dal comma 1 dell'art. 3 d. lgs. n. 74/2000 ed è quindi necessario che: (a) vi sia stata un'evasione – in relazione alla singola imposta – di almeno trentamila euro; inoltre, (b.1.) siano stati sottratti alla tassazione elementi reddituali positivi per un ammontare superiore al 5% di quelli dichiarati, oppure ad un milione e cinquecentomila euro, oppure ancora (b.2.) siano stati indicati, in diminuzione dell'imposta dovuta, crediti o ritenute per ammontare superiore al 5% dell'imposta medesima, oppure superiore a trentamila euro.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. È altresì previsto un aumento della sanzione di un terzo, se dalla commissione del reato in esame la Società abbia conseguito un profitto di rilevante entità. In caso di accertamento della responsabilità della Società, potrebbero essere altresì comminate le seguenti sanzioni interdittive: il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato potrebbe essere commesso mediante un accordo di un esponente aziendale con la parte correlata, in virtù del quale la Società figurerebbe quale apparente soggetto passivo di costi per approvvigionamenti in realtà sostenuti dalla correlata, al fine di abbattere l'imponibile da inserire in dichiarazione. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 8 D. LGS. 74/2000 – EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Descrizione: il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti rappresenta un illecito "speculare" rispetto a quello previsto dall'art. 2 del d. lgs. n. 74/2000. È escluso che chi abbia emesso fatture per operazioni inesistenti possa concorrere nel reato dichiarativo dell'utilizzatore e, viceversa, quest'ultimo non concorrerà nell'illecito in esame (salvo che si tratti di operazioni infragruppo, in cui vi sia un unico soggetto in grado di condizionare l'amministrazione sia della società che emette fatture per operazioni inesistenti sia della società che ne fa uso in dichiarazione).

Il reato è integrato dall'emissione o dal rilascio di fatture o altri documenti – aventi analogo valore probatorio sul piano fiscale – per operazioni inesistenti, in tutto o in parte, al fine di consentire al destinatario di evadere le imposte sui redditi o l'IVA. Come per il reato dell'art. 2, non sono previste soglie di punibilità, sicché integra la fattispecie dell'art. 8 d. lgs. n. 74/2000 anche l'emissione di una

sola fattura – o il rilascio di documenti equivalenti – per operazioni inesistenti, indipendentemente dall'importo indicato.
Come per il reato di cui all'art. 2, l'illecito in esame contempla l'inesistenza oggettiva e soggettiva dell'operazione, falsamente dedotta nella fattura o nel documento fiscale, rilevando – in definitiva – ogni divergenza fra espressione contabile e realtà commerciale/economica (ad eccezione della c.d. "sotto-fatturazione"), sempre che la fattura o il documento fiscale (ad esempio, ricevuta o scontrino, nota di credito o di addebito) presenti tutti i requisiti di forma e contenuto prescritti dalla normativa tributaria; in caso contrario, infatti, il documento non rappresenterebbe titolo idoneo ai fini della deduzione del relativo costo.
Il secondo comma dell'articolo in esame precisa che l'emissione di più fatture o il rilascio di più documenti relativi a operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo d'imposta integra un unico reato, indipendentemente dall'unicità o pluralità dei destinatari.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Nel caso in cui l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti – in relazione al medesimo periodo d'imposta – sia inferiore a centomila euro (art. 8, comma 2-*bis*, d. lgs. n. 74/2000), la sanzione pecuniaria sarebbe fino a quattrocento quote. È altresì previsto un aumento della sanzione pecuniaria di un terzo se, dalla commissione del reato in esame, la Società abbia conseguito un profitto di rilevante entità. Inoltre, potrebbero essere comminate le seguenti sanzioni interdittive: il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame potrebbe essere commesso qualora un esponente aziendale emetta verso la parte correlata una fattura per un'operazione commerciale in realtà non effettuata, al fine di consentirle di generare un costo fittizio. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

2.1.3. Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata.

ART. 416 C.P. - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-*bis *e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,*

n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater 1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione per delinquere, nell'ambito delle operazioni commerciali con parti correlate, potrebbe essere commesso qualora tre o più soggetti all'interno del gruppo collaborassero stabilmente tra loro al fine di commettere più reati fiscali. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 416-*BIS* C.P. - ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione di tipo mafioso potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale, d'accordo con la parte correlata, aderissero stabilmente a un sistema criminoso che veda coinvolte associazioni mafiose, commettendo una serie indefinita di reati fiscali e di riciclaggio. La responsabilità

dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

2.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici relativi all'attività commerciale con parti correlate.

Funzioni coinvolte:

- Organo Gestorio;
- Organo di Controllo;
- Funzione Commerciale.

Regolamentazione.

I rapporti commerciali con società collegate, controllate, controllanti e/o sottoposte al controllo delle controllanti, devono essere sempre intrattenuti secondo logiche e parametri di mercato, intendendosi per tali, ad esempio, *(i)* le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero *(ii)* le condizioni basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, *(iii)* le condizioni che l'organo amministrativo abbia ritenuto a valori di mercato in precedenti operazioni, garantendone sempre la congruità economica.

Inoltre, tali rapporti devono rispondere a un'effettiva necessità aziendale, tenendo in considerazione, a titolo esemplificativo, le informazioni relative a: (a) natura del rapporto; (b) tipologia e caratteristiche della singola operazione; (c) specifico segmento di mercato nell'ambito del quale si colloca l'operazione; (d) eventuali operazioni analoghe concluse con parti non correlate e condizioni praticate da *competitor*.

Dall'applicazione del protocollo sono escluse *(i)* le operazioni commerciali di importo esiguo, intendendosi per tali le operazioni di importo uguale o inferiore a 250.000,00 euro, concluse nel miglior interesse della Società e *(ii)* le operazioni praticate a soggetti con cui la Società sia tenuta per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.

Qualora un'operazione commerciale con parte correlata risulti di valore superiore a 250.000,00 euro e, nel rispetto del miglior interesse della Società e delle effettive necessità aziendali, non sia conclusa alle normali condizioni di mercato, l'operazione è deliberata dall'Organo Gestorio. In tali casi, la Funzione Commerciale, eventualmente con il supporto del Consulente esterno, predispone una relazione prima della sottoscrizione del contratto con la parte correlata, specificando la natura della correlazione, le modalità esecutive, le condizioni economiche pattuite, il procedimento valutativo seguito, le motivazioni che hanno condotto alla decisione di concludere l'operazione con una parte correlata e non con un terzo e gli effetti economici e patrimoniali connessi all'operazione, da inviare all'Organo Gestorio e all'Organo di Controllo almeno 15 giorni prima della riunione prevista per la relativa autorizzazione.

Nel rispetto dell'art. 2391 c.c., l'Organo Gestorio deve dare comunicazione all'Organo di Controllo e all'Organismo di Vigilanza di eventuali situazioni di conflitto di interesse, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

In tali casi, la deliberazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione.

I rapporti economici che derivano da operazioni concluse con parti correlate vengono regolati nel rispetto dei protocolli, delle procedure e delle norme di comportamento stabiliti per la Parte Speciale n. 1 ("**Approvvigionamenti**") e la Parte Speciale n. 5 ("**Gestione amministrativa e fiscale**").

3. Ruolo dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha il potere/dovere di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività. Si rinvia alla Parte Generale (Capitolo 4), per la descrizione analitica dei compiti e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza riceve appositi flussi informativi dalle varie Funzioni secondo le modalità e le tempistiche individuate nel Modello e nelle procedure aziendali di riferimento.

Con riferimento alla presente Parte Speciale, si prevede che l'Organo Gestorio dia comunicazione all'Organismo di Vigilanza di eventuali situazioni di conflitto di interesse, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata (Operazioni straordinarie e attività commerciale con parti correlate).

E2E COMPANY ENERGY S.P.A.
C.F. e P.IVA: 02436320697

E2E COMPANY ENERGY S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

D. Lgs. n. 231/2001

Parte Speciale n. 9

Gestione dei sistemi informativi aziendali

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2025

E2E COMPANY ENERGY

Indice

A. Premessa ed elenco Attività Sensibili. 4

B. Principi di prevenzione e controllo di carattere generale. 5

1. Gestione dei sistemi informativi aziendali. 6

1.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto. 6

1.1.1. Fattispecie previste dall'art. 24 D. Lgs. n. 231/01: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture. 6

Art. 640-*ter* c.p. - Frode informatica 6

1.1.2. Fattispecie previste dall'art. 24-*bis* D. Lgs. n. 231/01: delitti informatici e trattamento illecito di dati. 7

Art. 491-*bis* c.p. - Documenti informatici 7

Art. 615-*ter* c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico 8

Art. 615-*quater* c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici 9

Art. 615-*quinquies* c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico 10

Art. 617-*quater* c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche 11

Art. 617-*quinquies* c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche 11

Art. 635-*bis* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici 12

Art. 635-*ter* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità 13

Art. 635-*quater* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici 13

Art. 635-*quinquies* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità 14

1.1.3. Fattispecie previste dall'art. 25-*novies* D. Lgs. n. 231/01: delitti in materia di violazione del diritto d'autore. 15

Art. 171 Legge n. 633/1941 15

Art. 171-*bis* Legge n. 633/1941 16

Art. 171-*ter* Legge n. 633/1941 16

1.1.4. Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata. 18

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere 18
Art. 416-*bis* c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere 19
1.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici in tema di gestione dei sistemi informativi aziendali 20
2. Ruolo dell'Organismo di Vigilanza. 22

A. Premessa ed elenco Attività Sensibili.

La presente sezione detta i protocolli diretti alla prevenzione dei Reati Presupposto potenzialmente realizzabili nell'ambito del processo di gestione dei sistemi informativi di E2E COMPANY ENERGY S.p.A. (di seguito, la "*Società*").

L'obiettivo è quello di definire un processo che possa garantire al tempo stesso il rispetto della normativa penalistica – riducendo, dunque, al minimo il rischio di commissione di reati – e il rispetto delle necessità aziendali in termini di economicità dell'attività.

Questa sezione costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui la Società si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al D. Lgs. n. 231/2001 nell'esercizio della propria attività d'impresa.

Tutti i Destinatari del Modello che si occupano anche soltanto di un segmento del processo di gestione dei sistemi informativi sono pertanto chiamati all'osservanza dei principi e delle linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo le attività rientranti nell'ambito del processo aziendale in parola.

Nella seguente tabella vengono delineate le Attività Sensibili identificate all'interno del processo in esame e le Funzioni direttamente coinvolte in tali attività.

N° Prot.	Attività Sensibili	Funzioni
1	Gestione dei sistemi informativi aziendali	▪ Consulente esterno

E2E COMPANY ENERGY

B. Principi di prevenzione e controllo di carattere generale.

La Società nel definire un Modello idoneo a prevenire i reati che potrebbero configurarsi nello svolgimento dell'attività in esame, ha tenuto conto dei seguenti indirizzi:

- le previsioni del Decreto;
- le Linee Guida di Confindustria;
- le Linee Guida del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

L'intero processo di gestione dei sistemi informativi aziendali è, infatti, basato sui principi di:

- **Separazione dei compiti**: il processo è condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti tra le funzioni coinvolte.
- **Tracciabilità**: il processo prevede che le attività e i relativi controlli possano essere tracciabili e verificabili *ex post*.
- **Rispetto del sistema di deleghe e procure**: le attività contemplate nel processo in esame devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società nonché dal sistema interno di deleghe e procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale.

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi:

- ai principi contenuti nel Codice Etico (da intendersi qui integralmente richiamato), che costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di seguito descritti;
- ai protocolli di prevenzione generali previsti dalla Parte Generale del Modello;
- ai protocolli di prevenzione specifici che verranno nel prosieguo rappresentati;
- alle policy e/o alle prassi comportamentali di riferimento adottate dalla Società.

Sede Legale: Piazzale Smargiassi, 8 66054 Vasto (CH) - Sede Operativa: Via della Bufalotta, 374 00139 Roma (RM) Cap. Soc. € 1.754.260,00 i.v. - P. IVA nr. 02436320697

E2E COMPANY ENERGY

1. Gestione dei sistemi informativi aziendali.

Di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti all'attività in esame.

1.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto.

Preliminarmente, si riporta un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito dell'attività in parola, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe ritenersi configurabile la responsabilità della Società.

1.1.1. Fattispecie previste dall'art. 24 D. Lgs. n. 231/01: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

ART. 640-*TER* C.P. - FRODE INFORMATICA

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

Descrizione: la fattispecie in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero intervenendo, senza averne il diritto e con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del Decreto solamente ove commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote e, nel caso di profitto di rilevante entità o di danno di particolare gravità, verrà applicata una sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. Sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni,

finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e, infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui un esponente aziendale, per ottenere un'autorizzazione dalla Pubblica Amministrazione, accedendo al sistema informatico di quest'ultima, manipoli dati al fine di attestare falsamente il possesso dei requisiti necessari all'autorizzazione. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

1.1.2. Fattispecie previste dall'art. 24-*bis* D. Lgs. n. 231/01: delitti informatici e trattamento illecito di dati.

ART. 491-*BIS* C.P. - DOCUMENTI INFORMATICI

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Descrizione: la norma in esame richiama le fattispecie di reato previste per gli atti pubblici, quando siano commesse su documenti informatici. In particolare, sono richiamati i reati di:

1) Falsità materiale commessa dal Pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.);
2) Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);
3) Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati dal contenuto di atti (art. 478 c.p.);
4) Falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.);
5) Falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.);
6) Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.);
7) Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.);
8) Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
9) Falsità in foglio firmato. Atto pubblico (art. 487 c.p.);
10) Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.);
11) Uso di atto falso (art. 489 c.p.);
12) Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.).

Le fattispecie di reato in esame si realizzano quando un Pubblico Ufficiale (anche in concorso con un privato cittadino), oppure direttamente un privato nei casi indicati dalle norme richiamate, realizzi uno dei fatti sopra descritti con riferimento a un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria e, più precisamente:

- formi, in tutto o in parte, un atto falso o alteri un atto vero;
- proceda alla contraffazione o all'alterazione di certificati o di autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, faccia apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità;

- supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simuli una copia e la rilasci in forma legale, ovvero rilasci una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale;
- attesti falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesti come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero ometta o alteri dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesti falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità;
- attesti falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità;
- nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesti falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità;
- attesti falsamente al Pubblico Ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità;
- abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scriva o vi faccia scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato;
- faccia uso di un atto falso;
- distrugga, sopprima od occulti, in tutto o in parte, un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugga, sopprima od occulti un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote, oltre alle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato potrebbe essere commesso qualora un soggetto interno alla Società, volontariamente commettesse una delle condotte elencate dalla norma, mediante falsificazione di un documento informatico. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 615-*TER* C.P. - ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Descrizione: la fattispecie in esame si configura nel caso in cui taluno realizzi un accesso abusivo a un sistema informatico o telematico presidiato da misure di sicurezza ovvero si mantenga nel medesimo contro la volontà del gestore del sistema.
Sono inoltre previste delle circostanze aggravanti nel caso in cui, alternativamente, la condotta: (a) presenti modalità particolarmente lesive (ad esempio, uso di armi o violenza); (b) sia tenuta da parte di un soggetto qualificato (ad esempio, un Pubblico Ufficiale); (c) determini conseguenze pregiudizievoli a seguito dell'accesso abusivo (ad esempio, distruzione o danneggiamento del sistema); (d) infine, abbia ad oggetto un sistema informatico o telematico d'interesse pubblico, relativo – cioè – ad attività direttamente volte al soddisfacimento di bisogni generali della collettività (ad esempio, una rete di telefonia).

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote, oltre alle sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca dalle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito o del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato si potrebbe configurare laddove un dipendente della Società prendesse accordi con un dipendente del Tribunale affinché questi acceda al sistema informatico dell'amministrazione giudiziaria per verificare pendenze a carico del legale rappresentante della Società medesima. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 615-*QUATER* C.P. – DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, CODICI E ALTRI MEZZI ATTI ALL'ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a € 5.164.
*La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da € 5.164 a € 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'art. 617-*quater.

Descrizione: il reato in commento si configura nel caso in cui taluno si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni, senza averne titolo, codici, parole chiave o altri mezzi che consentano l'accesso a un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza; la fattispecie di reato è integrata

anche laddove si forniscano indicazioni o istruzioni a terzi per consentire l'accesso a un sistema informatico o telematico protetto. Ai fini del reato, è determinante che la condotta sia sorretta dallo scopo di procurare a sé stessi – o ad altri – un profitto, oppure di arrecare ad altri un danno.
Si tratta di una condotta prodromica a quella dell'accesso abusivo a un sistema informatico o telematico prevista dall'art. 615-*ter* c.p. sopra descritto. Pertanto, qualora una stessa persona commetta sia il reato ora in esame, sia quello di cui all'art. 615-*ter*, verrà chiamata a rispondere soltanto di quest'ultimo (in base al principio del c.d. "assorbimento").

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria fino a trecento quote, oltre alle sanzioni interdittive della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito e del divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in commento si potrebbe configurare nel caso in cui un esponente aziendale si procurasse abusivamente i codici di accesso al sistema informatico utilizzato da un'azienda concorrente. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 615-*QUINQUIES* C.P. - DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Descrizione: la fattispecie in esame si configura nel caso in cui taluno si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni oppure metta a disposizione di terzi delle apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico oppure le informazioni, i dati o i programmi ivi contenuti oppure di favorire l'interruzione, anche parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria fino a trecento quote, oltre alle sanzioni interdittive della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito e del divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il delitto in commento si potrebbe realizzare laddove un esponente aziendale si procurasse un software in grado di alterare il funzionamento del sistema informatico di un'azienda concorrente. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 617-*QUATER* C.P. - INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso.

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Descrizione: il reato in commento si configura nel caso in cui taluno, mediante un comportamento fraudolento, intercetti, impedisca o interrompa comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra una pluralità di sistemi. Inoltre, nel caso in cui la condotta non integri un reato punito più gravemente, la fattispecie in esame si realizza anche qualora taluno riveli al pubblico, in tutto o in parte, le comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra una pluralità di sistemi, attraverso qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, verrebbe applicata una sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote, oltre alle sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca dalle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito o del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
La fattispecie in esame potrebbe configurarsi nel caso in cui un dipendente della Società, allo scopo di rallentare l'esecuzione di controlli concernenti la situazione fiscale della stessa, si introduca nel sistema informatico dell'amministrazione finanziaria per impedire l'accesso ai dati della stessa. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 617-*QUINQUIES* C.P. – DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE E DI ALTRI MEZZI ATTI A INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad

intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
*La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-*quater.

Descrizione: il reato in commento si configura nel caso in cui taluno, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. Si tratta di una condotta prodromica a quella prevista dall'art. 617-*quater* c.p., sopra descritto. Pertanto, qualora una stessa persona commetta sia il reato ora in esame, sia quello di cui all'art. 617-*quater*, verrà chiamata a rispondere soltanto di quest'ultimo (in base al principio del c.d. "assorbimento").

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote, oltre alle sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca dalle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito o del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il legale rappresentante della Società disponesse l'installazione di software per intercettare le e-mail inviate dai propri dipendenti o dai Collaboratori, in modo da monitorarne il rendimento. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 635-*BIS* C.P. - DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Descrizione: la fattispecie di reato in commento, che trova applicazione laddove il fatto non integri gli estremi di un reato punito più severamente, si configura nel caso in cui taluno distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici appartenenti ad altri. È prevista una circostanza aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso con violenza o minaccia ovvero abusando della qualifica di operatore di sistema.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote, oltre alle sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca dalle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito o del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale reato potrebbe realizzarsi nel caso in cui un dipendente o un Collaboratore della Società, avvedutosi di aver trasmesso per errore a Terzi una comunicazione pregiudizievole per l'impresa, si rechi dal destinatario e, con minaccia, proceda alla cancellazione dell'e-mail. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 635-*TER* C.P. - DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Descrizione: la fattispecie in esame, di carattere residuale rispetto a norme punite più severamente, si configura nel caso in cui taluno distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici impiegati dallo Stato, da enti pubblici ovvero di pubblica utilità. Inoltre, integra il reato – ancorché punito meno severamente – anche solo la commissione di atti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere le predette informazioni/dati e programmi, senza che tale risultato sia effettivamente conseguito. È inoltre prevista una circostanza aggravante nel caso in cui il reato sia commesso con violenza o minaccia ovvero abusando della qualifica di operatore di sistema.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote, oltre alle sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca dalle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito o del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
La fattispecie in commento potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un esponente aziendale, in concorso con un cancelliere della Procura della Repubblica, ottenesse la cancellazione della scheda personale di un altro esponente aziendale, scheda in cui risultavano pendenze a suo carico, così da poter poi allegare – nell'ambito delle procedure istituzionali – il certificato "nullo" alla documentazione richiesta dalle amministrazioni competenti. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 635-*QUATER* C.P. - DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Descrizione: il reato in esame, di carattere residuale rispetto a fattispecie più gravi, si configura nel caso in cui taluno – attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi – distrugga, danneggi, renda (anche solo in parte) inservibili sistemi informatici appartenenti ad altri ovvero ne ostacoli in maniera apprezzabile il funzionamento. Analogamente ai casi precedenti, è prevista una circostanza aggravante nel caso in cui il reato sia commesso con violenza o minaccia ovvero abusando della qualifica di operatore di sistema.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote, oltre alle sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca dalle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito o del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
La fattispecie in commento si potrebbe configurare nel caso in cui un esponente aziendale, nel richiedere un finanziamento ad un istituto bancario, incidesse sul sistema informatico della controparte, rendendolo temporaneamente inservibile, in modo da impedire un controllo incrociato sulla documentazione contabile fornita alla medesima. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 635-*QUINQUIES* C.P. - DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Descrizione: il reato in esame, che costituisce un'ipotesi speciale del delitto di cui all'art. 635-*quater* c.p., si configura nel caso in cui le stesse condotte richiamate dalla norma da ultimo citata abbiano ad oggetto sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, analogamente al caso prima affrontato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote, oltre alle sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca dalle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito o del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato

Il reato in esame potrebbe configurarsi laddove un esponente aziendale, per evitare controlli da parte del creditore bancario al quale abbia fornito un bilancio falso nell'ambito di una richiesta di proroga di un precedente finanziamento, intervenisse sui sistemi informatici della Camera di Commercio, impedendone temporaneamente il funzionamento. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

1.1.3. Fattispecie previste dall'art. 25-*novies* D. Lgs. n. 231/01: delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

ART. 171 LEGGE N. 633/1941

*Salvo quanto previsto dall'art. 171-*bis *e dall'articolo 171-*ter *è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:*

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

*a-*bis*) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;*

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero;

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

*Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-*bis*), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.*

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire.

ART. 171-*BIS* LEGGE N. 633/1941

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

*Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies *e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis *e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.*

ART. 171-*TER* LEGGE N. 633/1941

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

*f-*bis*) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-*quater *ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale.*

*h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.*

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

*a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-*bis *del codice penale;*

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

e) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Descrizione: i reati in commento si configurano laddove siano poste in essere, in violazione dei diritti d'autore, le condotte descritte dalla norma, aventi ad oggetto opere dell'ingegno, opere di natura artistica, programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e programmi per elaboratore.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tali reati, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, oltre alle sanzioni interdittive

dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni e servizi per una durata non superiore ad un anno.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in commento si potrebbe configurare nel caso in cui un esponente aziendale, legittimamente in possesso di un software gestionale che, sulla scorta della licenza, può essere installato su un certo numero di terminali, lo duplichi abusivamente, consentendone l'impiego su tutti i computer presenti in azienda. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

1.1.4. Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata.

ART. 416 C.P. - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater 1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Descrizione: il reato in esame si configura nel caso in cui tre o più persone costituiscano un'associazione al fine di commettere un numero indeterminato di reati. Sono inoltre previste delle circostanze aggravanti nel caso in cui gli associati siano armati e se il loro numero sia superiore a dieci. Il sesto comma della norma prevede una pena più grave nel caso in cui l'associazione sia stata costituita allo scopo di commettere alcuni tipi di reati (in materia di immigrazione, di pornografia minorile, di prostituzione minorile).

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. Per l'ipotesi prevista dal sesto comma la sanzione pecuniaria è da quattrocento a mille quote. In entrambi i casi, potranno essere applicate le sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata non inferiore a un anno. Infine, qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di conseguire o agevolare la commissione di tale reato, verrà applicata la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione per delinquere potrebbe essere commesso qualora tre o più soggetti interni alla Società si associassero al fine di commettere plurimi reati tra quelli finora richiamati. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 416-*BIS* C.P. - ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Descrizione: il reato in esame consiste nel partecipare, promuovere, organizzare o dirigere un'associazione mafiosa, cioè che utilizzi il c.d. "metodo mafioso". Quest'ultimo ricorre quando l'associazione si avvalga della capacità di indurre nei terzi uno stato di timore, omertà e sudditanza psicologica, anche a prescindere dal ricorso a violenze o minacce. Per la realizzazione del reato, occorre che il metodo mafioso sia utilizzato per commettere delitti, per acquisire il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi, per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri o per esercitare influenze sull'esercizio del voto in occasione di consultazioni elettorali.
Sono previste circostanze aggravanti nel caso in cui i componenti dell'associazione abbiano la disponibilità di armi o esplosivi ovvero nell'ipotesi in cui le attività economiche controllate dall'associazione siano finanziate con il provento di precedenti attività criminose.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà trovare applicazione la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote, oltre alle sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e l'eventuale revoca di quelli già concessi, e del divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata non inferiore a un anno. Infine, qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di conseguire o agevolare la commissione di tale reato, verrà applicata la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione di stampo mafioso potrebbe essere commesso qualora uno o più membri della compagine aziendale, onde evitare controlli da parte del creditore bancario al quale abbiano fornito un bilancio falso nell'ambito di una richiesta di proroga di un precedente finanziamento, aderissero a un sistema criminoso di stampo mafioso, contribuendo alla commissione di una serie indefinita di reati di danneggiamento dei sistemi informatici (art. 635-quinquies c.p.), attestando falsamente la regolarità della propria posizione contributiva. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

1.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici in tema di gestione dei sistemi informativi aziendali.

Con riferimento alla gestione dei sistemi informativi, l'obiettivo della Società è assicurare che il processo sia caratterizzato da ampia trasparenza e tracciabilità.

Funzioni coinvolte:

- Consulente esterno.

Regolamentazione.

La Società, attraverso il consulente esterno, presidia l'attività relativa ai sistemi informativi aziendali, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- aggiornamento e manutenzione delle procedure di sistema;
- ripristino delle condizioni antecedenti a eventi accidentali (procedure di *back-up* e *recovery*);
- identificazione e registrazione di qualsiasi attività svolta da soggetti terzi sui sistemi informatici, dispositivi, licenze o software in uso.

Con riferimento ai software installati sui laptop aziendali, qualora sorga l'esigenza di installare un nuovo programma informatico, i dipendenti devono richiedere l'autorizzazione al Consulente esterno.

È attivo un meccanismo di verifica delle versioni di software presenti sul dispositivo.

In relazione alle credenziali, ciascun utente è in possesso di un laptop e di un set di account aziendali personali (riferibili al singolo utente) per l'accesso ai *tool* necessari per lavorare. È fatto divieto di condividere le proprie password con soggetti terzi.

Con riferimento all'accesso a un device aziendale, sono in essere meccanismi di protezione avanzati. In particolare, ciascun utente è dotato di credenziali, password rinforzata e, per l'accesso all'identità digitale, è inoltre previsto un secondo fattore obbligatorio di autenticazione.

Non è consentito accedere al proprio account aziendale attraverso dispositivi non aziendali. Inoltre, è fatto divieto di collegare periferiche esterne ai device aziendali.

In merito alla protezione da intrusioni informatiche, è previsto che:

- tutti i computer aziendali ed il server siano dotati di sistemi antivirus, firewall e protezioni da eventuali aggressioni esterne;
- i sistemi antivirus siano periodicamente aggiornati secondo un programma di upgrade automatico;
- un programma verifichi la presenza di update *security-relevant* di software quotidianamente utilizzati per l'attività lavorativa.

2. Ruolo dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha il potere/dovere di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività. Si rinvia alla Parte Generale (Capitolo 4), per la descrizione analitica dei compiti e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza.

E2E COMPANY ENERGY S.P.A.
C.F. e P.IVA: 02436320697

E2E COMPANY ENERGY S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. n. 231/2001

Parte Speciale n. 10

Gestione della contabilità

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2025

E2E COMPANY ENERGY

Indice

A. Premessa ed elenco Attività Sensibili. 4

B. Principi di prevenzione e controllo di carattere generale. 5

1. Operazioni sul capitale, utili e riserve. 6

1.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto. 6

1.1.1. Fattispecie previste dall'art. 25-*ter* D. Lgs. n. 231/01: reati societari. 6

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve 6

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante 6

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori 7

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale 7

1.1.2. Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata. 8

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere 8

1.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici in tema di operazioni sul capitale, utili e riserve. 9

2. Tenuta della contabilità. 11

2.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto. 11

2.1.1. Fattispecie previste dall'art. 25-*ter* D. Lgs. n. 231/01: reati societari. 11

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali 11

Art. 2621-*bis* c.c. - Fatti di lieve entità 11

2.1.2. Fattispecie previste dall'art. 25-*quinquiesdecies* D. Lgs. n. 231/01: reati tributari. 12

Art. 2 d. lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 12

Art. 3 d. lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici 13

Art. 10 d. lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili 14

2.1.3. Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata. 15

Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere 15

2.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici relativi alla tenuta della contabilità. 16

3. Predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali. 18

3.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto. 18

3.1.1. Fattispecie previste dall'art. 25-*ter* D. Lgs. n. 231/01: reati societari. 18

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali 18

Art. 2621-*bis* c.c. - Fatti di lieve entità 18

Sede Legale: Piazzale Smargiassi, 8 66054 Vasto (CH) - Sede Operativa: Via della Bufalotta, 374 00139 Roma (RM) Cap. Soc. € 1.754.260,00 i.v. - P. IVA nr. 02436320697

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve 19
3.1.2. Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata. 19
Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere 19
3.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici relativi alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali 20
4. Ruolo dell'Organismo di Vigilanza. 22

A. Premessa ed elenco Attività Sensibili.

La presente sezione detta i protocolli diretti alla prevenzione dei Reati Presupposto potenzialmente realizzabili nell'ambito del processo di gestione della contabilità di E2E COMPANY ENERGY S.p.A. (di seguito, la "*Società*").

L'obiettivo è quello di definire un processo che possa garantire sia il rispetto della normativa penalistica – riducendo, dunque, al minimo il rischio di commissione di reati – sia il rispetto delle necessità aziendali in termini di economicità dell'attività.

Questa sezione costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui la Società si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al D. Lgs. n. 231/2001 nell'esercizio della propria attività d'impresa.

Tutti i Destinatari del Modello che si occupano anche soltanto di un segmento del processo di gestione della contabilità sono pertanto chiamati all'osservanza dei principi e delle linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo le attività rientranti nell'ambito del processo aziendale in parola.

Nella seguente tabella vengono delineate le Attività Sensibili identificate all'interno del processo in esame e le Funzioni direttamente coinvolte in tali attività.

N° Prot.	Attività Sensibili	Funzioni
1	Operazioni sul capitale, utili e riserve	▪ Organo Gestorio ▪ Organo di Controllo ▪ Funzione AFC ▪ Consulente esterno
2	Tenuta della contabilità	▪ Funzione AFC ▪ Subfunzione Fatturazione ▪ Organo di Controllo ▪ Organo Gestorio ▪ Consulente esterno
3	Predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali	▪ Organo Gestorio ▪ Organo di Controllo ▪ Funzione AFC ▪ Subfunzione Fatturazione ▪ Consulente esterno ▪ Assemblea

PAGE *

B. Principi di prevenzione e controllo di carattere generale.

La Società nel definire un Modello idoneo a prevenire i reati che potrebbero configurarsi nello svolgimento dell'attività in esame, ha tenuto conto dei seguenti indirizzi:

- le previsioni del Decreto;
- le Linee Guida di Confindustria;
- le Linee Guida del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

L'intero processo di gestione della contabilità è basato sui principi di:

- **Separazione dei compiti**: il processo è condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti tra le funzioni coinvolte.
- **Tracciabilità**: il processo prevede che le attività e i relativi controlli possano essere tracciabili e verificabili ex post.
- **Rispetto del sistema di deleghe e procure**: le attività contemplate nel processo in esame devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società nonché dal sistema interno di deleghe e procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale.

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi:

- ai principi contenuti nel Codice Etico (da intendersi qui integralmente richiamato), che costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di seguito descritti;
- ai protocolli di prevenzione generali previsti dalla Parte Generale del Modello;
- ai protocolli di prevenzione specifici che verranno nel prosieguo rappresentati;
- alle policy e/o alle prassi comportamentali di riferimento adottate dalla Società.

1. Operazioni sul capitale, utili e riserve.

Di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti all'attività in parola.

1.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto.

Preliminarmente, si riporta un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito dell'attività in esame, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe ritenersi configurabile la responsabilità della Società.

1.1.1. Fattispecie previste dall'art. 25-*ter* D. Lgs. n. 231/01: reati societari.

ART. 2627 C.C. - ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Descrizione: la fattispecie in esame, di carattere residuale rispetto a reati più gravi, si configura nel caso in cui gli amministratori attribuiscano ai Soci una somma non dovuta sulla base delle risultanze di bilancio, con relativa diminuzione del patrimonio indisponibile della Società. La condotta può avere ad oggetto utili, acconti su utili o riserve.

PAGE
*

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote.

Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale reato potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui, a seguito di una perdita operativa che abbia intaccato la riserva legale, si procedesse comunque all'integrale distribuzione dell'utile di esercizio. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 2628 C.C. - ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Descrizione: il reato in commento si configura nel caso in cui gli amministratori, nei casi non consentiti dalla legge, provvedano ad acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali o della Società o della società controllante, laddove dalla loro condotta derivi una lesione all'integrità del patrimonio sociale.
Le operazioni di acquisto o sottoscrizione possono anche rispondere a legittime esigenze societarie e pertanto non sono vietate in assoluto. In particolare, le menzionate condotte assumono rilevanza penale solo quando, attraverso modalità illecite, sia intaccato il patrimonio sociale.
L'acquisto può invece legittimamente avvenire utilizzando le riserve disponibili, ossia quelle risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrebbe essere applicata una sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote.
Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società procedesse a un massiccio acquisto di azioni proprie, celando così una restituzione del capitale sociale, che risulterebbe versato solo fittiziamente. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 2629 C.C. - OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

PAGE
*

Descrizione: la fattispecie in esame si configura nel caso in cui gli amministratori, agendo in contrasto con le disposizioni di legge poste a tutela dei creditori, effettuino riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni che determinino un danno ai creditori stessi. Le "leggi a tutela dei creditori" menzionate dalla norma sono rappresentate da quelle disposizioni del codice civile (e delle altre leggi speciali in materia societaria) che disciplinano le operazioni di fusione, scissione e riduzione del capitale sociale (ad esempio, gli artt. 2503 e 2506-*ter* c.c., rispettivamente in materia di fusione e scissione), prevedendo il potere di opposizione dei creditori.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrebbe essere applicata una sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote.
Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in commento potrebbe configurarsi nel caso in cui l'Organo Gestorio procedesse a una illegittima riduzione per esuberanza del capitale sociale. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 2632 C.C. - FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Descrizione: il reato in commento si configura nel caso in cui gli amministratori e i Soci conferenti formino o aumentino, anche parzialmente, in modo fittizio il capitale sociale, mediante le condotte illustrate dalla norma incriminatrice e quindi attraverso: (a) attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; (b) sottoscrizione reciproca di azioni o r; (c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.
La norma incrimina quindi le condotte degli amministratori e dei Soci volte a "gonfiare" il valore dei beni in natura (quali immobili, rami d'azienda, ecc.) o dei crediti oggetto di conferimento, alterando in questo modo il rapporto di simmetria tra quanto conferito e la relativa partecipazione al capitale sociale.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrebbe essere applicata una sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote.
Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale reato potrebbe realizzarsi nel caso in cui la Società deliberasse un aumento di capitale e ne accettasse la liberazione mediante conferimento di beni in natura (ad esempio, un ramo d'azienda) il cui valore sia notevolmente sovrastimato, grazie a una perizia compiacente. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

PAGE
*

1.1.2. Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata.

ART. 416 C.P. - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater 1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Descrizione: il reato in esame si configura nel caso in cui tre o più persone costituiscano un'associazione al fine di commettere un numero indeterminato di reati. Sono inoltre previste delle circostanze aggravanti nel caso in cui gli associati siano armati e se il loro numero sia superiore a dieci. Il sesto comma della norma prevede inoltre una pena più grave nel caso in cui l'associazione sia stata costituita allo scopo di commettere alcuni tipi di reati (in materia di immigrazione, di pornografia minorile, di prostituzione minorile).

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. Per l'ipotesi prevista dal sesto comma la sanzione pecuniaria è da quattrocento a mille quote. In entrambi i casi, potranno essere applicate le sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata non inferiore a un anno. Infine, qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di conseguire o agevolare la commissione di tale reato, verrà applicata la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione per delinquere, nell'ambito della gestione delle operazioni sul capitale, potrebbe essere commesso qualora tre o più soggetti all'interno della compagine aziendale collaborassero stabilmente tra loro al fine di commettere una serie indefinita dei reati sinora esaminati. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

1.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici in tema di operazioni sul capitale, utili e riserve.

Nell'ambito delle operazioni su capitali, utili e riserve, l'obiettivo della Società è assicurare che il processo – caratterizzato da ampia trasparenza e tracciabilità – si svolga nel massimo rispetto della normativa applicabile.

Funzioni coinvolte:

- Organo Gestorio;
- Organo di Controllo;
- Funzione AFC;
- Consulente esterno.

Regolamentazione.

La Funzione AFC – con il supporto del Consulente esterno – si assicura che:

1) in caso di aumenti di capitale in natura mediante conferimenti di beni/asset, vengano rispettate le previsioni di cui agli artt. 2343 e ss. c.c. e, in particolare, che i beni/asset conferiti siano stati debitamente valutati ai sensi dell'art. 2343 c.c. (ovvero ai sensi degli artt. 2343-*bis* o 2343-*ter* c.c.), procedendo al controllo delle relative stime nei termini previsti dalla legge e alle verifiche di cui all'art. 2343-*quater* c.c., predisponendo la relazione di cui al medesimo articolo e procedendo agli opportuni depositi presso il competente Registro delle Imprese;
2) in caso di aumenti di capitale in denaro, a pagamento, l'aumento di capitale sia adottato nel rispetto degli adempimenti legali e statutari applicabili. In particolare, si assicura che l'aumento di capitale venga deliberato sulla base di una valorizzazione della società coerente con il valore di mercato e che vengano rispettate le previsioni di cui agli artt. 2441 e ss. c.c., garantendo sempre il diritto di opzione dei Soci salvo qualora ricorrano le ipotesi di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 2441 c.c. (accertandosi in tal caso che venga predisposta e depositata la relazione dell'Organo Gestorio di cui all'art. 2441, comma 6, c.c., unitamente alla relazione dell'Organo di Controllo di cui al medesimo articolo), ovvero in ipotesi di aumenti di capitale offerti in sottoscrizione a dipendenti o altri soggetti che collaborino con la Società o con le sue controllate (quali ad esempio amministratori, Consulenti, Collaboratori e fornitori della Società o di società controllate dalla Società) e che abbiano aderito ai piani di incentivazione della Società o delle sue controllate. L'Organo Gestorio provvede alle opportune comunicazioni presso il competente Registro delle Imprese;
3) in caso di aumenti di capitale a titolo gratuito, anche in attuazione dei piani di incentivazione approvati dall'Organo Gestorio, l'aumento di capitale sia adottato nel rispetto degli adempimenti legali e statutari applicabili e la Società sia in possesso di riserve disponibili o altri fondi iscritti in bilancio sufficientemente capienti. L'Organo Gestorio provvede alle opportune comunicazioni presso il competente Registro delle Imprese;
4) in caso di acquisto o vendita di azioni proprie da parte della Società, sia sempre verificato e motivato l'interesse sociale nel procedere a tale operazione e vengano rispettate le previsioni di cui agli artt. 2357 e ss. c.c., assicurandosi, in particolare, la presenza di utili distribuibili o riserve disponibili sufficienti;
5) la Società si astenga da qualsiasi operazione illecita sulle azioni e/o quote;
6) la Società conservi una situazione finanziaria, economica e patrimoniale equilibrata per tutelare le legittime aspettative e ragioni dei creditori; a tal fine, ogni operazione dalla Società – anche nei confronti di società collegate – deve essere realizzata a valori di mercato. Inoltre, è possibile effettuare operazioni a favore di società collegate soltanto se la Società possa – ragionevolmente – beneficiare di vantaggi compensativi derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo;
7) prima di procedere alla distribuzione degli utili, questi risultino effettivamente conseguiti e distribuibili (ad esempio, per adeguata copertura di perdite portate a nuovo), non intaccando le riserve legali;
8) prima di procedere a operazioni di riduzione del capitale sociale, fusioni, scissioni o altre operazioni straordinarie, sia sempre assicurato il confronto con Consulenti esterni e con il notaio.

2. Tenuta della contabilità.

Di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti all'attività in esame.

2.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto.

Anche in questo caso, si riporta innanzitutto un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito dell'attività in esame, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe ritenersi configurabile la responsabilità della Società. Allo scopo di agevolare l'esposizione e la lettura, per le fattispecie già richiamate in precedenza, non verrà nuovamente riportata la spiegazione in termini astratti degli elementi del reato, rinviando per tale analisi ai capitoli che precedono, e si indicheranno esclusivamente gli esempi concreti di condotte potenzialmente configuranti il reato.

2.1.1. Fattispecie previste dall'art. 25-*ter* D. Lgs. n. 231/01: reati societari.

ART. 2621 C.C. - FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

ART. 2621-*BIS* C.C. - FATTI DI LIEVE ENTITÀ

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Descrizione: il reato di false comunicazioni sociali (comunemente noto come "falso in bilancio"), previsto dall'art. 2621 c.c. per le società non quotate, si configura quando i soggetti indicati dalla norma (eventualmente anche in concorso con altri soggetti, che non possiedano tali qualifiche soggettive), al fine di conseguire un ingiusto profitto:

- espongano nei bilanci, o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, fatti rilevanti falsi;

oppure

- omettano informazioni la cui comunicazione è obbligatoria, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo.

In entrambi i casi, deve trattarsi di informazioni relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo e, comunque, le condotte realizzate devono essere idonee a indurre in errore i destinatari circa la predetta situazione.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.
Per l'ipotesi attenuata di cui all'art. 2621-*bis* c.c. (ossia quando i fatti siano di "lieve entità"), la sanzione pecuniaria è da cento a duecento quote.
Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui alcuni esponenti aziendali conservassero nei conti crediti in realtà divenuti inesigibili, senza operare la svalutazione obbligatoria, riportando così in bilancio dati non veritieri e tali da fornire al pubblico un'informativa fuorviante. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

2.1.2. Fattispecie previste dall'art. 25-*quinquiesdecies* D. Lgs. n. 231/01: reati tributari.

ART. 2 D. LGS. 74/2000 - DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Descrizione: il reato in esame punisce chi, allo scopo di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, indica, in una delle relative dichiarazioni, elementi passivi fittizi, utilizzando a supporto fatture – o documenti equipollenti, ossia alle stesse assimilati sul piano fiscale, quali scontrini o ricevute – relative a operazioni inesistenti (in tutto o in parte). Per effetto della registrazione in contabilità (o della detenzione ai fini di prova) di tale documentazione, il contribuente esibisce in dichiarazione costi o altri elementi (ad esempio, crediti d'imposta) fittizi che: (a) erodono la base imponibile; (b) riducono l'ammontare dell'imposta dovuta. Deve precisarsi che il reato non prevede alcuna soglia di punibilità, ed è dunque integrato indipendentemente da un'effettiva evasione d'imposta.
Ai fini del d. lgs. n. 74/2000, un'operazione è "inesistente": (1) quando non è mai stata effettuata o è stata realizzata solo in parte, oppure quando i corrispettivi o l'IVA sono indicati in misura superiore a quelli effettivamente corrisposti (compresa, quindi, la "sovrafatturazione"); in tal caso, si parla di inesistenza oggettiva; (2) quando è intercorsa tra soggetti diversi da quelli risultanti dai documenti contabili; si parla, a queste condizioni, di inesistenza soggettiva, fenomeno di particolare rilievo in ambito IVA.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, verrebbe applicata una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Nel caso in cui l'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione sia inferiore a centomila euro, la sanzione pecuniaria sarebbe fino a quattrocento quote. È altresì previsto un aumento della sanzione pecuniaria di un terzo se, dalla commissione del reato in esame, la Società abbia conseguito un profitto di rilevante entità. Inoltre, in caso di accertamento della responsabilità della Società, potrebbero essere comminate anche le seguenti sanzioni interdittive: il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui venissero consapevolmente registrate in contabilità fatture per operazioni inesistenti, come, ad esempio, costi per una consulenza legale di cui la Società non abbia in realtà mai beneficiato. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 3 D. LGS. 74/2000 - DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

PAGE
*

Descrizione: il reato in parola – di portata residuale rispetto all'illecito dell'art. 2 d. lgs. n. 74/2000 – si configura quando il contribuente, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, presenti una dichiarazione mendace, in cui siano indicati elementi passivi fittizi oppure siano occultati elementi reddituali positivi. In particolare, la dichiarazione risulta viziata: (a) dal compimento di operazioni simulate; (b) dall'utilizzo di documenti (diversi da quelli contemplati dall'art. 2 d. lgs. n. 74/2000, dunque dalle fatture e documenti equivalenti) falsi, registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova; (c) dal ricorso a mezzi fraudolenti, mediante i quali si manifesti una falsa rappresentazione della realtà. Inoltre, tutte le condotte descritte dalla norma devono essere – in concreto – idonee ad ostacolare l'accertamento fiscale e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

Nell'ipotesi in esame, dunque, il contribuente espone in dichiarazione dei costi (o altri elementi quali crediti d'imposta) fittizi oppure occulta componenti reddituali positive, in modo da: (1) erodere la base imponibile; (2) ridurre l'ammontare dell'imposta da versare.

Per operazione "simulata" s'intende: (1) la simulazione oggettiva, in cui le parti solo apparentemente realizzano una determinata operazione economica, di cui tuttavia disconoscono in toto gli effetti (sicché risulterà documentata una prestazione in realtà mai effettuata); allo stesso modo, integra un'ipotesi di simulazione oggettiva quell'operazione commerciale alla quale le parti attribuiscono effetti parzialmente diversi da quelli documentati (ad esempio, un'operazione documentata per un corrispettivo – apparente – maggiore di quello realmente pagato/incassato). Infine, vi è simulazione oggettiva nel caso in cui le parti attribuiscano ad un'operazione economica una qualifica giudica apparente diversa da quella reale (ad esempio, un finanziamento infragruppo apparentemente documentato come "acconti su forniture"); (2) la simulazione soggettiva, integrata dalla interposizione fittizia di persona mediante un accordo simulatorio che coinvolga – almeno – tre soggetti: l'interponente, Tizio, si avvale di un terzo soggetto interposto, Caio, per realizzare un'operazione economica con Sempronio i cui effetti giuridici – in termini di redditi o di utilità – solo apparentemente si producono in capo all'interposto Caio, ma in concreto si realizzano a favore dell'interponente Tizio.

A differenza del reato di cui all'art. 2 d. lgs. n. 74/2000, il reato di "dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici" prevede una duplice soglia di punibilità; di conseguenza, ai fini del reato in esame è necessaria la contemporanea presenza delle condizioni indicate dal comma 1 dell'art. 3 d. lgs. n. 74/2000 ed è quindi necessario che: (a) vi sia stata un'evasione – in relazione alla singola imposta – di almeno trentamila euro; inoltre, (b.1.) siano stati sottratti alla tassazione elementi reddituali positivi per un ammontare superiore al 5% di quelli dichiarati, oppure ad un milione e cinquecentomila euro, oppure ancora (b.2.) siano stati indicati, in diminuzione dell'imposta dovuta, crediti o ritenute per ammontare superiore al 5% dell'imposta medesima, oppure superiore a trentamila euro.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. È altresì previsto un aumento della sanzione di un terzo, se dalla commissione del reato in esame la Società abbia conseguito un profitto di rilevante entità. In caso di accertamento della responsabilità della Società, potrebbero essere altresì comminate le seguenti sanzioni interdittive: il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Si potrebbero creare i presupposti per la commissione del reato in esame, qualora alcuni esponenti aziendali provvedessero al pagamento di costi in realtà sostenuti da altra società, con la quale vi è un accordo di restituzione di una parte dei relativi importi tramite strumenti di pagamento non tracciati. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 10 D. LGS. 74/2000 - OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Descrizione: il reato in commento si configura nel caso in cui il contribuente, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, oppure per consentire l'evasione altrui, occulti o distrugga scritture contabili o documenti la cui tenuta è obbligatoria secondo quanto previsto dagli artt. 2214 c.c., 22 del d.P.R. n. 600/1973 e 39 del d.P.R. n. 633/1972. Affinché la citata condotta sia penalmente rilevante, è necessario che la stessa non consenta la ricostruzione del volume degli affari o dei redditi percepiti dal contribuente, anche soltanto in termini di impossibilità "relativa" o di mera "difficoltà di ricostruzione" da parte dell'amministrazione finanziaria. Il reato in esame non è escluso se il calcolo dei redditi o del volume d'affari sia comunque realizzabile mediante documenti reperiti altrove (e non presso il contribuente).

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. È altresì previsto un aumento della sanzione pecuniaria di un terzo se, dalla commissione del reato in esame, la Società abbia conseguito un profitto di rilevante entità. Inoltre, potrebbero essere comminate anche le seguenti sanzioni interdittive: il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
La fattispecie in esame potrebbe configurarsi nel caso in cui i dipendenti della Società, al fine di evadere l'imposta sui redditi, distruggessero una parte delle scritture contabili obbligatorie, in modo da non consentire all'Agenzia delle Entrate di ricostruire i ricavi effettivamente conseguiti. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

2.1.3. Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata.

PAGE *

ART. 416 C.P. – ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater 1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di

anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione per delinquere potrebbe essere commesso qualora tre o più soggetti all'interno della compagine aziendale collaborassero stabilmente tra loro al fine di commettere una serie indefinita dei reati sinora esaminati. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

2.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici relativi alla tenuta della contabilità.

Con riferimento all'attività di tenuta della contabilità, l'obiettivo della Società è assicurare che il processo – sempre caratterizzato da ampia trasparenza e tracciabilità – sia orientato verso obiettivi di efficienza e veridicità.

Funzioni coinvolte:

- Funzione AFC;
- Subfunzione Fatturazione;
- Organo Gestorio;
- Organo di Controllo;
- Consulente esterno.

PAGE
*

Regolamentazione.

La procedura di rilevazione contabile delle operazioni economiche, patrimoniali e finanziarie è realizzata mediante l'utilizzo di un sistema gestionale contabile affidabile e adeguato all'operatività della Società. L'adeguatezza di tale sistema gestionale contabile è periodicamente valutata dalla Funzione AFC e dal Consulente esterno.

La contabilità della Società è aggiornata su base giornaliera, a cura della Funzione AFC. In particolare, la predetta Funzione provvede a registrare tutte le operazioni suscettibili di rilevazione contabile (ad esempio, il ricevimento o l'emissione di fatture rispettivamente passive e attive, l'incasso di pagamenti da parte di Soggetti Terzi, il versamento di imposte, tasse e contributi, il pagamento degli stipendi e delle fatture), con il supporto, se necessario, del Consulente esterno.

La procedura di rilevazione contabile delle operazioni svolte dalla Società deve consentire di:

- produrre report economici, patrimoniali e finanziari periodici accurati e tempestivi, destinati sia all'interno sia all'esterno della Società;
- identificare, prevenire e gestire – per quanto possibile – rischi di natura finanziaria e operativa e frodi in danno dell'azienda e/o di Terzi;
- effettuare controlli che permettano ragionevolmente di garantire la salvaguardia del valore delle attività aziendali;
- quantificare le imposte, tasse e contributi (anche in qualità di sostituto d'imposta) che devono essere versati alle scadenze previste dalla legge;

- produrre la base informativa necessaria per la corretta e tempestiva redazione del bilancio di esercizio e di eventuali bilanci infrannuali.

Ogni operazione aziendale che si riflette sul sistema contabile, inclusa l'attività di inserimento dati, deve avvenire sulla base di un'adeguata evidenza documentale. Si considera adeguato ogni valido e utile supporto documentale atto a fornire tutti gli elementi, dati ed informazioni necessari alla puntuale ricostruzione, all'occorrenza, dell'operazione e dei motivi che vi hanno dato luogo. Ogni movimentazione finanziaria attiva o passiva della Società deve essere riconducibile a eventi documentati, certi e strettamente inerenti.

L'intera documentazione è conservata esclusivamente in formato digitale ed è accessibile solo a coloro in possesso delle credenziali. In ogni caso, il sistema informatico utilizzato per la tenuta della contabilità garantisce la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione degli utenti che inseriscono i dati nel sistema o ne modificano il contenuto. In particolare, viene garantita la tracciabilità di ogni eventuale modifica successiva all'archiviazione.

La Funzione AFC supervisiona la corretta gestione e tenuta della contabilità.

3. Predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali.

Di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti all'attività in esame.

3.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto.

Anche in questo caso, si riporta innanzitutto un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito dell'attività in esame, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe ritenersi configurabile la responsabilità della Società. Allo scopo di agevolare l'esposizione e la lettura, per le fattispecie già richiamate in precedenza, non verrà nuovamente riportata la spiegazione in termini astratti degli elementi del reato, rinviando per tale analisi ai capitoli che precedono, e si indicheranno esclusivamente gli esempi concreti di condotte potenzialmente configuranti il reato.

3.1.1. Fattispecie previste dall'art. 25-*ter* D. Lgs. n. 231/01: reati societari.

ART. 2621 C.C. - FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

ART. 2621-*BIS* C.C. - FATTI DI LIEVE ENTITÀ

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui alcuni esponenti aziendali, volendo fornire al ceto creditizio bancario un'immagine di maggiore solidità patrimoniale, non provvedano a rettificare i valori dell'attivo, lasciando in bilancio crediti ormai divenuti del tutto inesigibili per intervenuto fallimento – senza attivo patrimoniale – del debitore. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 2627 C.C. - ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Descrizione: la fattispecie in esame, di carattere residuale rispetto a reati più gravi, si configura nel caso in cui gli amministratori attribuiscano ai soci una somma non dovuta sulla base delle risultanze di bilancio, con relativa diminuzione del patrimonio indisponibile della società. La condotta può avere ad oggetto utili, acconti su utili o riserve.

Sanzioni applicabili alla Società: ove venga rilevata la responsabilità dell'ente per il reato in esame, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote.
Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
La fattispecie in esame potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui il bilancio venisse redatto da alcuni esponenti aziendali in modo tale da non consentire l'emersione di una perdita operativa che abbia intaccato la riserva legale, e si proceda comunque all'integrale distribuzione dell'utile. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

PAGE
*

3.1.2. Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata.

ART. 416 C.P. - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-*bis *e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-*bis*, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater *1*, 600-*quinquies*, 609-*bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni*

diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione per delinquere, nell'ambito della gestione delle operazioni sul capitale, potrebbe essere commesso qualora tre o più soggetti all'interno della compagine aziendale collaborassero stabilmente tra loro al fine di commettere una serie indefinita dei reati sinora esaminati. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

3.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici relativi alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali.

Con riferimento all'attività di predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, l'obiettivo della Società è assicurare che il processo – anche in questo caso caratterizzato da ampia trasparenza e tracciabilità – sia orientato verso obiettivi di efficienza e veridicità.

Funzioni coinvolte:

- Organo Gestorio;
- Organo di Controllo;
- Funzione AFC;
- Subfunzione Fatturazione;
- Consulente esterno;
- Assemblea.

PAGE
*

Regolamentazione.

La predisposizione del bilancio è curata dalla Funzione AFC. La rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni contabili, per la redazione del bilancio di esercizio, devono avvenire con modalità tali (anche per il tramite del sistema informativo contabile aziendale) da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati, e sia sempre individuabile il soggetto che ha inserito i dati nel sistema.

Dopo lo scarico della situazione contabile provvisoria e l'inserimento delle scritture contabili all'interno del software aziendale, la Funzione AFC effettua le scritture di assestamento e di rettifica, anche per riclassificare i conti presenti a sistema con gli schemi di bilancio secondo i principi contabili internazionali IFRS.

I soggetti che intervengono nel procedimento di stima delle poste contabili devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti nel rispetto dei principi contabili di riferimento, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità e completezza del processo valutativo e di stima effettuato.

Sono previsti i seguenti controlli:

- controllo ad opera della Funzione AFC, come previsto nel paragrafo 2.2. "Protocolli di prevenzione e controllo specifici relativi alla tenuta della contabilità";
- controllo di secondo livello da parte del Consulente esterno, finalizzato alla verifica dell'aderenza del bilancio ai principi contabili.

Terminate le verifiche, la Funzione AFC, sotto la supervisione del Consulente esterno, provvede alle chiusure contabili delle partite e collabora, ove necessario, con quest'ultimo nella predisposizione del progetto di bilancio e nella relazione sulla gestione, che vengono trasmesse all'Organo Gestorio, per l'approvazione.
Il progetto di bilancio è successivamente trasmesso all'Organo di Controllo per le verifiche previste dalla legge e la predisposizione della relazione di bilancio.
La Funzione AFC si impegna ad assicurare la completezza, la correttezza e la veridicità della documentazione fornita.
Successivamente a tali adempimenti, al fine di consentire ai Soci di prenderne visione e di formulare eventuali osservazioni o proposte, il progetto di bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione e alla relazione dell'Organo di Controllo, dovrà essere depositato presso la sede sociale.

Una volta approvato il bilancio da parte dell'Assemblea, il Consulente Esterno, eventualmente con il supporto della Funzione AFC, si occupa degli adempimenti relativi al deposito del bilancio al competente ufficio del Registro delle Imprese.

4. Ruolo dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha il potere/dovere di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività. Si rinvia alla Parte Generale (Capitolo 4), per la descrizione analitica dei compiti e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza.

E2E COMPANY ENERGY S.P.A.
C.F. e P.IVA: 02436320697

E2E COMPANY ENERGY S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. n. 231/2001

Parte Speciale n. 11

Gestione della ricerca e dello sviluppo

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2025

E2E COMPANY ENERGY

Indice

A. Premessa ed elenco Attività Sensibili. 3

B. Principi di prevenzione e controllo di carattere generale. 4

I. Gestione della ricerca e dello sviluppo. 5

1.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto. 5

1.1.1. Fattispecie previste dall'art. 25-*bis* D. Lgs. n. 231/01: delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento. 5

Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni 5

Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi 6

Art. 517-*ter* c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale 6

1.1.3. Fattispecie previste dall'art. 25-*novies* D. Lgs. n. 231/01: delitti in materia di violazione del diritto d'autore 7

Art. 171 Legge n. 633/1941 7

Art. 171-*bis* Legge n. 633/1941 8

Art. 171-*ter* Legge n. 633/1941 8

1.1.4. Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata. 10

Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere 10

Art. 416-*bis* c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere 11

1.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici in tema di gestione della ricerca e dello sviluppo. 13

2. Ruolo dell'Organismo di Vigilanza. 14

Sede Legale: Piazzale Smargiassi, 8 66054 Vasto (CH) - Sede Operativa: Via della Bufalotta, 374 00139 Roma (RM) Cap. Soc. € 1.754.260,00 i.v. - P. IVA nr. 02436320697

A. Premessa ed elenco Attività Sensibili.

La presente sezione detta i protocolli diretti alla prevenzione dei Reati Presupposto potenzialmente realizzabili nell'ambito del processo di gestione della ricerca e dello sviluppo di E2E COMPANY ENERGY S.p.A. (di seguito, la "*Società*").

L'obiettivo è definire un processo che garantisca sia il rispetto della normativa penalistica – riducendo al minimo il rischio di commissione di reati – sia il rispetto delle necessità aziendali in termini di economicità dell'attività.

Questa sezione costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui la Società si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al D. Lgs. n. 231/2001 nell'esercizio della propria attività d'impresa.

Tutti i Destinatari del Modello che si occupano anche soltanto di un segmento del processo di gestione della ricerca e dello sviluppo sono pertanto chiamati all'osservanza dei principi e delle linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi a ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo le attività rientranti nell'ambito del processo aziendale in parola.

Nella seguente tabella vengono delineate le Attività Sensibili identificate all'interno del processo in esame e le Funzioni direttamente coinvolte in tali attività.

N° Prot.	Attività Sensibili	Funzioni
1	Gestione della ricerca e dello sviluppo	▪ Funzione Commerciale ▪ Consulente esterno

B. Principi di prevenzione e controllo di carattere generale.

La Società nel definire un Modello idoneo a prevenire i reati che potrebbero configurarsi nello svolgimento dell'attività in esame, ha tenuto conto dei seguenti indirizzi:

- le previsioni del Decreto;
- le Linee Guida di Confindustria;
- le Linee Guida del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

L'intero processo di gestione della ricerca e dello sviluppo è, infatti, basato sui principi di:

- **Separazione dei compiti:** il processo sensibile è condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti tra le funzioni coinvolte.
- **Tracciabilità**: il processo prevede che le attività e i relativi controlli possano essere tracciabili e verificabili *ex post*.
- **Rispetto del sistema di deleghe e procure**: le attività contemplate nel processo in esame devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società nonché dal sistema interno di deleghe e procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale.

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi:

- ai principi contenuti nel Codice Etico (da intendersi qui integralmente richiamato), che costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di seguito descritti;
- ai protocolli di prevenzione generali previsti dalla Parte Generale del Modello;
- ai protocolli di prevenzione specifici che verranno nel prosieguo rappresentati;
- alle policy e/o alle prassi comportamentali di riferimento adottate dalla Società.

1. Gestione della ricerca e dello sviluppo.

Di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti all'attività in esame.

1.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto.

Preliminarmente, si riporta un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito dell'attività in parola, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe astrattamente configurarsi la responsabilità della Società.

1.1.1. Fattispecie previste dall'art. 25-*bis* D. Lgs. n. 231/01: delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

ART. 473 C.P. - CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Descrizione: la fattispecie in commento si configura nel caso in cui taluno proceda alla contraffazione o all'alterazione di marchi o segni distintivi, anche esteri, di prodotti industriali ovvero ne faccia uso, a condizione che potesse conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, oppure ancora proceda alla contraffazione o all'alterazione di brevetti, disegni o modelli industriali, ovvero ne faccia uso.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, oltre alle sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata non superiore a un anno.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
La fattispecie in esame si potrebbe configurare nel caso in cui un esponente aziendale, al fine di ottenere indebiti vantaggi facesse uso di un prodotto contraffatto. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 474 C.P. - INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Descrizione: il delitto in esame, che trova applicazione nel caso in cui non vi sia stato concorso nell'attività di contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di prodotti industriali, si configura laddove taluno introduca nel territorio dello Stato prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi alterati o contraffatti al fine di ottenere un profitto, ovvero detenga per la vendita, ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione tali prodotti, sempre al fine di trarne un profitto.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, oltre alle sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le predette sanzioni interdittive possono essere applicate per la durata non superiore a un anno.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato potrebbe configurarsi laddove un esponente aziendale, al fine di ottenere indebiti vantaggi, introdusse in Italia un prodotto utilizzando un marchio contraffatto, ledendo gli interessi economici del titolare del diritto di proprietà industriale. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 517-*TER* C.P. – FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-*bis, *474-*ter, *secondo comma, e 517-*bis, *secondo comma.*
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Descrizione: il reato in esame si pone a tutela dei diritti di proprietà industriale, punendone un utilizzo commerciale non autorizzato dal relativo titolare.
In particolare, la fattispecie si configura quando sono fabbricati o utilizzati per scopi industriali beni: *(i)* usurpando un titolo di proprietà industriale, inteso come imitazione parziale del brevetto o del marchio; o *(ii)* in violazione di un titolo di proprietà industriale. La fattispecie risulta integrata anche in caso di messa in vendita di beni nonché di messa in circolazione (intesa come qualsiasi ipotesi di immissione sul mercato dei prodotti), al fine di trarne profitto.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
A titolo esemplificativo, la fattispecie in esame si potrebbe configurare nel caso in cui un esponente aziendale, al fine di ottenere indebiti vantaggi, introducesse in Italia un prodotto con marchio contraffatto. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

1.1.3. Fattispecie previste dall'art. 25-*novies* D. Lgs. n. 231/01: delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

ART. 171 LEGGE N. 633/1941

*Salvo quanto previsto dall'art. 171-*bis *e dall'articolo 171-*ter, *è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:*
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
*a-*bis*) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;*
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante in pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero;
f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.
Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.
La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire.

ART. 171-*BIS* LEGGE N. 633/1941

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
*Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies *e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis *e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.*

ART. 171-*TER* LEGGE N. 633/1941

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

*f-*bis*) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-*quater *ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale.*

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

*a-*bis*) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;*

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
Descrizione: i reati in commento si configurano laddove siano poste in essere le condotte descritte nelle fattispecie incriminatrici in violazione del diritto d'autore, aventi a oggetto opere dell'ingegno, opere di natura artistica, programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e programmi per elaboratore.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tali reati, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, oltre alle sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e l'eventuale revoca di quelli già concessi, e del divieto di pubblicizzare beni e servizi per una durata non superiore a un anno.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in commento si potrebbe configurare nel caso in cui un esponente aziendale, al fine di ottenere indebiti vantaggi, sviluppi un servizio contenente musiche o immagini di terzi, in violazione del diritto d'autore. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

1.1.4. Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata.

ART. 416 C.P. – ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si

applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600 ter, 600-quater, 600-quater 1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Descrizione: il reato in esame si configura nel caso in cui tre o più persone costituiscano un'associazione al fine di commettere un numero indeterminato di reati. Sono inoltre previste delle circostanze aggravanti nel caso in cui gli associati siano armati e se il loro numero sia superiore a dieci. È poi prevista, dal sesto comma della norma, una pena più grave nel caso in cui l'associazione sia stata costituita allo scopo di commettere alcuni tipi di reati (in materia di immigrazione, pornografia minorile e prostituzione minorile).

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. Per l'ipotesi prevista dal sesto comma, la sanzione pecuniaria è da quattrocento a mille quote. In entrambi i casi, potranno essere applicate le sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e l'eventuale revoca di quelli già concessi, e del divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata non inferiore a un anno. Infine, qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di conseguire o agevolare la commissione di tale reato, verrà applicata la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione per delinquere, nell'ambito della ricerca e sviluppo, potrebbe essere commesso qualora tre o più soggetti, tutti interni alla compagine aziendale, ovvero sia interni sia esterni, collaborassero stabilmente tra loro al fine di commettere una serie indefinita dei reati sinora esaminati, allo scopo di far conseguire indebiti vantaggi o altre utilità alla Società. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 416-*BIS* C.P. – ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Descrizione: il reato in esame consiste nel partecipare, promuovere, organizzare o dirigere un'associazione mafiosa, cioè che utilizzi il c.d. "metodo mafioso". Quest'ultimo ricorre quando l'associazione si avvalga della capacità di indurre nei terzi uno stato di timore, omertà e sudditanza psicologica, anche a prescindere dal ricorso a violenze o minacce. Per la realizzazione del reato, occorre che il metodo mafioso sia utilizzato per commettere delitti, per acquisire il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi, per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri o per esercitare influenze sull'esercizio del voto in occasione di consultazioni elettorali.
Sono previste circostanze aggravanti nel caso in cui i componenti dell'associazione abbiano la disponibilità di armi o esplosivi ovvero nell'ipotesi in cui le attività economiche controllate dall'associazione siano finanziate con il provento di precedenti attività criminose.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà trovare applicazione la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote, oltre alle sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e l'eventuale revoca di quelli già concessi, e del divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata non inferiore ad un anno. Infine, qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di conseguire o agevolare la commissione di tale reato, verrà applicata la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale, al fine di conseguire un significativo vantaggio economico per la Società, aderissero a un sistema criminoso di stampo mafioso, contribuendo alla commissione di una serie indefinita di reati contro l'industria e il commercio. Ad esempio, i membri della compagine aziendale potrebbero violare la proprietà industriale altrui, avvantaggiandosi del timore determinato dal sodalizio mafioso per eliminare ogni eventuale – seppur legittima – reazione. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

1.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici in tema di gestione della ricerca e dello sviluppo.

Funzioni coinvolte:

- Funzione Commerciale;
- Consulente esterno.

Regolamentazione.

Nell'ambito della creazione e sviluppo di nuovi servizi, nonché di ottimizzazione o modifica di quelli esistenti, è necessario che siano compiute le opportune verifiche in materia di diritti di proprietà intellettuale e industriale, quali marchi, brevetti e diritti d'autore.

Con riferimento alle verifiche in materia di marchi, successivamente alle fasi di ideazione e testing di un progetto relativo a servizi aventi marchi o segni distintivi, la Funzione Commerciale deve effettuare una richiesta al Consulente esterno, al fine di verificare se il progetto lede o meno i marchi e segni distintivi altrui. L'esecuzione del progetto può essere avviata solo all'esito degli accertamenti.

In relazione alle attività di verifica relative ad altri diritti di proprietà industriale, quali ad esempio brevetti, la Funzione Commerciale può inviare - ove ritenuto necessario - richieste al Consulente esterno.

In merito alla possibile violazione dei diritti d'autore altrui, la Funzione Commerciale può inviare – ove ritenuto necessario – richieste al Consulente esterno.

Con riferimento all'attività di pubblicizzazione di un servizio è necessario che il Consulente esterno con il supporto della Funzione Commerciale compia una verifica circa la completezza, chiarezza e correttezza delle informazioni che vengono condivise con il pubblico, ed in particolare con gli utenti finali.

E2E COMPANY ENERGY

2. Ruolo dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha il potere/dovere di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività. Si rinvia alla Parte Generale (Capitolo 4), per la descrizione analitica dei compiti e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza.

E2E COMPANY ENERGY S.P.A.
C.F. e P.IVA: 02436320697

E2E COMPANY ENERGY S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. n. 231/2001

Parte Speciale n. 12

Gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2025

E2E COMPANY ENERGY

Indice

A. Premessa ed elenco Attività Sensibili. 3

B. Principi di prevenzione e controllo di carattere generale. 4

1. Gestione dei rischi inerenti all'attività lavorativa. 5

1.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto. 5

1.1.1. Fattispecie previste dall'art. 25-*septies* D. Lgs. n. 231/01: reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 5

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo 5

Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose 5

1.2 Protocolli di prevenzione e controllo specifici in tema di gestione dei rischi inerenti all'attività lavorativa. 8

2. Gestione delle attività manutentive. 10

2.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto. 10

2.1.1. Fattispecie previste dall'art. 25-*septies* D. Lgs. n. 231/01: reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro 10

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo 10

Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose 10

2.2. Protocolli di prevenzione e controllo relativi alla gestione delle attività manutentive. 11

3. Gestione degli adempimenti. 12

3.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto. 12

3.1.1. Fattispecie previste dall'art. 25-*septies* D. Lgs. n. 231/01: reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 12

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo 12

Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose 12

3.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici relativi alla gestione degli adempimenti. 13

4. Ruolo dell'Organismo di Vigilanza. 15

PAGE *

A. Premessa ed elenco Attività Sensibili.

La presente sezione detta i protocolli diretti alla prevenzione dei Reati Presupposto potenzialmente realizzabili nell'ambito del processo di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di E2E COMPANY ENERGY S.p.A. (di seguito, la "*Società*").

L'obiettivo è definire un processo che garantisca l'assoluto rispetto della normativa dettata a tutela dei lavoratori, e quindi ridurre al minimo il rischio di accadimento di reati.

Questa sezione costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui la Società si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al D. Lgs. n. 231/2001 nell'esercizio della propria attività d'impresa.

Tutti i Destinatari del Modello che si occupano anche soltanto di un segmento del processo di gestione della salute e sicurezza sono pertanto chiamati all'osservanza dei principi e delle linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo le attività rientranti nell'ambito del processo aziendale in parola.

Nella seguente tabella vengono delineate le Attività Sensibili identificate all'interno del processo in esame e le Funzioni direttamente coinvolte in tali attività.

N° Prot.	Attività Sensibili	Funzioni
1	Gestione dei rischi inerenti all'attività lavorativa	• Datore di lavoro • RSPP • Medico Competente
2	Gestione delle attività manutentive	▪ Datore di Lavoro ▪ RSPP
3	Gestione degli adempimenti	▪ Datore di Lavoro ▪ RSPP ▪ Medico Competente

PAGE
*

B. Principi di prevenzione e controllo di carattere generale.

La Società nel definire un Modello idoneo a prevenire i reati che potrebbero configurarsi nello svolgimento dell'attività in esame, ha tenuto conto dei seguenti indirizzi:

- le previsioni del Decreto;
- le Linee Guida di Confindustria;
- le Linee Guida del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

L'intero processo di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è basato sui principi di:

- **Separazione dei compiti**: il processo sensibile è condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti tra le funzioni coinvolte.
- **Tracciabilità**: il processo prevede che le attività e i relativi controlli sopra descritti possano essere tracciabili e verificabili *ex post*.
- **Rispetto del sistema di deleghe e procure**: le attività contemplate nel processo in esame devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società nonché dal sistema interno di deleghe e procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale.

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi:

- ai principi contenuti nel Codice Etico (da intendersi qui integralmente richiamato), che costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di seguito descritti;
- ai protocolli di prevenzione generali previsti dalla Parte Generale del Modello;
- ai protocolli di prevenzione specifici che verranno nel prosieguo rappresentati;
- alle policy e/o alle prassi comportamentali di riferimento adottate dalla Società.

1. Gestione dei rischi inerenti all'attività lavorativa.

Di seguito, sono riportati i protocolli di prevenzione specifici inerenti all'attività in parola.

1.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto.

Preliminarmente, si riporta un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito dell'attività in esame, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe ritenersi configurabile la responsabilità della Società.

1.1.1. Fattispecie previste dall'art. 25-*septies* D. Lgs. n. 231/01: reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

ART. 589 C.P. - OMICIDIO COLPOSO

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

ART. 590 C.P. - LESIONI PERSONALI COLPOSE

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Descrizione: gli articoli 589 e 590, comma 3 c.p., sanzionano chiunque, per colpa, cagioni la morte di una persona oppure le arrechi lesioni personali gravi o gravissime.
Per "lesione" si intende, da un lato, l'insieme degli effetti patologici costituenti una malattia, oppure, dall'altro, quelle alterazioni organiche e funzionali determinate da un infortunio, di regola derivanti da una causa violenta. La lesione è grave se la malattia – o l'infortunio – ha messo in pericolo la vita della vittima, oppure ha determinato un periodo di convalescenza e inabilità superiore ai quaranta giorni, oppure ancora ha comportato l'indebolimento permanente della funzionalità di un senso o di un organo. È gravissima se la malattia è certamente o probabilmente insanabile (o comunque con effetti permanenti non curabili) oppure vi è stata la perdita totale di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo ovvero la deformazione o lo sfregio del volto della vittima.
L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere cagionato da un comportamento attivo, quando l'agente realizza una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo, oppure mediante un atteggiamento omissivo: l'agente non ha impedito, pur avendone la possibilità, un evento dannoso che aveva il dovere giuridico di impedire, sicché può esserne chiamato a rispondere a titolo di "*omesso impedimento*".
A titolo di esempio, si configura il reato di lesioni colpose mediante condotta attiva nel caso di un lavoratore che, nell'esecuzione delle proprie mansioni, utilizzi maldestramente le attrezzature fornitegli e, non avvedendosi della presenza di altri lavoratori, li ferisca inavvertitamente.
Viceversa, potrà ad esempio essere chiamato a rispondere del reato di lesioni colpose mediante condotta omissiva il Datore di Lavoro che non fornisca ai lavoratori la necessaria formazione, qualora, a causa della mancata formazione, un lavoratore si ferisca.
È importante sottolineare che non ogni condotta omissiva determina una responsabilità penale per omesso impedimento dell'evento lesivo: a tal fine, è necessaria la preesistenza di un dovere giuridico, non soltanto morale, di impedire l'evento; tale dovere giuridico discende a propria volta dalla presenza di una posizione di garanzia, prevista dalla legge, da un contratto oppure derivante dalla volontà unilaterale dell'agente.
L'ordinamento giuridico italiano individua nel Datore di Lavoro il garante "*dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro*" (cfr. art. 2087 c.c.); il contenuto della sua posizione di garanzia potrà essere in parte ristretto mediante l'istituto della delega di funzioni. A tal fine, quest'ultima deve essere sufficientemente specifica, deve risultare da atto scritto avente data certa e deve essere accompagnata da un effettivo trasferimento in capo al
Delegato di adeguati poteri gestori ed organizzativi, di controllo e di spesa, necessari per tutelare l'incolumità dei lavoratori. Peraltro, il Delegato – che deve accettare per iscritto il conferimento della delega – deve essere in possesso di adeguata esperienza nonché di opportune capacità e competenze, anche tecnico-professionali, per esercitare correttamente le facoltà delegate.
Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni – rilevanti ai fini della responsabilità degli enti – devono verificarsi per colpa (ossia in mancanza di volontà di provocare tali eventi). La colpa può essere "generica" o "specifica": si ha colpa generica in caso di violazione di regole di condotta ampiamente diffuse nel tessuto sociale, in base a norme di esperienza imperniate sui parametri della diligenza, prudenza e perizia; viceversa, si ha colpa specifica quando vengono violate regole di condotta cristallizzate in leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Tale aspetto determina una profonda differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per la maggior parte delle fattispecie di reato richiamate dal Decreto, in gran parte punite esclusivamente a titolo di dolo: in tali casi è necessario che il soggetto agisca rappresentandosi e volendo la realizzazione

dell'evento come conseguenza della propria condotta, non essendo sufficiente un comportamento imprudente, imperito o negligente.
Per i reati in esame, inoltre, il concetto di "interesse o vantaggio" dell'ente (requisito fondamentale per fondare la responsabilità ai sensi del Decreto) si declina in modo diverso rispetto ai reati dolosi. Nei casi qui in esame, infatti, l'ente non ha alcun interesse nel causare lesioni a un proprio dipendente, ma può avere interesse a risparmiare sui costi di predisposizione delle misure di sicurezza, oppure a risparmiare tempo, omettendo di far frequentare ai lavoratori i corsi di formazione previsti per legge.
Deve ricordarsi infine che i reati di omicidio e lesioni colpose, gravi o gravissime, determinano la responsabilità dell'ente soltanto se commessi con violazione di norme antinfortunistiche, relative all'igiene, alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Ai fini dell'implementazione del Modello, è necessario comunque considerare che:

- il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non esaurisce l'obbligo di diligenza complessivamente richiesto al Datore di Lavoro e alla Società;
- deve essere garantita l'adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare (e, se possibile, eliminare) ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base alle migliori tecniche disponibili, secondo le peculiarità dell'attività lavorativa svolta;
- la responsabilità in capo alla persona fisica – e all'ente – non viene esclusa dal comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento lesivo, quando quest'ultimo sia comunque riconducibile alla mancanza o insufficienza delle cautele antinfortunistiche che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio sotteso ad una simile condotta. La responsabilità è esclusa solo in presenza di comportamenti del lavoratore che presentino il carattere dell'eccezionalità, dell'abnormità o dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute o alla comune prudenza.

Sotto il profilo dei soggetti tutelati, le norme antinfortunistiche non sono poste solamente a garanzia dei dipendenti, ma si estendono a tutte le persone che legittimamente accedono ai locali adibiti allo svolgimento della prestazione lavorativa.

PAGE *

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per il reato di cui all'art. 589 c.p., commesso con alcune gravi violazioni della normativa prevista dal d. lgs. n. 81/2008 (quali l'omessa valutazione di tutti i rischi ai fini della redazione del DVR o l'omessa nomina del RSPP nell'ambito delle aziende specificamente indicate dalla normativa), potrà essere applicata la sanzione pecuniaria di mille quote, oltre alle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e, infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.
Ove la Società venga ritenuta responsabile per il reato di cui all'art. 589 c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a cinquecento quote, oltre alle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi ed, infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
Nel caso, infine, di responsabilità per il reato di lesioni colpose cui all'art. 590, comma 3, c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, oltre alle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con

la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi ed, infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non superiore a sei mesi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nella gestione dei rischi inerenti all'attività lavorativa, potrebbero crearsi i presupposti per un'ipotesi di lesioni colpose o di omicidio colposo con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, qualora non fossero adeguatamente effettuate la identificazione, valutazione e gestione dei rischi relativi ad attività pericolose svolte all'interno dell'azienda, mettendo di conseguenza in pericolo la salute dei lavoratori.

1.2 Protocolli di prevenzione e controllo specifici in tema di gestione dei rischi inerenti all'attività lavorativa.

L'obiettivo della Società è quello di assicurare che l'attività lavorativa di ciascun Dipendente e Collaboratore si svolga in assoluta conformità alla normativa applicabile.

Funzioni coinvolte:

- Datore di lavoro;
- RSPP;
- Medico Competente.

Regolamentazione.

Con riferimento all'identificazione e valutazione dei rischi, quest'ultima è effettuata mediante adozione del Documento Valutazione Rischi, sottoscritto dal Datore di Lavoro. Il DVR, gli altri documenti aziendali e tutte le prassi concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro sono conformi alle *best practices* disponibili, nonché costantemente aggiornati in occasione di modifiche normative, di variazioni nelle modalità di lavoro e/o nelle attrezzature impiegate.

PAGE *

In particolare, il Datore di Lavoro, con il supporto del RSPP, valuta con cadenza annuale l'eventuale necessità di procedere ad un aggiornamento del DVR. Qualora il RSPP comunichi che non è necessario provvedere all'aggiornamento, non vengono apportate variazioni.

Inoltre, il DVR viene aggiornato in conformità con le disposizioni di legge vigenti e, in ogni caso, nelle ipotesi di *(i)* cambiamento del Datore di Lavoro, *(ii)* variazioni sull'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, *(iii)* modifiche del processo lavorativo o introduzione di nuove strumentazioni, *(iv)* infortuni significativi sul lavoro.

L'osservanza delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza, inerenti alle attività della Società, è garantita dal Datore di Lavoro, dagli altri soggetti previsti dal d. lgs. n. 81/2008, con l'eventuale supporto di ulteriori Consulenti esterni per specifiche materie/rischi. Il Datore di Lavoro garantisce, per quanto richiesto dalla natura e dalle dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo del rischio.

In merito alla gestione degli infortuni, al verificarsi di un evento, ciascun Dipendente comunica l'infortunio al Datore di Lavoro, che provvede senza ritardo a fornire comunicazione in via telematica all'INAIL, anche per il tramite dei Consulenti del lavoro della Società, nonché, tramite l'INAIL, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 del Testo

Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro. La gestione dell'infortunio è rimessa al Datore di Lavoro che, con il supporto del RSPP, del Medico Competente e di eventuali Consulenti esterni, definisce le necessarie azioni correttive e preventive, per evitare il ripetersi dell'evento, e provvede alla registrazione dell'infortunio su apposito documento.

In caso di infortunio, il Datore di Lavoro deve inviare tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza, contenente *(i)* una descrizione dei fatti, *(ii)* l'indicazione dei soggetti presenti e *(iii)* l'indicazione delle autorità pubbliche intervenute.

Si prevede che:

- il Medico Competente invii – con cadenza almeno mensile – informativa scritta al Datore di Lavoro, in merito all'attività svolta, con particolare riferimento alle visite effettuate;
- il RSPP invii senza ritardo al Datore di Lavoro copia del verbale della riunione periodica ai sensi dell'art. 15 del d. lgs. 81/2008, contenente tutte le informazioni di rilievo in relazione all'attività svolta nel corso dell'anno, con particolare riferimento ai sopralluoghi effettuati.

2. Gestione delle attività manutentive.

Di seguito, sono riportati i protocolli di prevenzione specifici inerenti all'attività in esame.

2.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto.

Anche in questo caso, si riporta innanzitutto un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito dell'attività in esame, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe ritenersi configurabile ciascuna di tali ipotesi di reato. Allo scopo di agevolare l'esposizione e la lettura, per le fattispecie già richiamate in precedenza, non verrà nuovamente riportata la spiegazione in termini astratti degli elementi del reato, rinviando per tale analisi ai capitoli che precedono, e si indicheranno esclusivamente gli esempi concreti di condotte potenzialmente configuranti la responsabilità della Società.

2.1.1. Fattispecie previste dall'art. 25-*septies* D. Lgs. n. 231/01: reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

ART. 589 C.P. - OMICIDIO COLPOSO

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

ART. 590 C.P. - LESIONI PERSONALI COLPOSE

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nella gestione delle attività manutentive, potrebbero crearsi i presupposti per un'ipotesi di lesioni colpose o di omicidio colposo con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, qualora alcuni esponenti aziendali, al fine di conseguire un risparmio di costi, omettano di programmare, svolgere e verificare le manutenzioni necessarie a garantire la sicurezza presso gli la discarica (ad esempio), mettendo di conseguenza in pericolo la salute dei lavoratori. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

2.2. Protocolli di prevenzione e controllo relativi alla gestione delle attività manutentive.

Funzioni coinvolte:

- Datore di Lavoro;
- RSPP.

Regolamentazione.

Con cadenza annuale, il Datore di Lavoro verifica, con il supporto operativo del RSPP, nonché eventualmente con l'ausilio di Consulenti esterni, che le strutture, le pertinenze e le attrezzature della Società siano sottoposti a manutenzione programmata, in conformità con la normativa vigente e anche sulla base delle indicazioni fornite – nel caso – dal produttore/fornitore.

PAGE *

Nel caso in cui si ravvisasse un'anomalia nelle condizioni di conservazione, manutenzione e funzionamento delle strutture, delle pertinenze o delle attrezzature della Società, il Datore di Lavoro si attiva immediatamente per richiedere un intervento straordinario di manutenzione non programmato. In tal caso, si deve procedere allo spegnimento immediato delle attrezzature rispetto ai quali è emersa l'anomalia, con immediata interruzione delle relative lavorazioni, e/o con la chiusura della struttura, oppure – ove possibile – dei soli spazi interessati dall'anomalia.
Le attività di manutenzione ordinaria vengono programmate settimanalmente dal Datore di Lavoro.

In merito agli interventi di manutenzione straordinari, si prevede che il RSPP sia coinvolto nella selezione delle società incaricate dell'attività, ai fini della verifica dei necessari requisiti tecnico-professionali ed etico-comportamentali, mediante acquisizione delle certificazioni e autorizzazioni eventualmente richieste dalla normativa di settore.
Le manutenzioni straordinarie vengono, dunque, eseguite da ditte esterne, con il supporto però del RSPP.
Nel caso in cui le ditte produttrici non rispettino le scadenze e risulti necessario un sollecito, vi provvede il Datore di Lavoro.

3. Gestione degli adempimenti.

Di seguito, sono riportati i protocolli di prevenzione specifici inerenti all'attività in esame.

3.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto.

Anche in questo caso, si riporta innanzitutto un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito dell'attività in esame, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe ritenersi configurabile ciascuna di tali ipotesi di reato. Allo scopo di agevolare l'esposizione e la lettura, per le fattispecie già richiamate in precedenza, non verrà nuovamente riportata la spiegazione in termini astratti degli elementi del reato, rinviando per tale analisi ai capitoli che precedono, e si indicheranno esclusivamente gli esempi concreti di condotte potenzialmente configuranti la responsabilità della Società.

3.1.1. Fattispecie previste dall'art. 25-*septies* D. Lgs. n. 231/01: reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

ART. 589 C.P. - OMICIDIO COLPOSO

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

ART. 590 C.P. - LESIONI PERSONALI COLPOSE

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nella gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, potrebbero crearsi i presupposti per un'ipotesi di lesioni colpose o di omicidio colposo, qualora non fosse svolta la visita preventiva di un dipendente neo assunto, il quale risulti inidoneo a svolgere l'attività lavorativa richiesta. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

3.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici relativi alla gestione degli adempimenti.

Funzioni coinvolte:

- Datore di Lavoro;
- RSPP;
- Medico Competente.

Regolamentazione.

La Società fa sì che al proprio interno si diffonda una solida cultura della sicurezza, così da fornire a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza, una piena consapevolezza dei rischi derivanti dalle rispettive attività lavorative.

PAGE *

La Società richiede ai Destinatari, ciascuno per la parte di propria competenza, di partecipare attivamente alla prevenzione dei rischi per la salute e l'incolumità, mediante l'adozione – in ogni momento – di comportamenti responsabili e collaborando a migliorare le condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro anche mediante segnalazioni, suggerimenti e proposte.

Con cadenza trimestrale, il Datore di Lavoro verifica, con il supporto operativo del RSPP, nonché eventualmente con l'ausilio di Consulenti esterni, che i Dipendenti e i Collaboratori ricevano un'adeguata informazione e formazione in merito alle modalità di espletamento della propria attività lavorativa.

Con riferimento all'attività informativa, il Datore di Lavoro con il supporto del RSPP e del Medico Competente provvede affinché ogni Dipendente e Collaboratore riceva una adeguata informazione: *(i)* sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività della Società; *(ii)* sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; *(iii)* sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e di prevenzione incendi; *(iv)* sui nominativi del RSPP e del Medico Competente; *(v)* sui rischi specifici cui il Dipendente o il Collaboratore è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; *(vi)* sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
Il contenuto delle informazioni fornite ai Dipendenti e ai Collaboratori deve essere facilmente comprensibile e consentire loro di acquisire le relative conoscenze.

In merito all'attività formativa, il Datore di Lavoro con il supporto del RSPP si assicura che l'attività di addestramento sia effettuata da persona esperta e, nei casi previsti dalla legge, sul luogo di lavoro, e che la stessa avvenga *(i)* al momento della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, e comunque non oltre 60 giorni dall'assunzione; *(ii)* in caso di trasferimento o cambiamento di mansioni; *(iii)* in caso di introduzione di nuove attrezzature di lavoro.
Ogni Dipendente e Collaboratore deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza ed in relazione ai rischi specifici, con particolare riferimento *(i)* ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza e *(ii)* ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione.

La formazione deve essere fornita in un linguaggio comprensibile per i Dipendenti e i Collaboratori, in modo da consentire loro di acquisire le relative conoscenze.

4. Ruolo dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha il potere/dovere di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività. Si rinvia alla Parte Generale (Capitolo 4), per la descrizione analitica dei compiti e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza riceve appositi flussi informativi dalle varie Funzioni secondo le modalità e le tempistiche individuate nel Modello e nelle procedure aziendali di riferimento.

Con riferimento alla presente Parte Speciale, si prevede che il Datore di Lavoro, in caso di infortunio, invii tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza, contenente *(i)* una descrizione dei fatti, *(ii)* l'indicazione dei soggetti presenti e *(iii)* l'indicazione delle autorità pubbliche intervenute.

E2E COMPANY ENERGY S.P.A.
C.F. e P.IVA: 02436320697

E2E COMPANY ENERGY S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. n. 231/2001

Parte Speciale n. 13

Gestione delle controversie e di altri aspetti legali

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2025

E2E COMPANY ENERGY

Indice

A. Premessa ed elenco Attività Sensibili. 3

B. Principi di prevenzione e controllo di carattere generale. 4

1. Gestione delle controversie e di altri aspetti legali. 5

1.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto. 5

1.1.1. Fattispecie previste dall'art. 25 D. Lgs. n. 231/01: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio. 5

Art. 319-*ter* e 321 c.p. - Corruzione in atti giudiziari 5

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione 6

Art. 319-*quater* c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità 7

1.1.2. Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata. 7

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere 7

Art. 416-*bis* c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere 9

1.1.3. Fattispecie previste dall'art. 25-*decies* D. Lgs. n. 231/01: reati contro l'amministrazione della giustizia. 10

Art. 377-*bis* c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria 10

1.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici in tema di gestione delle controversie e di altri aspetti legali. 11

2. Ruolo dell'Organismo di Vigilanza. 12

PAGE *

A. Premessa ed elenco Attività Sensibili.

La presente sezione detta i protocolli diretti alla prevenzione dei Reati Presupposto potenzialmente realizzabili nell'ambito del processo di gestione delle controversie e di altri aspetti legali di E2E COMPANY ENERGY S.p.A. (di seguito, la "*Società*").

L'obiettivo è quello di definire un processo che possa garantire il rispetto della normativa penalistica, riducendo al minimo il rischio di commissione di reati, e assicurare un rapporto con l'amministrazione della giustizia fondato sui valori di legalità, trasparenza e integrità.

Questa sezione costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui la Società si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al D. Lgs. n. 231/2001 nell'esercizio della propria attività d'impresa.

Tutti i Destinatari del Modello che si occupano anche soltanto di un segmento del processo di gestione delle controversie e di altri aspetti legali sono pertanto chiamati all'osservanza dei principi e delle linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi a ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo le attività rientranti nell'ambito del processo aziendale in parola.

Nella seguente tabella vengono delineate le Attività Sensibili identificate all'interno del processo in esame e le Funzioni direttamente coinvolte in tali attività.

N° Prot.	Attività Sensibili	Funzioni
1	Gestione delle controversie e di altri aspetti legali	• Organo Gestorio • Funzione interessata

B. Principi di prevenzione e controllo di carattere generale.

La Società nel definire un Modello idoneo a prevenire i reati che potrebbero configurarsi nello svolgimento dell'attività in esame, ha tenuto conto dei seguenti indirizzi:

- le previsioni del Decreto;
- le Linee Guida di Confindustria;
- le Linee Guida del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

L'intero processo di gestione delle controversie e di altri aspetti legali è, infatti, basato sui principi di:

- **Separazione dei compiti:** il processo sensibile è condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti tra le funzioni coinvolte.
- **Tracciabilità**: il processo prevede che le attività e i relativi controlli possano essere tracciabili e verificabili *ex post*.
- **Rispetto del sistema di deleghe e procure**: le attività contemplate nel processo in esame devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società nonché dal sistema interno di deleghe e procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale.

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi:

- Ai principi contenuti nel Codice Etico (da intendersi qui integralmente richiamato), che costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di seguito descritti;
- Ai protocolli di prevenzione generali previsti dalla Parte Generale del Modello;
- Ai protocolli di prevenzione specifici che verranno nel prosieguo rappresentati;
- Alle policy e/o alle prassi comportamentali di riferimento adottate dalla Società.

Sede Legale: Piazzale Smargiassi, 8 66054 Vasto (CH) - Sede Operativa: Via della Bufalotta, 374 00139 Roma (RM) Cap. Soc. € 1.754.260,00 i.v. - P. IVA nr. 02436320697

1. Gestione delle controversie e di altri aspetti legali.

Di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti all'attività in esame.

1.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto.

Preliminarmente si riporta un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito delle interlocuzioni ordinarie, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe ritenersi configurabile la responsabilità della Società.

1.1.1. Fattispecie previste dall'art. 25 D. Lgs. n. 231/01: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.

ART. 319-*TER* E 321 C.P. - CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Descrizione: tale fattispecie si realizza se i fatti di corruzione indicati negli articoli 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione) e 319 c.p. (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio) sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo (comma 1), nella forma aggravata se dal fatto deriva un'ingiusta condanna alla reclusione (comma 2).

PAGE
*

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote per il comma 1 e da trecento a ottocento quote per il comma 2. Nei casi di condanna per il predetto reato, si applicano anche le sanzioni amministrative dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e l'eventuale revoca di quelli già concessi, e, infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutte le predette sanzioni si applicano per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette se il reato è commesso da un Soggetto Apicale, e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro se l'agente è un Soggetto Sottoposto.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nell'ambito della gestione di una controversia, potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione in atti giudiziari qualora un soggetto interno alla Società promettesse o desse denaro o altra utilità al magistrato titolare del procedimento o a un soggetto a questi collegato, allo scopo di indirizzare l'andamento di un procedimento penale, civile o amministrativo, favorendo o danneggiando una delle parti coinvolte. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 322 C.P. - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualoro l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Descrizione: la fattispecie criminosa in esame contempla, al primo e al secondo comma, il fatto di chi offre o promette denaro oppure altra utilità non dovuti a un Pubblico Ufficiale o a un Incaricato di Pubblico Servizio per indurlo a compiere un atto del suo ufficio (che costituirebbe una corruzione impropria *ex* art. 318 c.p.), ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio, oppure ancora a realizzare un atto contrario ai suoi doveri (che integrerebbe una corruzione propria *ex* art. 319 c.p.), qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.
Il terzo e il quarto comma della fattispecie sanzionano il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che sollecitino una promessa o dazione di denaro o altra utilità per compiere un atto del proprio ufficio (che costituirebbe una corruzione impropria *ex* art. 318 c.p.), ovvero per omettere o ritardare un atto del proprio ufficio, oppure ancora per realizzare un atto contrario ai propri doveri (che integrerebbe una corruzione propria *ex* art. 319 c.p.), qualora la richiesta non sia accettata.

PAGE *

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata, per le ipotesi previste dal primo e dal terzo comma, la sanzione pecuniaria fino a duecento quote, mentre per i casi previsti dal secondo e dal quarto comma, la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. Nei casi di condanna per il predetto reato, commi 2 e 4, si applicano anche le sanzioni amministrative dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e l'eventuale revoca di quelli già concessi, e, infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutte le predette sanzioni si applicano per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette se il reato è commesso da un Soggetto Apicale, e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro se l'agente è un Soggetto Sottoposto.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nell'ambito della gestione di una controversia, potrebbe essere commessa un'ipotesi di istigazione alla corruzione in atti giudiziari laddove un soggetto interno alla Società promettesse o desse denaro o altra utilità al magistrato titolare del procedimento o a un soggetto a questi collegato, allo scopo di indirizzare l'andamento

di un procedimento penale, civile o amministrativo, favorendo o danneggiando una delle parti coinvolte, qualora la promessa o la dazione non venisse accettata. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 319-*QUATER* C.P. - INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Descrizione: il reato di induzione indebita contempla un atteggiamento di prevaricazione da parte del soggetto pubblico (Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio) nei confronti di un soggetto privato, che tuttavia non raggiunge gli estremi della costrizione tale da non lasciare a quest'ultimo possibilità di scelta (tipica del reato di concussione *ex* art. 317 c.p.). In particolare, mediante pressioni indebite, il Funzionario Pubblico ottiene una dazione (o quantomeno la promessa) di denaro o di altra utilità. Come contraltare, il privato – assecondando le richieste del soggetto pubblico – ottiene un vantaggio, evitando conseguenze sfavorevoli che avrebbe dovuto legittimamente subire. In definitiva, cedendo alle pretese del Funzionario Pubblico, il privato intende evitare un pregiudizio che sarebbe tuttavia legittimo, pertanto è prevista anche per quest'ultimo una sanzione (ancorché in misura meno grave).

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. Nei casi di condanna per il predetto reato, si applicano anche le sanzioni amministrative dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e l'eventuale revoca di quelli già concessi, e, infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutte le predette sanzioni si applicano per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette se il reato è commesso da un Soggetto Apicale, e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro se l'agente è un Soggetto Sottoposto.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame potrebbe essere commesso qualora un esponente aziendale aderisse alla pressione da parte di un magistrato, titolare del fascicolo di una controversia in cui è coinvolta la Società, di riconoscere una somma di denaro a un soggetto a lui collegato. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

1.1.2. Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata.

ART. 416 C.P. - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600 ter, 600-quater, 600-quater 1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Descrizione: il reato in esame si configura nel caso in cui tre o più persone costituiscano un'associazione al fine di commettere un numero indeterminato di reati. Sono inoltre previste delle circostanze aggravanti nel caso in cui gli associati siano armati e se il loro numero sia superiore a dieci. Il sesto comma della norma prevede una pena più grave nel caso in cui l'associazione sia stata costituita allo scopo di commettere alcuni tipi di reati (in materia di immigrazione, di pornografia minorile o di prostituzione minorile).

PAGE
*

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. Per l'ipotesi prevista dal sesto comma la sanzione pecuniaria è da quattrocento a mille quote. In entrambi i casi, potranno essere applicate le sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e l'eventuale revoca di quelli già concessi, e del divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata non inferiore a un anno. Infine, qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di conseguire o agevolare la commissione di tale reato, verrà applicata la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione per delinquere, nell'ambito della gestione delle controversie e degli altri aspetti legali, potrebbe essere commesso qualora tre o più soggetti all'interno della compagine aziendale collaborassero stabilmente tra loro al fine di commettere una serie indefinita dei reati sinora esaminati. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 416-*BIS* C.P. - ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

PAGE *

Descrizione: il reato in esame consiste nel partecipare, promuovere, organizzare o dirigere un'associazione mafiosa, cioè che utilizzi il c.d. "metodo mafioso". Quest'ultimo ricorre quando l'associazione si avvalga della capacità di indurre nei terzi uno stato di timore, omertà e sudditanza psicologica, anche a prescindere dal ricorso a violenze o minacce. Per la realizzazione del reato, occorre che il metodo mafioso sia utilizzato per commettere delitti, per acquisire il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi, per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri o per esercitare influenze sull'esercizio del voto in occasione di consultazioni elettorali.

Sono previste circostanze aggravanti nel caso in cui i componenti dell'associazione abbiano la disponibilità di armi o esplosivi ovvero nell'ipotesi in cui le attività economiche controllate dall'associazione siano finanziate con il provento di precedenti attività criminose.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà trovare applicazione la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote, oltre alle sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e l'eventuale revoca di quelli già concessi, e del divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata non inferiore a un anno. Infine, qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di conseguire o agevolare

la commissione di tale reato, verrà applicata la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione di stampo mafioso potrebbe essere commesso qualora alcuni esponenti aziendali, nell'ambito della gestione di una controversia, promettessero o dessero denaro o altra utilità al magistrato titolare del procedimento o a un soggetto a questi collegato, allo scopo di indirizzare l'andamento di un procedimento penale a carico di un soggetto appartenente a un'organizzazione di criminalità organizzata, in modo da favorire lo sviluppo del business illecito portato avanti dall'organizzazione criminale. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

1.1.3. Fattispecie previste dall'art. 25-*decies* D. Lgs. n. 231/01: reati contro l'amministrazione della giustizia.

ART. 377-*BIS* C.P. - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Descrizione: la fattispecie in esame, che costituisce una fattispecie residuale rispetto a reati più gravi, si configura quando taluno, con una condotta violenta o minacciosa ovvero mediante offerta o promessa di denaro o di un'altra utilità, induca un soggetto, chiamato a rendere dichiarazioni nell'ambito di un procedimento penale e al quale spetti la facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni non corrispondenti al vero.

PAGE *

Per consentire una migliore comprensione del comportamento incriminato, si precisa che tale soggetto, titolare della facoltà di non rispondere, può essere un prossimo congiunto dell'imputato, un soggetto tenuto a osservare il segreto professionale (ministri di confessioni religiose, avvocati, medici, ecc.) o il segreto d'ufficio (pubblici ufficiali, pubblici impiegati, ecc.) oppure ancora il segreto di Stato. Inoltre, possono astenersi dal rendere testimonianza anche i coimputati o gli imputati di un reato connesso o collegato, in ragione del fatto che le loro dichiarazioni potrebbero determinare un effetto autoaccusatorio.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame si potrebbe configurare nel caso in cui un Soggetto Apicale della Società, imputato in un procedimento penale per un fatto connesso all'esercizio della propria funzione assieme ad apicali di altre società, offrisse a un coimputato una somma di denaro affinché dichiari, nel corso del giudizio, che il primo è del tutto estraneo alla realizzazione del fatto di reato oggetto del procedimento, al fine di conseguire un vantaggio per la Società che, in caso contrario, sarebbe chiamata a rispondere del reato commesso – anche – dal proprio Soggetto Apicale ai sensi del Decreto nonché, eventualmente, quale responsabile civile. La

responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

1.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici in tema di gestione delle controversie e di altri aspetti legali.

Il processo in esame ricomprende tutte le attività relative alla gestione del contenzioso civile, amministrativo, giuslavoristico, tributario e penale.

Funzioni coinvolte:

- Organo Gestorio;
- Funzione interessata.

Regolamentazione.

Per tutte le controversie di natura legale per le quali sia necessario il supporto di un legale esterno, deve essere attivato il processo di "selezione e gestione dei fornitori e formulazione di ordini di servizi di natura consulenziale", secondo quanto previsto dai protocolli disciplinati nella Parte Speciale n. 1 ("**Approvvigionamenti**").

L'Organo Gestorio avvia e mantiene i rapporti con i legali esterni, fornendo ogni supporto informativo e documentale necessario, anche con l'assistenza delle Funzioni interessate, nonché monitorando l'operato del professionista.

Ove necessario ovvero opportuno, l'Organo Gestorio mette in contatto le Funzioni interessate con i legali esterni. In tal caso, le Funzioni interessate gestiscono direttamente il rapporto con i legali esterni per i profili di loro interesse, con la supervisione dell'Organo Gestorio

PAGE *

L'Organo Gestorio riferisce periodicamente - con cadenza annuale - all'Organismo di Vigilanza in merito ai contenziosi in essere di carattere civile, amministrativo, giuslavoristico, tributario e penale. Sono esclusi dalla relazione periodica i soli contenziosi civili connessi all'attività di recupero dei crediti.

In ogni caso, rispetto a qualsiasi procedimento giudiziario in cui risulti coinvolta la Società, è fatto assoluto divieto ai Destinatari:

- di esercitare qualunque tipo di pressione, anche indiretta, così come di avanzare richieste indebite nei confronti dell'autorità giudiziaria o di qualsiasi altro soggetto coinvolto nel medesimo procedimento, indipendentemente dalla qualifica assunta (imputato, testimone, consulente tecnico, perito, ecc.);
- offrire o promettere ai magistrati e agli altri Pubblici Ufficiali a cui è assegnata la trattazione di una vicenda giudiziaria, nonché a familiari di questi o a soggetti loro collegati, qualsiasi tipologia di utilità che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio, o comunque indurre tali soggetti ad assicurare un qualsiasi vantaggio indebito per la Società.

Ogni soggetto che abbia, anche in via occasionale, rapporti o contatti con un magistrato o con altri Pubblici Ufficiali a cui è assegnata la trattazione di una vicenda giudiziaria in cui è coinvolta la Società, ha l'obbligo di darne comunicazione all'Organo Gestorio e all'Organismo di Vigilanza.

2. Ruolo dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha il potere/dovere di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività. Si rinvia alla Parte Generale (Capitolo 4), per la descrizione analitica dei compiti e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza riceve appositi flussi informativi dalle varie Funzioni secondo le modalità e le tempistiche individuate nel Modello e nelle procedure aziendali di riferimento.

Con riferimento alla presente Parte Speciale, si prevede che:

- l'Organo Gestorio riferisce con cadenza annuale all'Organismo di Vigilanza in merito ai contenziosi in essere di carattere civile, amministrativo, giuslavoristico, tributario e penale. Sono esclusi dalla relazione periodica i soli contenziosi civili connessi all'attività di recupero dei crediti (Gestione delle controversie e di altri aspetti legali);
- ogni soggetto che abbia, anche in via occasionale, rapporti o contatti con un magistrato o con altri Pubblici Ufficiali a cui è assegnata la trattazione di una vicenda giudiziaria in cui è coinvolta la Società, lo comunichi all'Organismo di Vigilanza (Gestione delle controversie e di altri aspetti legali).

E2E COMPANY ENERGY S.P.A.
C.F. e P.IVA: 02436320697

E2E COMPANY ENERGY S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. n. 231/2001

Parte Speciale n. 14

Gestione delle risorse umane

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2025

E2E COMPANY ENERGY

Indice

A. Premessa ed elenco Attività Sensibili. 6

B. Principi di prevenzione e controllo di carattere generale. 7

1. Selezione e reclutamento delle risorse umane. 8

1.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto. 8

1.1.1. Fattispecie previste dall'art. 25 D. Lgs. n. 231/01: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio. 8

Art. 318 e 321 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione 8

Art. 319 e 321 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio 9

Art. 319-*ter* e 321 c.p. - Corruzione in atti giudiziari 10

Art. 320 e 321 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 10

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione 11

Art. 319-*quater* c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità 12

Art. 322-*bis* c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri 13

1.1.2. Fattispecie previste dall'art. 25-*ter* D. Lgs. n. 231/01: reati societari. 14

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati 14

Art. 2635-*bis* c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati 15

1.1.3. Fattispecie previste dall'art. 25-*quinquies* D. Lgs. n. 231/01: delitti contro la personalità individuale. 16

Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù 16

Art. 603-*bis* c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro 17

1.1.4. Fattispecie previste dall'art. 25-*duodecies* D. Lgs. n. 231/01: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. 18

Art. 22, comma 12-*bis* d. lgs. n. 286/1998 - Impiego di lavoratori irregolari 18

Art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 d. lgs. n. 286/1998 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine. 19

1.1.5. Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata. 21

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere 21

Art. 416-*bis* c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere 22

1.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici in tema di selezione e reclutamento delle risorse umane. 23

PAGE *

2. Gestione amministrativa delle risorse umane. 25

2.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto. 25

2.1.1. Fattispecie previste dall'art. 24 D. Lgs. n. 231/01: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture. 25

Art. 316-*bis* c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche 25

Art. 316-*ter* c.p. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche 26

Art. 640, comma 2, N. 1 c.p. – Truffa 27

Art. 640-*bis* c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche 27

2.1.2. Fattispecie previste dall'art. 25 D. Lgs. n. 231/01: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio. 28

Art. 318 e 321 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione 28

Art. 319 e 321 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio 28

Art. 319-*ter* e 321 c.p. – Corruzione in atti giudiziari 29

Art. 320 e 321 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 29

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione 29

Art. 319-*quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità 30

Art. 322-*bis* c.p. – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso di ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri 30

2.1.3 Fattispecie previste dall'art. 25-*ter* D. Lgs. n. 231/01: reati societari. 31

Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali 31

Art. 2621-*bis* c.c. – Fatti di lieve entità 31

Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati 32

Art. 2635-*bis* c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati 33

2.1.4 Fattispecie previste dall'art. 25-*quinquies* D. Lgs. n. 231/01: delitti contro la personalità individuale. 33

Art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù 33

Art. 603-*bis* c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro 34

2.1.5 Fattispecie previste dall'art. 25-*duodecies* D. Lgs. n. 231/01: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. 35

Art. 22, comma 12-*bis* d. lgs. n. 286/1998 – Impiego di lavoratori irregolari 35

Art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 d. lgs. n. 286/1998 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine 35

2.1.6 Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata. ... 37
Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere ... 37
Art. 416-*bis* c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere ... 37
2.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici in materia di gestione amministrativa delle risorse umane. ... 38
3. Gestione delle trasferte e dei rimborsi spesa. ... 39
3.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto. ... 39
3.1.1. Fattispecie previste dall'art. 25 D. Lgs. n. 231/01: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio. ... 39
Art. 318 e 321 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione ... 39
Art. 319 e 321 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio ... 39
Art. 319-*ter* e 321 c.p. - Corruzione in atti giudiziari ... 40
Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione ... 40
Art. 319-*quater* c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità ... 41
Art. 322-*bis* c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri ... 41
3.1.2. Fattispecie previste dall'art. 25-*ter* D. Lgs. n. 231/01: reati societari. ... 42
Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati ... 42
Art. 2635-*bis* c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati ... 43
3.1.3. Fattispecie previste dall'art. 25-*octies* D. Lgs. n. 231/01: reati Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio. ... 43
Art. 648-*bis* c.p. - Riciclaggio ... 43
Art. 648-*ter* c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ... 44
Art. 648-*ter*.1 c.p. - Autoriciclaggio ... 44
3.1.4. Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata. ... 45
Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere ... 46
Art. 416-*bis* c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere ... 46
3.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici relativi alla gestione delle trasferte e dei rimborsi spesa. ... 47
4. Politiche retributive e premiali ... 48
4.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto. ... 48

PAGE *

4.1.1. Fattispecie previste dall'art. 25 D. Lgs. n. 231/01: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio 48
Art. 318 e 321 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione 48
Art. 319 e 321 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio 48
Art. 319-*ter* e 321 c.p. - Corruzione in atti giudiziari 49
Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione 49
Art. 319-*quater* c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità 50
Art. 322-*bis* c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri 50
4.1.2. Fattispecie previste dall'art. 25-*ter* D. Lgs. n. 231/01: reati societari. 51
Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati 51
Art. 2635-*bis* c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati 52
4.1.3. Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata. 52
Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere 52
Art. 416-*bis* c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere 53
4.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici relativi alle politiche retributive e premiali. 54
5. Ruolo dell'Organismo di Vigilanza. 55

PAGE
*

A. Premessa ed elenco Attività Sensibili.

La presente sezione detta i protocolli diretti alla prevenzione dei Reati Presupposto potenzialmente realizzabili nell'ambito del processo di gestione delle risorse umane di E2E COMPANY ENERGY S.p.A. (di seguito, la "*Società*").

L'obiettivo è quello di definire un processo che possa garantire sia il rispetto della normativa penalistica – riducendo, dunque, al minimo il rischio di commissione di reati – sia il rispetto delle necessità aziendali in termini di economicità dell'attività.

Questa sezione costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui la Società si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al D. Lgs. n. 231/2001 nell'esercizio della propria attività d'impresa.

Tutti i Destinatari del Modello che si occupano anche soltanto di un segmento del processo di gestione delle risorse umane sono pertanto chiamati all'osservanza dei principi e delle linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo le attività rientranti nell'ambito del processo aziendale in parola.

Nella seguente tabella vengono delineate le Attività Sensibili identificate all'interno del processo in esame e le Funzioni direttamente coinvolte in tali attività.

N° Prot.	Attività Sensibili	Funzioni
1	Selezione e reclutamento delle risorse umane	▪ Organo Gestorio ▪ Funzione Risorse Umane ▪ Responsabile Funzione interessata ▪ Consulente esterno
2	Gestione amministrativa delle risorse umane	▪ Funzione Risorse Umane ▪ Consulente esterno
3	Gestione delle trasferte e dei rimborsi spesa	▪ Funzione AFC ▪ Funzione Risorse Umane
4	Politiche retributive e premiali	▪ Organo Gestorio ▪ Funzione Risorse Umane ▪ Funzione AFC ▪ Consulente esterno

PAGE
*

B. Principi di prevenzione e controllo di carattere generale.

La Società nel definire un Modello idoneo a prevenire i reati che potrebbero configurarsi nello svolgimento dell'attività in esame, ha tenuto conto dei seguenti indirizzi:

- le previsioni del Decreto;
- le Linee Guida di Confindustria;
- le Linee Guida del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

L'intero processo di gestione delle risorse umane è, infatti, basato sui principi di:

- **Separazione dei compiti**: il processo sensibile è condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti tra le funzioni coinvolte.
- **Tracciabilità**: il processo prevede che le attività e i relativi controlli possano essere tracciabili e verificabili *ex post*.
- **Rispetto del sistema di deleghe e procure**: le attività contemplate nel processo in esame devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società nonché dal sistema interno di deleghe e procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale.

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi:

- Ai principi contenuti nel Codice Etico (da intendersi qui integralmente richiamato), che costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di seguito descritti;
- Ai protocolli di prevenzione generali previsti dalla Parte Generale del Modello;
- Ai protocolli di prevenzione specifici che verranno nel prosieguo rappresentati;
- Alle policy e/o alle prassi comportamentali di riferimento adottate dalla Società.

E2E COMPANY ENERGY

1. Selezione e reclutamento delle risorse umane.

Di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti all'attività in esame.

1.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto.

Preliminarmente, si riporta un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito delle interlocuzioni ordinarie, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe ritenersi configurabile la responsabilità della Società.

1.1.1. Fattispecie previste dall'art. 25 D. Lgs. n. 231/01: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.

ART. 318 E 321 C.P. - CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE

Art. 318: Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Art. 321: Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319bis, nell'articolo 319ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

PAGE *

Descrizione: il reato di corruzione consiste in un accordo criminoso tra (almeno) due soggetti, pubblico da un lato e privato dall'altro, avente ad oggetto l'attività svolta dalla Pubblica Amministrazione; l'attività amministrativa viene quindi mercificata a fronte della dazione o dell'offerta, da parte del privato al Pubblico Ufficiale, di una somma di denaro o di un'altra utilità. Il reato in esame si configura anche con la sola accettazione della promessa di una futura dazione. Il codice penale prevede due tipi di corruzione. La prima è la corruzione per l'esercizio della funzione (o corruzione c.d. "impropria"), prevista dall'art. 318 c.p., che si realizza nel caso in cui l'accordo criminoso abbia ad oggetto la realizzazione di un atto o l'esercizio di un potere conforme ai doveri d'ufficio del Pubblico Ufficiale.
L'art. 321 c.p. estende le medesime sanzioni previste per il soggetto pubblico al soggetto privato che abbia preso parte all'accordo corruttivo, e quindi abbia dato, offerto o promesso denaro (o qualsiasi altro tipo di utilità) al Pubblico Ufficiale oppure a un privato che sia in qualche modo legato al soggetto pubblico.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Come anticipato, le norme che puniscono i fatti di corruzione prevedono la configurabilità di tali reati anche quando l'utilità è data o promessa non direttamente al soggetto pubblico ma a un terzo, che sia in qualche modo a questi legato. Ad esempio, nella fase di selezione e reclutamento del personale potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione qualora un esponente della Società concordasse con un soggetto pubblico di adottare un trattamento di favore nei confronti di un determinato candidato soltanto in virtù del suo legame con quel

soggetto pubblico, allo scopo di fargli compiere un atto del suo ufficio a vantaggio della Società. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 319 E 321 C.P. - CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO

Art. 319: *Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.*

Descrizione: il reato di corruzione consiste in un accordo criminoso tra (almeno) due soggetti, pubblico da un lato e privato dall'altro, avente ad oggetto l'attività svolta dalla Pubblica Amministrazione; l'attività amministrativa viene quindi mercificata a fronte della dazione o dell'offerta, da parte del privato al Pubblico Ufficiale, di una somma di denaro o di un'altra utilità. Il reato in esame si configura anche con la sola accettazione della promessa di una futura dazione. Il codice penale prevede due tipi di corruzione. La seconda forma di corruzione prevista dal codice penale è la corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (o corruzione c.d. "propria").
Questa è disciplinata dall'art. 319 c.p., che si realizza nel caso in cui l'accordo criminoso abbia ad oggetto l'omissione o il ritardo di un atto dovuto oppure il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.
L'art. 321 c.p. estende le medesime sanzioni previste per il soggetto pubblico al soggetto privato che abbia preso parte all'accordo corruttivo, e quindi abbia dato, offerto o promesso denaro (o qualsiasi altro tipo di utilità) al Pubblico Ufficiale, oppure a un privato che sia in qualche modo legato al soggetto pubblico.

PAGE
*

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata, per la corruzione di cui all'art. 319 c.p. la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote, per quella di cui all'art. 319 c.p., aggravata ai sensi dell'art. 319-*bis*, nel caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. Nei casi di condanna per il predetto reato, si applicano anche le sanzioni amministrative dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi ed, infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutte le predette sanzioni si applicano per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è commesso da un Soggetto Apicale; e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro se l'agente è un Soggetto Sottoposto.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Le norme che puniscono i fatti di corruzione prevedono la configurabilità di tali reati anche quando l'utilità è data o promessa non direttamente al soggetto pubblico ma a un terzo, che sia in qualche modo a questi legato. In questo senso, nella fase di selezione e reclutamento del personale potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione qualora si concordasse con il soggetto pubblico di adottare un trattamento di favore nei confronti di un determinato candidato soltanto in virtù del suo legame con quel soggetto pubblico, allo scopo di fargli omettere o ritardare un atto del suo ufficio o, ancora, di fargli compiere un atto contrario ai suoi doveri a vantaggio della Società.

La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 319-*TER* E 321 C.P. - CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Descrizione: tale fattispecie si realizza se i fatti di corruzione indicati negli articoli 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione) e 319 c.p. (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio), poc'anzi delineati, sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo (comma 1). Il reato è aggravato se dal fatto deriva un'ingiusta condanna alla reclusione (comma 2).

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote per il comma 1 e da trecento a ottocento quote per il comma 2. Nei casi di condanna per il predetto reato, si applicano anche le sanzioni amministrative dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi ed, infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutte le predette sanzioni si applicano per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è commesso da un Soggetto Apicale; e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro se l'agente è un Soggetto Sottoposto.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nella fase di selezione e reclutamento delle risorse umane potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione in atti giudiziari, qualora un esponente della Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi per la Società stessa, promettesse di usare un trattamento di favore nei confronti di un determinato candidato, soltanto in virtù del suo legame con un magistrato, allo scopo di indirizzare l'andamento di un procedimento penale, civile o amministrativo, favorendo o danneggiando una delle parti coinvolte. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 320 E 321 C.P. - CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Descrizione: le disposizioni degli articoli 318 e 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da una persona incaricata di pubblico servizio, come definito dall'art. 358 c.p.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, verrà applicata la sanzione pecuniaria rispettivamente prevista per le fattispecie di cui agli artt. 318 e 319 c.p.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nella fase di selezione e reclutamento del personale, un esponente della Società potrebbe commettere un'ipotesi di corruzione qualora adottasse un trattamento di favore nei confronti di un determinato candidato soltanto in virtù del suo legame con un Incaricato di Pubblico Servizio, allo scopo di far compiere a quest'ultimo un atto del suo ufficio, ovvero di farglielo omettere o ritardare o, ancora, di fargli compiere un atto contrario ai suoi doveri. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 322 C.P. - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Descrizione: la fattispecie criminosa in esame contempla, al primo e al secondo comma, il fatto di chi offre o promette denaro oppure altra utilità non dovuti a un Pubblico Ufficiale o a un Incaricato di Pubblico Servizio per indurlo a compiere un atto del suo ufficio (che costituirebbe una corruzione impropria *ex* art. 318 c.p.), ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio, oppure ancora a realizzare un atto contrario ai suoi doveri (che integrerebbe una corruzione propria *ex* art. 319 c.p.), qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Il terzo e il quarto comma della fattispecie sanzionano il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che sollecitino una promessa o dazione di denaro o altra utilità per compiere un atto del proprio ufficio (che costituirebbe una corruzione impropria *ex* art. 318 c.p.), ovvero per omettere o ritardare un atto del proprio ufficio, oppure ancora per realizzare un atto contrario ai propri doveri (che integrerebbe una corruzione propria *ex* art. 319 c.p.), qualora la richiesta non sia accettata.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata, per le ipotesi previste dal primo e dal terzo comma, la sanzione pecuniaria fino a duecento quote, mentre per i casi previsti dal secondo e dal quarto comma, la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. Nei casi di condanna per il predetto reato, commi 2 e 4, si applicano anche le sanzioni amministrative dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi ed, infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutte le predette sanzioni si applicano per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è commesso da un Soggetto

Apicale; e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro se il soggetto agente è un Soggetto Sottoposto.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Ai sensi dell'art. 322 c.p., gli episodi corruttivi sono puniti anche qualora il soggetto pubblico non accetti l'offerta. In questo senso, nella fase di selezione e reclutamento del personale, può essere punita anche solo l'offerta (non accettata) di adottare un trattamento di favore nei confronti di un determinato candidato soltanto in virtù del suo legame con un soggetto pubblico, allo scopo di far compiere a quest'ultimo un atto del suo ufficio, ovvero di farglielo omettere o ritardare o, ancora, di fargli compiere un atto contrario ai suoi doveri. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 319-*QUATER* C.P. - INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Descrizione: il reato di induzione indebita contempla un atteggiamento di prevaricazione da parte del soggetto pubblico (Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio) nei confronti di un soggetto privato, che tuttavia non raggiunge gli estremi della costrizione tale da non lasciare a quest'ultimo possibilità di scelta (che configurerebbe il reato di concussione *ex* art. 317 c.p.). In particolare, mediante pressioni indebite, il Funzionario Pubblico ottiene una dazione (o quantomeno la promessa) di denaro o di altra utilità; come contraltare, il privato – assecondando le richieste del soggetto pubblico – ottiene un vantaggio, evitando conseguenze sfavorevoli che avrebbe dovuto legittimamente subire. In definitiva, cedendo alle pretese del Funzionario Pubblico, il privato intende evitare un pregiudizio che sarebbe tuttavia legittimo, pertanto è prevista anche per quest'ultimo una sanzione (ancorché in misura meno grave rispetto a quella applicata al soggetto pubblico).

PAGE *

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. Nei casi di condanna per il predetto reato, si applicano anche le sanzioni amministrative dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi ed, infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutte le predette sanzioni si applicano per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è commesso da un Soggetto Apicale; e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro se l'agente è un Soggetto Sottoposto.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame potrebbe essere commesso qualora, nella fase di selezione e reclutamento delle risorse umane, a seguito di pressioni da parte di un soggetto pubblico, un esponente della Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi per la Società stessa, accettasse di accordare un trattamento di favore nei confronti di un determinato

candidato che sia in qualche modo legato a tale soggetto pubblico. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 322-*BIS* C.P. - PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE, ABUSO D'UFFICIO DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Descrizione: la disposizione determina l'estensione delle richiamate incriminazioni del codice penale a soggetti operanti – a diverso titolo – in ambito eurounitario e internazionale.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile di tale reato, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria rispettivamente prevista per le fattispecie di reato sopra citate.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
L'art. 322-bis c.p. estende la configurabilità dei fatti di reato elencati nella norma anche ai soggetti ivi indicati. Alla luce di ciò, nella fase di selezione e reclutamento del personale, potrebbe essere commessa un'ipotesi di reato qualora un esponente della Società adottasse un trattamento di favore nei confronti di un determinato candidato soltanto in virtù del suo legame con un soggetto indicato nella norma, allo scopo di fargli compiere un atto contrario ai propri doveri, che determini un indebito vantaggio per la Società. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

1.1.2. Fattispecie previste dall'art. 25-*ter* D. Lgs. n. 231/01: reati societari.

ART. 2635 C.C. - CORRUZIONE TRA PRIVATI

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

PAGE *

Descrizione: delle varie forme di configurabilità del reato in esame, quella rilevante ai fini della responsabilità dell'ente è quella prevista dal terzo comma della norma, ossia quando un soggetto interno alla Società riveste il ruolo del corruttore e, pertanto – anche tramite interposta persona – offra, prometta o dia denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili della Società, ai sindaci, ai liquidatori ovvero altri soggetti che esercitino funzioni direttive o a soggetti Sottoposti alla vigilanza e/o direzione di questi, al fine indurli a compiere od omettere un atto, inerente alla carica esercitata, in violazione dei propri obblighi d'ufficio o di fedeltà verso la società che rappresentano.

Per obblighi di ufficio o di fedeltà si intendono quegli obblighi comportamentali previsti dai vincoli contrattuali, dai doveri istituzionali societari, nonché in generale gli obblighi di fedeltà, lealtà e correttezza.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, oltre alle sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Laddove l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
La fattispecie in commento si potrebbe configurare se, nell'ambito della selezione e del reclutamento del personale, un soggetto interno alla Società si accordasse con un direttore di una controparte commerciale affinché fornisca servizi ad un prezzo più conveniente per la Società (se fornitore) o effettuasse ordini a prezzi più alti (se cliente), a fronte della promessa di un'utilità consistente nell'assunzione di un soggetto a lui legato. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 2635-*BIS* C.C. - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

PAGE *

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Descrizione: il reato in esame, che rappresenta una forma di anticipazione della tutela rispetto al delitto di cui all'art. 2635 c.c., si configura nel caso in cui un soggetto offra o prometta denaro o altra utilità ad uno dei soggetti indicati dalla fattispecie di reato precedentemente analizzata, affinché tale soggetto compia od ometta un atto in violazione degli obblighi del proprio ufficio o di fedeltà, se l'offerta o la promessa non viene accettata.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote, oltre alle sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Laddove l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato potrebbe essere commesso qualora un soggetto interno all'azienda provasse a convincere un direttore di una controparte commerciale a fornire servizi a un prezzo più conveniente per la Società (se fornitore) o a effettuare ordini a prezzi più alti (se cliente), a fronte della promessa di un'utilità consistente nell'assunzione di un soggetto a lui legato, senza che questa proposta venga accettata dalla controparte. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

1.1.3. Fattispecie previste dall'art. 25-*quinquies* D. Lgs. n. 231/01: delitti contro la personalità individuale.

ART. 600 C.P. - RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O IN SERVITÙ

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

PAGE *

Descrizione: il reato in esame si configura nel caso in cui taluno eserciti poteri analoghi a quelli di proprietà su una persona, ovvero la riduca o la mantenga in uno stato di soggezione, caratterizzato dalla costrizione a realizzare prestazioni lavorative, sessuali, di accattonaggio ovvero altre attività illecite che ne determinino lo sfruttamento, oppure ancora lo costringa a sottoporsi al prelievo di organi.

La norma specifica che, affinché possano ritenersi integrati la riduzione o il mantenimento dello stato di soggezione, è necessario che venga realizzata una violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, ovvero la promessa o la dazione di denaro o altri vantaggi al soggetto che esercita l'autorità sulla persona.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote, oltre alle sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non inferiore ad un anno.

Nell'ipotesi in cui l'ente o una sua unità organizzativa fossero utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tale reato, troverà applicazione la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato potrebbe essere commesso qualora gli esponenti aziendali assumessero personale per ridurlo in uno stato di soggezione caratterizzato dalla costrizione a realizzare prestazioni lavorative, sessuali, di accattonaggio ovvero altre attività illecite che ne determinino lo sfruttamento. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 603-*BIS* C.P. - INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

PAGE
*

Descrizione: il reato in esame, che trova applicazione nel caso in cui la condotta non integri una fattispecie punita più severamente, si configura quando taluno recluti, utilizzi, assuma o impieghi manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.

La norma precisa quali siano le condizioni in presenza delle quali possa ritenersi integrato il concetto di sfruttamento, tra le quali vengono annoverate una retribuzione nettamente inferiore rispetto a quella definita dagli accordi sindacali, oppure la reiterata violazione della normativa in materia di orario di lavoro e in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

È poi previsto un aumento della pena nelle ipotesi in cui il fatto venga realizzato mediante violenza o minaccia, vengano reclutati lavoratori in numero superiore a tre ovvero siano minori in età non lavorativa o, ancora, qualora i lavoratori siano stati sottoposti a situazioni di grave pericolo.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote, oltre alle sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non inferiore a un anno.
Nell'ipotesi in cui l'ente o una sua unità organizzativa fossero utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tale reato, troverà applicazione la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale fattispecie si potrebbe configurare nel caso in cui gli esponenti aziendali reclutassero risorse umane sottoponendole a ritmi ed orari di lavoro ben al di sopra dei limiti legislativamente definiti e prevedesse, oltretutto, un compenso irrisorio rispetto ai minimi salariali individuati nel relativo CCNL. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

1.1.4. Fattispecie previste dall'art. 25-*duodecies* D. Lgs. n. 231/01: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

PAGE *

ART. 22, COMMA 12-*BIS* D. LGS. N. 286/1998 - IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
*c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis *del codice penale.*

Descrizione: il reato previsto dal comma 12-*bis* dell'art. 22 del d. lgs. n. 286/1998 si configura laddove il Datore di Lavoro occupi alle proprie dipendenze:

- tre o più lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge, ovvero il cui permesso sia stato revocato o annullato;
- uno o più lavoratori minorenni con permesso scaduto e non rinnovato o revocato o annullato;
- uno o più lavoratori sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento con permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato, revocato o annullato.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, rimanendo tuttavia entro il limite di 150.000 euro.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale fattispecie si potrebbe configurare nel caso in cui alcuni esponenti aziendali reclutassero, quali dipendenti da impiegare alle proprie dipendenze, più lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno ovvero uno o più lavoratori minorenni privi di permesso di soggiorno. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 12, COMMI 3, 3-*BIS*, 3-*TER* E 5 D. LGS. N. 286/1998 - DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

PAGE *

Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonché' dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,".
Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza.
Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.
Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, da' alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.

PAGE
*

Descrizione: Il reato in esame si può configurare secondo due differenti modalità.
In primo luogo (commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*), è punito chi, in violazione delle disposizioni del d. lgs. n. 286/1998, promuova, diriga, organizzi, finanzi o effettui il trasporto di soggetti stranieri nel territorio dello Stato ovvero procuri l'ingresso illegale di questi ultimi nel territorio dello Stato o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, a condizione che:

- il fatto riguardi l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- la persona trasportata sia stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- la persona trasportata sia stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- il fatto sia commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- gli autori del fatto abbiano la disponibilità di armi o materie esplodenti.

In secondo luogo (comma 5), si punisce chi favorisce la permanenza illegale di un cittadino straniero nel territorio dello Stato, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o laddove la condotta illecita si affianchi alle altre ipotesi di reato sopra descritte.

Sanzioni applicabili alla Società: ove venga accertata la responsabilità della Società per i commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* della suddetta fattispecie, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Per l'ipotesi prevista dal quinto comma, la sanzione pecuniaria è da cento a duecento quote.

Nei casi di condanna si applicano le sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata non inferiore a un anno.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale fattispecie si potrebbe configurare nel caso in cui alcuni esponenti aziendali favorissero la permanenza illegale nel territorio dello Stato di alcuni stranieri, impiegati irregolarmente presso la Società, concedendo loro in locazione uno spazio aziendale a un corrispettivo non congruo. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

1.1.5. Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata.

PAGE *

ART. 416 C.P. - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-*bis *e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-*bis*, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater *1*, 600-*quinquies*, 609-*bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-*undecies*, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.*

Descrizione: il reato in esame si configura nel caso in cui tre o più persone costituiscano un'associazione al fine di commettere un numero indeterminato di reati.
Sono inoltre previste delle circostanze aggravanti, qualora gli associati siano armati e se il loro numero sia superiore a dieci, oppure se l'associazione sia stata costituita allo scopo di commettere alcuni tipi di reati (in materia di immigrazione, di pornografia minorile, di prostituzione minorile).

Sanzioni applicabili alla Società: ove venga accertata la responsabilità della Società per tale fattispecie, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. Per l'ipotesi prevista dal sesto comma la sanzione pecuniaria è da quattrocento a mille quote. In entrambi i casi, potranno essere applicate le sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata non inferiore a un anno.
Infine, qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di conseguire o agevolare la commissione di tale reato, verrà applicata la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione per delinquere potrebbe essere commesso qualora tre o più soggetti all'interno della compagine aziendale collaborassero stabilmente tra loro al fine di commettere più reati di impiego di lavoratori irregolari. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

PAGE
*

ART. 416-*BIS* C.P. - ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Descrizione: il reato in esame consiste nel partecipare, promuovere, organizzare o dirigere un'associazione mafiosa, cioè che utilizzi il c.d. "metodo mafioso". Quest'ultimo ricorre quando l'associazione si avvalga della capacità di indurre nei terzi uno stato di timore, omertà e sudditanza psicologica, anche a prescindere dal ricorso a violenze o minacce. Per la realizzazione del reato, occorre che il metodo mafioso sia utilizzato per commettere delitti, per acquisire il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi, per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri o per esercitare influenze sull'esercizio del voto in occasione di consultazioni elettorali.
Sono previste circostanze aggravanti nel caso in cui i componenti dell'associazione abbiano la disponibilità di armi o esplosivi ovvero nell'ipotesi in cui le attività economiche controllate dall'associazione siano finanziate con il provento di precedenti attività criminose.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà trovare applicazione la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote, oltre alle sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e l'eventuale revoca di quelli già concessi, e del divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata non inferiore a un anno. Infine, qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di conseguire o agevolare la commissione di tale reato, verrà applicata la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione di stampo mafioso potrebbe essere commesso qualora un esponente della Società consapevolmente decidesse di selezionare quale lavoratore un soggetto appartenente a un'organizzazione di criminalità organizzata, allo scopo di favorire lo sviluppo del business illecito portato avanti dall'organizzazione criminale e di ottenere indebiti vantaggi per la Società. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

1.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici in tema di selezione e reclutamento delle risorse umane.

Nella selezione e reclutamento delle risorse umane, l'obiettivo della Società è assicurare che il processo sia condotto secondo criteri oggettivi e improntati ai principi di equità, trasparenza e pari opportunità.

Funzioni coinvolte:

- Organo Gestorio;
- Funzione Risorse Umane;
- Responsabile Funzione interessata;
- Consulente esterno.

Regolamentazione.
Ogni Responsabile di Funzione può presentare una richiesta di assunzione alla Funzione Risorse Umane.

Nell'ambito della ricerca di candidati, la Funzione Risorse Umane di concerto con il Responsabile della Funzione interessata alla nuova risorsa, definisce i principali requisiti che il candidato deve o dovrebbe possedere per il nuovo ruolo aperto, nonché le modalità con cui si intendono testare questi requisiti.
La Funzione Risorse Umane individua possibili candidati consultando una raccolta di CV ricevuti tramite vari canali (ad es., email, LinkedIn). In alternativa, la predetta Funzione - in linea con la richiesta - provvede a contattare l'ufficio di collocamento.

Con riferimento alle fasi dell'iter di selezione, sono previste:

- una prima fase di screening, nell'ambito della quale sono esaminati il profilo accademico, le esperienze professionali e gli interessi del candidato, contenuti nel curriculum vitae e all'interno dell'eventuale *cover letter*;
- una fase di *interview*, variabile in termini di numero delle interviste, durata e contenuti. Tendenzialmente il processo di selezione prevede tre colloqui, organizzati e tenuti direttamente della Funzione Risorse Umane: il primo conoscitivo, il secondo tecnico con sopralluogo e, infine, l'ultimo avente ad oggetto il trattamento economico.

I candidati sono valutati dalla Funzione Risorse Umane e dal Responsabile della Funzione in cui la nuova risorsa verrà inserita sulla base di valutazioni di natura comportamentale, logico-analitica e tecnica. Le predette valutazioni sono riportate all'interno di un apposito documento riassuntivo. Ove necessario, anche l'Organo Gestorio partecipa ad almeno un incontro con il candidato.

Al termine del processo, individuata la risorsa prescelta, il Responsabile della Funzione interessata e la Funzione Risorse Umane raccolgono i seguenti documenti afferenti al candidato prescelto:

- una dichiarazione scritta con la quale il candidato prescelto informa la Società di avere o meno rapporti diretti, di parentela o di affinità con la Pubblica Amministrazione o con la Società;
- in caso di cittadinanza extra-comunitaria, con l'eventuale supporto dei Consulenti esterni, il permesso di soggiorno in corso di validità e gli ulteriori documenti necessari.

Nel caso in cui il candidato prescelto dichiari la sussistenza di uno o più rapporti diretti, di parentela o di affinità, l'assunzione deve essere autorizzata dall'Organo Gestorio. In tal caso, deve essere inviata comunicazione all'Organismo di Vigilanza, contenente una descrizione dell'iter di assunzione, nonché copia della dichiarazione sottoscritta dal candidato.

La Funzione Risorse Umane, con il supporto del Consulente esterno, predispone infine il contratto, raccogliendo la firma del candidato e disponendo la creazione dell'account aziendale all'interno dei sistemi informativi della Società.

2. Gestione amministrativa delle risorse umane.

Di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti all'attività in esame.

2.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto.

Anche in questo caso, si riporta innanzitutto un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito dell'attività in esame, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe ritenersi configurabile la responsabilità della Società. Allo scopo di agevolare l'esposizione e la lettura, per le fattispecie già richiamate in precedenza, non verrà nuovamente riportata la spiegazione in termini astratti degli elementi del reato, rinviando per tale analisi ai capitoli che precedono, e si indicheranno esclusivamente gli esempi concreti di condotte che potrebbero configurare la responsabilità della Società.

2.1.1. Fattispecie previste dall'art. 24 D. Lgs. n. 231/01: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

ART. 316-*BIS* C.P. – MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Descrizione: presupposto del reato in esame è l'ottenimento di un contributo, una sovvenzione, un finanziamento o un'altra erogazione da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea e destinati a favorire opere o attività di pubblico interesse. Le opere o attività di pubblico interesse devono essere interpretate in senso ampio, sicché l'interesse pubblico è connesso non alla natura oggettiva dell'opera o dell'attività quanto alla provenienza pubblica delle risorse.
La fattispecie si realizza qualora le somme elargite (o parte di esse) vengano utilizzate per un'opera o un'attività diversa da quella stabilita, oppure qualora non vengano utilizzate.
Il reato si realizza pertanto mediante un comportamento fraudolento attuato successivamente all'ottenimento dell'erogazione pubblica e, quindi, nella fase di gestione delle somme ricevute. Nel caso in cui l'erogazione venga ottenuta mediante un comportamento fraudolento, il reato potrebbe concorrere con il delitto di cui all'art. 640-*bis* (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote e, nel caso di profitto di rilevante entità o di danno di particolare gravità, verrà applicata una sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. Sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e, infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame si potrebbe configurare nel caso in cui un esponente aziendale, avendo ottenuto dei contributi pubblici (comunque denominati) per la riduzione del carico di lavoro, impiegasse invece dette somme per retribuire attraverso canali non tracciabili i dipendenti che continuano a lavorare. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 316-*TER* C.P. – INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Descrizione: il reato in esame si configura quando un soggetto, mediante l'impiego o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, oppure mediante l'omissione di informazioni dovute, riesca a conseguire indebitamente per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea.

PAGE *

Per la realizzazione del reato è sufficiente il mendacio o il semplice silenzio su circostanze rilevanti, senza che occorra realizzare condotte più articolate come i raggiri e senza la necessità di indurre in errore l'amministrazione procedente. Per contro, qualora la Pubblica Amministrazione procedente venga indotta in errore mediante un raggiro, potrebbe configurarsi il diverso reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-*bis* c.p.

Sanzioni applicabili alla Società: ove venga accertata la responsabilità della Società per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote e, nel caso di profitto di rilevante entità o di danno di particolare gravità, verrà applicata una sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. Sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e, infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nell'ambito della gestione del personale, tale fattispecie potrebbe realizzarsi laddove la Società, per ottenere una sovvenzione pubblica riservata alle imprese che abbiano alle proprie dipendenze soggetti affetti da una determinata malattia, attestasse falsamente di possedere il requisito per tale sovvenzione. La responsabilità

dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 640, COMMA 2, N. 1 C.P. – TRUFFA

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente.

Descrizione: il delitto di truffa si verifica nel caso in cui un soggetto, mediante una condotta fraudolenta, connotata da raggiri o artifici, induca un terzo in errore, al fine di fargli compiere un atto di disposizione patrimoniale che determini un profitto per l'agente o un soggetto terzo.

In particolare, l'artificio consiste in una simulazione di circostanze inesistenti o una dissimulazione di circostanze esistenti, che genera una trasfigurazione della realtà esterna agli occhi del soggetto passivo. Il raggiro, invece, è una progressione ingegnosa di parole o argomenti volti a persuadere ed orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui.

Ai sensi del Decreto, viene in considerazione l'ipotesi aggravata di cui al comma 2 numero 1) dell'art. 640 c.p., ovvero l'aver commesso il fatto a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

PAGE
*

Sanzioni applicabili alla Società: ove venga accertata la responsabilità della Società per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote e, nel caso di profitto di rilevante entità o di danno di particolare gravità, verrà applicata una sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. Sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e, infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale fattispecie di reato potrebbe realizzarsi nel caso in cui un esponente aziendale, per ottenere un pagamento da parte della Pubblica Amministrazione, producesse documenti falsi, attestanti il possesso di requisiti tecnici in realtà inesistenti. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 640-*BIS* C.P. – TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee.

Descrizione: la fattispecie è indicata attraverso il richiamo al reato di truffa di cui all'art. 640 c.p.: l'elemento specializzante consiste nell'oggetto materiale sul quale deve cadere l'attività truffaldina, rappresentato da "contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee".

Sanzioni applicabili alla Società: ove venga accertata la responsabilità della Società per tale reato, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote e, nel caso di profitto di rilevante entità o di danno di particolare gravità, verrà applicata una sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. Sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e, infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nell'ambito della gestione del personale, tale fattispecie di reato potrebbe realizzarsi laddove un esponente aziendale, per ottenere una sovvenzione erogata dallo Stato a favore di imprese, producesse documenti artefatti allo scopo di indurre la Pubblica Amministrazione procedente a ritenere di possedere determinati requisiti, in realtà non sussistenti. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

2.1.2. Fattispecie previste dall'art. 25 D. Lgs. n. 231/01: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.

ART. 318 E 321 C.P. – CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Le norme che puniscono i fatti di corruzione prevedono la configurabilità di tali reati anche quando l'utilità è data o promessa non direttamente al soggetto pubblico ma a un terzo, che sia in qualche modo a questi legato. In questo senso, nella fase di gestione del personale potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione qualora un esponente aziendale concordasse con il soggetto pubblico di adottare un trattamento di favore nei confronti di un determinato dipendente soltanto in virtù del suo legame con quel soggetto pubblico, allo scopo di fargli compiere un atto del suo ufficio. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 319 E 321 C.P. – CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Le norme che puniscono i fatti di corruzione prevedono la configurabilità di tali reati anche quando l'utilità è data o promessa non direttamente al soggetto pubblico ma a un terzo, che sia in qualche modo a questi legato. In questo senso, nella fase di gestione del personale potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione qualora un esponente aziendale concordasse con il soggetto pubblico di adottare un trattamento di favore nei confronti di un determinato dipendente soltanto in virtù del suo legame con quel soggetto pubblico, allo scopo di fargli omettere o ritardare un atto del suo ufficio o, ancora, di fargli compiere un atto contrario ai suoi doveri, a beneficio della Società. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 319-*TER* E 321 C.P. – CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Al pari di quanto detto in relazione al reato di corruzione, nella fase di gestione del personale potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione in atti giudiziari, qualora un esponente della Società accettasse di usare un trattamento di favore nei confronti di un determinato dipendente soltanto in virtù del suo legame con un magistrato, allo scopo di indirizzare l'andamento di un procedimento giudiziario per ottenere indebiti vantaggi per la Società. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 320 E 321 C.P. – CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
L'art. 320 c.p. estende la configurabilità dei fatti di corruzione anche ai casi in cui il soggetto la cui attività si vuole influenzare non è un Pubblico Ufficiale ma un Incaricato di Pubblico Servizio. Alla luce di ciò, nella fase di gestione del personale, potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione qualora un esponente della Società, per conseguire indebiti vantaggi per la Società stessa, adottasse un trattamento di favore nei confronti di un determinato dipendente soltanto in virtù del suo legame con un soggetto Incaricato di Pubblico Servizio, allo scopo di fargli compiere un atto contrario ai suoi doveri. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 322 C.P. – ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Ai sensi dell'art. 322 c.p., gli episodi corruttivi sono puniti anche qualora il soggetto pubblico non accetti l'offerta. In questo senso, nella fase di selezione e reclutamento del personale, può essere punita anche solo l'offerta, effettuata da un esponente della Società (e non accettata dal soggetto pubblico) di adottare un trattamento di favore nei confronti di un determinato dipendente soltanto in virtù del suo legame con tale soggetto pubblico, allo scopo di far compiere a quest'ultimo un atto del suo ufficio a beneficio della Società. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 319-*QUATER* C.P. – INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame potrebbe essere commesso qualora, nella fase di gestione del personale, un esponente della Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi per la Società stessa, aderisse alla pressione da parte di un soggetto pubblico di utilizzare un trattamento di favore nei confronti di un determinato dipendente che a lui sia in qualche modo legato. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

PAGE
*

ART. 322-*BIS* C.P. – PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE, ABUSO DI UFFICIO, DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
L'art. 322-*bis* c.p. estende la configurabilità dei fatti di reato elencati nella norma anche ai soggetti ivi indicati. Alla luce di ciò, nella gestione del personale, potrebbe essere commessa un'ipotesi di reato qualora la Società adottasse un trattamento di favore nei confronti di un determinato dipendente soltanto in virtù del suo legame con un soggetto indicato nella norma allo scopo di far compiere a quest'ultimo un atto del suo ufficio, favorendo o danneggiando una delle parti coinvolte. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

2.1.3 Fattispecie previste dall'art. 25-*ter* D. Lgs. n. 231/01: reati societari.

ART. 2621 C.C. – FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

ART. 2621-*BIS* C.C. – FATTI DI LIEVE ENTITÀ

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Descrizione: il reato di false comunicazioni sociali (comunemente noto come "falso in bilancio"), previsto dall'art. 2621 c.c. per le società non quotate, si configura quando i soggetti elencati nella norma (eventualmente anche in concorso con altri che non possiedano tali qualifiche soggettive), al fine di conseguire un ingiusto profitto:

- espongano nei bilanci, o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, fatti rilevanti falsi; oppure
- omettano informazioni la cui comunicazione è obbligatoria, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo.

In entrambi i casi, deve trattarsi di informazioni relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo e, comunque, le condotte realizzate devono essere idonee a indurre in errore i Destinatari circa la predetta situazione.

Sanzioni applicabili alla Società: ove venga rilevata la responsabilità della Società per il reato in questione, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.
Per l'ipotesi attenuata di cui all'art. 2621-*bis* c.c. (ossia quando i fatti siano di "lieve entità"), la sanzione pecuniaria è da cento a duecento quote.
Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui, nella tenuta della contabilità, venissero registrate da un esponente aziendale voci attinenti alla gestione del personale (ad esempio, crediti verso dipendenti) non coerenti con la realtà, riportando così in bilancio dei dati non veritieri e tali da fornire al pubblico un'informativa fuorviante. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 2635 C.C. – CORRUZIONE TRA PRIVATI

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
La fattispecie in commento si potrebbe configurare se, nell'ambito della gestione del personale, un soggetto interno alla Società si accordasse con un direttore di una controparte commerciale affinché fornisse servizi ad un prezzo più conveniente per la società (se fornitore) o effettuasse ordini a prezzi più alti (se cliente), a fronte della promessa di un'utilità consistente nell'accordare trattamenti di favore ad un soggetto a lui legato. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 2635-*BIS* C.C. – ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

PAGE *

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato potrebbe essere commesso qualora un soggetto interno all'azienda provasse a convincere un direttore di una controparte commerciale a fornire servizi a un prezzo più conveniente per la società (se fornitore) o a effettuare ordini a prezzi più alti (se cliente), a fronte della promessa di un'utilità consistente nell'accordare trattamenti di favore ad un soggetto a lui legato, senza che questa proposta venga accettata dalla controparte. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

2.1.4 Fattispecie previste dall'art. 25-*quinquies* D. Lgs. n. 231/01: delitti contro la personalità individuale.

ART. 600 C.P. – RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O IN SERVITÙ

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne

comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato potrebbe ritenersi commesso qualora alcuni esponenti aziendali riducessero o mantenessero uno o più lavoratori in uno stato di soggezione caratterizzato dalla costrizione a realizzare prestazioni lavorative, sessuali, di accattonaggio ovvero altre attività illecite che ne determinino lo sfruttamento. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 603-*BIS* C.P. – INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
A titolo esemplificativo, tale fattispecie si potrebbe configurare nel caso in cui alcuni esponenti aziendali sottoponessero i propri lavoratori a ritmi e orari di lavoro ben al di sopra dei limiti legislativamente definiti e prevedesse, oltretutto, un compenso irrisorio rispetto ai minimi salariali individuati nel relativo CCNL. La

PAGE *

responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

2.1.5 Fattispecie previste dall'art. 25-*duodecies* D. Lgs. n. 231/01: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

ART. 22, COMMA 12-*BIS* D. LGS. N. 286/1998 – IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
A titolo esemplificativo, tale fattispecie si potrebbe configurare nel caso in cui alcuni esponenti aziendali mantenessero alle proprie dipendenze più lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno ovvero uno o più lavoratori minorenni privi di permesso di soggiorno. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 12, COMMI 3, 3-*BIS*, 3-*TER* E 5 D. LGS. N. 286/1998 - DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE

PAGE
*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.
La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.
*Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-*bis *e 3-*ter, *non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.*
Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
*All'articolo 4-*bis*, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonché' dall'articolo 12, commi 3, 3-*bis *e 3-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,".*
Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza.
Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.
Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, da' alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.

PAGE
*

Esempio di possibili modalità di commissione del reato

Tale fattispecie si potrebbe configurare nel caso in cui alcuni esponenti aziendali favorissero l'ingresso illegale nel territorio dello Stato di cinque, o più, soggetti stranieri. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

2.1.6 Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata.

ART. 416 C.P. – ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-*bis *e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-*bis*, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater *1*, 600-*quinquies*, 609-*bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-*undecies*, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.*

PAGE *

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione per delinquere, nell'ambito della gestione delle risorse umane, potrebbe essere commesso qualora tre o più soggetti all'interno della compagine aziendale collaborassero stabilmente tra loro al fine di commettere una serie indefinita dei reati sinora esaminati, al fine di ottenere indebiti vantaggi per la Società. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 416-*BIS* C.P. - ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione di stampo mafioso potrebbe essere commesso qualora un soggetto interno alla Società accordasse a un lavoratore, appartenente ad un'organizzazione di criminalità organizzata, uno stipendio maggiore di quello dovuto, allo scopo di finanziare e favorire lo sviluppo del business illecito portato avanti dall'organizzazione criminale. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

2.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici in materia di gestione amministrativa delle risorse umane.

Con riferimento all'attività di gestione amministrativa delle risorse umane, l'obiettivo della Società è assicurare che il processo – anche in questo caso caratterizzato da ampia trasparenza e tracciabilità – sia orientato verso l'obiettivo di valorizzazione dei Dipendenti.

Funzioni coinvolte:

- Funzione Risorse Umane;
- Consulente esterno.

Regolamentazione.

La Funzione Risorse Umane – anche con il supporto del Consulente esterno – predispone e presenta, nei termini di legge, i documenti previsti dalla normativa vigente (ad esempio, cedolini, modelli per il pagamento di oneri fiscali, sociali e previdenziali).

Inoltre, la Funzione Risorse Umane si occupa della gestione delle presenze e della trasmissione dei relativi dati al professionista esterno che si occupa delle buste paga, nonché della gestione di tutti i documenti operativi legati alle risorse umane.

La Funzione Risorse Umane verifica il corretto versamento dei contributi e degli oneri fiscali, sulla base dei dati forniti dai Consulenti esterni.

3. Gestione delle trasferte e dei rimborsi spesa.

Di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti all'attività in esame.

3.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto.

Anche in questo caso, si riporta innanzitutto un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito dell'attività in esame, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe ritenersi configurabile la responsabilità della Società. Allo scopo di agevolare l'esposizione e la lettura, per le fattispecie già richiamate in precedenza, non verrà nuovamente riportata la spiegazione in termini astratti degli elementi del reato, rinviando per tale analisi ai capitoli che precedono, e si indicheranno esclusivamente gli esempi concreti di condotte potenzialmente configuranti la responsabilità della Società.

3.1.1. Fattispecie previste dall'art. 25 D. Lgs. n. 231/01: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.

ART. 318 E 321 C.P. - CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

PAGE
*

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Le norme che puniscono i fatti di corruzione prevedono la configurabilità di tali reati anche quando l'utilità è data o promessa non direttamente al soggetto pubblico ma a un terzo, che sia in qualche modo a questi legato. In questo senso, nella fase di gestione dei rimborsi in favore del personale potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione qualora un soggetto interno alla Società concordasse con il soggetto pubblico di adottare un trattamento di favore (consistente, ad esempio, nel corrispondere rimborsi non dovuti) nei confronti di un determinato dipendente soltanto in virtù del suo legame con quel soggetto pubblico, allo scopo di fargli compiere un atto del suo ufficio. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 319 E 321 C.P. - CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Le norme che puniscono i fatti di corruzione prevedono la configurabilità di tali reati anche quando l'utilità è data o promessa non direttamente al soggetto pubblico ma a un terzo, che sia in qualche modo a questi legato. In questo senso, nella fase di gestione dei rimborsi in favore del personale potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione qualora, per ottenere indebiti vantaggi per la Società, un esponente aziendale concordasse con il soggetto pubblico di adottare un trattamento di favore (consistente ad esempio nel corrispondere rimborsi non

dovuti) nei confronti di un determinato dipendente soltanto in virtù del suo legame con quel soggetto pubblico, allo scopo di fargli omettere o ritardare un atto del suo ufficio o, ancora, di fargli compiere un atto contrario ai suoi doveri.
La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 319-*TER* E 321 C.P. - CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione in atti giudiziari, qualora un esponente della Società accettasse di usare un trattamento di favore (consistente, ad esempio, nel corrispondere rimborsi non dovuti) nei confronti di un determinato dipendente, soltanto in virtù del legame di tale dipendente con un magistrato, allo scopo di indirizzare l'andamento di un procedimento penale, civile o amministrativo, favorendo o danneggiando una delle parti coinvolte. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 322 C.P. - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

PAGE
*

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Ai sensi dell'art. 322 c.p., gli episodi corruttivi sono puniti anche qualora il soggetto pubblico non accetti l'offerta. Ad esempio, il reato potrebbe essere integrato qualora un soggetto interno alla Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi per la Società stessa, promettesse di accordare un trattamento di favore (consistente, ad esempio, nel corrispondere rimborsi non dovuti) nei confronti di un determinato dipendente soltanto in virtù del suo legame con un soggetto pubblico, allo scopo di far compiere a quest'ultimo un atto del suo ufficio, ovvero di farglielo omettere o ritardare o, ancora, di fargli compiere un atto contrario ai suoi doveri (qualora l'offerta non fosse accettata). La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 319-*QUATER* C.P. - INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame potrebbe essere commesso qualora un esponente della Società aderisse alla pressione da parte di un soggetto pubblico di utilizzare un trattamento di favore (consistente, ad esempio, nel corrispondere rimborsi non dovuti) nei confronti di un determinato dipendente che a lui sia in qualche modo legato. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 322-*BIS* C.P. - PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE, ABUSO D'UFFICIO DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI

PAGE *

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nella fase di selezione e reclutamento del personale, il reato potrebbe essere commesso qualora un esponente della Società adottasse un trattamento di favore nei confronti di un determinato dipendente (ad esempio, attraverso il rimborso non dovuto di spese di trasferta) soltanto in virtù del suo legame con un soggetto indicato nella norma, allo scopo di far compiere a quest'ultimo un atto del suo ufficio. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

3.1.2. Fattispecie previste dall'art. 25-*ter* D. Lgs. n. 231/01: reati societari.

ART. 2635 C.C. - CORRUZIONE TRA PRIVATI

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
La fattispecie in commento si potrebbe configurare se un soggetto interno alla Società si accordasse con un direttore di una controparte commerciale affinché fornisca servizi ad un prezzo più conveniente per la società (se fornitore) o effettui ordini a prezzi più alti (se cliente), a fronte della promessa di un'utilità consistente nell'accordare trattamenti di favore (consistente, ad esempio, nel corrispondere rimborsi non dovuti) nei confronti di un determinato dipendente a lui legato. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

PAGE *

ART. 2635-*BIS* C.C. - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato potrebbe essere commesso qualora un soggetto interno all'azienda provasse a convincere un direttore della controparte commerciale a fornire servizi ad un prezzo più conveniente per la società (se fornitore) o a effettuare ordini a prezzi più alti (se cliente), a fronte della promessa di un'utilità consistente nell'accordare trattamenti retributivi di favore (consistente ad esempio nel corrispondere rimborsi non dovuti) nei confronti di un determinato dipendente a lui legato, senza che questa proposta venga accettata dalla controparte. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

PAGE *

3.1.3. Fattispecie previste dall'art. 25-*octies* D. Lgs. n. 231/01: reati Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

ART. 648-*BIS* C.P. - RICICLAGGIO

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Descrizione: la fattispecie di riciclaggio si configura quando si compiano attività di sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da un altro delitto (anche colposo) o da una contravvenzione (purché di una certa gravità), alla cui commissione però non si è concorso; allo stesso modo, commette il reato di riciclaggio chi, sempre su denaro o beni di provenienza illecita, compia delle

operazioni idonee a ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa. Se il reato è stato realizzato nell'esercizio dell'attività professionale, è previsto un aumento di pena.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote, e, nel caso in cui il denaro o le altre utilità provengano da un delitto per il quale la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, sarà applicata una pena pecuniaria da quattrocento a mille quote. Potranno altresì essere applicate sanzioni interdittive quali: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata non superiore a due anni.

ART. 648-*TER* C.P. - IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-*bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.*
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

PAGE
*

Descrizione: il reato in esame ricorre nel caso in cui si impieghino in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da un altro delitto, alla cui commissione non si è concorso. La fattispecie sussiste solo se la condotta non presenti gli estremi dei reati di ricettazione e riciclaggio. Inoltre, se una somma di denaro è stata prima oggetto di una condotta di riciclaggio, per poi essere impiegata in attività economiche o finanziarie, si ritiene che sia integrato il solo reato di riciclaggio, e non anche quello di reimpiego.

Sanzioni applicabili alla Società: ove la Società venga ritenuta responsabile per tale reato, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote e, nel caso in cui il denaro o le altre utilità provengano da un delitto per il quale la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, verrebbe applicata una sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. In caso di condanna, troverebbero altresì applicazione le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le predette sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.

ART. 648-*TER*.1 C.P. - AUTORICICLAGGIO

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in

attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Descrizione: il reato di autoriciclaggio si configura laddove si impieghino in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro o le altre utilità derivanti da un reato – sia delitto che contravvenzione – che si è commesso in precedenza, in tal modo rendendo maggiormente complessa l'individuazione della provenienza delittuosa del denaro o delle utilità.
È prevista una diminuzione della pena nel caso in cui il reato presupposto sia una contravvenzione (purché di una certa gravità) oppure un delitto punito non gravemente; viceversa, è previsto un aumento di pena qualora il fatto sia stato commesso nell'esercizio di attività professionali, bancarie o finanziarie.

PAGE *

Sanzioni applicabili alla Società: ove venga accertata la responsabilità della Società per tale fattispecie, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote e nel caso in cui il denaro o le altre utilità provengano da un delitto per il quale la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, sarà applicata una pena pecuniaria da quattrocento a mille quote. Sono altresì applicate sanzioni interdittive quali: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata non superiore a due anni.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
A seconda delle peculiarità del caso concreto, nell'ambito dell'attività di gestione dei rimborsi in favore del personale, un esponente aziendale potrebbe commettere un'ipotesi di riciclaggio, autoriciclaggio o reimpiego di denaro in attività illecite, utilizzando – per i suddetti rimborsi – denaro non tracciato proveniente da un reato precedentemente commesso. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

3.1.4. Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata.

ART. 416 C.P. - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater 1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione per delinquere potrebbe essere commesso qualora tre o più soggetti all'interno della compagine aziendale collaborassero stabilmente tra loro al fine di commettere una serie indefinita dei reati finora esaminati, al fine di ottenere indebiti vantaggi per la Società. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

PAGE *

ART. 416-*BIS* C.P. - ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione di stampo mafioso potrebbe essere commesso qualora un soggetto interno alla Società accordasse ad un lavoratore, appartenente a un'organizzazione di criminalità organizzata, uno stipendio maggiore di quello dovuto, allo scopo di finanziare e favorire lo sviluppo del business illecito portato avanti dall'organizzazione criminale. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

3.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici relativi alla gestione delle trasferte e dei rimborsi spesa.

La gestione dei rimborsi in favore dei dipendenti per spese sostenute in occasioni di trasferte o altri casi previsti è ispirata a principi di trasparenza e tracciabilità.

Funzioni coinvolte:

- Funzione AFC;
- Funzione Risorse Umane.

Regolamentazione.
In caso di trasferta dei Dipendenti, la prenotazione dell'alloggio è organizzata dalla Funzione Risorse Umane e pagata direttamente dalla Società.

Per le spese che non sono sostenute direttamente dalla Società, il Dipendente può decidere di:

- sostenere personalmente il costo e richiedere un rimborso;
- utilizzare la carta di credito aziendale, ove disponibile.

Per quanto riguarda la procedura per il rimborso, è previsto che il Dipendente effettui apposita richiesta ed esibisca le spese sostenute. Nel dettaglio, si rende necessario esibire il giustificativo, ed indicare la tipologia di spesa, l'importo, nonché i dati del Dipendente.
I rimborsi vengono eseguiti dalla Funzione AFC tramite bonifico su indicazione della Funzione Risorse Umane.
Per quanto riguarda le spese sostenute dai consulenti per lo svolgimento dell'incarico vengono rimborsate ex post.

La Funzione AFC effettua controlli a campione, al fine di verificare il rispetto dell'iter sopra descritto.

4. Politiche retributive e premiali.

Di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti all'attività in esame.

4.1. I Reati Presupposto richiamati dal Decreto.

Anche in questo caso, si riporta innanzitutto un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito dell'attività in esame, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe ritenersi configurabile la responsabilità della Società. Allo scopo di agevolare l'esposizione e la lettura, per le fattispecie già richiamate in precedenza, non verrà nuovamente riportata la spiegazione in termini astratti degli elementi del reato, rinviando per tale analisi ai capitoli che precedono, e si indicheranno esclusivamente gli esempi concreti di condotte potenzialmente configuranti la responsabilità della Società.

4.1.1. Fattispecie previste dall'art. 25 D. Lgs. n. 231/01: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.

ART. 318 E 321 C.P. - CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

PAGE
*

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Le norme che puniscono i fatti di corruzione prevedono la configurabilità di tali reati anche quando l'utilità è data o promessa non direttamente al soggetto pubblico ma a un terzo, che sia in qualche modo a questi legato. In questo senso, nella fase di gestione del personale potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione qualora un esponente aziendale, al fine di ottenere indebiti vantaggi per la Società, concordasse con il soggetto pubblico di adottare un trattamento di favore (ad esempio, riconoscendo uno scatto salariale, attestando falsamente il raggiungimento di un nuovo livello di crescita) nei confronti di un determinato dipendente soltanto in virtù del suo legame con quel soggetto pubblico, allo scopo di fargli compiere un atto del suo ufficio. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 319 E 321 C.P. - CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Le norme che puniscono i fatti di corruzione prevedono la configurabilità di tali reati anche quando l'utilità è data o promessa non direttamente al soggetto pubblico ma a un terzo, che sia in qualche modo a questi legato. In questo senso, nella fase di gestione del personale potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione qualora un esponente aziendale concordasse con il soggetto pubblico di adottare un trattamento di favore (ad esempio,

riconoscendo uno scatto salariale attestando falsamente il raggiungimento di un nuovo livello di crescita) nei confronti di un determinato dipendente soltanto in virtù del suo legame con quel soggetto pubblico, allo scopo di fargli omettere o ritardare un atto del suo ufficio o, ancora, di fargli compiere un atto contrario ai suoi doveri in modo da ottenere indebiti vantaggi per la Società. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 319-*TER* E 321 C.P. - CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Al pari di quanto detto in relazione al reato di corruzione, nella fase di gestione del personale potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione in atti giudiziari, qualora un esponente aziendale, per ottenere indebiti vantaggi per la Società, accettasse di usare un trattamento di favore (ad esempio, riconoscendo uno scatto salariale attestando falsamente il raggiungimento di un nuovo livello di crescita) nei confronti di un determinato dipendente soltanto in virtù del suo legame con un magistrato, allo scopo di indirizzare l'andamento di un procedimento penale, civile o amministrativo, favorendo o danneggiando una delle parti coinvolte. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 322 C.P. - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Come detto, ai sensi dell'art. 322 c.p., gli episodi corruttivi sono puniti anche qualora il soggetto pubblico non accetti l'offerta. In questo senso, può essere punita anche solo l'offerta (non accettata) di adottare un trattamento di favore (ad esempio, riconoscendo uno scatto salariale attestando falsamente il raggiungimento di un nuovo livello di crescita) nei confronti di un determinato dipendente soltanto in virtù del suo legame con un soggetto pubblico, allo scopo di far compiere a quest'ultimo un atto del suo ufficio, ovvero di farglielo omettere o ritardare o, ancora, di fargli compiere un atto contrario ai suoi doveri.

La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 319-*QUATER* C.P. - INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame potrebbe essere commesso qualora, nella fase di gestione del personale, un esponente aziendale, al fine di ottenere indebiti vantaggi per la Società, aderisse alla pressione da parte di un soggetto pubblico di utilizzare un trattamento di favore (ad esempio, riconoscendo uno scatto salariale attestando falsamente il raggiungimento di un nuovo livello di crescita) nei confronti di un determinato dipendente che a lui sia in qualche modo legato. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 322-*BIS* C.P. - PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE, ABUSO D'UFFICIO DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI

PAGE *

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nell'ambito delle politiche retributive, il reato potrebbe verificarsi qualora un esponente della Società adottasse un trattamento retributivo di favore nei confronti di un determinato dipendente soltanto in virtù del suo legame con un soggetto indicato nella norma allo scopo di far compiere a quest'ultimo un atto del suo ufficio. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

4.1.2. Fattispecie previste dall'art. 25-*ter* D. Lgs. n. 231/01: reati societari.

ART. 2635 C.C. - CORRUZIONE TRA PRIVATI

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
La fattispecie in commento si potrebbe configurare se, nell'ambito della gestione del personale, un soggetto interno alla Società si accordasse con un direttore di una controparte commerciale affinché fornisca servizi ad un prezzo più conveniente per la Società (se fornitore) o effettui ordini a prezzi più alti (se cliente), a fronte della promessa di un'utilità consistente nell'accordare trattamenti retributivi di favore a un soggetto a lui legato.

La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 2635-*BIS* C.C. - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato potrebbe essere commesso qualora un soggetto interno all'azienda provasse a convincere un direttore della controparte commerciale a fornire servizi ad un prezzo più conveniente per la Società (se fornitore) o a effettuare ordini a prezzi più alti (se cliente), a fronte della promessa di un'utilità consistente nell'accordare trattamenti retributivi di favore (ad esempio, riconoscendo uno scatto salariale attestando falsamente il raggiungimento di un nuovo livello di crescita) ad un soggetto a lui legato, senza che questa proposta venga accettata dalla controparte. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

PAGE *

4.1.3. Fattispecie previste dall'art. 24-*ter* D. Lgs. n. 231/01: delitti di criminalità organizzata.

ART. 416 C.P. - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-*bis *e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-*bis*, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater *1*, 600-*quinquies*, 609-*bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni*

diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione per delinquere potrebbe essere commesso qualora tre o più soggetti all'interno della compagine aziendale collaborassero stabilmente tra loro al fine di commettere una serie indefinita dei reati sinora esaminati, al fine di ottenere indebiti vantaggi per la Società. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

ART. 416-*BIS* C.P. - ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

PAGE *

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione di stampo mafioso potrebbe essere commesso qualora un esponente della Società accordasse a un lavoratore, appartenente ad un'organizzazione di criminalità organizzata, uno scatto di retribuzione, allo scopo di finanziare e favorire lo sviluppo del business illecito portato avanti dall'organizzazione criminale e di ottenere indebiti vantaggi per l'azienda. La responsabilità dell'ente sorgerebbe solo laddove il reato fosse commesso nell'interesse della Società e/o comportasse un vantaggio per la stessa.

4.2. Protocolli di prevenzione e controllo specifici relativi alle politiche retributive e premiali.

Con riferimento all'attività in esame, l'obiettivo della Società è assicurare che il processo –caratterizzato da ampia trasparenza e tracciabilità – sia orientato verso l'obiettivo di valorizzazione del personale, finalizzato alla crescita dei Dipendenti, secondo un criterio di meritocrazia.

Funzioni coinvolte:

- Organo Gestorio;
- Funzione Risorse Umane;
- Funzione AFC;
- Consulente esterno.

Regolamentazione.

La Funzione Risorse Umane stabilisce la progressione economica dei Dipendenti su indicazione del Consulente esterno.

Con cadenza semestrale, il Consulente esterno opera una valutazione e una proposta di determinazione degli stipendi, che verrà rimessa alla valutazione della Funzione Risorse Umane.

Ai fini della valutazione, la prestazione lavorativa del Dipendente è valutata secondo criteri equi, trasparenti e oggettivi, sulla base di parametri condivisi.

La valutazione circa il raggiungimento di uno step successivo è effettuata principalmente sulla base del *feedback* del Responsabile di Funzione interessata.

In caso di valutazione positiva, la Funzione Risorse Umane sottopone la relativa indicazione alla firma dell'Organo Gestorio.

In ogni caso, la documentazione sottostante alla valutazione sul raggiungimento dei livelli di crescita è tracciabile, ma non è resa pubblica.

La Funzione AFC verifica il rispetto dell'iter sopra descritto.

5. Ruolo dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha il potere/dovere di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività. Si rinvia alla Parte Generale (Capitolo 4), per la descrizione analitica dei compiti e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza riceve appositi flussi informativi dalle varie Funzioni secondo le modalità e le tempistiche individuate nel Modello e nelle procedure aziendali di riferimento.

Con riferimento alla presente Parte Speciale, si prevede che la Funzione Risorse Umane – nel caso il candidato dichiari la sussistenza di rapporti diretti, di parentela o di affinità con la Pubblica Amministrazione o con la Società – invii una comunicazione all'Organismo di Vigilanza, contenente una descrizione dell'iter di assunzione, nonché copia della dichiarazione sottoscritta dal candidato (Selezione e reclutamento delle risorse umane).

E2E COMPANY ENERGY S.P.A.
C.F. e P.IVA: 02436320697